## Rapporto del Consiglio federale

del 4 marzo 2011

# Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2010

## Rapporto del Consiglio federale

del 4 marzo 2011

# Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2010

Editore: Cancelleria federale svizzera Pubblicazione in Internet: www.admin.ch

## Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2010

### Rapporto del Consiglio federale del 4 marzo 2011

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2010). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (in italiano dalla sessione invernale 2005) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il *capitolo I* contiene tutti gli interventi parlamentari che il Consiglio federale propone di togliere di ruolo. Giusta l'articolo 122 capoversi 2 e 3<sup>1</sup> e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento<sup>2</sup> questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il *capitolo II* contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'*Allegato 1* elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2010:

- proposte di stralcio nel rapporto Mozioni e postulati 2009;
- proposte di stralcio in messaggi.

 $^{1}$  In vigore dal 26 maggio 2008  $^{2}$  RS  $\it 171.10$ 

L'*Allegato 2* offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2010, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora adempiuti nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

4 marzo 2011 In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

### Sommario

Capitolo I:	All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati	1
Capitolo II:	Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiuti dopo due anni	32
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2010	78
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti	<b>Q</b> Λ

#### Capitolo I

#### All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2011 n. 13, del 29 marzo 2011).

#### Cancelleria federale

2005 M 04.3755

Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)

La mozione del 16 dicembre 2004 invita il Consiglio federale a pubblicare in modo centralizzato in Internet gli studi, le valutazioni e i rapporti elaborati da periti esterni su mandato della Confederazione, sempre che non si tratti di documenti per i quali vige l'obbligo della segretezza.

Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato la modifica dell'ordinanza del 29 ottobre 2008 sull'organizzazione della Cancelleria federale (RS 172.210.10). L'articolo 6 capoverso 2 stabilisce ora la base legale della piattaforma «Studi elaborati da periti esterni». Dall'estate del 2010 la Cancelleria federale mette a disposizione una banca dati centralizzata degli studi elaborati da periti esterni (<a href="http://www.admin.ch/dokumentation/studien/suche/index.html?lang=it">http://www.admin.ch/dokumentation/studien/suche/index.html?lang=it</a>). La registrazione avviene in modo decentralizzato: i dipartimenti e la Cancelleria federale provvedono affinché gli studi, le valutazioni e i rapporti da essi commissionati dopo il 1° gennaio 2010 siano registrati nella banca dati e siano accessibili a tutti. Per ogni studio le indicazioni richieste dall'autore della mozione (mandatario, mandante, costi e bilancio gravato) figurano già nella pagina iniziale sotto forma di metainformazioni.

La mozione è pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

#### Dipartimento degli affari esteri

2002 P 02.3591 Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)

Il 20 settembre 1999 il Consiglio federale ha deciso di rendere obbligatorio l'inserimento di una clausola di condizionalità (principio importante della politica estera svizzera e della riammissione) in tutti gli accordi bilaterali. Successivamente, e per l'esattezza il 9 aprile 2003, ossia poco prima di allentare questa prassi, ha accolto il postulato Leuthard, che chiede un rapporto sulla condizionalità. L'elevato numero di casi in cui in un modo o nell'altro si pone la questione della condizionalità ha reso difficoltoso allestire un inventario completo. Il 25 agosto 2010 il Consiglio federale ha adottato il proprio rapporto concernente l'attuazione della condizionalità nel settore della politica estera in risposta al postulato Leuthard 02.3591. Il rapporto espone i tratti salienti della politica del Consiglio federale in materia di condizionalità, compresa la sua estensione (diritto del lavoro, aspetti ambientali) nonché criteri e strumenti utilizzati sul piano bilaterale e multilaterale. Esso giunge alla conclusione che la condizionalità non può essere attuata in modo organico e sistematico, ma rimane comunque, nel principio, un elemento fondamentale della nostra politica estera. Per attuare la propria politica estera in modo efficace e credibile, la Svizzera deve sotto questo aspetto seguire un approccio coordinato, coerente e complementare. Il Consiglio federale ha dunque tenuto conto della richiesta formulata nel postulato 02.3591.

Propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2004 P 04.3571 La Quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)

Il postulato incarica il Consiglio federale di definire in un rapporto d'insieme l'importanza dei cittadini svizzeri all'estero e i benefici economici che la Svizzera ne trae (ma questi ultimi non hanno potuto essere analizzati a causa della mancanza di dati scientifici). In risposta al postulato, il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla politica nei confronti degli Svizzeri all'estero. L'Esecutivo ha riconosciuto l'importanza della comunità degli Svizzeri all'estero e presentato lo strumentario completo di prestazioni a disposizione della Quinta Svizzera. Nel contempo, ha constatato che tali prestazioni sono quasi sconosciute. Ciò è legato da un lato alla dispersione delle basi legali che riguardano gli Svizzeri all'estero e dall'altro al fatto che le questioni che li riguardano non sono trattate da un unico dipartimento. Il Consiglio federale si è dunque chiesto se vista la continua crescita numerica della comunità degli Svizzeri all'estero e la loro crescente importanza politica non sia giunta l'ora di formulare una politica coerente nei confronti degli Svizzeri all'estero. La creazione di una base giuridica unitaria e il rafforzamento della funzione di «sportello unico» che già esercita il Servizio degli Svizzeri all'estero per tutte le questioni che concernono i nostri cittadini all'estero potrebbero costituire la cornice a tal fine e al tempo stesso offrire l'occasione per una discussione politica a giro d'orizzonte sull'impostazione dei rapporti con la comunità degli Svizzeri all'estero. A titolo complementare il Consiglio federale chiede che ci si adoperi per migliorare i dati lacunosi sui nostri cittadini all'estero.

Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3564 Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)

Il postulato chiede al Consiglio federale di vagliare l'opportunità di un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE e di presentare le sue conclusioni in un rapporto. L'idea di un accordo quadro con l'UE è da qualche anno argomento di discussione a livello di politica europea. Anche l'UE ha in più occasioni manifestato interesse riguardo a un accordo di questo tipo. La questione di un accordo quadro tra la Svizzera e l'Ue è stata trattata nell'ambito del rapporto del Consiglio federale del 17 dicembre 2010 sulla valutazione della politica europea svizzera (FF 2010 6395). Il Consiglio federale ha dunque tenuto conto della richiesta formulata nel postulato 05.3564.

Propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2008 M 06.3666 Strumenti di condotta strategica del Consiglio federale e basi legali (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)

Con lettera del 25 giugno 2010 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha comunicato al Consiglio federale di aver terminato, in base alle misure adottate dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), i propri lavori nel settore della coerenza e della condotta strategica delle attività della DSC. Considerava dunque adempiuta la mozione 06.3666, che poteva essere stralciata.

Il Consiglio federale ha soddisfatto le richieste formulate nella mozione definendo, nell'ambito della strategia unitaria della Confederazione in materia di politica dello sviluppo, presentata nel messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto al sud; FF 2008 2451), tre linee strategiche prioritarie: la Svizzera intende contribuire (1) a ridurre la povertà, (2) a promuovere la sicurezza umana nei Paesi e nelle regioni instabili e a ridurre i rischi sistemici e (3) a una globalizzazione che promuova lo sviluppo. Sulla strategia unitaria si fondano le attività della DSC e della Segreteria di Stato dell'economia (Centro di prestazioni Cooperazione e sviluppo economici)

Per attuare la politica unitaria della Confederazione in materia di sviluppo, nel 2008 la DSC è stata completamente riorganizzata e dal 1° ottobre 2008 opera nel quadro di una nuova struttura organizzativa. Attualmente è in corso la seconda tappa della riorganizzazione, volta a garantire un più massiccio trasferimento di risorse e competenze sul terreno e ad attribuire di conseguenza maggiori responsabilità operative agli Uffici di cooperazione. La riorganizzazione è una premessa indispensabile per poter far fronte alle sfide future in un contesto internazionale in rapida evoluzione. In particolare, consente di meglio coordinare e sfruttare le sinergie esistenti tra la cooperazione bilaterale e multilaterale e tra i compiti tematici e operativi. Si tratta inoltre di rafforzare la collaborazione tra la DSC e altri uffici dell'Amministrazione federale, principalmente per garantire l'efficacia delle attività e un rafforzamento della coerenza nei rapporti della Svizzera con l'estero.

Per di più, la decisione del Consiglio federale di sincronizzare, a partire dal 2013, il piano di legislatura con le decisioni finanziarie importanti (crediti quadro pluriennali) rappresenta un'importante occasione per dare coerenza alla cooperazione internazionale della Svizzera.

Quanto all'opportunità di aggiornare la legge federale del 19 marzo 1976 sulla cooperazione allo sviluppo e l'aiuto umanitario internazionali (RS 974.0), che la mozione chiedeva di esaminare, il Consiglio federale ha adottato un rapporto il 13 gennaio

2010. Nel rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che la legge in questione rappresenta una base adeguata per la cooperazione svizzera allo sviluppo. Al momento non è quindi né necessario né opportuno procedere a una revisione di detta legge e dell'ordinanza attuativa.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 06.3667 Concentrazione geografica e tematica (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)

Con lettera del 25 giugno 2010 la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha comunicato al Consiglio federale di aver terminato, in base alle misure adottate dalla Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), i propri lavori nel settore della coerenza e della condotta strategica delle attività della DSC. Considerava dunque adempiuta la mozione 06.3667, che poteva essere stralciata.

Il Consiglio federale ha soddisfatto le richieste formulate nella mozione nel modo seguente: nel messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto al sud; FF 2008 2451), ha illustrato gli sforzi compiuti a favore della concentrazione geografica, riducendo il numero di Paesi prioritari da 17 a 12 e da 7 a 6 i programmi speciali. Dal gennaio 2012 India, Bhutan, Ecuador, Pakistan e Perù non saranno più considerati Paesi prioritari. Per quella data si porrà termine anche al programma speciale nella Corea del Nord. Le priorità geografiche vengono definite in funzione dei bisogni e della posizione dei Paesi partner, del vantaggio comparativo che ne trae la Svizzera nel contesto in questione e delle possibilità di coordinamento con altri donatori e attori dello sviluppo; la definizione delle priorità geografiche è periodicamente riconsiderata alla luce di questi stessi criteri.

La DSC opera nell'ambito di 10 temi prioritari. Essa concentra le proprie attività su tre temi al massimo in un Paese prioritario e su due nell'ambito di un programma speciale. La cooperazione svizzera allo sviluppo punta in tal modo a un'elevata efficacia, a un'efficiente interazione degli strumenti impiegati e a un impiego ottimale del proprio bagaglio di conoscenze e di esperienze.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 06.3804 Sopprimere l'aiuto allo sviluppo in favore della Corea del Nord (N 13.6.08, Pfister Gerhard; S 18.9.08)

Con l'adozione del messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto al sud; FF 2008 2451), il Consiglio federale ha chiesto alle Camere federali di interrompere il programma speciale in favore della Corea del Nord a partire dal 1° gennaio 2012. L'8 dicembre 2008 il Parlamento ha adottato il messaggio e la richiesta di soppressione di detto programma speciale avanzata dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha confermato di voler porre fine all'impegno in Corea del Nord nella propria risposta al postulato Wasserfallen del 28 settembre 2010, dichiarando inopportuno un riesame di tale decisione.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3141 Relazioni tra la Svizzera e le agenzie europee (S 27.5.08, David)

Il rapporto intitolato Relazioni tra la Svizzera e le agenzie europee, elaborato in adempimento del postulato David, risponde alle domande formulate nel postulato circa l'influenza delle agenzie europee sulla Svizzera e inversamente sulle possibilità della Svizzera di influire sulle stesse agenzie. Conformemente al mandato impartito, analizza i rapporti giuridici e fattuali tra la Svizzera e le agenzie e nelle conclusioni espone gli obiettivi del Consiglio federale per la futura collaborazione. Il Consiglio federale ha adottato il rapporto il 17 settembre 2010, unitamente al rapporto Valutazione della politica europea svizzera.

Pertanto, propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 M 08.3242 0,4 per cento del RNL per la cooperazione pubblica allo sviluppo a partire dal 2009 (N 10.6.08, Commissione della politica estera CN 08.028; S 18.9.08)

Il 14 marzo 2008 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (messaggio sull'aiuto al sud; FF 2008 2451) e chiesto alle Camere federali, per i fini in esso definiti, di approvare un credito quadro di 4,5 miliardi di franchi svizzeri. Il credito quadro è quantificato in modo che i crediti d'impegno richiesti, da consacrare all'aiuto pubblico allo sviluppo, corrispondano a una quota dello 0,4 per cento del reddito nazionale lordo. Nell'ambito dell'adozione del messaggio sull'aiuto al sud il Parlamento ha inoltre incaricato il Consiglio federale di presentare un messaggio aggiuntivo per l'innalzamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2015. Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'aumento dei mezzi destinati al finanziamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo il 17 settembre 2010 (FF 2010 5937).

Le richieste formulate nella mozione sono adempiute; il Consiglio federale propone pertanto di toglierla di ruolo.

2008 M 08.3308 Divieto delle bombe a grappolo (N 3.10.08, Hiltpold; S 8.12.08)

Il 10 settembre 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale degli affari esteri di elaborare un messaggio per la ratifica della Convenzione del 30 maggio 2008 sulle munizioni a grappolo. Il 17 novembre 2010 ha avviato la consultazione per la ratifica di tale convenzione e per la modifica della legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (RS 514.51), avviando così il processo di ratifica.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3445 Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati in corso (S 8.12.08, Commissione della politica estera CS)

Gli attuali conflitti armati pongono il diritto internazionale umanitario di fronte a una serie di sfide. Forte della sua tradizione umanitaria e dei suoi impegni in quanto Parte contraente delle Convenzioni di Ginevra, la Svizzera si impegna e continuerà a impegnarsi in favore del diritto internazionale umanitario. In risposta al postulato, il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto intitolato Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati contemporanei. Pertanto propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 07.3331 Partecipazione degli Svizzeri all'estero all'elezione del Consiglio degli Stati (N 20.3.09, Fehr Mario)

Il 18 giugno 2010, in risposta al postulato, il Consiglio federale ha indirizzato una lettera alla Conferenza dei governi cantonali. Riconoscendo le competenze cantonali in materia di diritti politici, chiedeva ai Cantoni che non concedono tale diritto di esaminare se intendessero riconoscere ai cittadini svizzeri all'estero il diritto di partecipare all'elezione del Consiglio degli Stati.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3006 Programma di sostegno ai Rom (N 10.06.09, Commissione della politica estera CN 08.300)

Il 5 giugno 2009 il Consiglio federale ha trasmesso al Parlamento il messaggio sul contributo della Svizzera a favore della Bulgaria e della Romania per la riduzione delle disparità economiche e sociali nell'Unione europea allargata (FF 2009 4197). Il contributo della Svizzera ammonta complessivamente a 257 milioni di franchi per un periodo di cinque anni.

Le risorse stanziate saranno impiegate per il finanziamento di progetti e programmi in quattro settori principali: sicurezza, stabilità e sostegno alle riforme; ambiente e infrastruttura; promozione dell'economia privata; sviluppo umano e sociale.

Nell'ambito dello sviluppo umano e sociale la Svizzera si impegna concretamente in favore della partecipazione delle minoranze, appoggiando le riforme volte a migliorare le condizioni di vita dei Rom e dei gruppi vulnerabili e la loro partecipazione alla vita sociale. In regioni a elevata percentuale di Rom si realizzano progetti che consentono loro di accedere all'istruzione e ai servizi medico-sanitari. Sul piano nazionale si finanziano campagne a favore della presa di coscienza e dell'integrazione.

Alla luce di queste considerazioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3560 Politica europea. Valutazione, priorità, provvedimenti urgenti e passi futuri verso l'integrazione (N 24.11.09, Markwalder)

In risposta al postulato, il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla valutazione della politica europea svizzera (FF 2010 6395). Inteso come aggiornamento del Rapporto 2006 sulla politica europea, il rapporto analizza i principali strumenti della politica europea e il loro impatto su varie particolarità del sistema politico svizzero. Propone inoltre passi concreti da seguire in materia di politica europea e ne definisce l'ordine di priorità. Il rapporto risponde dunque alle domande formulate nel postulato tranne che all'ultima, la quale chiede una definizione dei prossimi passi da compiere sul fronte della politica europea nel corso della legislatura 2011-2015. Questa domanda sarà trattata nel quadro del prossimo programma di legislatura. Le richieste formulate nel presente intervento sono pertanto adempiute; il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2010 M 09.3719 I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcati dall'ONU (S 8.9.09 Marty; N 4.3.10)

La mozione invita il Consiglio federale a comunicare al Consiglio di sicurezza dell'ONU che, a determinate condizioni, dall'inizio del 2010 non applicherà più le sanzioni che sono state decise nei confronti di persone fisiche sulla base di risoluzioni adottate in nome della lotta contro il terrorismo. Con lettera del 22 marzo 2010 il Consiglio federale, per il tramite della missione permanente della Svizzera presso le Nazioni Unite a New York, ha informato il comitato del Consiglio di sicurezza competente in virtù della risoluzione 1267 (1999) per l'applicazione delle sanzioni nei confronti di Al-Qaida e dei talebani, in merito all'accoglimento della mozione Marty e alle conseguenze che ne derivano per la Svizzera. Poiché le richieste formulate nella mozione sono adempiute, il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

#### Dipartimento dell'interno

#### Ufficio federale di meteorologia e climatologia

2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

Nel suo parere in risposta alla mozione, il Consiglio federale ricorda che è in funzione il sistema d'allerta meteorologico a due livelli di MeteoSvizzera. Già ora vi è dunque una stretta collaborazione tra Confederazione e Cantoni. Tale sistema d'allerta ha fornito buone prove in diverse situazioni d'intemperie. MeteoSvizzera comunica gratuitamente le informazioni sulle intemperie a tutte le agenzie di stampa, alla SSR e agli uffici meteorologici privati affinché le diffondano. Questi possono decidere liberamente se trasmettere i bollettini sulle intemperie. Il sistema d'allerta meteorologico è percepito come lacunoso soprattutto perché gli avvisi e le informazioni per la popolazione diffusi da MeteoSvizzera sono trasmessi in modo insufficiente e in forma troppo generica, senza indicare la fonte.

I servizi specializzati della Confederazione (MeteoSvizzera, Ufficio federale dell'ambiente, Istituto federale di ricerca per la foresta, la neve e il paesaggio, Servizio sismico svizzero) devono allertare le autorità (come finora) e la popolazione. L'allerta va notificata come avvertimento ufficiale della Confederazione (principio dell'unica voce ufficiale, «Single Official Voice») che i media sono tenuti a diffondere. Il 30 maggio 2007 il Consiglio federale ha conferito il mandato di elaborare le basi legali per introdurre un'unica voce ufficiale di notifica dei pericoli naturali.

Il 18 agosto 2010, il Consiglio federale ha adottato una revisione totale dell'ordinanza sull'allerta e l'allarme (RU 2010 5179) che entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

#### Ufficio federale della sanità pubblica

2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale dell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono di norma a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il 13 giugno 2008, le Camere federali hanno adottato il nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero, che entrerà in vigore il 1º gennaio 2011.

Nell'ambito della «Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010-2012» della Confederazione e dei Cantoni, il finanziamento delle cure palliative in Svizzera è affrontato in particolare nei sottoprogetti «Assistenza» e «Finanziamento». In questo contesto sono elaborati criteri relativi alle indicazioni, pensati quale aiuto per stabilire se sia opportuno rivolgersi a uno specialista o indirizzare il paziente verso una struttura specializzata in cure palliative. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2004 P 02.3641 Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)

Il postulato chiede una modifica dell'articolo 104 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), in modo da non sfavorire le persone che vivono sole rispetto a quelle che convivono con altre persone per quanto riguarda il contributo ai costi in caso di degenza in ospedale. Il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha quindi deciso una modifica dell'articolo 104 OAMal, che elimina l'elemento discriminatorio della disposizione: in futuro, infatti, tutti gli adulti ricoverati in ospedale dovranno pagare un contributo alle spese. Fanno eccezione i bambini (assicurati fino al compimento dei 18 anni) e i giovani adulti in formazione (assicurati fino al compimento dei 25 anni), nonché le donne, quando usufruiscono di prestazioni di maternità. Il Consiglio federale ha inoltre colto l'occasione per aumentare il contributo a 15 franchi al giorno. Tale decisione tiene conto, in particolare, delle condizioni di vita odierne e dell'incremento delle spese in questo settore. La modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2011. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)

In seguito alla modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) decisa il 21 dicembre 2007, che introduce un nuovo criterio per la compensazione dei rischi dal 1° gennaio 2012, il 26 agosto 2009 il Consiglio federale ha rivisto l'ordinanza del 12 aprile 1996 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (RS 832.112.1), precisando il criterio «rischio elevato di malattia» e definendo come tale la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. Agli assicuratori-malattie è stato concesso il tempo necessario per attuare correttamente le nuove disposizioni. Un ulteriore perfezionamento della compensazione dei rischi è previsto nel progetto sul Managed Care (04.062; FF 2004 4951). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

Verifica periodica dei prezzi dei medicamenti dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)

Il 1° luglio 2009 il Consiglio federale ha adottato misure a effetto rapido per contenere i costi della salute nel settore dei medicamenti. Il corrispondente adeguamento dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (RS 832.102), entrato in vigore il 1° ottobre 2009, prevede un esame periodico, ogni tre anni, delle condizioni d'ammissione di tutti i medicamenti, una verifica del prezzo in caso di estensione delle indicazioni di un medicamento, nonché una nuova regolamentazione delle differenze di prezzo tra preparati generici e originali. Nel contempo è stato deciso di includere nel gruppo dei Paesi di riferimento i Paesi limitrofi, esclusa l'Italia. D'ora in poi sono quindi inclusi nel raffronto internazionale la Germania, la Danimarca, i Paesi Bassi, la Gran Bretagna, la Francia e l'Austria. Una prima misura volta a ridurre i costi è stata attuata con successo con la verifica straordinaria dei prezzi di tutti i medicamenti inseriti nell'elenco delle specialità tra il 1955 e il 2006 e di tutti i generici, nonché con la riduzione della parte propria alla distribuzione, con effetto dal 1° marzo 2010 e dal 1° gennaio 2011. Sono così stati ritoccati verso il basso i prezzi di 2280 medicamenti (cfr. Interrogazione Humbel 10.1077 Decisioni dell'UFSP sui prezzi dei medicamenti).

Dopo che il Dipartimento federale dell'interno ha emanato prescrizioni dettagliate concernenti la procedura di esame triennale nell'ordinanza del DFI del 29 settembre 1995 sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(RS *832.112.31*), sono stati verificati i medicamenti inseriti nell'elenco delle specialità nel 2008 e ancora una volta sono stati abbassati numerosi prezzi. Grazie a queste misure, i prezzi di tutti i medicamenti riportati nell'elenco delle specialità sono comparabili a quelli praticati all'estero, come mostra l'ultimo raffronto internazionale dei prezzi, pubblicato il 21 dicembre 2010 da Santésuisse e Interpharma. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la richiesta e propone di togliere di ruolo l'intervento.

2006 M 05.3119 Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicamenti (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)

Solo il secondo punto della mozione (confronto con i generici nei Paesi paragonabili che ne autorizzazione l'utilizzazione) è stato accolto. Le considerazioni relative alla mozione 05.3009 mostrano chiaramente che il Consiglio federale ha accolto tale richiesta. All'inizio del 2011 è inoltre prevista l'adozione di altre misure riguardanti i generici (regolamentazione delle differenze di prezzo e dinamizzazione dell'aliquota percentuale differenziata) che aumenteranno ulteriormente la pressione sui prezzi di questi farmacci. Il Consiglio federale considera pertanto adempiuta la richiesta e propone di togliere di ruolo l'intervento.

2007 P 07.3279 Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità

CS 06.2009)

2009 P 07.3561 Valorizzazione della medicina di famiglia (N 20.3.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità

CN 06.2009)

Avendo adottato il rapporto in adempimento dei postulati 07.3279 e 07.3561 il 27 gennaio 2010, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo i presenti interventi.

2007 M 06.3786 Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07)

Il Parlamento ha accolto soltanto il primo punto della mozione, che si riferisce all'eliminazione degli ostacoli commerciali non tariffari e al miglioramento dell'approvvigionamento negli ospedali. Nel quadro della revisione della legge federale del 25 giugno 1954 sui brevetti d'invenzione (RS 232.14) è stato abrogato l'articolo 14 capoverso 3 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21). In tal modo, l'omologazione di medicamenti importati parallelamente risulta semplificata (entrata in vigore: 1° luglio 2009). Con la revisione parziale anticipata della LATer è stato migliorato l'approvvigionamento negli ospedali (agevolazione delle possibilità d'importazione; semplificazione delle disposizioni relative alle lingue per i foglietti informativi destinati agli specialisti e ai pazienti). Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della legge sugli agenti terapeutici (Preparati ospedalieri) il 28 febbraio 2007 (FF 2007 2181). La modifica della legge e le disposizioni di esecuzione adeguate sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 07.3769 Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)

In seguito alla modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10) decisa il 21 dicembre 2007, che introduce un nuovo criterio per la compensazione dei rischi dal 1° gennaio 2012, il 26 agosto 2009 il Consiglio federale ha rivisto l'ordinanza del 12 aprile 1996 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie (RS 832.112.1), precisando il criterio «rischio elevato di malattia» e definendo come tale la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l'anno precedente. Dopo l'adozione dell'ordinanza sono stati avviati i lavori di pianificazione e di preparazione necessari per redigere il rapporto richiesto nel postulato. È stata tra l'altro ordinata una perizia esterna, che traccia una panoramica su eventuali fattori di morbilità, in modo da perfezionare ulteriormente la compensazione dei rischi, e valuta i vari fattori.

Nel frattempo, tuttavia, l'ulteriore perfezionamento della compensazione dei rischi è stato discusso in Parlamento nell'ambito del progetto sul Managed Care (04.062; FF 2004 4951). Il 16 giugno 2010, il Consiglio nazionale ha deciso di adottare quale criterio che determina un rischio elevato di malattia anche la «morbilità degli assicurati in base a opportuni indicatori», oltre alla degenza in un ospedale o in una casa di cura per più di tre giorni durante l'anno precedente. Il 15 dicembre 2010, il Consiglio degli Stati si è allineato al Consiglio nazionale. Non vi è quindi alcuna divergenza tra le due Camere sull'ulteriore perfezionamento della compensazione dei rischi mediante un fattore di morbilità. Tenendo conto di questo criterio supplementare non è più necessario elaborare un rapporto. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 M 06.3413 Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicamenti (1) (N 5.3.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 2.10.08)

Con la revisione parziale anticipata della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS *812.21* – prima tappa) sono stati creati i presupposti giuridici per consentire agli ospedali di assicurare meglio l'approvvigionamento in medicamenti dei propri pazienti in ambito stazionario e ambulatoriale. La modifica della legge è entrata in vigore con le disposizioni di esecuzione adeguate il 1° ottobre 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08,3670 Controllo regolare dei prezzi dei medicinali (N 19,12.08, Robbiani; S 4,6.09)

Cfr. M 05.3009

2009 P 09.3061 Forfait per caso. Esperienze e stato dell'attuazione (N 12.6.09, Goll)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sullo stato dei lavori di introduzione dei forfait per caso, sul coinvolgimento dei fornitori di prestazioni e sulle esperienze fatte nei Cantoni e all'estero. Il Consiglio federale ha assolto tale incarico il 27 gennaio 2010, adottando il rapporto sullo stato d'attuazione degli importi forfettari che si rifanno alle prestazioni in adempimento del postulato Goll 09.3061. Il rapporto è stato pubblicato (<a href="http://www.bag.admin.ch/dokumentation/medien-informationen/01217/index.html?lang=it&msg-id=31318">https://www.bag.admin.ch/dokumentation/medien-informationen/01217/index.html?lang=it&msg-id=31318</a>). Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 09.3569 Cure palliative (N 25.9.09, Heim)

Nel dicembre del 2009, la piattaforma di politica sanitaria che riunisce la Confederazione e i Cantoni ha adottato la «Strategia nazionale in materia di cure palliative 2010–2012», in cui sono definiti gli obiettivi per colmare le lacune rilevate nel settore delle cure palliative. Il Consiglio federale ha dato un impulso per i prossimi anni, che tiene conto della richiesta del postulato (illustrare

le condizioni quadro atte a garantire le prestazioni nell'ambito delle cure palliative e in che misura è necessario un ulteriore disciplinamento, in particolare in materia di finanziamento). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 09.3088 Formazione del prezzo dei medicamenti. Revisione della LAMal (S 4.6.09, Diener; N 10.12.09)

Cfr. M 05.3009

2010 P 09.4008 Caos vaccinale. Potenziale di ottimizzazione in vista di pandemie future (N 19.3.10, Heim)

2010 P 09.4028 Rapporto sulla futura gestione delle pandemie (N 19.3.10, Gruppo dei Verdi)

Il Consiglio federale ha informato dettagliatamente la Commissione della gestione del Consiglio degli Stati (CdG-S) su vari aspetti della risposta alla pandemia con due lettere (26 maggio e 3 dicembre 2010). Ha preso posizione in merito anche rispondendo a varie interpellanze (10.3618 Baettig, 10.3422 David, 10.3519 Maury Pasquier). Nelle lettere alla CdG-S è analizzata, tra l'altro, l'attuazione dei risultati e delle raccomandazioni scaturiti dalle valutazioni e dalle rilevazioni effettuate nel contesto della gestione dell'influenza pandemica H1N1.

I risultati delle valutazioni sono confluiti nella revisione totale della legge federale del 18 dicembre 1970 per la lotta contro le malattie trasmissibili dell'uomo (LEp; RS 818.101). Il Consiglio federale ha adottato il messaggio corrispondente il 3 dicembre 2010. L'elaborazione delle ordinanze di applicazione è in corso. La LEp riveduta prevede un ampliamento mirato delle competenze federali nell'ambito della preparazione a particolari minacce. In vista di un'esecuzione unitaria, la Confederazione deve coordinare le misure esecutive dei Cantoni, ma deve anche poter prescrivere loro provvedimenti particolari se necessario. Nel settore della logistica della distribuzione del vaccino, la Confederazione dovrà avere la possibilità di emanare prescrizioni sull'assegnazione e la distribuzione di agenti terapeutici. Per migliorare in generale i processi e le procedure tra la Confederazione e i Cantoni è prevista l'istituzione di un organo di coordinamento permanente che miri a promuovere la collaborazione tra i due livelli.

Le lacune evidenziate dalle valutazioni in relazione all'approvvigionamento di vaccini saranno affrontate in un progetto avviato dall'Ufficio federale della sanità pubblica all'inizio del 2011. Non solo la pianificazione, ma anche la logistica dei vaccini deve essere ripensata con il coinvolgimento degli attori interni ed esterni interessati (Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese, Farmacia dell'esercito, Servizio sanitario coordinato, Swissmedic, Cantoni, fornitori di servizi di logistica nel settore farmaceutico ecc.).

La rielaborazione completa del piano pandemico nazionale, in corso da aprile, persegue inoltre un'ottimizzazione generale della gestione di una futura pandemia.

In merito ai costi del vaccino, il Consiglio federale ha informato sia la Delegazione delle finanze delle Camere federali (25 novembre 2009) che le Commissioni delle finanze (fine 2010).

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuti i postulati e propone di toglierli di ruolo.

2010 P 10.3137 Chirurgia ambulatoriale in aumento. Ripartizione dei costi (N 18.6.10, Grin)

Nella sua risposta al postulato, il Consiglio federale afferma di condividere l'obiettivo di un finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali. Contrariamente a quanto sostiene l'autore del postulato, il Governo vuole tuttavia che tale finanziamento uniforme si realizzi su base monistica e non duale. Entro la fine del 2010 presenterà al Parlamento un rapporto in merito basato sulla mozione 06.3009 depositata dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati, integrandovi anche l'esame chiesto nel postulato. Il 10 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, pubblicato sul sito Internet dell'Ufficio federale della sanità pubblica (<a href="http://www.bag.admin.ch/dokumentation/medien-informationen/01217/index.html?lang=it&msg-id=36775">https://www.bag.admin.ch/dokumentation/medien-informationen/01217/index.html?lang=it&msg-id=36775</a>). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2010 P 10.3327 Attuazione della strategia e-health (N 18.6.10, Humbel)

Avendo adottato il rapporto in adempimento del postulato il 3 dicembre 2010, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

#### Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2006 M 06.3001 Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)

Il 31 marzo 2010, il Consiglio federale ha adottato il rapporto Strategia nazionale di lotta alla povertà, che era stato elaborato con la collaborazione dei Cantoni (Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali), dei Comuni, dei competenti organi federali, di organizzazioni non governative e di rappresentanti degli interessati. Il 9 novembre 2010, in occasione della Conferenza nazionale «Lottare insieme contro la povertà», gli attori principali hanno discusso dello sviluppo e dell'attuazione della strategia e definito in una dichiarazione congiunta i campi d'intervento e le modalità di collaborazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 08.4045 Prescrizioni d'investimento per le casse pensioni. Meno rischi a carico degli assicurati (S 11.3.09, Sommaruga Simonetta; N 16.9.09)

Con il nuovo articolo 51*c* capoverso 4 della legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS *831.40*) introdotto con la riforma strutturale, gli istituti di previdenza sono tenuti a citare nel rapporto annuale nome e funzione dei loro periti, consulenti e gestori d'investimento. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

#### Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2002 P 02.3569 Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES

Il postulato invita a esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che, all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 3 capoverso 2, ammette eccezioni. Nella revisione dell'ordinanza del 4 febbraio 1970 sulle tasse e indennità per l'esame svizzero di maturità (RS 413.121), effettuata nel 2010 e che entrerà in vigore il 1° novembre 2011, è stato deciso che le tasse d'esame devono di norma coprire i costi d'esame, ma non i costi amministrativi. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3282 Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES

Nella sua seduta del 15 aprile 2010, la Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale ha adottato il rapporto del 12 novembre 2008 sulla ricerca in campo educativo stilato in risposta al postulato 03.3282 Simoneschi-Cortesi. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3508	Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)
2007 P 07.3538	Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener)
2007 P 07.3747	Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon]-Thorens Goumaz)
2008 P 07.3810	Più studenti in ingegneria e scienze naturali (N 20.3.08, Widmer)

Il rapporto «Carenza di personale specializzato MINT in Svizzera. Dimensione e cause della penuria di diplomati nel settore MINT (scienze matematiche, informatiche, naturali e tecniche)», stilato in adempimento dei postulati citati e adottato dal Consiglio federale il 1° settembre 2010, tiene conto delle richieste formulate nei quattro interventi parlamentari. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuti i postulati e propone di toglierli di ruolo.

2007 P 05.3454 Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)

Il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sugli scambi scolastici con l'estero in adempimento del postulato05.3454. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

#### Swissmedic

2009 P 09.3894 Medicamenti a buon mercato da utilizzare finché possibile (S 8.12.09, Maury Pasquier)

Con il rapporto Durata di conservazione dei medicamenti, stilato in adempimento del postulato 09.3894 e adottato dal Consiglio federale il 18 giugno 2010, la richiesta contenuta nell'intervento è soddisfatta. Il rapporto illustra come viene determinata la durata di conservazione dei medicamenti in Svizzera e all'estero ed esamina la possibilità di adottare misure per evitare che siano fissate abusivamente date di scadenza troppo brevi. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

#### Dipartimento di giustizia e polizia

#### Commissione federale delle case da gioco

2007 P 07.3264 Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)

Il postulato chiede al Consiglio federale di allentare le restrizioni dell'offerta previste dall'ordinanza del 24 settembre 2004 sulle case da gioco (OCG; RS *935.521*) per le case da gioco titolari di una concessione B e di prendere in considerazione un aumento del numero degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo ammessi da 150 ad almeno 250.

Fondandosi sul rapporto Situazione delle case da gioco in Svizzera 2009 della Commissione federale delle case da gioco, il 24 marzo 2010 il Consiglio federale ha valutato la situazione odierna nel settore delle case da gioco e, oltre ad altri adeguamenti, ha deciso di adattare nell'OCG alcuni criteri di distinzione tra case da gioco A e case da gioco B. L'OCG è stata pertanto sottoposta a una revisione parziale. Dal 1º gennaio 2011 le case da gioco B possono gestire 250 apparecchi automatici da gioco, rispetto ai 150 ammessi precedentemente. Inoltre, le case da gioco B possono gestire diversi jackpot (finora: soltanto un jackpot). L'importo massimo dei jackpot nelle case da gioco B è stato raddoppiato da 100 000 a 200 000 franchi.

Con tali modifiche dell'ordinanza sono state adempiute le richieste del postulato e il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

#### Ufficio federale di giustizia

2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)

Alla fine del 2002, l'Amministrazione federale ha deciso di elaborare primi progetti interni di modifica del disciplinamento della società in nome collettivo modificata (secondo i modelli tedesco, italiano e francese) e della Sagl (eventualmente SA), con un'assicurazione di responsabilità professionale vincolante (secondo i modelli tedesco e austriaco). Per le società di capitali si prevedeva di compensare l'eliminazione della responsabilità personale illimitata dei soci liberi professionisti con l'obbligo di contrarre un'assicurazione di responsabilità professionale. Per soddisfare in tempo le priorità legislative stabilite dalla politica nel settore del diritto economico privato, i lavori intrapresi per adempiere la mozione Cottier sono stati sospesi nella primavera del 2003.

Dal punto di vista odierno non vi è alcuna necessità di intervenire, poiché la prassi ha individuato diverse vie per mettere in atto la richiesta della mozione. Dal 2006 le autorità di vigilanza cantonali hanno espressamente ammesso, a certe condizioni deontologiche, la SA e la Sagl come forme di organizzazione degli studi di avvocatura. Analisi approfondite hanno inoltre evidenziato che le questioni sollevate non sono in primo luogo di pertinenza del diritto societario, bensì in prevalenza di quello in materia di vigilanza. Nonostante numerosi allentamenti nell'ambito del diritto in materia di vigilanza e registro del commercio, attualmente esiste un numero esiguo di soggetti registrati come studi di avvocatura. Ciò non è dovuto alle forme di organizzazione giuridica disponibili, bensì al fatto che l'argomento trattato dalla mozione è di poco interesse dal punto di vista quantitativo. Tale osservazione vale anche per gli altri liberi professionisti (notai, medici, dentisti).

Riassumendo, si può osservare che nella prassi, oltre alla forma della società in nome collettivo esplicitamente approvata dal Tribunale federale, è stato possibile rendere accessibili senza grossi problemi, in particolare agli avvocati e a determinate condizioni di vigilanza, anche le forme giuridiche della SA e della Sagl. Le richieste della mozione Cottier vanno pertanto considerate prive di oggetto. Vista questa situazione, non avrebbe senso portare avanti i lavori iniziati, tanto più che il principio della scelta obbligatoria di una forma societaria prevista dal Codice delle obbligazioni (RS 220) è inconciliabile con la richiesta di creare società «su misura» per singoli liberi professionisti. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2005 P 05.3443 Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)

Il 24 febbraio 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto richiesto dal postulato e l'ha trasmesso alla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale. Il 15 ottobre 2010 la Commissione ha trattato il rapporto. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 06.3049 Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)

Nel 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione un progetto che prevedeva di assoggettare i proprietari di cani alla responsabilità oggettiva e all'obbligo di assicurarsi contro i rischi legati alla detenzione di un cane. I lavori sono stati sospesi dopo che il Consiglio nazionale aveva deciso di tenere conto delle proposte del Consiglio federale nell'ambito dell'iniziativa parlamentare Kohler 05.453 Divieto dei pitbull in Svizzera. Il 6 dicembre 2010 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta della conferenza di conciliazione relativa a una legge federale sui cani pericolosi, bocciando così il progetto in maniera definitiva. Con tale rifiuto sono state bocciate anche le proposte in merito alla responsabilità e all'assicurazione. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 07.3360 Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer)

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul rafforzamento del controllo normativo preventivo (FF 2010 1939), steso in adempimento del presente postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3682 Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger)

Il 22 dicembre 2010 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sullo scambio di dati personali tra autorità federali e cantonali e proposto di togliere di ruolo il postulato.

#### Ufficio federale di polizia

2002 P 02.3441 Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)

Il postulato incarica il Consiglio federale di stilare una statistica sui crimini e i delitti commessi a mano armata. Nella statistica andrebbero contemplate le armi militari, quelle civili, le armi d'ordinanza lasciate in mano ai privati, nonché i pezzi da collezione e le armi da tiro. Andrebbe inoltre operata una distinzione tra armi ottenute legalmente e illegalmente. La statistica criminale riveduta pubblicata quest'anno contiene le informazioni richieste dal postulato. Al momento non può essere effettuata una valutazione affidabile in merito alle armi ottenute legalmente o illegalmente, poiché i Cantoni non registrano ancora con la coerenza necessaria le violazioni della legge federale del 20 giugno 1997 sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni (RS 514.54). Il Consiglio federale ritiene ciononostante adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3188 Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)

Il postulato della Commissione degli affari giuridici incarica il Consiglio federale di sottoporre a verifica i provvedimenti proposti nel postulato Janiak 00.3469 Legge quadro per una politica in materia di infanzia e gioventù.

Sono state rafforzate le misure investigative e repressive contro gli atti commessi, direttamente o indirettamente mediante Internet, nei confronti di minori. Il Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOCI) si è ormai affermato su scala nazionale e dal 2003 ha individuato e trasmesso ai Cantoni competenti centinaia di casi sospetti aventi legami con la Svizzera. Le cifre per il 2010 si aggirano intorno ai 7000 casi segnalati da cittadini o scoperti grazie alle ricerche dello SCOCI; in caso di possibile rilevanza penale, i dati sono stati inoltrati alle autorità inquirenti svizzere o internazionali. Dati statistici dettagliati sono disponibili nel rapporto annuale d'attività SCOCI, pubblicato ogni primavera sul sito <a href="https://www.kobik.ch">www.kobik.ch</a>. Al momento lo SCOCI ha a disposizione 10 posti di lavoro. L'integrazione dello SCOCI presso la Polizia giudiziaria federale (PGF) a partire dal 1º gennaio 2009 ha permesso di estendere ulteriormente la cooperazione a livello operativo con i commissariati della Divisione Coordinazione e di ottenere l'autorizzazione per indagini mascherate da parte dello SCOCI. Nel frattempo, grazie alla collaborazione su base volontaria con i provider svizzeri, è stata risolta la maggior parte dei problemi, rilevati nella risposta al postulato, in merito all'obbligo di comunicare i dati marginali da parte dei provider. Per quanto riguarda i problemi riscontrati sinora nell'identificazione di persone che accedono a Internet mediante un telefono cellulare, il rapporto annuale SCOCI è in grado di fornire informazioni sulla situazione attuale e sugli sviluppi in tale settore.

Anche il coordinamento di operazioni internazionali di polizia contro la pedopornografia è stato notevolmente migliorato. La creazione e l'istituzione di un commissariato PMM (pedofilia, tratta di esseri umani e traffico di migranti) in seno alla PGF ha consentito, nelle operazioni successive a «Genesis», di migliorare la preparazione degli incarti, il coordinamento a livello cantonale, lo svolgimento delle operazioni, l'attività di analisi e la comunicazione con i mass media. Nell'estate del 2007 il commissariato PMM è stato suddiviso in due commissariati indipendenti. Grazie a risorse supplementari, il commissariato PP (pornografia, pedofilia) si occupa dei procedimenti internazionali contro la pedopornografia e il turismo sessuale con minori. Risultano quindi ulteriormente ottimizzati i compiti di coordinamento sul piano federale nei procedimenti internazionali.

Le questioni sollevate dal postulato in merito al sovvenzionamento di organizzazioni e associazioni che lottano contro la pedofilia e ai mezzi necessari per prevenire atti criminali sono ora disciplinate dall'ordinanza dell'11 giugno 2010 sui provvedimenti per la protezione dei fanciulli e dei giovani e il rafforzamento dei diritti del fanciullo (RS *311.039.1*), entrata in vigore il 1º agosto 2010. Occorre inoltre osservare che già il 28 agosto 2008 il Consiglio federale aveva adottato il rapporto Strategia per una politica svizzera dell'infanzia e della gioventù, in adempimento dei postulati Janiak 00.3469, Wyss 00.3400 e Wyss 01.3350. Il Consiglio federale ritiene quindi complessivamente adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 M 02.3723 Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)

Il 9 dicembre 2003 il Consiglio degli Stati (in qualità di seconda Camera) ha trasmesso al Consiglio federale la mozione, che chiedeva l'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet presso le Nazioni Unite (ONU). Come rilevato nella risposta dell'allora capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), Ruth Metzler-Arnold, il Consiglio federale ritiene che quanto richiesto dalla mozione – ossia che la Svizzera assuma un ruolo guida in seno all'ONU nell'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet – rappresenti soprattutto un segnale politico, un invito a far confluire anche sul piano internazionale le esperienze della Svizzera nella lotta contro la criminalità su Internet. Tale obiettivo è già stato raggiunto in termini operativi, in particolare con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet e ora con la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione. La cooperazione internazionale, nonché lo scambio di informazioni e di conoscenze con partner all'estero sono già molto diffusi in seno a questi due organi e vengono ampliati costantemente.

La tematica della cibercriminalità è stata oggetto di intense discussioni in occasione del congresso delle Nazioni Unite sulla prevenzione della criminalità e il diritto penale. Durante il congresso la comunità internazionale ha deciso di affidare all'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine a Vienna l'organizzazione di un «Expert Working Group on Cybercrime» da svolgere nel gennaio 2011. In occasione di tale incontro di esperti s'intende procedere a un inventario della situazione della cibercriminalità a livello mondiale e delle capacità dei singoli Stati. L'obiettivo di tale inventario è in particolare quello di decidere se la comunità internazionale ha bisogno di un ulteriore accordo internazionale o se gli strumenti giuridici e pratici attualmente a disposizione per la cooperazione internazionale sono sufficienti. La Svizzera, rappresentata dal DFGP e dal Dipartimento federale degli affari esteri, parteciperà attivamente a questi colloqui e agli altri sviluppi in materia. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto l'obiettivo della mozione e propone di toglierla di ruolo.

2005 P 05.3006 Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare entro un anno le eventuali modifiche legislative necessarie in vari settori al fine di migliorare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Il rapporto adottato dal Consiglio federale il 9 giugno 2006 esamina le nove questioni affrontate dal postulato ed entra nel merito sia delle basi penali per la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, sia delle norme federali che disciplinano la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e i servizi d'informazione nazionali. Il rapporto verte inoltre su altri punti sollevati nel postulato della Commissione della politica di sicu-

rezza. Eccettuati due punti, il Consiglio federale giunge alla conclusione che non occorre intervenire sul piano legislativo negli altri settori

Anzitutto, il Consiglio federale ha accolto positivamente la proposta del postulato di prorogare l'obbligo di conservare i dati relativi alle comunicazioni. Di fronte alla difficoltà nel raccogliere prove, riscontrata nella prassi, e visto lo sviluppo del diritto in Europa, il Consiglio federale ritiene utile questo passo. La proroga dell'obbligo di conservare i dati relativi alle comunicazioni è oggetto dell'attuale revisione della legislazione sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.

Con decisione del 9 giugno 2006, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare proposte per creare, nel diritto federale, le condizioni per attuare programmi di protezione extraprocedurale dei testimoni, in modo da incoraggiarli a deporre anche se vengono minacciati.

I possibili modelli legislativi ed esecutivi per la protezione extraprocedurale dei testimoni sono stati esaminati nell'ambito della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Dall'ottobre del 2007 alla primavera del 2008 si è svolta una consultazione informale presso i Cantoni - attraverso la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP) e la Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali (CDOS) - che verteva, da un lato, sulla questione fondamentale della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa e, dall'altro, sulla scelta di fondo della base legale per le misure di protezione extraprocedurale dei testimoni (disciplinamento federale o disciplinamenti distinti a livello federale e cantonale). Nell'aprile del 2008 la CDDGP e la CDOS si sono espresse a favore della soluzione federale. Nella seduta del 2 luglio 2008, il Consiglio federale ha preso atto di tale decisione incaricando il DFGP di elaborare, in collaborazione con i Cantoni, un avamprogetto di legge federale. Il 27 novembre 2009 il Consiglio federale ha aperto la consultazione per l'avamprogetto di legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni e, allo stesso tempo, per la ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. In base ai risultati della consultazione, il 17 novembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni. Il disegno di legge prevede l'istituzione, presso la Confederazione, di un servizio centrale nazionale di protezione dei testimoni cui compete l'organizzazione della protezione extraprocessuale dei testimoni nei procedimenti federali e cantonali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 07.3554 Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)

Come sottolineato nella sua risposta, il Consiglio federale condivide l'opinione della Commissione degli affari giuridici sulla necessità di agire in questo settore e intende continuare a occuparsi della richiesta avanzata dalla mozione in stretta collaborazione con le autorità cantonali competenti.

L'attuazione è stata avviata con un accordo sull'esecuzione del progetto Allarme rapimento, siglato tra Eveline Widmer-Schlumpf, ex capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia, e il consigliere di Stato Markus Notter, presidente della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia. Il progetto prevedeva, in una prima fase, l'elaborazione, in collaborazione con gli organi di perseguimento penale federali e cantonali, di un piano per un sistema d'allarme nazionale in caso di rapimento di minori (fino al compimento dei 18 anni), nonché lo sviluppo di tale sistema entro la fine del 2009. È stato istituito un gruppo di progetto, composto dalle autorità di perseguimento penale della Confederazione e dei Cantoni. Il 15 ottobre 2009 il comitato direttivo ha adottato il progetto per un sistema d'allarme nazionale. Il sistema d'allarme è operativo dal 1° gennaio 2010.

Nel corso del 2010 sono stati coinvolti nel progetto anche gli operatori di telefonia mobile Swisscom, Orange e Sunrise per realizzare l'installazione di un sistema d'allarme mediante sms e link Internet. Negli sms sarà indicato un link attraverso il quale si può accedere a fotografie della vittima ed eventualmente anche dell'autore. La diffusione di fotografie per mms è invece stata scartata a causa delle capacità di rete necessarie. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico (N 13.6.08, Schmid Barbara)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sul bullismo elettronico in Svizzera che illustri la frequenza e la diffusione del ciberbullismo in Svizzera, presenti un panorama delle misure già adottate negli ultimi anni da Confederazione, Cantoni, città e comuni, confronti diverse misure vecchie e nuove e illustri possibilità efficienti per prevenire il bullismo elettronico.

Il 30 maggio 2008 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato. Il 13 giugno il Consiglio nazionale l'ha trasmesso. Successivamente il Dipartimento federale di giustizia e polizia è stato incaricato di elaborare il rapporto Protezione dal ciberbullismo. Tale rapporto è stato steso dall'Ufficio federale di polizia in collaborazione con specialisti del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, del Dipartimento federale dell'interno, della Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione e della Prevenzione svizzera della criminalità, nonché della scienza e della prassi. Nella riunione del 26 maggio 2010, il Consiglio federale ha adottato il rapporto sul ciberbullismo in adempimento del postulato 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico. Il rapporto giunge alla conclusione che gli strumenti giuridici a disposizione per perseguire e punire il ciberbullismo sono sufficienti. La popolazione va tuttavia sensibilizzata ad usare le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in modo sicuro e conforme alla legge. Secondo il Consiglio federale i lavori avviati dall'Ufficio federale della comunicazione e dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali costituiscono il contesto appropriato per tale sensibilizzazione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 M 07.3406 Trasparenza quanto all'origine dei criminali (N 19.12.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.08)

Il 21 giugno 2007, il gruppo dell'Unione democratica di centro ha presentato una mozione che incaricava il Consiglio federale di istruire i suoi uffici a registrare e pubblicare, al momento del rilevamento delle statistiche sulla criminalità, oltre al reato, anche il Paese d'origine del criminale, nella misura in cui i Cantoni mettono a disposizione tali dati. I dati della statistica criminale riveduta pubblicati quest'anno indicano anche la cittadinanza delle persone registrate. Tali dati sono pubblicati con l'indicazione

dello statuto di soggiorno della persona in questione. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

#### Ufficio federale della migrazione

2008 M 06.3445 L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza (S 21.3.07, Schiess;

N 19.12.07; S 11.3.08)

2008 M 06.3765 Piano d'azione «Integrazione» (N 19.12.07, Gruppo socialista; S 2.6.08)

In seguito agli incarichi parlamentari delle mozioni Schiesser 06.3445 e Gruppo socialista 06.3765, il Consiglio federale ha esaminato lo sviluppo della politica integrativa da un punto di vista globale, fondandosi su un'ampia consultazione. Il 5 marzo 2010 ha approvato il rapporto concernente lo sviluppo della politica integrativa della Confederazione. L'attuale politica integrativa va rafforzata attraverso miglioramenti in vari settori. Il principio secondo cui, oltre a promuovere l'integrazione, occorre anche esigerla, resta di centrale importanza. Occorre statuire in modo più chiaro l'idea dell'integrazione come compito trasversale e vincolante delle strutture ordinarie competenti. Va inoltre sviluppata la promozione specifica dell'integrazione. L'Ufficio federale della migrazione si sta occupando dell'attuazione del rapporto.

Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 08.3501 Esame di misure nei confronti di spacciatori stranieri con permesso B o C (N 3.6.09, Heer)

Il 22 settembre 2008, il consigliere nazionale Heer ha presentato un postulato che invita il Consiglio federale a esaminare quali misure possano essere adottate nei confronti di spacciatori stranieri con permesso B o C al fine di produrre un effetto deterrente e arginare lo spaccio di droga nelle zone residenziali.

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha adottato il messaggio sull'iniziativa popolare «per l'espulsione degli stranieri che commettono reati (Iniziativa espulsione)» (FF 2009 4427). Il messaggio conteneva anche un controprogetto indiretto che prevedeva di adattare, nella legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20), le disposizioni sulla revoca dei permessi. S'intendevano precisare i motivi di revoca e restringere il margine d'apprezzamento delle autorità in caso di reati gravi. In tal modo il controprogetto teneva conto delle richieste del postulato. Il 28 novembre 2010 il Popolo svizzero ha respinto il controprogetto e accettato l'iniziativa espulsione. Quest'ultima prevede la perdita del diritto di soggiorno anche in caso di reati in materia di stupefacenti e quindi tiene conto delle richieste del postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 09.3727 Prolungare la durata del soggiorno per formazione e perfezionamento universitari (N 17.9.09, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 23.11.09)

Il 19 giugno 2009 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale ha presentato una mozione che incarica il Consiglio federale di modificare l'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201), in modo da autorizzare anche i soggiorni di durata superiore a otto anni per motivi di formazione o perfezionamento universitari. Il Consiglio federale ha accolto la mozione il 19 agosto 2009. La conseguente modifica dell'articolo 23 capoverso 3 OASA è entrata in vigore il 1° gennaio 2010. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 09.3821 Prolungare la carcerazione ordinata durante la permanenza nei centri di registrazione (N 3.3.10, Müller Philipp; S 1.6.10)

In concomitanza con le modifiche della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e della legge federale del 26 giugno 1998 sull'asilo (RS 142.31), resesi necessarie in seguito al recepimento e alla trasposizione della direttiva sul rimpatrio (sviluppo dell'acquis di Schengen), è stata adattata anche la durata della carcerazione nei centri di registrazione. L'adattamento è avvenuto nell'ambito del dibattito parlamentare sul disegno di modifica e si è reso necessario poiché, in una sentenza emanata all'inizio del 2010, il Tribunale amministrativo federale ha giudicato illecita l'esecuzione immediata degli allontanamenti in base alla normativa di Dublino. La durata massima della carcerazione nei centri di registrazione prevista dall'articolo 76 capoverso 1 lettera b numero 5 LStr è stata aumentata da 20 a 30 giorni. La modifica entra in vigore il 1º gennaio 2011. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2010 M 09.4275 Cittadini UE disoccupati. Limitare a un anno i permessi di dimora (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 10.6.10)

La mozione chiede al Consiglio federale di mettere in atto l'articolo 6 dell'allegato 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681): «Il lavoratore dipendente cittadino di una parte contraente (...) che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni [...], automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. In occasione del primo rinnovo, la validità della carta di soggiorno può essere limitata, per un periodo non inferiore a un anno, qualora il possessore si trovi in una situazione di disoccupazione involontaria da oltre 12 mesi consecutivi».

Il Consiglio federale ha provveduto agli accertamenti giuridici del caso ed è disposto a soddisfare la richiesta. L'ha inserita esplicitamente nel pacchetto di misure ALC adottato dal Consiglio federale il 24 febbraio 2010. La mozione è messa in atto mediante direttive ai Cantoni (circolare). È pertanto adempiuta e il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

#### Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

#### Segreteria generale

2008 P 08.3682 Rapporto globale sulla politica di sicurezza (N 19.12.08, Segmüller)

Il postulato chiede al Consiglio federale che nel nuovo rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera vengano considerati globalmente gli interessi del nostro Paese e della sua popolazione in materia di sicurezza, siano coinvolti tutti i livelli dello Stato e in particolare che siano illustrati i compiti dell'esercito.

Il 23 giugno 2010 il Consiglio federale ha adottato il nuovo rapporto sulla politica di sicurezza (FF 2010 4511), che illustra compiutamente gli interessi e gli obiettivi in materia di politica di sicurezza della Svizzera, la sua strategia e l'importanza dei singoli strumenti di politica di sicurezza. Il rapporto pone l'accento sull'ulteriore miglioramento della cooperazione tra tali strumenti in Svizzera, come emerge dal nuovo concetto di «Rete integrata Svizzera per la sicurezza» e dal relativo progetto «Meccanismo di consultazione e coordinamento». Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha inoltre adottato il rapporto sull'esercito (FF 2010 7855) fondato sul nuovo rapporto sulla politica di sicurezza. Il rapporto sull'esercito descrive in maniera approfondita e dettagliata lo stato odierno dell'esercito, fornisce informazioni in merito ai compiti e alle risorse di quest'ultimo e definisce i parametri fondamentali per il suo ulteriore sviluppo.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

#### Difesa

2004 P 04.3049 Esercito XXII. Rapporto (N 18.6.04, Gruppo socialista)

Il postulato del Gruppo socialista incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento, entro due anni, un rapporto sui possibili scenari di minaccia militari e sulle sfide per la Svizzera nonché sulle conseguenze che potrebbero derivarne per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, in particolare per quanto riguarda la cooperazione internazionale.

Il 23 giugno 2010 il Consiglio federale ha adottato il nuovo rapporto sulla politica di sicurezza della Svizzera (FF 2010 4511) in cui sono illustrati compiutamente le minacce e i pericoli attuali e prevedibili per la Svizzera, così come il ruolo e l'importanza che spetta ai singoli strumenti di politica di sicurezza nella prevenzione e nella gestione di tali minacce e pericoli. Il rapporto fornisce informazioni dettagliate in merito ai compiti, alle sfide e all'importanza dell'esercito e tratta anche l'aspetto della cooperazione internazionale, la sua importanza, la sua utilità e i suoi limiti. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha inoltre adottato il rapporto sull'esercito (FF 2010 7855). Fondandosi sul nuovo rapporto sulla politica di sicurezza, tale rapporto illustra in maniera ancora più approfondita e dettagliata i compiti, le sfide e l'ulteriore sviluppo dell'esercito.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3556 Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)

Il 30 agosto 2007 la Commissione della politica di sicurezza CS ha incaricato il Consiglio federale di verificare l'opportunità di un aumento della quota dei militari in ferma continuata dopo la concretizzazione della fase di sviluppo 08/11.

Secondo il rapporto del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza 2010 (RAPOLSIC 2010; FF 2010 4511) e il rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito 2010 (FF 2010 7855) i militari in ferma continuata costituiscono un elemento chiave del sistema della prontezza differenziata e un elemento importante per garantire la capacità di resistenza dell'esercito. Per verificare l'opportunità di un aumento della quota dei militari in ferma continuata, il professor Schindler ha svolto una perizia giuridica dalla quale è emerso in primo luogo che l'attuale modello dei militari in ferma continuata può essere considerato conforme alla Costituzione. Da un lato, il modello attuale dei militari in ferma continuata non mette in discussione l'obbligo di prestare servizio militare. Dall'altro, l'adempimento in un unico periodo dell'obbligo di prestare servizio militare e l'impiego di formazioni d'intervento professionalizzate sono compatibili con la Costituzione. Per quanto concerne l'aumento della quota di militari in ferma continuata il professor Schindler non stabilisce alcun limite massimo. Tuttavia, dal suo punto di vista la compatibilità con il principio di milizia sarebbe dubbia se il 40 per cento di una classe di reclute prestasse servizio in un unico periodo. Tali affermazioni sono confermate sostanzialmente anche nella perizia del professor Schweizer.

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2007 P 07.3765 Proporzione di militari in ferma continuata (S 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare i vantaggi e gli svantaggi di un eventuale incremento della quota massima di militari in ferma continuata prevista dalla legge.

Nel rapporto sull'esercito (FF 2010 7855), adottato dal Consiglio federale il 1° ottobre 2010, sono illustrate le riflessioni di carattere giuridico, aziendale e militare in merito a tale questione. Secondo una perizia giuridica commissionata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), per l'aumento del numero di militari in ferma continuata sussistono limiti costituzionali: il sistema che prevede un servizio scaglionato non può in linea di principio essere messo in discussione, i quadri dell'esercito devono essere costituiti prevalentemente da militari di milizia, come vuole il sistema, e il numero di militari in ferma continuata deve essere oggettivamente motivato dalla prontezza d'impiego necessaria.

Dal punto di vista aziendale e militare vi sono i vantaggi seguenti: i militari in ferma continuata sono più rapidamente disponibili per gli impieghi, a parità di giorni di servizio comportano minori oneri per il ritiro e la riconsegna dell'equipaggiamento e possono raggiungere un livello d'istruzione più elevato rispetto ai militari tenuti a prestare corsi di ripetizione, poiché a differenza di questi ultimi non devono rinfrescare le conoscenze andate perse a causa del lasso di tempo che intercorre tra i vari servizi. L'inesperienza della vita e la scarsa pratica professionale dei militari in ferma continuata, dovute alla giovane età, costituiscono altrettanti svantaggi. Inoltre, il servizio pratico in un unico periodo rende più difficoltoso il reclutamento dei quadri.

Nell'ambito dei concetti dettagliati relativi all'ulteriore sviluppo dell'esercito il DDPS elaborerà una proposta concreta riguardo all'aumento del numero dei militari in ferma continuata e alla necessità di adeguare la legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) e altre basi legali.

L'obiettivo del postulato è adempiuto con le considerazioni contenute nel rapporto sull'esercito, ragione per cui il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2008 P 05.3060 Rapporto sulla condotta interna dell'esercito (N 1.10.08, Widmer)

Il 1° settembre 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto Etica militare nell'Esercito svizzero, allestito in adempimento del postulato 05.3060, depositato il 10 marzo 2005 dal consigliere nazionale Widmer e accolto dal Consiglio nazionale il 1° ottobre 2008. Il consigliere nazionale Widmer ha incaricato il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto sulla condotta interna dell'esercito in cui siano trattate questioni specifiche.

Nel suo rapporto esaustivo il Consiglio federale giunge alla conclusione che le basi sono contenute nelle pertinenti leggi e regolamentazioni e vengono anche insegnate. Tuttavia, ciò potrebbe avvenire in maniera ancor più sistematica e globale; in occasione delle prossime revisioni i piani didattici dovranno essere armonizzati in tal senso. Nel rapporto è inoltre esaminata in maniera approfondita la creazione di un organo di mediazione indipendente. Dalla data di presentazione del postulato, l'esercito ha già adottato alcune misure. In generale, per quanto riguarda i principi etici e giuridici dell'esercito non sussistono problemi tanto gravi da rendere necessario un intervento immediato. Ciò detto, i principi in vigore devono essere applicati e insegnati con coerenza

L'obiettivo del postulato è pertanto adempiuto e il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

#### Dipartimento delle finanze

#### Segreteria generale

2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo il Governo elettronico possa essere diffuso con successo in Svizzera e di redigere un pertinente rapporto. In particolare deve essere valutata la possibilità di operare una distinzione tra compiti sovrani e prestazioni non sovrane al fine di fornire queste ultime in regime di libera concorrenza. Il Consiglio federale è invitato a verificare quali prestazioni non sovrane possono essere promosse in un regime di libera concorrenza.

Le condizioni necessarie per velocizzare l'attuazione del Governo elettronico in Svizzera sono state create nel 2007 grazie alla strategia nazionale in materia di Governo elettronico (Strategia di e-government Svizzera), alla convenzione quadro di diritto pubblico (fra Confederazione, Cantoni e Comuni) concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera e al catalogo dei progetti prioritari. Varie organizzazioni sono responsabili dell'implementazione dei progetti prioritari a livello nazionale; il Comitato direttivo e-government Svizzera esercita su di esse la sorveglianza strategica.

Per alcuni progetti prioritari, la responsabilità è stata trasferita a organizzazioni composte da partner privati e pubblici, ad esempio all'associazione swissdec (progetto prioritario: A1.02 Trasmissione dei dati salariali della contabilità delle imprese alle autorità e assicurazioni [soprattutto casse di compensazione, SUVA, assicurazioni private, amministrazioni delle contribuzioni, statistica]), all'organizzazione del progetto eGris (progetto prioritario: A1.19 Sistema computerizzato di informazione dei fondi [eGRIS], con la rappresentanza della SIX Management SA) e all'organizzazione e-geo, in cui figurano sia i rappresentanti dei Comuni e dei Cantoni sia quelli dell'economia e della ricerca. L'associazione di standardizzazione eCH, di cui fanno parte la Confederazione, i Cantoni, i Comuni e numerose imprese TIC, riveste un ruolo predominante nella standardizzazione della maggior parte dei progetti. Vari gruppi specializzati di eCH sono anche organizzazioni responsabili di progetti.

Per quasi tutti i progetti almeno una parte delle prestazioni è fornita nella fase di preparazione o in quella di attuazione da imprese private, su mandato delle organizzazioni responsabili. Secondo i dati attuali del cosiddetto cockpit della Segreteria egovernment Svizzera, il 60 per cento in media degli investimenti complessivi di tutti i progetti prioritari della strategia nazionale confluisce nell'economia privata sotto forma di mandati.

Un esempio che illustra perfettamente il successo della collaborazione fra il settore pubblico e il settore privato è la SuisseID. Quest'ultima ha potuto essere realizzata e distribuita rapidamente nel 2010 grazie a una ripartizione strategica dei compiti. La Confederazione si è infatti concentrata sull'eleborazione delle linee direttici e sul finanziamento iniziale, mentre dello sviluppo del prodotto vero e proprio e dell'offerta si sono occupate varie aziende private.

Considerata la varietà dei progetti, è pressoché impossibile e non è auspicabile perseguire un modello di portata generale per la fornitura delle prestazioni. Spetta alla singola organizzazione responsabile organizzare l'attuazione del proprio progetto e verificare se le prestazioni non sovrane possono e devono essere promosse in regime di libera concorrenza.

Il Consiglio federale constata uno sviluppo positivo dell'attuazione del Governo elettronico da quando è stato adottato il postulato. Osserva inoltre che gli attori del Governo elettronico in Svizzera lavorano in gran parte nella direzione auspicata dal postulato.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

#### Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

2008 P 08.4039 Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria (S 17.2.09, David)

Il postulato chiede al Consiglio federale di presentare un rapporto sulle lacune nella vigilanza sui mercati finanziari e di chiarire per il periodo 2006-2008 alcune questioni specifiche relative al comportamento dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Il Consiglio federale è inoltre incaricato di esaminare più approfonditamente, in un'ottica futura, alcune misure nell'ambito della vigilanza sui mercati finanziari e di presentare al Parlamento un rapporto sui risultati di tale esame.

Il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «L'operato dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria – Insegnamenti per il futuro» in adempimento del postulato. Nel rapporto il Governo giunge alle seguenti conclusioni: rispetto all'estero le autorità di vigilanza svizzere hanno gestito bene la crisi. Si è però constatato che nel periodo che ha preceduto la crisi esistevano carenze nella divisione della Commissione federale delle banche (CFB) incaricata della vigilanza sulle grandi banche. Innanzitutto lo scambio sistematico di informazioni non avveniva regolarmente. Per di più la CFB aveva rilevato diversi problemi all'interno di UBS nel periodo precedente alla crisi, ma non aveva insistito sufficientemente sulla necessità della loro risoluzione. Il comportamento della CFB è riconducibile, tra l'altro, al fatto che si è lasciata ingannare dalla reputazione di «allievo modello» di cui godeva UBS. Inoltre, nella divisione responsabile della vigilanza sulle grandi banche della CFB l'effettivo del personale era piuttosto esiguo. Per contro non è stata constatata un'influenza illecita sulla CFB da parte di UBS.

Secondo il rapporto uno dei motivi principali della crisi è da ricercare nella mancata regolamentazione internazionale dei mercati finanziari. Una lacuna che nessuna vigilanza, per quanto completa ed efficiente, è in grado di correggere. La stabilizzazione del sistema finanziario non può pertanto essere conseguita unicamente con un miglioramento della vigilanza, ma richiede adeguamenti della regolamentazione. È in particolare nel settore dei fondi propri e della liquidità che è necessario intervenire, impartendo prescrizioni in materia di remunerazione e risolvendo la questione «too big to fail».

Il Consiglio federale ritiene che la vigilanza sui mercati finanziari non necessiti di adeguamenti immediati a livello di legge. In particolare, esso non rileva alcuna lacuna nella struttura dirigenziale della FINMA. Considera invece che tale struttura assicuri la collaborazione tra il consiglio di amministrazione e la direzione secondo il principio «checks and balances». Il Governo ha tuttavia raccomandato alla FINMA di interpretare in senso stretto il concetto di «affari di grande portata», affari sui quali il consiglio di amministrazione decide per legge a livello operativo.

Le indagini non hanno rilevato rapporti di dipendenza della CFB e della FINMA dalle istituzioni sottoposte alla vigilanza. Il rapporto sottolinea soprattutto che le norme di ricusazione sancite nel regolamento della FINMA sono opportune e sono state

rispettate dal presidente del consiglio di amministrazione della FINMA. Le indagini hanno inoltre mostrato che la FINMA dispone di sufficienti risorse di personale e finanziarie. La crisi dei mercati finanziari ha evidenziato la necessità di riesaminare il sistema duale di vigilanza per quanto riguarda le grandi banche. Il Consiglio federale non ha invece ritenuto opportuna un'ampia vigilanza sui prodotti finanziari.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2009 M 09.3010 Verificare il funzionamento della FINMA (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 27.5.09; N 14.9.09) – in precedenza SG

Nella mozione il Consiglio federale è invitato a verificare la vigilanza e il controllo del mercato finanziario esercitati dalla FINMA e a presentare al Parlamento un rapporto sulla FINMA vagliando, se del caso, le necessarie modifiche dell'organizzazione e delle basi giuridiche.

Il 12 maggio 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto «L'operato dell'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria – Insegnamenti per il futuro» in adempimento della mozione. Per quanto riguarda il contenuto del rapporto si rinvia alle spiegazioni riguardanti il rapporto in adempimento del postulato David 08.4039. Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

#### Amministrazione federale delle finanze

2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)

L'intervento parlamentare, depositato sotto forma di mozione, contiene un elenco di 40 misure volte a sgravare le finanze pubbliche. Nell'ambito dei due Programmi di sgravio 2003 e 2004, il Consiglio federale aveva già proposto alcune di queste misure, ma non tutte avevano ottenuto il consenso della maggioranza del Parlamento. Altre misure sono esaminate nell'ambito di riforme strutturali separate riguardanti i singoli settori di compiti oppure nel quadro della verifica dei compiti della Confederazione. Attraverso la verifica dei compiti, il Consiglio federale intende garantire un andamento sostenibile delle finanze federali. Nell'aprile del 2006 ha inoltre stabilito che fino al 2015 il bilancio della Confederazione dovrà seguire la crescita economica nominale a lungo termine e registrare in media un aumento annuo non superiore al 3 per cento. In questo modo la quota d'incidenza della spesa pubblica verrebbe stabilizzata. Sulla base delle priorità politiche, il Consiglio federale ha esteso questo obiettivo di crescita globale ai singoli settori di compiti. Successivamente, i compiti della Confederazione sono stati esaminati in funzione di possibili rinunce, riduzioni e riforme delle prestazioni, in base a un catalogo di criteri. L'esame ha prodotto una cinquantina di indirizzi di riforma che il Consiglio federale ha presentato nel Rapporto complementare al Piano finanziario di legislatura 2009-2011. Poiché la crisi finanziaria ed economica rendeva necessario realizzare le proposte di riforma con maggiore flessibilità, il Consiglio federale ha deciso all'inizio di febbraio del 2009 di rinunciare a un piano d'azione comune e a un dialogo politico su vasta scala. Ha scelto per contro un procedimento di riforma a velocità variabile, mantenendo immutati gli obiettivi fissati e conferendo ai dipartimenti maggiori competenze, soprattutto per quanto riguarda la pianificazione temporale delle riforme. Nell'ambito del Programma di consolidamento 2012-2013 (PCon 12/13), sono state sottoposte al Parlamento quelle misure che non necessitano di modifiche legislative o solo di modifiche irrilevanti. Alcune di queste misure sono contenute nel postulato, soprattutto la rinuncia alla promozione indiretta della stampa e la ristrutturazione della rete esterna. Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Con la documentazione relativa alla consultazione concernente il programma di consolidamento, il Consiglio federale ha pubblicato nell'aprile 2010 un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi compiuti sul fronte della verifica dei compi-

In seguito all'adozione, il 1° settembre 2010, del messaggio concernente la legge federale sul programma di consolidamento 2012-2013 (LPCon 12/13) e la legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA (FF 2010 6213), e alla pubblicazione, il 14 aprile 2010, del rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti e alla predisposizione del relativo controlling, il Consiglio federale ritiene raggiunto l'obiettivo del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare, in aggiunta alle misure a corto e medio termine approvate nel Programma di sgravio 2003, altre 11 misure per il risanamento a lungo termine delle finanze federali. La strategia di risanamento del Consiglio federale tiene conto di questa richiesta. Mentre i due Programmi di sgravio 2003 e 2004 contemplavano innanzitutto misure immediate per soddisfare la regola del freno all'indebitamento, riforme mirate nei singoli settori di compiti dovranno contribuire a portare avanti una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. A tal fine, nel quadro della verifica dei compiti il Governo ha analizzato in modo sistematico tutte le attività e prestazioni della Confederazione. Questo esame dei compiti ha riguardato anche i settori, menzionati nel postulato, nei quali è possibile operare sul fronte delle uscite (cfr. P 03.3345).

Nel 2010 è iniziata la fase di attuazione della verifica dei compiti. Le misure che possono essere realizzate senza o con lievi adeguamenti legislativi sono state sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012-2013 (PCon 12/13). Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Con la documentazione relativa alla consultazione concernente il programma di consolidamento, il Consiglio federale ha pubblicato nell'aprile 2010 un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi compiuti sul fronte della verifica dei compiti.

In seguito all'adozione, il 1° settembre 2010, del messaggio concernente la legge federale sul programma di consolidamento 2012-2013 (LPCon 12/13) e la legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA (FF 2010 6213), e alla pubblicazione, il 14 aprile 2010, del rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti e alla predisposizione del relativo controlling, il Consiglio federale ritiene raggiunto l'obiettivo del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)

Come la mozione 04.3810 di uguale tenore, il presente intervento parlamentare incarica il Consiglio federale di recensire in modo preciso i compiti della Confederazione e di esaminarli sistematicamente. Il 23 agosto 2006, il Consiglio federale ha dato seguito per la prima volta alla richiesta di illustrare esaustivamente i compiti dell'Amministrazione federale adottando il rapporto relativo al piano finanziario 2008-2010. Nell'allegato 4 del rapporto è descritto il portafoglio di compiti della Confederazione, composto di 13 settori di compiti e poco più di 40 compiti. Per ogni compito è commentata su una pagina l'evoluzione finanziaria (indicando, come richiesto, anche gli oneri per il personale) e sono specificati le unità amministrative coinvolte, le basi legali, i principali beneficiari di sussidi, gli obiettivi e le strategie e riforme previste.

Per la verifica dei compiti dell'Amministrazione federale si vedano anche le considerazioni ad P 03.3345. In seguito all'adozione, il 1° settembre 2010, del messaggio concernente la legge federale sul programma di consolidamento 2012-2013 (LPCon 12/13) e la legge federale concernente ottimizzazioni nella gestione dei dati del personale e negli investimenti di PUBLICA (FF 2010 6213), alla pubblicazione, il 14 aprile 2010, del rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti e alla predisposizione del relativo controlling, il Consiglio federale considera raggiunto l'obiettivo della mozione e propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)

Cfr. M 04.3811

2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di

centro)

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare l'importanza dei compiti della Confederazione. I risultati devono essere presentati in un rapporto, nel quale si definisce quali compiti debbano essere svolti dalla Confederazione, quali sarebbe più efficiente svolgere in modo sussidiario, quali su base privata e dove sono possibili rinunce. La verifica dei compiti risponde adeguatamente alla richiesta del postulato. Gli strumenti per l'analisi del portafoglio dei compiti consistono in cinque strategie principali che il Consiglio federale ha adottato per valutare soprattutto le rinunce a determinati compiti, le riforme strutturali nella fornitura di prestazioni e varie forme di scorporo di compiti (cfr. anche le considerazioni ad P 03.3345).

Nel 2010 è iniziata la fase di attuazione della verifica dei compiti. Le misure che possono essere realizzate senza o con lievi adeguamenti legislativi sono state sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012-2013 (PCon 12/13). Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Con la documentazione relativa alla consultazione concernente il programma di consolidamento, il Consiglio federale ha pubblicato nell'aprile 2010 un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi compiuti sul fronte della verifica dei compiti. Il Consiglio federale ritiene pertanto raggiunto l'obiettivo del postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)

Nel quadro della sua strategia di risanamento, il Consiglio federale è incaricato d'impostare le riforme strutturali prioritarie per la politica finanziaria in modo che l'incremento delle uscite sia circoscritto per quanto possibile al rincaro, tenendo conto della congiuntura. Le riforme vanno attuate nei quattro settori di compiti seguenti: trasporti, educazione e ricerca, previdenza sociale e agricoltura. Bisogna evitare di trasferire gli oneri ad altri livelli istituzionali o a unità amministrative con conti speciali. Le riforme devono produrre sgravi delle finanze federali percettibili sul fronte delle uscite; tali sgravi devono essere quantificati.

Il Consiglio federale ha risposto alla richiesta della mozione nell'ambito della verifica dei compiti, definendo per 18 settori di compiti i tassi di crescita auspicati. In singoli settori di compiti non è realistico circoscrivere la crescita al rincaro, soprattutto nella cooperazione allo sviluppo (richiesta del Parlamento di aumentare la quota APS allo 0,5 % del RNL), nella previdenza sociale (evoluzione demografica e sociale), nei trasporti nonché nell'educazione e nella ricerca (investimenti importanti per la piazza economica e la crescita). Tuttavia, nella maggior parte dei settori di compiti i tassi di crescita perseguiti corrispondono al rincaro stimato (stabilizzazione in termini reali) o sono inferiori (riduzione in termini reali). Nel complesso, i tassi di crescita definiti permettono di stabilizzare la quota d'incidenza della spesa pubblica.

Nell'aprile 2010 il Consiglio federale ha pubblicato un rapporto sul piano di attuazione della verifica dei compiti volto a informare sul piano di misure complessivo. Le misure riguardano quasi esclusivamente le uscite ed evitano sistematicamente il mero trasferimento degli oneri. Le misure che possono essere realizzate senza o con lievi adeguamenti legislativi sono state sottoposte al Parlamento nel quadro del Programma di consolidamento 2012-2013 (PCon 12/13). Riforme profonde che richiedono tempi di preparazione più lunghi saranno portate avanti dai dipartimenti nell'ambito di progetti separati. Nel rendiconto finanziario il Consiglio federale informerà annualmente dei progressi compiuti sul fronte della verifica dei compiti.

Esso ritiene pertanto raggiunto l'obiettivo della mozione e propone di toglierla di ruolo.

2008 M 05.3639 Trasparenza sulle partecipazioni della Confederazione in imprese di diritto privato (N 6.12.05, Borer; S 20.6.06; N 12.3.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di informare il Parlamento ogni anno, nel quadro del consuntivo, su tutte le partecipazioni della Confederazione nelle società di diritto privato. Sono da indicare l'ammontare, il tipo e lo scopo della partecipazione finanziaria, anche se quest'ultima è già ammortizzata.

Come il Consiglio federale ha già indicato nella risposta del 2 dicembre 2005, la maggior parte delle richieste della mozione è già stata soddisfatta con il nuovo modello contabile e con la conseguente rielaborazione del rendiconto finanziario. Il rendiconto finanziario sul consuntivo della Confederazione presenta, nell'allegato del volume 1, le partecipazioni rilevanti in uno specchietto dettagliato e una lista delle altre partecipazioni. La parte statistica (vol. 3) contiene una lista dettagliata dei valori contabili e dei valori di acquisto di tutte le partecipazioni, articolata in base alle unità amministrative. In allegato, oltre al valore contabile e alla

quota di capitale sono menzionati altri dettagli concernenti le partecipazioni rilevanti, fra i quali le basi legali e lo scopo della partecipazione come pure la rappresentanza della Confederazione in seno al consiglio di amministrazione. Il grado di dettaglio delle informazioni fornite varia secondo la distinzione fra partecipazioni rilevanti e altre partecipazioni conformemente all'articolo 58 (principio dell'essenzialità) dell'ordinanza del 5 aprile 2006 sulle finanze della Confederazione (RS 611.01). L'introduzione, nel 2009, di un rapporto sul consuntivo consolidato della Confederazione ha permesso di aumentare ulteriormente le informazioni sulle partecipazioni. La presentazione delle partecipazioni nel consuntivo e nel consuntivo consolidato della Confederazione si fonda sugli International Public Sector Accounting Standards (IPSAS). In tal modo si garantisce il rispetto delle esigenze valide a livello internazionale relative alla trasparenza delle partecipazioni.

Alla luce di queste considerazioni, il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

#### Ufficio federale del personale

2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3000 franchi nell'Amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato chiede che nell'Amministrazione e nelle aziende detenute in maggioranza o esclusivamente dalla Confederazione gli stipendi netti non siano inferiori a 3000 franchi.

Un'inchiesta condotta presso tutti i dipartimenti e le imprese vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, Skyguide, i PF, la SUVA, Swissmedic, la banca dati sul traffico di animali, l'Istituto federale della proprietà intellettuale, la RUAG e l'Hotel Bellevue ha mostrato che si è dato seguito alla richiesta di uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti formulata dall'autrice del postulato. In linea di massima, le disposizioni vigenti garantiscono che questo importo minimo sia rispettato anche in futuro. Si può quindi presupporre che agli impiegati dell'Amministrazione federale e delle imprese vicine alla Confederazione sarà assicurato uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti anche in avvenire. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)

La legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) è entrata in vigore per l'Amministrazione federale centrale il 1° gennaio 2002. Unitamente alle disposizioni d'esecuzione costituisce il quadro normativo della politica della Confederazione in materia di personale. Nel postulato si chiedeva di fornire al legislatore una panoramica delle esperienze raccolte fino ad allora nel quadro della nuova legge e, nel contempo, di indicare gli ambiti della politica del personale in cui intervenire in futuro.

Il 23 ottobre 2009 la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha presentato un rapporto riguardante la legge sul personale federale, basato su un'ampia indagine effettuata dal Controllo parlamentare dell'Amministrazione su mandato della CdG-N. Oltre a una retrospettiva, il rapporto contiene raccomandazioni per lo sviluppo della politica del personale.

Dal canto suo, il Consiglio federale ha evocato la necessità di intervenire sulla politica del personale e si è prefissato l'obiettivo di elaborare una strategia per il personale di tutta l'Amministrazione federale. Approvando, il 10 dicembre 2010, la Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011-2015, il Consiglio federale ha raggiunto tale obiettivo. La strategia fissa gli obiettivi da conseguire e le sfide da cogliere in materia di politica del personale nei prossimi cinque anni.

Il rapporto della CdG-N offre una panoramica della politica della Confederazione in materia di personale ed evidenzia gli ambiti in cui sussiste necessità di intervenire. Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica quest'ultimo di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei posti di responsabilità degli Uffici federali privilegiando, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione, il primo dei quali è stato adottato dal Consiglio federale il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11) posta in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

2006 M 05.3174 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica quest'ultimo di privilegiare, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi al momento dell'occupazione di posti di responsabilità negli Uffici federali. L'Ufficio federale del personale (UFPER) deve presentare al Consiglio federale ogni quattro anni un rapporto di valutazione, il primo dei quali è stato adottato dal Consiglio federale il 6 maggio 2009. La direttrice dell'UFPER ha esposto personalmente ai membri delle Commissioni delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati le conclusioni principali cui giunge il rapporto. Le Commissioni apprezzano gli sforzi profusi dall'Amministrazione federale in questo ambito.

È compito permanente del Consiglio federale garantire che le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate in seno all'Amministrazione federale. All'articolo 7 dell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulle lingue nazionali e la comprensione tra le comunità linguistiche (RS 441.11) posta in vigore il 1° luglio 2010, il Consiglio federale ha definito i nuovi valori di riferimento per la rappresentanza delle comunità linguistiche (70 % per il tedesco, 22 % per il francese, 7 % per l'italiano e 1 % per il romancio). I rapporti annuali sulla gestione del personale elaborati dall'UFPER seguiranno l'evoluzione della presenza delle comunità linguistiche nei dipartimenti e nella Cancelleria federale. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

#### Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2010 M 08.3298 Determinazione dei termini di pagamento della Confederazione (N 11.6.09, von Rotz; S 0.12.09; N 16.9.10)

La mozione incarica il Consiglio federale di fissare a 30 giorni il termine massimo di pagamento per le commesse della Confederazione e delle sue unità divenute autonome e di prescrivere che questo sia il termine massimo di pagamento previsto nei contratti, salvo in situazioni complesse.

La modifica dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) entrata in vigore il 1° gennaio 2010 comprende l'introduzione di una disposizione sui termini di pagamento. Il nuovo articolo 29a OAPub dispone che il committente concordi con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni a decorrere dalla ricezione della fattura.

Il Consiglio federale ha inoltre autorizzato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) a emanare istruzioni sui termini di pagamento. Il DFF vi può in particolare definire i casi in cui il termine di pagamento può superare i 30 giorni.

Su richiesta della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB), il 28 dicembre 2009 il DFF ha emanato istruzioni sulla definizione dei termini di pagamento. Secondo tali istruzioni, entrate in vigore il 1° gennaio 2010, il termine di pagamento nel settore delle costruzioni della Confederazione è al massimo di 30 giorni. Un termine di pagamento più lungo, ossia fino a 45 giorni, può essere previsto solamente in situazioni complesse e quindi in casi eccezionali; il committente deve menzionare questo termine nel bando.

Le istruzioni si applicano ai membri della KBOB che fanno parte dell'Amministrazione federale. La KBOB ha raccomandato di applicare analoghe norme ai suoi membri cantonali e comunali, ovvero alla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente, all'Associazione dei comuni svizzeri e all'Unione delle città svizzere. Le istruzioni si rivolgono altresì a Immobili Posta, alle FFS e ad AlpTransit San Gottardo SA. Anche se per questi enti le istruzioni hanno unicamente valore di raccomandazioni, sono anch'essi soggetti all'articolo 29a OAPub.

Adottando queste misure il Consiglio federale ritiene di aver adempiuto la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

#### Dipartimento dell'economia

#### Segreteria generale

2009 M 09.3008

Revisione della legislazione speciale in materia di sicurezza dei prodotti (S 5.3.09 Commissione dell'economia e dei tributi CS 08.055; N 29.4.09)

La mozione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-S) incarica il Consiglio federale di elaborare, entro la fine del 2010, un progetto di revisione della legislazione speciale in materia di sicurezza dei prodotti, al fine di eliminare eventuali doppioni con la nuova legge federale del 12 giugno 2010 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro; RS 930.11).

Il gruppo di lavoro interdipartimentale istituito per svolgere i lavori preliminari è giunto alla conclusione che una revisione delle leggi speciali non è necessaria, ma che occorrerebbe invece adeguare diverse ordinanze nell'ambito della sicurezza dei prodotti. Il 23 febbraio 2010 la CET-S ha preso atto di un rapporto intermedio che presenta questo risultato e ha approvato la procedura proposta. L'11 giugno 2010 il Consiglio federale ha approvato l'ordinanza che adegua le ordinanze settoriali in materia di sicurezza dei prodotti (RU 2010 2749). Le modifiche delle ordinanze sono entrate in vigore il 1° luglio 2010, contemporaneamente alla LSPro.

Di conseguenza il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

#### Segreteria di Stato dell'economia

2006 P 06.3333 Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)

Il 24 marzo 2010, il Consiglio federale ha approvato il rapporto intitolato I cluster nella promozione economica. Il rapporto, oltre a fornire un quadro dettagliato del panorama svizzero dei cluster, evidenzia anche i limiti e i problemi di una politica attiva dei cluster. Il Consiglio federale ritiene che, tutto sommato, in Svizzera non sia necessario istituire una politica autonoma dei cluster. Lo sviluppo di una politica dei cluster presupporrebbe la possibilità per la Confederazione e i Cantoni di concentrarsi su alcune priorità economiche e regionali. Un simile approccio dall'alto verso il basso equivarrebbe tuttavia a una vera e propria politica industriale e comporterebbe una discriminazione nell'ambito della politica economica e d'innovazione.

La rinuncia a un'esplicita politica dei cluster è motivata anche dal fatto che esistono già diverse politiche settoriali consolidate a livello federale. Queste perseguono l'obiettivo di un rafforzamento della piazza economica svizzera e, di fatto, includono elementi di una politica teorica dei cluster. Si pensi in particolare all'impegno profuso nei settori della formazione e della ricerca, della formazione professionale, della promozione dell'innovazione, della politica a favore delle PMI e dei provvedimenti attuati nell'ambito della nuova politica regionale. Una politica dei cluster vera e propria implicherebbe il rischio di doppioni con politiche settoriali già esistenti a livello federale.

Infine, la diffusione dei cluster dipende in modo determinante dalla presenza di condizioni quadro economiche favorevoli. Nel confronto internazionale la Svizzera si colloca notoriamente a un ottimo livello per quanto riguarda la competitività e la capacità d'innovazione. Nell'ambito dello sviluppo della politica economica e di crescita, il Dipartimento federale dell'economia continuerà a dedicare anche in futuro un'attenzione particolare all'evoluzione nel settore dei cluster.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3232 Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)

Il rapporto «Passaggi al mondo del lavoro. Misure attuate dalle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro e dalla Confederazione a favore dell'integrazione dei giovani adulti nel mercato del lavoro», elaborato in adempimento del postulato 07.3232, è stato approvato dal Consiglio federale e pubblicato il 25 agosto 2010.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 M 06.3415 Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.09.2007, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.2010; N 26.9.07)

Il Consiglio federale ha attuato la mozione nell'ordinanza del 4 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021) e nell'ordinanza d'esecuzione del DFE del 7 giugno 2010 sulla dichiarazione concernente il legno e i prodotti del legno (RS 944.021.1). Questa regolamentazione si basa sulla legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori (RS 944.0), che in particolare mira a promuovere l'informazione oggettiva dei consumatori. Entrambe le ordinanze sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010; l'obbligo di dichiarazione sarà effettivo a partire dal 1° gennaio 2012 dopo un periodo transitorio. Esse adempiono le esigenze della mozione: un obbligo di dichiarazione sia del tipo di legno che della sua origine verrà introdotto gradualmente secondo il principio della dichiarazione spontanea e verificato mediante controlli a campione (dall'Ufficio federale del consumo). Inoltre sono state previste eccezioni per i derivati del legno dalla struttura complessa, elaborate in collaborazione con il settore interessato e tenendo conto dei rispettivi sviluppi internazionali.

Il regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati entrerà in vigore il 3 marzo 2013. Questo regolamento vieta la commercializzazione di legno e di prodotti da esso derivati di provenienza illegale e disciplina l'obbligo di diligenza («sistema di dovuta diligenza») per tutti gli operatori che commercializzano per la prima volta sul mercato dell'Unione europea legno e prodotti da esso derivati. Attualmente non esistono ancora prescrizioni di esecuzione per questo regolamento.

Le prescrizioni svizzere e quelle europee sono regolamentazioni complementari. Nel 2009 il 97,5 per cento di tutte le importazioni di legno proveniva dall'Unione europea. I dati necessari alla dichiarazione obbligatoria secondo il diritto svizzero dovrebbero essere ottenibili più facilmente grazie al nuovo regolamento europeo. D'altro lato anche il rispetto delle regole dell'Unione europea concernenti il «sistema di dovuta diligenza» non dovrebbe costituire un problema per quanto riguarda l'esportazione di legno svizzero e di prodotti da esso derivati nell'Unione europea, poiché i dati necessari all'adempimento dell'obbligo di diligenza previsto dall'Unione europea sono disponibili abbastanza facilmente sia per il legno abbattuto in Svizzera che per quello importato dall'Unione europea. I dettagli verranno disciplinati entro l'entrata in vigore del regolamento europeo.

Sebbene le regolamentazioni svizzera ed europea non coincidano interamente, le differenze nell'esecuzione pratica non dovrebbero praticamente costituire un problema nel commercio transfrontaliero di legno e di prodotti da esso derivati. Per questo motivo il Consiglio federale intende fare alcuni anni di esperienza in seguito all'entrata in vigore del nuovo regolamento prima di esaminare un'eventuale estensione dell'obbligo di dichiarazione ad altri prodotti o un adeguamento al diritto europeo.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.3311 Sicurezza alimentare e istituzioni di Bretton Woods (N 3.10.08, Gruppo socialista; S 5.3.09)

In seguito alla crisi alimentare del 2008 la Svizzera, in seno al Gruppo della Banca mondiale, alle banche regionali di sviluppo e ai consigli d'amministrazione di altre organizzazioni multilaterali, ha attribuito una notevole importanza alle misure a breve termine intese a lottare contro i danni nonché ai provvedimenti a lungo termine, di tipo strutturale, nel settore dell'agricoltura e delle sue catene di valore aggiunto. La Banca mondiale prevede, per esempio, di aumentare entro il 2012 gli investimenti annuali nel settore agricolo, facendo passare il loro importo da circa quattro a sei-otto miliardi di dollari. Tali provvedimenti terranno conto in misura adeguata delle specificità nazionali e locali nonché del carattere multifunzionale dell'agricoltura. Nel loro piano d'azione inteso a garantire la sicurezza alimentare, le Nazioni Unite prevedono di aumentare gli investimenti locali e internazionali in questo settore. La priorità verrà accordata al sostegno dei piccoli contadini e al miglioramento delle regole del sistema commerciale multilaterale. Si tratterà in particolare di includere anche, per ogni singolo caso, una valutazione dei rischi e delle opportunità, tra l'altro per quanto riguarda una dipendenza unilaterale dalla produzione per il consumo proprio o per l'esportazione, come pure la valutazione del potenziale di reddito tramite la produzione destinata al mercato. Per la Svizzera è di particolare importanza promuovere una politica che garantisca la sostenibilità ecologica, sociale ed economica. Come è menzionato nel parere del Consiglio federale, la Svizzera applica quindi un approccio equilibrato, compatibile con gli impegni presi dalla comunità internazionale nell'ambito del Vertice mondiale sull'alimentazione svoltosi nel novembre del 2010 a Roma. Questa posizione differenziata è stata confermata dal rapporto di efficacia, pubblicato nel 2010, concernente l'impegno svizzero nel settore agricolo.

Gli aspetti summenzionati dovranno essere presi in considerazione anche in futuro al momento di formulare la posizione della Svizzera. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2009 M 08.4043 Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (S 11.3.09, David; N 15.9.09 punti 1b, 1c, 2b, 2c, 3a – resto respinto)

1b) Gli investimenti previsti nel quadro delle misure di stabilizzazione tendevano a ottenere un effetto mirato e importante sull'occupazione. L'attuazione tempestiva di tali misure è stata resa possibile, tra l'altro, da una stretta collaborazione con i Cantoni. Gli investimenti hanno potuto essere in gran parte realizzati conformemente al programma previsto e sono stati ampiamente ripartiti tra le diverse regioni.

1c) Le imprese che dispongono di riserve di crisi avevano tempo fino al 31 dicembre 2010 per attuare le misure corrispondenti. Esse hanno tempo fino alla fine del 2011 per fornire la prova che tali riserve sono state utilizzate conformemente alle disposizioni legali. In base alle comunicazioni pervenute alla SECO è possibile affermare che la stragrande maggioranza dei fondi di riserva è stata utilizzata per l'attuazione dei provvedimenti intesi a procurare occasioni di lavoro.

2b) Su richiesta della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale, il Dipartimento federale dell'economia (DFE) ha redatto nel mese di settembre 2009 un rapporto sull'attuale approvvigionamento creditizio dell'economia svizzera. Oltre ad alcuni modelli di garanzia, questo rapporto analizza diverse misure che sono state proposte nel dibattito pubblico sul miglioramento dell'approvvigionamento creditizio. Siccome la Banca nazionale svizzera (BNS) aveva notevolmente e rapidamente allentato la sua politica monetaria assicurando sufficiente liquidità al settore bancario, in nessun momento in Svizzera vi sono stati segni di una stretta creditizia durante la crisi. Per questo motivo non si impongono provvedimenti da parte della Confederazione.

2c) Anche durante la crisi, le banche cantonali hanno continuato ad assumere il loro ruolo di fornitori di crediti nei confronti delle PMI. Secondo le statistiche della BNS, il volume dei crediti accordati alle PMI dalle banche cantonali ha fatto registrare una crescita continua prima, durante e dopo la crisi.

3a) Il Parlamento aveva approvato, nell'ambito della seconda fase delle misure di stabilizzazione, gli adeguamenti temporanei, richiesti nella mozione, degli strumenti dell'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (ASRE), ciò che ha comportato l'introduzione di strumenti supplementari (garanzia cauzionale, garanzia di rifinanziamento, assicurazione del credito di fabbricazione). Dalla loro introduzione nel mese di maggio 2009, questi strumenti hanno reso possibili esportazioni supplementari per un importo di oltre 1,5 miliardi di franchi (stato alla fine di settembre 2010). Secondo una valutazione esterna sul suo operato, l'ASRE ha dato prova, durante il periodo 2007-2010, di efficienza e di efficacia nella fornitura di prestazioni. Gli autori della valutazione sono inoltre giunti alla conclusione che l'ASRE sfrutta ampiamente il proprio potenziale di efficacia macroeconomica

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione, poiché le richieste formulate ai punti 1b, 1c, 2b, 2c, 3a sono state adempiute.

2009 P 08.3969 Strategia per il turismo svizzero (N 20.3.09, Darbellay)

Il Consiglio federale ha attuato una riorganizzazione della politica del turismo della Confederazione a partire dal 2012 e il 18 giugno 2010 ha approvato il rapporto Strategia di crescita per la piazza turistica svizzera.

Mediante la strategia di crescita per la piazza turistica svizzera, il Consiglio federale mira a ottenere, in futuro, un migliore sfruttamento del potenziale di crescita esistente nel settore del turismo svizzero. Il turismo svizzero dovrà affermare la sua importanza economica a livello nazionale e guadagnare quote di mercato nell'area alpina europea, tenendo conto dei principi dello sviluppo sostenibile. Esso deve creare posti di lavoro di qualità elevata e aumentare il valore aggiunto delle regioni. È necessario inoltre ottimizzare le condizioni quadro per le aziende turistiche e aumentare in modo mirato l'attrattiva dell'offerta turistica.

La Segreteria di Stato dell'economia elabora programmi di attuazione volti a concretizzare questa strategia. Il primo programma è previsto per la legislatura 2012-2015. In futuro il Consiglio federale effettuerà, a scadenza quadriennale, un bilancio della situazione del turismo svizzero.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2009 M 08.3968 Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (N 9.3.09, Gruppo

PCD/PEV/glp; S 2.12.09)

Cfr. M 08.4043

#### Ufficio federale dell'agricoltura

2007 P 07.3362 Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare se è opportuno (a) promuovere l'impegno della ricerca settoriale sui metodi di prevenzione nella lotta contro il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto e intensificare gli sforzi nell'ambito della selezione per ottenere varietà resistenti e (b) valutare seriamente ed eventualmente promuovere l'utilizzo di moderni metodi di selezione, come l'ingegneria genetica, onde prevenire a lungo termine il problema del fuoco batterico in Svizzera.

La ricerca settoriale si impegna attivamente per trovare mezzi di prevenzione e di lotta contro il fuoco batterico ed elaborare misure di esecuzione adeguate.

Viste l'entità del problema e l'importanza economica della frutticoltura, il Consiglio federale ha rafforzato nettamente la ricerca settoriale nell'ambito dei metodi di prevenzione della lotta contro il fuoco batterico e della selezione di varietà resistenti negli anni 2008-2011. A tale proposito il Consiglio federale rinvia alla sua risposta alla mozione 07.3448.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2008 M 07.3448 Più ricerca per la frutticoltura (N 5.10.07, Müller Walter; S 6.3.08)

La mozione invita il Consiglio federale a intensificare sensibilmente la ricerca fondamentale per la frutticoltura, segnatamente in relazione al fuoco batterico, affinché la frutticoltura a titolo professionale possa essere garantita a lungo termine. A tal fine appronta mezzi finanziari supplementari.

Viste l'urgenza del problema e l'importanza economica della frutticoltura, il Consiglio federale ha previsto, per un periodo limitato a 4 anni, lo stanziamento di fondi supplementari pari a circa 0,5 milioni di franchi all'anno per i rispettivi crediti di ricerca e li ha impiegati in maniera mirata per l'esecuzione di progetti complementari di ricerca sulla frutticoltura. Le risorse sono state approntate in maniera da non incidere sul preventivo mediante una riconversione di mezzi finanziari da altri crediti autorizzati e un trasferimento di fondi del credito per gli aiuti per la produzione vegetale (valorizzazione della frutta). Nell'ambito di queste ricerche, la stazione di ricerca agronomica Agroscope Changins-Wädenswil è riuscita a decodificare interamente la struttura genetica dell'agente patogeno del fuoco batterico. Ciò permetterà di sviluppare strategie innovative contro il fuoco batterico e di selezionare in modo ancora più mirato alcune varietà di mele e di pere resistenti al fuoco batterico.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 M 08.3356 Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria (N 3.12.08, Moser, S 11.6.09)

La mozione incarica il Consiglio federale di introdurre l'obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio importata proveniente da allevamento in batteria non autorizzato in Svizzera. Ciò con l'intento di evitare distorsioni del mercato dovute al fatto che vengono elusi gli standard svizzeri in materia di protezione degli animali.

Il Consiglio federale ha deciso il 12 maggio 2010 una modifica dell'ordinanza del 26 novembre 2003 concernente la dichiarazione di prodotti agricoli ottenuti mediante metodi vietati in Svizzera (RS 916.51, RU 2010 2549). A partire dal 1° gennaio 2012 la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne di conigli domestici importati recentemente devono essere dichiarati mediante la menzione «proveniente da una forma di detenzione non autorizzata in Svizzera», se non è provato che i conigli domestici provengono da un tipo di produzione autorizzato in Svizzera. Questa regolamentazione ha reso necessaria una deroga all'articolo 16a capoverso 1 (principio «Cassis de Dijon») della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (RS 946.51).

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone di toglierla di ruolo.

2009 P 09.3397 Potenziale di risparmio sui prodotti fitosanitari chimici (N 25.9.09, Noser)

Il postulato incarica il Consiglio federale di chiarire, tramite uno studio teorico, le quantità di prodotti fitosanitari chimici che possono essere risparmiate qualora in Svizzera si promuovesse l'utilizzo commerciale di piante utili geneticamente modificate.

Entro la metà del 2012 sarà portato a termine il Programma nazionale di ricerca «Benefici e rischi dell'immissione nell'ambiente di piante geneticamente modificate» (PNR 59, <a href="www.nfp59.ch">www.nfp59.ch</a>), deciso dal Consiglio federale. I risultati verranno valutati conformemente a quanto richiesto nel postulato e, se necessario, il Consiglio federale commissionerà uno studio complementare in suo adempimento.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3039 Ricerca sul fuoco batterico conforme alla pratica (N 3.12.09, Graf Maya)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un rapporto per illustrare l'impostazione che intende dare alla ricerca sul fuoco batterico nei prossimi quattro anni. In tale documento va descritto in che maniera intende coniugare le esigenze in materia di protezione della natura e del paesaggio con le richieste dei frutticoltori. La ricerca deve concentrarsi sulle piante ad alto fusto e le strategie «naturali» devono avere la priorità sui trattamenti chimici e sull'estirpazione degli alberi malati.

In adempimento della mozione Müller 07.3448 Più ricerca per la frutticoltura, il Consiglio federale ha aumentato di 0,5 milioni di franchi all'anno i fondi destinati alla ricerca dell'Ufficio federale dell'agricoltura per il periodo 2008-2011, mediante una riconversione interna dei mezzi finanziari, ciò che permette di sviluppare e di intensificare la ricerca. Di conseguenza è stato possibile attribuire progetti supplementari.

Il problema del fuoco batterico è stato affrontato in occasione di uno scambio attivo di idee. A tale scopo è stato istituito un gruppo d'accompagnamento di ricerca sulla frutticoltura e sul fuoco batterico. Le richieste del postulato sono state e saranno trattate in seno a questo gruppo d'accompagnamento.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2009 P 08.3040 Introduzione di una strategia di lotta al fuoco batterico conforme alla pratica (N 3.12.09, Graf Maya)

Il postulato invita il Consiglio federale a presentare un rapporto per appurare se e come sostiene una strategia di lotta al fuoco batterico conforme alla pratica. In particolare il postulato chiede di garantire lo scambio di conoscenze tra Confederazione, Cantoni e produttori frutticoli e di tener conto delle loro esperienze.

Già il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha presentato, all'attenzione del Parlamento, un rapporto dettagliato in merito alla strategia della Confederazione in materia di fuoco batterico, in risposta a due interventi parlamentari sulla lotta al fuoco batterico (postulato Gruppo dell'Unione democratica di centro 07.3299 Lotta efficace contro il fuoco batterico e postulato Büchler 07.3511 Lotta al fuoco batterico).

La concezione di base della strategia (prevenzione, eradicazione, contenimento) non è cambiata, neanche in seguito all'impiego – nel frattempo diventato possibile – della streptomicina contro il fuoco batterico. Per questi motivi è inutile redigere un nuovo rapporto.

La strategia di lotta della Confederazione si fonda sul principio, riconosciuto a livello internazionale, della prevenzione contro l'introduzione e l'ulteriore propagazione. Questa strategia è stabilita in una direttiva dell'Ufficio federale dell'agricoltura. Essa è stata elaborata nel 2000 e completamente rielaborata nel 2006 in collaborazione con le competenti autorità cantonali. Tutti i provvedimenti di lotta hanno un punto in comune, vale a dire il fatto di ridurre al massimo il potenziale infettivo dell'agente patogeno del fuoco batterico e di permettere in tal modo di limitare il più possibile il rischio di contaminazione dei frutteti, dei vivai e delle altre colture di alberi da frutto ad alto fusto ancora sani e quindi degni di protezione.

Allo scopo di favorire lo scambio di esperienze, la Confederazione è in stretto contatto con le autorità cantonali preposte all'esecuzione. Queste ultime hanno intensi legami con la pratica. Non vi sono nuove conoscenze che rendano necessaria una modifica della strategia attuale della Confederazione.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

#### Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 Campagna di formazione compensativa (N 16.06.1999, Gruppo socialista; S 20.3.00)

Nella sua risposta alla mozione su cui è basato il postulato in esame, il Consiglio federale ha menzionato la nuova legge del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale (RS 412.10). Agli articoli 9 (Promozione della permeabilità), 33 (Esami e altre procedure di qualificazione) e 35 (Promozione di altre procedure di qualificazione) essa contiene disposizioni volte segnatamente a favorire la formazione di recupero, impedendo in particolare che l'ammissione alle procedure di qualificazione venga subordinata alla partecipazione a determinati cicli di formazione.

Nel 2010, nel quadro del progetto «Validazione degli apprendimenti acquisiti», è stata pubblicata una guida nazionale sulle «Altre procedure di qualificazione». Questa guida ha permesso di passare dalla fase pilota della validazione all'attuazione su scala nazionale da parte dei Cantoni.

All'inizio di novembre del 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare, entro la fine del periodo di legislatura 2011, un avamprogetto di legge sulla formazione continua (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale). In tale contesto occorre esaminare anche la questione della formazione di recupero, nella misura in cui essa mira all'acquisizione delle conoscenze e delle tecniche di base (la lettura, la scrittura, il calcolo e la soluzione di problemi).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3170 Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)

All'inizio di novembre del 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia di presentare, entro la fine del periodo di legislatura 2011, un avamprogetto di legge sulla formazione continua (attuazione dell'art. 64a della Costituzione federale; RS 101). L'obiettivo è una legge di principio che rafforzi la responsabilità personale per l'apprendimento continuo, che migliori le pari opportunità in sede di accesso alla formazione continua e che garantisca la coerenza della legislazione federale.

Nell'elaborazione del progetto di legge occorrerà esaminare in quale modo è possibile garantire l'accesso alla formazione continua a coloro che per motivi di provenienza o di contesto sociale incontrano ostacoli, che sono estranei al sistema dell'istruzione o che rischiano di diventarlo. Nel caso di un eventuale inserimento di simili obiettivi in una legge occorre evitare le interferenze con le competenze cantonali (p. es. nell'ambito della politica degli stranieri, dell'integrazione e della politica sociale) e i trasferimenti di oneri.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3640 Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. P 01.3170 e P 98.3187. Occorre inoltre osservare quanto segue:

L'articolo 64a della Costituzione federale (RS 101) permette di integrare la formazione non formale (corsi, seminari, ecc.) nello spazio formativo. Nell'elaborazione dell'avamprogetto di legge sulla formazione continua occorrerà esaminare come strutturare i certificati di formazione continua in modo trasparente e come designare le competenze acquisite. In tale modo sarà possibile stabilire collegamenti con il sistema formale (diplomi e attestazioni riconosciuti dallo Stato) e facilitare il riconoscimento di apprendimenti acquisiti.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3641 Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. P 01.3170 e P 01.3640

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2002 P 01.3425 Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura

CN 00.072; S 18.9.02)

Cfr. P 01.3170

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO

La mozione invita il Consiglio federale ad adottare le misure necessarie allo scopo di semplificare il più possibile la procedura che consente alle PMI di addurre la prova che la professione in questione sia effettivamente esercitata in Svizzera, eliminando gli attuali inconvenienti burocratici. Nella sua risposta il Consiglio federale ha precisato che intende esaminare gli strumenti per risolvere i problemi esistenti.

A tale scopo l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) ha organizzato, in collaborazione con l'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE (UI) e con l'assistenza della Segreteria di Stato dell'economia e dell'Ufficio federale della migrazione, diverse riunioni dedicate in particolare all'accesso degli architetti svizzeri al mercato dell'Unione europea. In questo ambito l'UFFT ha incontrato i partner interessati, vale a dire la Fondazione dei Registri svizzeri, la Società svizzera degli ingegneri e architetti, la Federazione degli architetti svizzeri, l'Ordine degli ingegneri e degli architetti del Cantone Ticino, i dipartimenti di architettura dell'Università della Svizzera italiana e dei due Politecnici federali, la Società svizzera degli impresaricostruttori, l'Unione svizzera delle libere professioni (USLP) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri. Dalla discussione è risultato che l'accesso al mercato dell'Unione europea per i prestatori di servizi svizzeri è aperto e funziona correttamente.

Nell'ambito di un gruppo di lavoro sotto l'egida dell'USLP, al quale hanno partecipato in particolare l'UFFT e l'UI, è stato affidato un mandato all'Istituto svizzero di diritto comparato. Lo scopo di questo mandato consisteva nell'analizzare la legislazione di diversi Paesi dell'Unione europea e di elencare la regolamentazione di accesso al mercato per determinate professioni dell'USLP. A tale proposito non sono state rilevate infrazioni alla libera circolazione delle persone. I lavori di questo gruppo si sono conclusi con la riunione del 12 maggio 2009. In tale occasione l'UFFT ha spiegato anche il modo in cui la Svizzera adduceva la prova che la professione in questione vi è effettivamente esercitata. Nella primavera del 2009, inoltre, l'UI ha effettuato un'indagine ad ampio raggio da cui risulta che non esistono problemi specifici in relazione alla violazione degli accordi attuali. Da parte sua l'UFFT è stato sollecitato a chiarire con l'Unione europea la procedura di riconoscimento dei diplomi per quanto riguarda numerosi titoli svizzeri di formazione professionale. In tutti i casi questa procedura si è conclusa in modo soddisfacente per le persone interessate.

L'imminente trasposizione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nel quadro dell'allegato III dell'Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681), non permetterà più, in futuro, agli Stati ospiti di esigere una prova dell'esercizio della professione, in ogni caso per le professioni che hanno sostenuto la mozione, vale a dire principalmente per gli architetti.

Considerati gli scambi positivi tra i partner implicati, i risultati degli studi effettuati e le modifiche che la prevista trasposizione della direttiva 2005/36/CE comporta, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 07.3832 Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia (N 20.3.08, Loepfe)

Il 18 giugno 2010, il Consiglio federale ha approvato il rapporto Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia. Questo rapporto esamina le condizioni quadro che disciplinano, in Svizzera, il trasferimento di sapere e di tecnologia (TST) tra le scuole universitarie, gli istituti di ricerca e le imprese. La regolamentazione e l'uso dei diritti di proprietà sono un elemento importante del TST. Il rapporto fornisce una panoramica e i risultati di un sondaggio sul trasferimento di sapere e tecnologia nonché sul disciplinamento dei diritti di proprietà.

Basandosi su questa analisi, il Consiglio federale emana una serie di raccomandazioni all'attenzione delle scuole universitarie, degli istituti di ricerca e del mondo economico per ottimizzare la collaborazione nell'ambito del TST. Le raccomandazioni si riferiscono, da un lato, al miglioramento della trasparenza e dell'informazione nonché delle conoscenze e della consulenza ai diretti interessati in merito ai diritti di proprietà in vigore. A tale proposito occorre semplificare la collaborazione nei progetti congiunti. Secondo l'ordinanza sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI; RS 420.11), i partner economici che si impegnano in progetti TST e che beneficiano di sussidi federali accordati dalla Commissione per la tecnologia e l'innovazione hanno il diritto di utilizzare e di valorizzare gratuitamente i risultati del progetto sostenuto e sono titolari dei diritti di proprietà intellettuale (art. 10y cpv. 2 O-LPRI).

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3272 Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali (N 3.10.08, Häberli)

Nel rapporto Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali, adottato il 27 ottobre 2010, il Consiglio federale ha esaminato il modo in cui le scuole universitarie professionali (SUP) applicano le disposizioni in materia di ammissione al ciclo di studio bachelor, in particolare nei settori della tecnica, dell'economia e del design. A tale proposito ha analizzato le cifre attuali e la ripartizione delle diverse vie d'accesso ai vari settori specifici ed è giunto alla conclusione che la prassi in materia di ammissione corrisponde alle disposizioni previste dalla legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali (RS 414.71). In singoli casi, tuttavia, come per l'ammissione subordinata a esame, la Confederazione intende compiere alcuni accertamenti. Inoltre servono criteri univoci per l'anno di pratica professionale che i titolari di una maturità liceale devono effettuare prima di intraprendere uno studio presso una scuola universitaria professionale. L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia assiste le SUP nel loro mandato legale, che consiste nel definire gli obiettivi di apprendimento da raggiungere

al termine dell'anno di pratica professionale, allo scopo di armonizzare le loro esigenze a livello svizzero. Gli approfonditi chiarimenti in merito all'effettiva prassi delle SUP in materia di ammissione soddisfano la richiesta dell'autrice del postulato di ottenere una verifica dettagliata.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3739 Carenza di personale curante (N 12.12.08, Schenker)

Per quanto riguarda la carenza di personale nelle professioni sanitarie, nel 2009 l'Osservatorio svizzero della salute ha pubblicato un rapporto su mandato della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità. Nel 2010 il Dipartimento federale dell'economia ha pubblicato il rapporto Fabbisogno di gestione politica e di coordinamento necessario per attuare il sistema di formazione e garantire un'offerta formativa orientata alle esigenze concrete, in particolare nel campo delle professioni sanitarie a livello federale e cantonale. La carenza di personale specializzato nel settore della sanità è stata inoltre un tema discusso dalla Conferenza sui posti di tirocinio 2009. In questa sede sono state approvate diverse misure, in particolare l'istituzione di una formazione professionale di base di due anni sancita da un certificato federale di formazione pratica. Attualmente questa formazione viene testata nell'ambito di progetti pilota. A partire dal 2012 la formazione professionale di base biennale di assistente di cura con certificato federale di formazione pratica verrà offerta in tutta la Svizzera. A livello di scuola universitaria professionale sono state definite competenze finali uniformi sul piano nazionale. Il masterplan «Formazione professioni infermieristiche» permetterà di seguire ulteriormente l'evoluzione della carenza di personale specializzato nel settore della sanità; occorre inoltre prevedere un coordinamento delle relative misure.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.4025 Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09, Sommaruga Simonetta)

Cfr. P 01.3170 e P 01.3640

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.4024 Offensiva a favore del perfezionamento (N 9.3.09, Fehr Mario)

Cfr. P 01.3170 e P 01.3640

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2009 P 08.3778 Sostegno alla formazione duale (N 20.3.09, Favre Laurent)

Il 24 settembre 2010, in adempimento del postulato, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Nuova legge sulla formazione professionale: un bilancio dopo sei anni». Secondo questo rapporto, la nuova legge federale del 15 dicembre 2000 sulla formazione professionale (RS 812.21) si è rivelata un importante elemento di modernizzazione della formazione professionale in Svizzera. I settori sanitario, sociale e artistico sono stati integrati nel sistema della formazione professionale, mentre il nuovo modello di finanziamento vincolato alle prestazioni rende nettamente più trasparente la politica della formazione professionale.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

#### Ufficio federale delle abitazioni

2008 M 07.3777 Sapomp SA. Abolizione degli obblighi fino al 2010 (N 17.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041; S 6.3.08)

La ditta Sapomp Wohnbau AG (SWAG), di proprietà esclusiva della Confederazione, fungeva da società sostitutiva per gli immobili la cui situazione finanziaria si era aggravata con la crisi degli anni Novanta e che hanno beneficiato di misure di promozione della costruzione. Il patrimonio immobiliare acquistato nell'arco di oltre un decennio comprende attualmente circa 2600 unità. Esse sono state vendute il 16 dicembre 2010, tramite bando di gara pubblico, alla cassa pensioni della F. Hoffmann-La Roche SA con effetto dal 1° gennaio 2011. Grazie a una situazione di mercato piuttosto favorevole è stato possibile realizzare un ricavato che consentirà di recuperare il capitale azionario della Confederazione per una cifra pari a 171 milioni di franchi. È inoltre previsto un guadagno fino a 260 milioni che verrà registrato come entrata per investimenti straordinaria. Le entrate complessive previste, che si aggirano intorno a 430 milioni di franchi, confluiranno nella Cassa della Confederazione. Durante il suo periodo di proprietà, la SWAG ha inoltre rimborsato alla Confederazione le anticipazioni per le pigioni rilevate insieme agli immobili (riduzione di base) per un importo complessivo di 160 milioni. Tramite la vendita della SWAG, lo scopo perseguito dalla mozione è stato raggiunto entro il termine stabilito.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

#### Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni Ufficio federale dei trasporti

2006 P 06.3179 Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni S 06.027)

Uno studio di ingegneria è stato incaricato di elaborare il rapporto in questione. I dati rilevati tra le ferrovie hanno permesso di determinare per ognuna lo stato di sette gruppi di impianti su una scala di valori che va da 1 (buone condizioni) a 5 (condizioni allarmanti). Sulla base dei risultati si è altresì provveduto a stimare il fabbisogno finanziario annuo per mantenere la qualità dell'infrastruttura. In proposito sono state definite due strategie distinte: a) strategia conveniente a lungo termine (manutenzione integrale dell'impianto durante tutta la sua durata di vita) e b) strategia conveniente a breve termine (rinuncia a qualsiasi intervento di manutenzione, sostituzione dell'impianto al termine della sua durata di vita).

Lo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private risulta in media «accettabile» (2,07 sulla scala dei valori). I risultati variano a seconda della ferrovia. Dal confronto con quattro tratte FFS secondarie risulta che queste ultime si trovano in condizioni leggermente migliori (1,97). Va detto tuttavia che le ferrovie private devono affrontare costi maggiori per la manutenzione dell'infrastruttura in quanto, per ragioni topografiche, contano in media un numero più elevato di opere di genio civile e di protezione e impianti per il pubblico di dimensioni maggiori. Nessuna tratta presenta condizioni allarmanti (5). Il rapporto indica altresì che i fondi disponibili nel piano finanziario saranno sufficienti a mantenere la qualità dell'infrastruttura nei prossimi dieci anni. Questi fondi non consentiranno però di effettuare maggiori investimenti per opere di ampliamento, di coprire i costi supplementari per la sicurezza delle gallerie, per attrezzature conformi alle esigenze della clientela e dei disabili nelle stazioni e per eliminare o risanare i passaggi a livello.

Il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale dei trasporti di effettuare anche un'analisi dei costi e dei benefici. È stato quindi elaborato un modello intitolato «Schweizerische Privatbahnen: Kosten- und Nutzenmodell».

Le tratte e imprese di trasporto finora confrontate mostrano in genere dati piuttosto coerenti. Ciò significa che le differenze possono essere spiegate, e che le motivazioni sono applicabili ad altri esempi e anche alle tratte di riferimento delle FFS. I confronti tra linee ferroviarie e autolinee sostitutive non hanno riservato sorprese, evidenziando le stesse linee che sono attualmente sotto osservazione o che lo sono state in passato; a queste non se ne sono aggiunte altre, né si è rilevata la necessità di interventi urgenti.

I risultati dei rapporti, confluiti nel messaggio del 23 giugno 2010 concernente il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie svizzere (FFS e ferrovie private) per gli anni 2011-2012 (FF 2010 4327), saranno inoltre utilizzati nell'ambito dei lavori dell'Amministrazione federale sul futuro finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria.

Poiché il Parlamento ha approvato il decreto federale sul credito d'impegno per il finanziamento dell'infrastruttura delle ferrovie private svizzere negli anni 2011–2012 (FF 2010 4421), il presente intervento parlamentare può essere tolto di ruolo.

2008 P 07.3610 Equità negli emolumenti per le licenze nel settore dei trasporti su strada (N 20.3.08, Triponez)

Il postulato chiede di mettere a confronto gli emolumenti riscossi in Svizzera e all'estero per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni di accesso alla professione di trasportatore su strada e di esaminare se sia necessario un loro adeguamento in modo tale che non superino la media europea.

L'Ufficio federale dei trasporti ha richiesto i dati relativi agli emolumenti applicati negli Stati dell'Unione europea e ha quindi proceduto alla loro valutazione.

Dal confronto tra gli emolumenti richiesti per le autorizzazioni risulta un quadro alquanto eterogeneo: si va da tariffe di 2000 franchi (p.es. in Polonia) fino al rilascio gratuito (p.es. in Grecia e in Francia). La media europea (tariffe del 2009) per il primo rilascio è di 414 franchi per il traffico merci e di 392 franchi per il traffico viaggiatori, mentre il rinnovo costa in media rispettivamente 331 franchi e 309 franchi. Nell'UE l'emolumento medio per una copia autenticata è di 53 franchi per il traffico merci e di 66 franchi per il traffico viaggiatori. Pertanto, gli emolumenti applicati in Svizzera sono più alti per il rilascio (800 franchi) e il rinnovo (500 franchi), ma nettamente inferiori, ben 5 - 6 volte, per le copie conformi (10 franchi).

A seguito della semplificazione delle procedure attuata in particolare in base alla modifica delle disposizioni entrata in vigore il 1° gennaio 2011 (ordinanza del 1° novembre 2000 concernente l'accesso alle professioni di trasportatore di viaggiatori e di merci su strada; RS 744.103), il Consiglio federale constata che è possibile correggere gli emolumenti riscossi dall'UFT. Il 10 dicembre 2010 ha quindi approvato i seguenti adeguamenti: riduzione da 800 a 500 franchi degli emolumenti per il rilascio della licenza e da 500 a 300 di quelli per la modifica o il rinnovo. È risultato per contro troppo basso l'emolumento di 10 franchi riscosso per una copia autenticata della licenza, che sarà quindi innalzato a 20 franchi. Anche dopo l'aumento tale tariffa non raggiunge tuttavia nemmeno la metà dei valori medi europei.

Approvando il rapporto del 10 dicembre 2010 Emolumenti per la licenza di autotrasportatore nel confronto europeo, il Consiglio federale ha accolto le richieste avanzate nel postulato. Il postulato può quindi essere tolto di ruolo.

#### Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione d'esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell'accordo settoriale sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea (RS 0.748.127.192.68), il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (GUCE L 240 del 24.8.1992, pag. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile in Svizzera. Esso è stato sostituito con decisione del 7 aprile 2010 dal regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, recante norme comuni per la prestazione di servizi aerei nella Comunità (GUCE L 293 del 31.10.2008, pag. 3).

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0) e dell'ordinanza del 14 novembre 1973 sulla navigazione aerea (ONA; RS 748.01), il regolamento n. 1008/2008 non prevede alcuna limitazione. Un'autorizzazione di esercizio è valida finché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il regolamento n. 1008/2008. Qualora ciò non fosse più il caso, l'autorizzazione deve essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Nella revisione parziale della LNA, che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2011, si è provveduto a modificare i corrispondenti articoli. Al momento della revisione della LNA verrà adeguata anche l'ONA. Le richieste contenute nel postulato sono state quindi adempiute.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2006 M 04.3210 Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)

L'Ufficio federale dell'aviazione civile ha redatto e sottoposto all'attenzione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) un rapporto principale e un rapporto integrativo sul finanziamento del servizio della sicurezza aerea in Svizzera. La CTT-N ha preso atto di questi rapporti, approvando le varianti presentate.

Per quanto riguarda le minori entrate di Skyguide nella fornitura dei servizi della navigazione aerea nei Paesi confinanti, la strategia proposta prevede che la Confederazione si accolli temporaneamente tali perdite, indennizzandole fino a che non sarà stata trovata una soluzione di finanziamento su base bilaterale o multilaterale (p.es. nel quadro del progetto «Functional Airspace Block Europe Central») fra la Svizzera e gli Stati interessati.

Il rapporto Finanziamento del servizio della sicurezza aerea in Svizzera è stato attuato nel quadro della revisione parziale 1 della legge federale del 21 dicembre 1948 sulla navigazione aerea (LNA; RS 748.0). Al riguardo, il nuovo articolo 101b LNA prevede che la Confederazione possa assumere le perdite di proventi di Skyguide per le prestazioni fornite in un Paese confinante per un periodo massimo di nove anni a partire dall'entrata in vigore del nuovo testo di legge. Il 1° ottobre 2010 il Parlamento ha adottato la revisione parziale 1 della LNA, che dovrebbe entrare in vigore il 1° aprile 2011.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

#### Ufficio federale dell'energia

2008 M 07.3767

Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico di macchine per ufficio, elettrodomestici, lampade, motori elettrici normalizzati e impianti domotecnici (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)

Il 24 giugno 2009 il Consiglio federale ha approvato una modifica dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia (RS 730.01), emanando una serie di disposizioni sugli apparecchi elettrici relative all'efficienza energetica. Tra le categorie interessate rientrano, oltre ai principali apparecchi domestici come i frigoriferi, i congelatori, le lavatrici, i forni e le lavasciugatrici combinate, anche le lampade domestiche e i motori elettrici. Nel maggio 2010 il Consiglio federale ha ribadito la sua volontà di introdurre queste nuove norme, riprendendo il principio del «Cassis de Dijon» nell'elenco delle deroghe previste nell'ordinanza del 19 maggio 2010 sull'immissione in commercio di prodotti conformi a prescrizioni tecniche estere (RS 946.513.8). Per il 2012 sono già previste nuove disposizioni sull'efficienza energetica per ulteriori categorie di apparecchi, tra i quali rientrano anche quelli destinati alla domotica.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 07.3768

Introduzione di un'etichettaEnergia aggiornata periodicamente per impianti elettrici, veicoli e apparecchi (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)

L'etichettaEnergia per gli apparecchi elettrici e le automobili rappresenta uno strumento di successo atto a migliorare l'efficienza energetica. Per gli apparecchi elettrici, il numero di categorie per le quali è prevista un'etichetta viene costantemente ampliato. Viste le piccole dimensioni del mercato svizzero e le opportunità di mercato degli apparecchi elettrici, negli ultimi anni il Consiglio federale ha deciso di riprendere l'etichetta energetica europea. Per poter dar seguito a tutte le richieste formulate nella mozione, l'Ufficio federale dell'energia (UFE) ha esaminato la definizione e le prescrizioni dell'etichettaEnergia in vigore in Svizzera. Poiché l'introduzione di un'etichetta nel senso auspicato dalla mozione è stata giudicata un ostacolo al mercato ed inoltre risulterebbe contraria al principio del «Cassis de Dijon», l'UFE ha rinunciato a dare seguito alla proposta del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni al Consiglio federale. Nei prossimi mesi l'UE adeguerà le etichette energetiche per la maggior parte delle categorie e a partire dal 2014 prevede una nuova classificazione generale. Per le macchine da caffè, inoltre, congiuntamente ai rappresentanti del settore l'UFE ha elaborato un'etichettaEnergia su base volontaria, che ha già riscosso notevole successo, influenzando considerevolmente il segmento di mercato.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3756 Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (S 16.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Il postulato 08.3756 Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico e il postulato 08.3758 Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico, depositato dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, chiedono di rilevare le lacune della legge sull'approvvigionamento elettrico e di esaminare la necessità di un'eventuale modifica di legge.

Il 18 novembre 2009, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) di preparare una revisione della legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (LAEI; RS 734.7) che prenda in esame i seguenti orientamenti:

- introduzione di una regolazione tramite incentivi;

- integrazione dell'obbligo di fornitura per l'energia di regolazione e le quote dei costi delle prestazioni di servizio relative al sistema, che sono a carico dell'esercente delle centrali elettriche;
- rafforzamento dell'indipendenza di swissgrid, la società nazionale di rete;
- protezione della società nazionale di rete dal rilevamento da parte di aziende straniere;
- fatturazione dei costi di transito dell'elettricità conforme ai principi della causalità;
- riduzione dei costi del gestore della rete;
- rendiconto periodico sull'entità e l'evoluzione dei tributi e delle prestazioni del gestore di rete agli enti pubblici;
- la Commissione federale dell'elettricità è competente per l'emanazione di sanzioni amministrative commisurate al fatturato (come nel caso della legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e alle altre limitazioni della concorrenza; RS 251) oppure per l'adozione di ulteriori misure appropriate volte ad ampliare le sue possibilità sanzionatorie a condizione che queste ultime si possano realizzare nel medesimo arco di tempo;
- abbreviazione della procedura di ricorso (rimedio giuridico);
- promozione dell'efficienza elettrica nelle aziende del secondario e del terziario.

I temi sollevati dagli interventi parlamentari pendenti sono stati trattati dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) nel quadro della revisione della LAEl. L'UFE ha inoltre istituito gruppi di lavoro Revisione LAEl che svolgono una funzione consultativa e preparatoria prima dell'avvio della procedura di consultazione ordinaria, in particolare per quel che riguarda i punti fondamentali dell'avamprogetto. Per le varie mansioni sono stati creati sottogruppi di lavoro con rappresentanti esterni e interni dell'Amministrazione, che comprendono tutte le parti interessate (stakeholder) all'introduzione di una regolazione tramite incentivi e di misure volte a ridurre i costi delle prestazioni di servizio relative al sistema, ai modelli tesi a rendere indipendente swissgrid e alla promozione dell'efficienza elettrica nel secondario e nel terziario. I lavori di questi gruppi si concluderanno con un rapporto finale previsto per metà 2011. I risultati emersi confluiranno nell'avamprogetto che verrà posto in consultazione presumibilmente nei primi mesi del 2012.

Il capo del DATEC, in una lettera indirizzata ai presidenti delle Commissioni dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia, ha invitato nell'ottobre scorso a rinunciare all'inoltro di singoli postulati o mozioni, entro i termini previsti, in vista della revisione della LAEI e ad aspettare il testo dell'avamprogetto. In questo scritto sono stati menzionati esplicitamente, tra l'altro, anche i postulati 08.3756 e 08.3758.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3757 Aumento delle tariffe elettriche. Riserve previste dalla legge sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Il postulato trasmesso il 9 dicembre 2009 dal Consiglio nazionale incarica il Consiglio federale di presentare al Parlamento un rapporto concernente la costituzione di riserve stabilita dalla legge federale del 23 marzo 2007 sull'approvvigionamento elettrico (RS 734.7). Questo rapporto, allestito dalla Commissione federale dell'energia elettrica (ElCom), si basa sulla decisione della ElCom del 6 marzo 2009 riguardante i costi e le tariffe di utilizzazione della rete al livello I e le tariffe delle prestazioni di servizio relative al sistema, nonché su altri studi elaborati in vista della decisione da società esterne. Il rapporto evidenzia che, per la società nazionale di rete, attuare le misure di riduzione rapida dei costi richieste dalla ElCom costituirà una sfida. La tariffa per le prestazioni di servizio generali relative al sistema, corrispondenti sostanzialmente alla potenza di regolazione, è stata fissata dalla ElCom a 0,77 centesimi al chilowattora.

Il rapporto in adempimento del postulato è stato pubblicato nel giugno del 2009 (http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de 515741085.pdf&endung).

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

2008 P 08.3758 Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

Cfr. P 08.3756

2009 P 08.3241 Politica estera della Svizzera in materia di energia (N 8.9.09, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale è invitato, tramite il presente postulato, a perseguire in primo luogo la conclusione di un trattato con l'Unione europea concernente l'integrazione della Svizzera nel mercato interno dell'elettricità, che regoli l'accesso al commercio dell'elettricità e dell'energia in modo non discriminatorio, ed in secondo luogo ad esaminare la possibilità che la Svizzera partecipi alla Conferenza istitutiva dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA).

Le richieste formulate nel postulato sono state superate dagli eventi. La prima parte è stata soddisfatta con le trattative in corso relative a un accordo sull'energia e la seconda parte è pure da ritenersi adempiuta con l'adesione all'IRENA, ratificata dal Parlamento il 1° ottobre 2010.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo il postulato.

#### Ufficio federale delle strade

2001 P 01.3483 Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)

Con la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, il 1° gennaio 2008 le competenze in materia di gestione del traffico sulle strade nazionali sono passate alle autorità federali. Da allora, la Confederazione ha elaborato cosiddetti piani di gestione del traffico per far fronte a eventi e situazioni di emergenza. Questi piani indicano le competenze in merito alle decisioni sulle misure da adottare in questi casi, le modalità e i contenuti con i quali devono essere informati gli utenti della strada e i percorsi alternativi da scegliere. Anche per l'autostrada del San Gottardo sono previsti piani del genere.

Nel caso di una chiusura della galleria autostradale del San Gottardo, il traffico nazionale e internazionale viene deviato principalmente sull'asse del San Bernardino e/o su quella del Sempione. La scelta del percorso alternativo dipende dalla durata della chiusura della galleria nonché dalla disponibilità di percorsi alternativi e dalle condizioni atmosferiche. La deviazione del traffico avviene d'intesa con i Cantoni coinvolti. In tutta la Svizzera e nelle zone confinanti gli utenti della strada vengono informati via radio, mentre alle frontiere e sul tratto interessato mediante pannelli a messaggio variabile. A livello locale, le deviazioni vengono segnalate con indicatori di direzione variabili o segnali installati separatamente.

Tutte le chiusure vengono pubblicate anche in Internet (ad esempio sul sito <a href="www.truckinfo.ch">www.truckinfo.ch</a>). Questo strumento consente di raggiungere in poco tempo la maggior parte degli utenti della strada e soprattutto il traffico pesante internazionale.

Dalle esperienze maturate negli ultimi anni emerge che sono soprattutto le chiusure brevi dell'asse del San Gottardo a creare difficoltà nella gestione del traffico pesante. Tali difficoltà si presentano perlopiù nel caso di forti nevicate o di problemi al momento dello sdoganamento a Chiasso. In simili situazioni, i conducenti dei mezzi pesanti cercano di avvicinarsi il più possibile al punto in cui si è verificato l'evento, con la conseguenza che, nonostante le ampie informazioni e i percorsi alternativi consigliati, le aree di attesa disponibili risultano sempre sovraoccupate.

Nel caso di chiusure più prolungate, come dopo la caduta di massi a Gurtnellen, praticamente non si presentano problemi. Sono sufficienti aggiornamenti sul traffico tempestivi e ripetuti relativi alla deviazione su piccola e grande scala del traffico nazionale e internazionale. A questo proposito funge da riferimento un accordo in vigore con i Paesi confinanti in base al quale al momento della chiusura superiore a due giorni di un asse transalpino, questi ultimi vanno opportunamente informati e devono a loro volta diffondere queste informazioni quanto prima sul loro territorio.

Gli elementi strutturali della galleria autostradale del San Gottardo dovranno essere rinnovati o sostituiti in modo integrale probabilmente tra alcuni anni. I lavori di risanamento riguarderanno in particolare il manto stradale, gli elementi di rivestimento delle pareti e la volta della galleria. In relazione al risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, il 4 marzo 2009 il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato 09.3000 Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo, depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati. In adempimento di questo postulato, nel dicembre del 2010 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento un piano nel quale indica le modalità e i tempi dei lavori di risanamento. Nel quadro di questo piano vengono trattate ampiamente le richieste che figurano al n. 2 del postulato Estermann. Il postulato 01.3483 può quindi essere tolto di ruolo.

2003 P 02.3126 Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)

Il 1° maggio 2006 l'Unione europea (UE) ha introdotto l'odocronografo digitale (conformemente alla direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio). Dal 1° gennaio 2007, i veicoli messi in circolazione per la prima volta devono essere equipaggiati anche in Svizzera con un odocronografo digitale. Il sistema rende più efficiente il lavoro di controllo delle autorità esecutive, migliora la protezione dei camionisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenta la sicurezza stradale

In Svizzera sono stati creati veri e propri centri di controllo del traffico pesante; il primo è stato inaugurato il 26 novembre 2004 a Unterrealta (GR). Da allora hanno aperto i battenti anche quelli di Sciaffusa (da dicembre 2007) e Berna (da giugno 2008). Il maxi centro di Ripshausen, sul versante nord del San Gottardo, è operativo dal settembre del 2009; l'analogo centro a sud delle Alpi, ubicato sull'ex sedime della Monteforno (TI), è in fase di progettazione avanzata. È inoltre prevista la realizzazione di ulteriori centri di medie dimensioni grazie ai quali sarà possibile rendere più efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive. Infine, a partire dal 1° gennaio 2008, è stato ridefinito anche il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'orario di lavoro e di riposo commesse da conducenti esteri in Svizzera (cfr. ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale, OCCS; RS 741.013). In tal modo è rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello europeo, nel dicembre del 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo (regolamento [CE] n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio [CEE] n. 3821/85 e [CE] n. 2135/98 e abroga il regolamento [CEE] n. 3820/85 del Consiglio) entrate in vigore l'11 aprile 2007 negli Stati membri. Tali disposizioni migliorano le condizioni sociali degli autisti e, in generale, la sicurezza stradale. Il recepimento, nel diritto svizzero, delle nuove disposizioni dell'UE ha dovuto invece essere rinviato, poiché la cosiddetta «regola dei 12 giorni» per i veicoli adibiti al trasporto di persone è stata fortemente osteggiata dagli ambienti interessati (secondo il nuovo diritto dell'UE, i conducenti di torpedoni devono interrompere il lavoro per un giorno, al più tardi dopo sei giorni lavorativi, e non più, come in passato, soltanto dopo 12). Durante la seduta del gruppo di lavoro «Trasporto stradale» del Comitato dei trasporti interni (ECE/TRANS/SC.1), tenutasi dal 29 al 31 ottobre 2008 a Ginevra, gli Stati firmatari dell'AETR, tra cui il rappresentante dell'UE, hanno accettato che la «regola dei 12 giorni» concernente i veicoli adibiti al trasporto di persone (autisti di bus) sia mantenuta a determinate condizioni. L'UE ha sottoposto a revisione la sua regola dei 6 giorni e il 4 giugno 2010 ha reintrodotto la regola dei 12 giorni per servizi occasionali (cosiddette corse circolari) nel traffico viaggiatori transfrontaliero (cfr. art. 29 e 31 del regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009). L'accordo internazionale AETR (RS 0.822.725.22), anch'esso sottoposto a revisione e adeguato al diritto dell'UE, è entrato in vigore il 20 settembre 2010. La revisione dell'ordinanza del 19 giugno 1995 sulla durata del lavoro e del riposo dei conducenti professionali di veicoli a motore (OLR 1; RS 822.221), a suo tempo sospesa per la mancanza di consenso tra gli Stati membri della CE e le parti contraenti dell'AETR, è stata portata avanti. Il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso la revisione dell'ORL 1 e fissato per il 1° gennaio 2011 l'entrata in vigore dell'ORL 1 adeguata alle norme internazionali. Tramite queste revisioni avvenute a vari livelli (UE, internazionale e Svizzera) il diritto UE, l'AETR e l'ORL 1 coincidono.

L'UE ha inoltre deciso di inasprire le disposizioni in materia di controlli (aumento del numero di giorni sottoposti a controllo dall'1 al 3 %; aumento del numero dei controlli nelle aziende rispetto ai controlli stradali). Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore anche in Svizzera già il 1° gennaio 2008 (cfr. art. 20 OCCS). Per il 2008 e il 2009 i giorni di lavoro da sottoporre a controlli erano il 2 per cento, mentre nel 2010 sono aumentati al 3 per cento. Il postulato 02.3126 è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2003 P 01.3684 Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel; tra cui, ad esempio, dispositivi più efficaci nella rilevazione degli incendi (cavi e telecamere di rilevazione del calore, ecc.), migliorie ai sistemi di aerazione e di aspirazione del fumo (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), misure per incrementare la possibilità degli utenti della strada di mettersi in salvo autonomamente (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (p. es. nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo) nonché equipaggiamento dei camion più adeguato (obbligo dell'estintore).

Le misure volte a migliorare il rilevamento degli incendi, la segnaletica dei dispositivi di sicurezza, la pianificazione e il potenziamento di migliori o nuove vie di fuga sono in fase di realizzazione nel quadro del progetto «Sicurezza in galleria» e si protrarranno su più anni.

In linea di massima, gran parte di queste misure e del relativo know-how produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure sono attuate sistematicamente, nel quadro delle possibilità esistenti e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

In data 29 giugno 2005, il Consiglio federale ha inoltre incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni di portare a termine il progetto concernente la realizzazione di due impianti d'esercitazione a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Grazie a tali strutture i vigili del fuoco, i servizi sanitari e la polizia possono prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di una galleria. Questo elemento organizzativo consente di completare il pacchetto globale delle misure di sicurezza da applicare alle gallerie delle strade nazionali e di migliorare ulteriormente la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada. I due impianti di esercitazione di Balsthal (SO) e Lungern (OW) per i servizi d'intervento sono entrati in funzione nel 2009.

L'omonimo postulato 01.3680 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati è stato tolto di ruolo nel 2010. Di conseguenza, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale.

2004 M 03.3587 Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)

La tematica faceva originariamente parte di Via sicura (cfr. P 04.3249). La richiesta è stata ripresa, senza alcuna modifica del contenuto, dall'iniziativa parlamentare Heer 08.421 Modifica della legge sulla circolazione stradale. Il progetto è stato approvato nel 2010 da entrambe le Camere. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2007 P 07.3113 Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea)

L'Ufficio federale delle strade ha integrato la tematica della formazione sull'impiego del defibrillatore automatico esterno nelle sue direttive del 6 luglio 2010 concernenti i corsi «Primi soccorsi d'urgenza per allievi conducenti (corsi di pronto soccorso)». Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

2008 M 07.3631 Progetto «Korridorvignette Pfänder». Necessità di tenere conto degli interessi della popolazione della Valle del Reno (N 21.12.07, Müller Walter; S 26.5.08)

Per decongestionare il traffico nella regione di Bregenz, su un tratto di 23 km («corridoio») dell'autostrada A14 Rheintal/Walgau nel Vorarlberg tra la frontiera tedesca e Hohenems è stato introdotto, come soluzione speciale a tempo determinato, un tipo particolare di contrassegno chiamato «Korridorvignette». A questo scopo, alla fine di ottobre del 2007 è stata modificata la legge austriaca concernente il pedaggio sulle strade nazionali. Questa misura ha permesso di ridurre il traffico a Bregenz, benché inizialmente si temesse un ulteriore carico su parti della Valle del Reno.

Dopo l'introduzione del contrassegno speciale, si è proceduto a un attento monitoraggio del traffico nell'area interessata. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e l'Ufficio federale delle stradehanno inoltre preso contatti, sia a livello politico che tecnico, con i servizi austriaci competenti. La Svizzera ha quindi fatto ricorso a tutti i mezzi disponibili.

L'incremento del traffico nella Valle del Reno non si è verificato e di conseguenza l'introduzione del contrassegno speciale non ha portato al temuto caos del traffico sulle strade svizzere nella Valle del Reno. La soluzione speciale verrà mantenuta fino all'apertura della seconda canna della galleria del Pfànder (prevista per il 2012/2013). La mozione può quindi essere tolta di ruolo.

2008 P 08.3196 Più trasparenza per quanto riguarda la rete delle strade nazionali (N 13.6.08, Hochreutener)

L'11 novembre 2009 il Consiglio federale ha presentato all'Assemblea federale, nei tempi previsti, il messaggio concernente il programma per l'eliminazione dei problemi di capacità sulla rete delle strade nazionali e lo sblocco dei crediti necessari (FF 2009 7301) conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (RS 725.13). Negli studi preliminari svolti per l'elaborazione del messaggio è stata effettuata un'analisi generale delle misure necessarie per il funzionamento della rete delle strade nazionali. Il postulato è pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

# Ufficio federale delle comunicazioni

2008 P 08.3285 Proteggere i cittadini dalle molestie telefoniche (stalking) (N 3.10.08, Schmidt Roberto)

L'attuale situazione giuridica in materia di tutela dei cittadini da chiamate telefoniche indesiderate e ripetute è stata attentamente esaminata al numero 7.1.1.2 del rapporto del Consiglio federale del 17 settembre 2010 elaborato in adempimento del postulato

09.3002 Valutazione del mercato delle telecomunicazioni, depositato dalla Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati .

Inoltre, l'introduzione di un obbligo per i fornitori di servizi di telecomunicazione di informare i consumatori della possibilità di richiedere le informazioni che permettono di identificare il chiamante in caso di telefonate abusive (4<sup>a</sup> domanda del postulato) necessiterebbe di una modifica della legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC; RS *784.10*). Il succitato rapporto del Consiglio federale giunge però alla conclusione che una revisione della LTC non è attualmente giustificata.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

#### Ufficio federale dell'ambiente

2007 P 06.3853 Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya)

Con il postulato si chiede al Consiglio federale di esaminare le modalità di adeguamento del diritto svizzero in materia di prodotti chimici al regolamento REACH adottato dall'UE e l'opportunità di avviare negoziati con l'UE sulla partecipazione della Svizzera all'attuazione di tale regolamento.

Con decisione del 29 novembre 2008, il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione di effettuare inchieste preliminari sugli adeguamenti necessari della legge federale del 15 dicembre 2000 sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi (RS 813.1) e della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (RS 814.01), in particolare alla luce dei rapporti con l'UE, e di condurre colloqui esplorativi con l'UE per chiarire le modalità e le condizioni quadro per la firma di un accordo nel settore dei prodotti chimici. Il 30 giugno 2010, il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sui risultati dei colloqui esplorativi e ha incaricato il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni, il Dipartimento federale dell'interno, il Dipartimento federale degli affari esteri e il Dipartimento federale dell'economia di elaborare il progetto di un mandato negoziale. Inoltre, ha affidato il mandato, valido fino a quando sarà concluso un accordo, di predisporre le necessarie modifiche legislative per il mantenimento del livello di protezione. Il 18 agosto 2010, con riserva dei risultati della consultazione delle commissioni di politica estera e dei Cantoni, il Consiglio federale ha affidato un mandato negoziale per un accordo con l'UE sulla sicurezza nell'ambito dei prodotti chimici (REACH). Le richieste del postulato sono pertanto adempiute.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

# Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2000 P 99.3459 Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)

Il 22 settembre 2005, in occasione della sua assemblea generale, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente ha adottato il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), raccomandando ai Cantoni di aderirvi. Il 26 novembre 2010, l'assemblea di fondazione ha messo in vigore il CIAE. Nel frattempo sette Cantoni (AG, BE, BL, FR, GR, TG, SH) vi hanno aderito, numerosi altri vi aderiranno fra breve e in quasi tutti sono già in corso lavori concreti in vista di una prossima adesione. Con la sua decisione del 15 gennaio 2009, in base alla quale un Cantone può aderire alla CIAE anche senza adottare la nozione di «indice delle superfici di piano», l'organo intercantonale di armonizzazione della terminologia edile ha eliminato uno dei principali ostacoli all'adesione.

In altri settori, prosegue inoltre l'impegno, sostenuto e accompagnato dalla Confederazione, volto a ridurre le conseguenze della molteplicità delle normative edilizie. Sono già pronti progetti di norme relativi ai «piani di utilizzazione generali», alla «pianificazione dell'urbanizzazione comunale» e ai «piani di utilizzazione speciale». Anche il catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà faciliterà notevolmente l'accesso alle informazioni relative alla pianificazione dell'utilizzazione del territorio.

L'entrata in vigore del CIAE ha rappresentato un importante passo avanti nell'armonizzazione del diritto edilizio. La partecipazione della Confederazione in questo processo di armonizzazione è garantita dalla rappresentanza dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale in seno all'associazione Norme di pianificazione territoriale.

Il postulato è stato pertanto adempiuto e può essere tolto di ruolo.

# Capitolo II Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'attuazione delle mozioni e dei postulati non ancora adempiuti dopo due anni

# Cancelleria federale

2008 M 07.3615 Sfoltimento materiale del diritto federale (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08)

La mozione incarica il Consiglio federale, a complemento del progetto parziale «Sfoltire il diritto federale» della riforma dell'amministrazione 2005-2007, di verificare la qualità materiale dell'ordinamento giuridico vigente e di procedere ai necessari aggiornamenti

La Conferenza dei segretari generali si è occupata a varie riprese del tema (segnatamente nelle sedute del 27 giugno 2008, del 15 dicembre 2008 e del 30 gennaio 2009) e ha deciso che si procederà alla verifica materiale in occasione di future revisioni di leggi

Lo sfoltimento materiale sarà pertanto effettuato in occasione di progetti di revisione concreti.

# Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396 Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)

In occasione della trattazione della mozione Baumberger (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale aveva dichiarato di voler proporre al Parlamento l'approvazione del primo Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (RS 0.101, qui di seguito PA I) soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi fossero favorevoli. Per questo, nel 2000-2001, un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso sempre più la garanzia della proprietà di cui all'articolo 1 PA I alle prestazioni sociali, si è reso necessario confrontare il PA I con le disposizioni della Carta sociale europea. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto ai Cantoni alla fine del 2002.

Successivamente è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e un'analisi dettagliata della questione della conformità del diritto svizzero con l'articolo 1, tenuto conto dei considerevoli e continui sviluppi della giurisprudenza europea e dell'evoluzione del diritto svizzero. Nella primavera del 2005 il rapporto è stato sottoposto agli uffici per consultazione.

Il rapporto giunge alla conclusione che la Svizzera potrebbe ratificare il PA I soltanto con una serie di riserve di diritto nazionale. Per stabilire quali ulteriori riserve sono necessarie per tenere conto delle disposizioni cantonali dovrebbe dapprima svolgersi una consultazione tecnica presso i Cantoni. Tuttavia, è chiaro sin d'ora che una ratifica del Protocollo addizionale da parte della Svizzera porrebbe diversi problemi di ordine politico, giuridico e pratico.

Per questo motivo il Consiglio federale ha deciso di non più considerarla prioritaria (Nono rapporto sulla posizione della Svizzera rispetto alle convenzioni del Consiglio d'Europa; FF 2008 3907).

2006 M 05.3900 Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

La mozione chiedeva l'aumento del contributo svizzero per il 2006 da 5 a 25 milioni di franchi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi. Il contributo doveva aggiungersi agli importi già iscritti nel budget della cooperazione allo sviluppo. Il 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione Amgwerd, poiché non disponeva dei mezzi supplementari necessari per soddisfare la richiesta in essa formulata.

Con l'adozione del messaggio del 14 marzo 2008 sulla continuazione della cooperazione tecnica e dell'aiuto finanziario a favore dei Paesi in sviluppo (FF 2008 2451), il Parlamento ha deciso di limitare gli impegni della Svizzera nei confronti delle organizzazioni multilaterali al 40 per cento del credito quadro 11. Di conseguenza, i crediti d'impegno a disposizione per i contributi periodici alle istituzioni multilaterali sono diminuiti di 272 milioni di franchi svizzeri rispetto agli stanziamenti previsti. L'innalzamento dell'aiuto pubblico allo sviluppo allo 0,5 per cento del reddito nazionale lordo, deciso dal Consiglio federale nel messaggio aggiuntivo richiesto dal Parlamento e trasmesso a quest'ultimo il 17 settembre 2010 (FF 2010 5937), consentirebbe alla Svizzera di compensare questo ammanco e di rispettare le priorità definite dal Consiglio federale in materia di cooperazione multilaterale, e in particolare anche il contributo al Fondo globale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (GFATM) mantenendolo ai livelli sinora praticati. Al momento non è dunque possibile soddisfare la richiesta di aumento del contributo svizzero al GFATM, avanzata nella mozione. A inizio 2011 il Consiglio federale riesaminerà le priorità della Svizzera in materia di cooperazione multilaterale e vaglierà anche l'eventualità di un aumento del contributo svizzero al Fondo menzionato.

2008 M 06.3539 Coordinamento delle attività di politica estera del Consiglio federale (S 20.3.08, Stähelin; N 1.10.08)

Il Consiglio federale ha già adottato vari provvedimenti per dar seguito a quanto richiesto nella mozione. Nella seduta del 14 gennaio 2010 ha così deciso di allestire un elenco dei più importanti contatti internazionali dei propri membri e dei segretari di Stato (partecipazione a incontri bilaterali, grandi eventi e conferenze internazionali) al fine di coordinare i contatti internazionali a livello di governo nazionale. La Cancelleria federale aggiorna l'elenco periodicamente sulla base di un'inchiesta presso i servizi interessati e quindi la trasmette per conoscenza al Consiglio federale. Sulla base di tale elenco, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) sottopone periodicamente al Consiglio federale un'analisi dei contatti all'estero relativi agli interessi di politica estera della Svizzera e formula proposte per ottimizzarli. In collaborazione con la Cellule diplomatique in seno alla Segreteria di Stato del Dipartimento federale degli affari esteri ci si adopera per migliorare la significatività di detto elenco e per procedere a una valutazione prospettica di questi contatti nell'ottica della politica estera.

Il coordinamento delle attività è stato rinforzato ulteriormente con la decisione del Consiglio federale del 17 dicembre 2010 di istituire una delegazione per la politica estera (presidenza DFAE, Dipartimento federale dell'economia, Dipartimento federale di giustizia e polizia) che sarà convocata periodicamente per discutere questioni strategiche e operative rilevanti concernenti la politica estera ed europea.

2008 M 08.3359 Ampliamento delle zone denuclearizzate (N 3.10.08, Markwalder Bär; S 8.12.08)

Nel 2008, rispondendo alla mozione Markwalder, il Consiglio federale si è impegnato ad adoperarsi, nell'ambito della politica estera e della politica in materia di neutralità, in favore dell'aumento del numero di zone denuclearizzate e del rafforzamento dell'impatto del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari (TNP). Ha perciò definito specifici obiettivi nel settore del disarmo nucleare per il 2010 e il 2011 e si è pronunciato in tal senso anche nei propri rapporti sulla politica estera del 2009 (FF 2009 5463) e del 2010 e nel rapporto sulla politica di sicurezza 2010 (FF 2010 4511). Successivamente, il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha messo a disposizione un milione di franchi per il finanziamento di progetti di disarmo, segnatamente nel campo del disarmo nucleare e della non proliferazione. I lavori si svolgono sotto il coordinamento della «Task Force Disarmo e non proliferazione nucleari», presieduta dal DFAE e composta anche da rappresentanti degli altri dipartimenti interessati. Nell'ambito dell'ultima Conferenza d'esame del TNP, tenutasi a New York nel maggio 2010, la Svizzera è riuscita a

consolidare il proprio profilo nel campo del disarmo nucleare. Tra le nuove attività previste, nel 2011 la Task Force si impegnerà in favore della creazione di una zona libera da armi di distruzione di massa in Vicino Oriente, come deciso dalla Conferenza d'esame. Il DFAE sta inoltre vagliando le implicazioni giuridiche dell'eventuale creazione di una zona denuclearizzata in Europa.

# Dipartimento dell'interno

#### Ufficio federale della cultura

2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e ad adottare misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. L'Ufficio federale della cultura (UFC) stila bilancio positivo delle misure attuate durante il periodo 2004-2009, ossia i colloqui interdisciplinari annuali, la realizzazione del sito Internet <a href="https://www.lesenlireleggere.ch">www.lesenlireleggere.ch</a>, l'elaborazione di una formazione destinata agli educatori e lo sviluppo di misure di sensibilizzazione a livello nazionale. L'UFC intende proseguire la sua attività nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo. Le basi giuridiche sono state fissate nella legge federale dell'11 dicembre 2009 sulla promozione della cultura (FF 2009 7631). Le misure di attuazione sono concretizzate nel messaggio sulla cultura 2012-2015 che sarà sottoposto al Parlamento nel 2011.

# Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)

Nel dicembre del 2003 diversi partner del settore sanitario hanno istituito, in collaborazione con la Confederazione (Ufficio federale delle assicurazioni sociali e Ufficio federale della sanità pubblica), la Fondazione per la sicurezza dei pazienti che ha i seguenti scopi: sviluppare e promuovere la sicurezza dei pazienti, nonché fornire assistenza ai pazienti danneggiati dalle cure mediche e offrire sostegno al personale. Nel quadro della sua attività, la fondazione ha sviluppato una metodologia per l'analisi sistematica degli incidenti gravi. Nella pianificazione dei suoi progetti, non è ancora stato possibile, vista la carenza di risorse, integrare l'istituzione di una commissione d'inchiesta per gli incidenti medici gravi.

Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha adottato il rapporto relativo alla strategia nazionale sulla qualità della sanità pubblica che prevede un pacchetto di misure per migliorare la sicurezza dei pazienti – fra cui spiccano, per importanza, la notifica degli incidenti medici gravi e l'indagine su tali eventi. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno di concretizzare la strategia nel 2010 e di sottoporgli un rapporto in merito entro la fine dell'anno. Il progetto di rapporto è stato terminato alla fine del 2010 e sarà presentato al Consiglio federale nel primo trimestre del 2011. Il Governo stabilirà allora quali tematiche siano prioritarie per l'attuazione della strategia sulla qualità della sanità pubblica.

2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00; proposta di stralcio FF 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 21 ottobre 2009 relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)

Il 18 giugno 2008 il Consiglio federale ha adottato il Programma nazionale tabacco 2008-2012. Uno degli obiettivi è l'adeguamento al diritto comunitario acquisito (health acquis) delle disposizioni svizzere in materia di tabacco nel quadro dei negoziati per un accordo sulla salute con l'UE. Sono pertanto oggetto di negoziati anche le condizioni quadro per la pubblicità in favore dei prodotti del tabacco. Inoltre, secondo quanto previsto dal Consiglio federale, un altro obiettivo consiste nella ratifica da parte svizzera della Convenzione dell'OMS del 21 maggio 2003 per il controllo del tabacco, che esige, tra l'altro, limitazioni della pubblicità, dell'attività di promozione e della sponsorizzazione per prodotti del tabacco. Il Consiglio federale persegue questi due obiettivi e prevede di stabilire a tempo debito in una nuova legge sui prodotti del tabacco le basi legali rese necessarie dalle prescrizioni internazionali.

2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 30 settembre 2009 concernente la legge federale sulle professioni psicologiche (09.075).

2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 30 settembre 2009 concernente la legge federale sulle professioni psicologiche (09.075).

2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS

Il postulato incarica il Consiglio federale di procedere rapidamente all'esame degli effetti della tariffa per singola prestazione TARMED dopo la sua introduzione e di presentare un rapporto al Parlamento. Nel dicembre 2003, l'Istituto di scienze politiche dell'Università di Zurigo è stato incaricato di elaborare uno studio sulla preparazione di una valutazione dell'introduzione e degli effetti del TARMED. Il rapporto è stato pubblicato nel 2005 nel quadro del programma di ricerca sulla LAMal; oltre a presentare un piano di valutazione, fa un primo bilancio dell'introduzione del TARMED.

In questo primo bilancio, gli autori costatano che dall'introduzione del TARMED il volume e i costi delle prestazioni mediche fornite sono aumentati in modo significativo (per quanto si possa giudicare finora). Le rettifiche dei valori del punto apportate nel frattempo dall'Ufficio per la neutralità dei costi dovrebbero tuttavia consentire una diminuzione dei costi. Le cause della crescita del volume delle prestazioni potranno essere analizzate solo quando sarà passato un certo tempo e si disporrà di dati consolidati.

Nel 2010, il Controllo federale delle finanze (CFF) ha effettuato una valutazione del raggiungimento degli obiettivi del TARMED. Tra gli aspetti esaminati figurano la realtà dei costi, la migliore trasparenza, la valorizzazione delle prestazioni mediche rispetto a quelle tecniche, la neutralità dei costi e la gestione del tariffario. Sulla scorta della sua analisi, il CFF ha formulato delle raccomandazioni, sottoposte per parere alle autorità e alle parti direttamente e indirettamente interessate. I pareri sulle raccomandazioni del CFF sono divergenti, il che rispecchia la diversità degli interessi in gioco. Il rapporto contiene molti spunti di rilievo per l'adeguamento del tariffario e per un eventuale adeguamento delle condizioni quadro. Il rapporto sulla valutazione del raggiungimento degli obiettivi e sul ruolo della Confederazione è stato pubblicato nel novembre 2010 (fonte: <a href="https://www.efk.admin.ch">www.efk.admin.ch</a>, rubrica Pubblicazioni, Rapporti). Oltre a esaminare gli effetti del TARMED, il CFF ha anche attirato l'attenzione sui problemi del tariffario e sul suo adeguamento e ha evidenziato i conflitti d'interesse.

2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS

L'istituzione di un fondo per i pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non è ancora avvenuta. Negli anni 2000/2001 è stata condotta una consultazione su un progetto di revisione del diritto in materia di responsabilità civile. Le proposte relative all'inasprimento della responsabilità del personale ausiliario e la facilitazione della prova sono state contestate. Nonostante valuti positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici, la Fondazione per la sicurezza dei pazienti non è stata finora in grado di occuparsi di tale questione. Le proposte dovranno essere riprese nel quadro dei lavori di attuazione della strategia nazionale sulla qualità della sanità pubblica (cfr. P 98.3025 e M 04.3624).

2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS

Sulla base dei dati emersi dalla statistica dei costi e delle prestazioni realizzata dall'Ufficio federale della sanità pubblica, nell'agosto del 2009 è stato redatto e pubblicato un rapporto sullo stato di salute delle puerpere (www.bag.admin.ch/themen/ernaehrung\_bewegung/05192/05943/index.html?lang=it). Nel dicembre 2010 è stato pubblicato un bilancio delle offerte di assistenza, consulenza e sostegno alle puerpere in Svizzera. Sono in corso i lavori per elaborare un rapporto del Consiglio federale concernente i due aspetti succitati di questa tematica.

2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Il 21 dicembre 2007 le Camere federali hanno approvato una modifica della compensazione dei rischi. Sul piano materiale è stato approvato un ulteriore criterio: le conseguenze economiche di una degenza ospedaliera durante l'anno precedente. La nuova regolamentazione entrerà in vigore il 1° gennaio 2012 per una durata di cinque anni. Un ulteriore affinamento della compensazione dei rischi è allo studio nell'ambito del postulato 07.3769. L'Amministrazione federale ha elaborato all'attenzione della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale una proposta relativa all'introduzione di un fondo per i rischi elevati, che la citata commissione ha esaminato nel quadro dei dibattimenti sul progetto relativo al Managed Care (04.062; FF 2004 4951). Finora le Camere non hanno accettato queste proposte. Il progetto si trova attualmente nella fase dell'appianamento delle divergenze.

2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS

La questione della partecipazione ai costi è stata nuovamente affrontata nel quadro del messaggio del 26 maggio 2004 sulla revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Partecipazione ai costi, 04.034; FF 2004 3901). Oltre all'aumento, pari al 20 per cento, dell'aliquota percentuale di partecipazione ai costi eccedenti la franchigia (per gli adulti), e al contemporaneo mantenimento dell'importo massimo annuo di tale aliquota a 700 franchi, questo progetto prevede di dare al Consiglio federale la possibilità di aumentare o ridurre la partecipazione ai costi per determinate prestazioni. Il Consiglio degli Stati ha approvato questo progetto, mentre la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati ha deciso di discuterlo assieme a quelli relativi al Managed Care (04.062; FF 2004 4951) e alla libertà di contrarre (04.032; FF 2004 3837). Entrambi i Consiglio hanno deciso di non entrare nel merito del progetto relativo alla libertà di contrarre; lo stesso è stato deciso dal Consiglio nazionale per il progetto relativo alla partecipazione ai costi. La deliberazione sul progetto relativo al Managed Care è in corso (fase dell'appianamento delle divergenze).

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS

Cfr. P 03.3424

2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2004 P 02.3122 Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)

Il 26 gennaio 2009, nel quadro dell'ispezione «Designazione e verifica delle prestazioni mediche nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie», la Commissione della gestione del Consiglio nazionale (CdG-N) ha esaminato il catalogo e la designazione delle prestazioni e ha formulato 19 raccomandazioni. Nella sua analisi, la Commissione ha espressamente rifiutato il passaggio a un sistema basato su un elenco positivo. L'Ufficio federale della sanità pubblica sta attuando le raccomandazioni della CdG-N.

Il 26 agosto 2009, nella risposta alla mozione Schwaller 09.3717 depositata il 12 giugno 2009, il Consiglio federale ha rifiutato il passaggio a un elenco positivo delle prestazioni mediche nell'ambito dell'assicurazione di base. La mozione è stata approvata dal Consiglio degli Stati il 22 settembre 2009, ma è stata respinta dal Consiglio nazionale il 2 marzo 2010.

2004 P 04.3509 Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2005 M 04.3614 Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2005 M 05.3136 Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05; proposta di stralcio FF 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 21 ottobre 2009 relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2005 M 04.3439 Autorizzazione della diagnosi preimpiantatoria (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)

Nel 2009 il Consiglio federale ha elaborato un progetto di disciplinamento basato su un'ammissibilità di principio della diagnosi preimpianto a condizioni quadro chiare. Il disciplinamento è stato posto in consultazione e il 26 maggio 2010 il Governo ha preso atto dei risultati della consultazione decidendo di rielaborare il progetto. Le modifiche previste rendono necessaria una revisione della Costituzione federale (RS 101) che, a sua volta, richiede una nuova consultazione, prevista per la fine giugno 2011.

2005 P 05.3650 Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06)

La Commissione della gestione del Consiglio degli Stati ha recepito la richiesta della mozione e, nel quadro di un rapporto sul ruolo della Confederazione nella garanzia della qualità secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS 832.10), ha raccomandato al Consiglio federale di intervenire più attivamente nel processo di attuazione della garanzia della qualità. A seguito di queste raccomandazioni, l'Ufficio federale della sanità pubblica ha elaborato una strategia. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale l'ha approvata, incaricando il Dipartimento federale dell'interno di procedere nel 2010 alla sua concretizzazione e di stabilirne le priorità. Il progetto di rapporto è stato terminato alla fine del 2010 e sarà presentato al Consiglio federale nel primo trimestre del 2011. Il Governo stabilirà allora quali tematiche siano prioritarie per l'attuazione della strategia sulla qualità della sanità pubblica.

2006 P 05.3693 Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)

Nel quadro dell'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera», adottata dal Consiglio federale il 27 giugno 2007, sono affrontate questioni inerenti all'istituzione di buone condizioni quadro per la telemedicina. Anche la Commissione delle Comunità europee ha raccomandato agli Stati membri, nella sua comunicazione al Parlamento europeo (Com [2008] 689) del 4 novembre 2008, di chiarire questioni quali l'accreditamento, la responsabilità, i rimborsi, la tutela della sfera privata e dei dati personali per consentire un accesso più ampio ai servizi di telemedicina. Nei prossimi anni anche la Svizzera dovrà affrontare tali questioni. Il 3 dicembre 2010, il Consiglio federale ha preso atto dello stato d'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera» (rapporto in adempimento del postulato Humbel 10.3327) e ha tra l'altro incaricato il Dipartimento federale dell'interno di prorogare fino a fine 2015 la convenzione quadro conclusa con i Cantoni per implementare tale strategia. Benché la strategia si prefigga innanzitutto di introdurre cartelle elettroniche dei pazienti, nell'ambito della sua attuazione da parte della Confederazione e dei Cantoni continueranno ad essere trattate anche le questioni che rimangono aperte nell'ambito della telemedicina.

2006 P 05.3878 Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)

Il 28 ottobre 2009, il Consiglio federale ha approvato la strategia della Confederazione sulla qualità della sanità pubblica e incaricato il Dipartimento federale dell'interno di concretizzarla e di stabilirne le priorità nel 2010. Il settore degli incentivi costituisce uno dei campi d'azione in cui, secondo la strategia, la Confederazione intende attivarsi. Il progetto di rapporto è stato terminato alla fine del 2010 e sarà presentato al Consiglio federale nel primo trimestre del 2011. Il Governo stabilirà allora quali tematiche siano prioritarie per l'attuazione della strategia sulla qualità della sanità pubblica.

2006 M 05.3436 Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)

Il 30 settembre 2009 il Consiglio federale ha approvato il disegno di legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (legge sulla prevenzione) e il relativo messaggio (FF 2009 6151). L'obiettivo della legge è quello di migliorare il pilotaggio delle misure di prevenzione, di promozione della salute e di diagnosi precoce in Svizzera. A lungo termine, il nuovo disciplinamento legale dovrebbe pure migliorare le condizioni quadro per il potenziamento della prevenzione in età avanzata. Il disegno di legge è attualmente discusso in seno alla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale in vista dei dibattiti della Camera prioritaria.

In questo contesto è stato inoltre elaborato un rapporto di base su come rafforzare la promozione della salute e la prevenzione in età avanzata e su come prevenire la necessità di cure. Nell'ottica dell'applicazione della legge menzionata, il rapporto fornisce raccomandazioni sulle misure di prevenzione in età avanzata. I lavori necessari per concretizzare queste raccomandazioni saranno ripresi in vista dell'entrata in vigore della legge sulla prevenzione.

2006 M 05.3392 Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincaro (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 30 maggio 2008 concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (08.047).

2006 P 06.3063 Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)

Il postulato incarica il Consiglio federale di appurare i motivi delle enormi differenze regionali nella fornitura e nella prescrizione di prestazioni mediche e di illustrare i vantaggi e gli svantaggi risultanti per la popolazione interessata dalle forti differenze nella struttura delle cure e dei costi. Lo incarica inoltre di proporre provvedimenti per evitare sia una fornitura insufficiente sia una fornitura eccessiva di prestazioni. Per verificare l'esistenza di differenze regionali nella fornitura di prestazioni mediche, l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) ha prodotto nel 2007 un primo documento di lavoro sulla domanda e sull'offerta di prestazioni mediche ambulatoriali in Svizzera. Un altro documento dell'Obsan, pubblicato nel 2008, fornisce spiegazioni sulle differenze regionali dei costi nel settore della sanità. I due documenti servono da base per dare una risposta alle domande contenute nel postulato. Il progetto di ricerca sulla statistica dei costi e delle prestazioni condotto dall'Ufficio federale della sanità pubblica, che consente di valutare dati individuali, fornirà le basi per analizzare le differenze regionali. Nel 2010 sono stati acquisiti nuovi dati la cui plausibilità sarà esaminata a metà del 2011.

2006 M 05.3591 Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)

Nel 2004 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento un disegno di revisione della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) sul tema della partecipazione ai costi (04.034; FF 2004 3901). Il Consiglio degli Stati l'ha trattato lo stesso anno. Da allora il disegno è pendente presso la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale (CSSS-N), poiché la stessa aveva deciso di discuterlo insieme al progetto sul Managed Care (04.062; FF 2004 4951) e a quello relativo alla libertà di contrarre (04.032; FF 2004 3837). La partecipazione ai costi delle prestazioni in caso di maternità può essere disciplinata nel quadro di questi progetti. A tale proposito, l'Amministrazione federale ha redatto un rapporto e l'ha sottoposto alla CSSS-N che, in base a detto rapporto, ha deciso di completare l'articolo 64 LAMal. Questa modifica di legge fa parte del progetto sul Managed Care (04.062) e attualmente è oggetto della fase di appianamento delle divergenze tra i Consigli.

2006 P 06.3380 Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicamenti (N 6.10.06, Robbiani)

Le richieste del postulato concernono le disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici per quanto riguarda l'informazione sui medicamenti, che sono attualmente oggetto di un riesame nel quadro della revisione ordinaria della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21). La procedura di consultazione sulla revisione di legge si è conclusa il 5 marzo 2010. All'inizio del 2011, il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà sul seguito della procedura.

2006 P 06.3438 Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)

La questione della fissazione dei prezzi dei medicamenti oncologici è discussa in seno a un gruppo di lavoro formato da membri della Commissione federale dei medicamenti. Dagli accertamenti finora eseguiti dall'Ufficio federale della sanità pubblica presso gli oncologi è emerso che limitazioni nell'applicazione di medicamenti oncologici non sono opportune e che, tra le misure per il contenimento dei costi, è data la priorità a discussioni con l'industria tese a ridurre i prezzi di tali farmaci. In questo senso, nel quadro dell'ammissione nell'elenco delle specialità di nuovi medicamenti per la cura del cancro e dell'estensione delle indicazioni dei medicamenti registrati, da lungo tempo si esegue un esame approfondito del plusvalore terapeutico sulla base del confronto con terapie già autorizzate. Di recente sono stati pure introdotti nuovi modelli di prezzo: a seconda della corrispondente indicazione, ci si basa per esempio su un modello «capping» con una limitazione fissa dei costi terapeutici annuali, oppure viene riscossa una somma fissa per ogni trattamento. L'esperienza dimostra che in questo modo è possibile ottenere una riduzione dei prezzi rispetto a quelli proposti originariamente. Tuttavia, l'onere amministrativo che l'applicazione di tali modelli genererebbe per gli assicuratori-malattie sarebbe notevole, dato che ogni caso dovrebbe essere verificato singolarmente.

2007 M 04.3243 eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07)

Il 21 ottobre 2009, il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione sulle raccomandazioni relative all'attuazione della «Strategia eHealth Svizzera» e ha incaricato il Dipartimento federale dell'interno (DFI) di presentare entro la fine del 2010 un rapporto sui contenuti e sull'orientamento del disciplinamento legale necessario per l'attuazione di detta strategia. Fondandosi sul rapporto del gruppo di esperti eHealth insediato dal DFI, il 3 dicembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento di elaborare entro il mese di settembre del 2011 un avamprogetto che getti le basi legali necessarie per introdurre le cartelle elettroniche dei pazienti. Introducendo queste cartelle si intende in particolare migliorare la qualità dell'assistenza medica e permettere ai pazienti di beneficiare di migliori condizioni di sicurezza.

2007 M 06.3210 Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)

Il piano d'azione «Nanomateriali di sintesi», approvato dal Consiglio federale il 9 aprile 2008, propone di adottare nel periodo 2008-2011 misure per garantire uno sviluppo responsabile nel settore dei nanomateriali di sintesi in Svizzera. Gran parte delle misure proposte sono nel frattempo state realizzate. Entro la fine del 2011, il Dipartimento federale dell'interno, il Dipartimento federale dell'economia pubblica e il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni dovranno stilare un rapporto sullo stato della realizzazione e sull'impatto del piano d'azione e, tenuto conto degli sviluppi sul piano internazionale, dovranno valutare la necessità di un intervento normativo nel settore.

2007 M 05.3589	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)
Cfr. M 05.3591	
2007 M 05.3590 Cfr. M 05.3591	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)
2007 M 05.3592 Cfr. M 05.3591	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)
2007 M 05.3235	Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di attivarsi maggiormente contro le mutilazioni genitali femminili. In collaborazione con altri organi federali (Dipartimento federale degli affari esteri, Ufficio federale della migrazione [UFM], Ufficio federale di giustizia) e in linea con la «Strategia migrazione e salute 2008-2013» sono state adottate diverse misure di prevenzione.

Dal 2006, l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) contribuisce finanziariamente all'esercizio di un servizio di mediazione (diretto da Caritas) sulla prevenzione delle mutilazioni genitali femminili. Le richieste centrali della mozione (sensibilizzazione degli specialisti, formazione di mediatori per l'attività preventiva direttamente nelle comunità interessate, allestimento e diffusione di materiale informativo, collegamento in rete e direzione di un gruppo specializzato nazionale) sono realizzate da Caritas Svizzera nel quadro di un mandato e con il sostegno dell'UFSP.

L'UFSP e l'UFM finanziano anche la continuazione di un progetto sulla prevenzione delle mutilazioni genitali femminili (Female Genital Mutilation [FGM]), coordinato dalla Caritas. I migranti interessati dal tema delle FGM vanno informati sulla situazione giuridica in Svizzera e sulle ripercussioni di tali mutilazioni sulla salute delle vittime. Va altresì promosso un trasferimento di conoscenze sul tema delle FGM e sul lavoro di prevenzione nelle istituzioni cantonali che operano nel settore dell'assistenza sociale, dell'integrazione, della sanità e della protezione dell'infanzia. L'UFSP potrà continuare a collaborare al progetto sino alla fine del 2013 (fine del programma Migrazione e Salute).

2007 M 06.3009 Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07)

Nelle sue risposte alle mozioni 09.3275 Introduzione del monismo nella LAMal, 09.3546 Finanziamento trasparente dell'assicurazione sociale di base e 09.3853 LAMal. Nuovo tentativo di sbloccare una situazione insostenibile per gli assicurati, il Consiglio federale ha illustrato la propria posizione in merito alla modifica del disciplinamento del finanziamento e al passaggio al monismo nell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. In particolare, il Governo ha dichiarato che mediante la mozione 06.3009 il Parlamento lo aveva sì incaricato di elaborare un disegno per un finanziamento unitario di tutte le prestazioni, ma che parallelamente, con il nuovo ordinamento del finanziamento ospedaliero, il Parlamento ha deciso di seguire una soluzione che va in un'altra direzione. Per il Consiglio federale la priorità, ora, è quella di introdurre il nuovo finanziamento ospedaliero entro i termini (1° gennaio 2012), ma anche di portare avanti attivamente i lavori per introdurre un sistema di finanziamento unitario. Con decisione del 10 dicembre 2010, ha approvato il rapporto Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il rapporto illustra i tratti fondamentali di un possibile modello futuro senza però proporne alcuno. La discussione di massima sulla nuova verifica della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni avviene nell'ambito del «Dialogo sulla politica nazionale della sanità».

2007 M 04.3742 Procedura unitaria per le sperimentazioni cliniche (N 19.3.07, Hochreutener; S 13.12.07; proposta di stralcio FF 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 21 ottobre 2009 relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2007 M 05.3391 Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07)

Il Consiglio federale ha affrontato la tematica dell'omologazione semplificata per i prodotti OTC già omologati nell'UE da due punti di vista: a livello di ordinanza (pacchetto di ordinanze sugli agenti terapeutici III) propone regolamentazioni che semplificano l'accesso al mercato per i medicamenti già omologati all'estero (disposizioni d'esecuzione relative all'articolo 13 della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (RS 812.21), requisiti linguistici ridotti per preparati destinati agli ospedali, importazione semplificata di medicamenti per ospedali). Le ordinanze modificate sono entrate in vigore il 1° ottobre 2010.

A livello di legge (revisione ordinaria della legge sugli agenti terapeutici, seconda tappa) sono previste ulteriori facilitazioni per l'omologazione semplificata di medicamenti OTC. La consultazione sulla revisione di legge è terminata il 5 marzo 2010. All'inizio del 2011, il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà sul seguito della procedura.

2007 M 07.3275 Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)

La richiesta è stata trattata dal Parlamento nell'ambito dell'iniziativa parlamentare 09.425 Articolo 64*a* LAMal e premi non pagati. Il progetto è stato accettato nel voto finale del 19 marzo 2010. La nuova disposizione di legge (art. 65 cpv. 1 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS *832.10*) soddisfa pienamente quanto richiesto dalla mozione. Il Consiglio federale porrà in vigore la modifica di legge e le relative modifiche di ordinanza il 1° gennaio 2012.

2007 M 07.3287 Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)

Per la prima volta dal 1971, la Repubblica di Cina (Taiwan) è stata ammessa in qualità di osservatrice alla riunione di una delle agenzie specializzate del sistema delle Nazioni Unite. In effetti, in seguito a negoziati durati oltre dodici anni, una delegazione è stata invitata a partecipare, dal 18 al 22 maggio 2009, all'Assemblea mondiale della sanità a Ginevra. L'invito è stato il risultato dell'accordo stipulato con la Repubblica Popolare Cinese, in virtù del quale la delegazione taiwanese doveva denominarsi «Taipei cinese» e l'invito non doveva costituire un pregiudizio per la partecipazione di questa delegazione alle prossime Assemblee mondiali della sanità. Tale soluzione di compromesso è stata nuovamente adottata in occasione della 63<sup>a</sup> Assemblea mondiale della sanità (17–21 maggio 2010).

2007 M 07.3555 Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)

In vista dell'introduzione di importi forfetari basati sulle diagnosi (SwissDRG), la mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre a verifica le basi per la preparazione dei dati ai fini del controllo contabile e l'esame dell'economicità, nonché di proporre gli adeguamenti necessari. Conformemente alla modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) decisa dal Consiglio federale il 22 ottobre 2008, le modalità concrete di fornitura dei dati per il controllo contabile sono oggetto della convenzione tariffale tra le parti contraenti, mentre la verifica dei conti compete all'assicuratore. Le parti contraenti sottopongono la convenzione tariffale, che include la struttura tariffale uniforme e le modalità di applicazione della tariffa, all'approvazione del Consiglio federale (art. 59d cpv. 1 OAMal). Se è scelto un modello di rimunerazione riferito alle prestazioni e basato su un sistema di classificazione dei pazienti di tipo DRG («diagnosis related groups»), la convenzione tariffale include anche il relativo manuale di codificazione e un piano per la revisione della codificazione (art. 59d cpv. 2 OA-Mal). Proposte per ulteriori disposizioni legali entreranno in considerazione se nel corso della procedura di approvazione da parte del Consiglio federale dovesse emergere che le disposizioni d'ordinanza vigenti dal 1° gennaio 2009 non sono sufficienti per l'attuazione delle prescrizioni legali e che le parti contraenti non sono in grado di disciplinare la fornitura dei dati.

2008 M 06.3420 Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (S 13.12.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.308; N 5.3.08)

Le richieste della mozione riguardano la regolamentazione dell'ammissibilità dei vantaggi pecuniari prevista nella legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21). Il Dipartimento federale dell'interno ha condotto un'analisi sull'impatto di diverse varianti normative che permettono di attuare le richieste della mozione e ha presentato al Consiglio federale una proposta di adeguamento delle disposizioni vigenti. La consultazione in merito alla revisione ordinaria della LATer (seconda tappa) è terminata il 5 marzo 2010. All'inizio del 2011 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà sul seguito della procedura.

2008 P 08.3238 Diagnosi precoce del cancro del colon (S 10.6.08, Hêche)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare misure per la diagnosi precoce del cancro del colon e le relative modalità di attuazione nell'ambito di un programma nazionale di diagnosi precoce. Attualmente, la Confederazione non dispone di basi legali che le permettano di adottare misure di diagnosi precoce di malattie non trasmissibili. Pertanto, il 30 settembre 2009, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il disegno di legge federale sulla prevenzione e la promozione della salute (09.076; FF 2009 6151) corredato dal relativo messaggio. La legge è attualmente sottoposta all'esame preliminare della competente commissione della Camera prioritaria (Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale). Sussiste tuttavia la possibilità di fare ricorso all'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per introdurre a livello nazionale misure di diagnosi precoce del cancro del colon che soddisfino i criteri di efficacia, appropriatezza ed economicità. È il fornitore della prestazione a dover provare che questi criteri sono adempiuti. La decisione concernente l'assunzione dei costi incombe poi al Dipartimento federale dell'interno, che si fa consigliare da una commissione specializzata. La Lega svizzera contro il cancro sta preparando la richiesta di assunzione dei costi in collaborazione con le competenti associazioni mediche.

2008 P 07.3821 Studio su cancro infantile e centrali nucleari in Svizzera (N 13.6.08, Girod)

Nel settembre 2008, l'Ufficio federale della sanità pubblica e la Lega svizzera contro il cancro hanno commissionato uno studio per valutare se i bambini che vivono o sono cresciuti nei pressi di una centrale nucleare svizzera corrono un rischio più elevato di ammalarsi di cancro, in particolare di leucemia. Visto l'ampio spettro dello studio, i risultati saranno disponibili soltanto nel 2011.

2008 M 07.3290 Nuovo disciplinamento dell'automedicazione (N 4.10.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.410; S 2.10.08)

Il Consiglio federale è invitato a presentare all'Assemblea federale una modifica della legge federale del 15 dicembre 2000 sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21) che semplifichi il disciplinamento dell'automedicazione e che, per quanto concerne la dispensazione dei medicamenti, sfrutti nel miglior modo le competenze specialistiche disponibili. La modifica deve rendere più flessibile la distinzione tra le categorie di medicamenti soggetti e non soggetti a prescrizione medica senza pregiudicare la sicurezza del trattamento. La revisione ordinaria della LATer (seconda tappa) ha recepito la richiesta della mozione; la consultazione su questo testo normativo è terminata il 5 marzo 2010. All'inizio del 2011 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e decide il seguito della procedura.

2008 M 07.3838 Cfr. P 07.3821	Cancro e centrali nucleari. Chiarimenti (N 20.3.08, Rechsteiner-Basel; S 18.12.08)
2008 M 05.3016	Indipendenza nella prescrizione e dispensazione di medicamenti (N 19.3.07, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.08)
Cfr. M 06.3420	
2008 P 08.3475 Cfr. P 07.3821	Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg)
2008 P 08.3493	Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 12.12.08, Heim)

Il postulato chiede al Consiglio federale di illustrare le misure previste contro la discriminazione di singoli gruppi di pazienti nell'ambito di alcuni nuovi modelli di assicurazione e le misure previste per proteggere i dati dei pazienti nei confronti degli assicuratori. Tenuto conto dei risultati di una rilevazione sulla protezione dei dati, condotta presso gli assicuratori-malattie e pubblicata il 16 giugno 2009, e vista l'importanza di questo tema, il Consiglio federale si è dichiarato disposto – nel quadro dell'accoglimento del postulato – a rendere conto nei prossimi due anni delle misure che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) ha già adottato e intende adottare per proteggere i dati dei pazienti nei confronti degli assicuratori. Tuttavia, le indagini e misure necessarie a tal fine non consentono ancora di tracciare un quadro dettagliato e completo della situazione. In particolare, la complessità della materia ha ritardato: l'elaborazione di ulteriori direttive concrete sulla protezione e sulla sicurezza dei dati destinate agli assicuratori-malattie, la loro successiva attuazione e correzione da parte degli assicuratori-malattie, nonché il loro controllo da parte dell'UFSP. I lavori continueranno nel 2011. L'elaborazione del rapporto e la sua adozione da parte del Consiglio federale non sono previste prima del 2012.

Nella pratica, l'autorità di vigilanza ha verificato in modo sistematico il rispetto dei principi della protezione dei dati sia nell'ambito dell'esame dei documenti degli assicuratori-malattie (moduli di adesione, condizioni di assicurazione, procure) sia nel contesto degli audit correntemente eseguiti sul posto. Nel 2011 è prevista la preparazione di una nuova circolare destinata a tutti gli assicuratori-malattie, contenente proposte che vanno nel senso del postulato.

#### Ufficio federale di statistica

2002 P 01.3733 Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)

In Svizzera, vi è una grande varietà in termini di offerta di strutture d'accoglienza per bambini e di enti promotori; la maggior parte delle competenze in materia inoltre spetta ai Cantoni e ai Comuni. È quindi alquanto complesso elaborare una statistica quantitativa e tipologica dei posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare. L'Ufficio federale di statistica (UST) dispone dal 2001 di dati sull'utilizzo delle strutture di custodia extrafamiliare dei bambini. Sul fronte dell'offerta, sono disponibili dati sul numero di asili nido, sugli addetti in tali istituzioni e sul grado prescolastico a livello nazionale e cantonale dagli anni 1980. Vi sono inoltre informazioni riguardanti l'insufficienza di posti d'accoglienza riferite al 2005 e nel corso del prossimo anno saranno disponibili i dati del 2010. Per quanto riguarda l'ammontare dei costi sostenuti per la custodia extrafamiliare, si rinvia ai dati dell'indagine sul budget delle economie domestiche (IBED). I dati più recenti sono pubblicati nel portale statistico dell'UST e nel rapporto sulle famiglie 2008.

Una prima panoramica delle informazioni disponibili e dei dati mancanti è già stata elaborata. L'UST redigerà un rapporto di valutazione conclusivo da intendersi quale studio di fattibilità per realizzare una statistica completa sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare. Il documento terrà adeguatamente conto della nuova ordinanza sull'accudimento extrafamiliare di minori (OAMi). La consultazione sull'avamprogetto rielaborato dell'OAMi si è conclusa alla fine del 2010. All'articolo 78, l'OAMi prevede che l'UST esegua le rilevazioni statistiche sulla custodia di minori al di fuori della casa dei genitori, necessarie per l'esecuzione dell'ordinanza stessa.

2002 P 01.3788 Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

Da quando il postulato è stato presentato, l'Ufficio federale di statistica ha messo a punto e ampliato importanti basi statistiche necessarie per l'elaborazione di un rapporto sociale. Nel quadro del rapporto annuale sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati sono state fornite regolarmente informazioni sul grado di avanzamento dei lavori. Nel 2010, sulla base dei dati statistici già raccolti, è stata avviata l'elaborazione del primo rapporto sociale, uno studio che riassume i principali risultati delle statistiche economiche e sociali esistenti. Da un lato, il rapporto offre una panoramica sulle relazioni tra l'evoluzione economica e l'evoluzione sociale, e dall'altro, attraverso un'analisi più dettagliata, identifica i gruppi a rischio minacciati di essere esclusi dalla protezione sociale. Nella primavera del 2011, il Consiglio federale dibatterà in merito alla prima pubblicazione del rapporto statistico-sociale e proporrà di stralciare il postulato Rossini. In futuro, in adempimento del postulato, il rapporto sociale sarà realizzato una volta per ogni periodo di legislatura.

#### Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068 Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)

Le diverse questioni concernenti la promozione della proprietà di abitazioni mediante fondi previdenziali saranno esaminate nel rapporto sulla situazione complessiva del secondo pilastro, previsto per la fine del 2011.

2001 P 00.3400 Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss; proposta di stralcio FF 2010 5991) – in precedenza UFC

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 17 settembre 2010 concernente la modifica della legge federale sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Legge sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, 10.087).

2003 P 03.3434 Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)

Dopo che il 1° ottobre 2010 il Parlamento ha bocciato la nuova versione dell'11<sup>a</sup> revisione AVS, nel mese successivo il Dipartimento federale dell'interno ha consultato i partiti e le parti sociali sul prosieguo dei lavori per la riforma dell'AVS.

Preso atto dei pareri espressi, il Consiglio federale intende rielaborare le proiezioni finanziarie dell'AVS secondo nuovi scenari demografici. Sulla base di questi lavori, che saranno svolti nel corso del 2011 con la collaborazione degli ambienti interessati, saranno quindi formulate proposte per la stabilizzazione finanziaria dell'AVS e interesseranno anche l'aspetto dell'indicizzazione delle rendite.

2005 M 03.3454 Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)

La mozione chiede che il finanziamento dell'AVS sia reso più trasparente versando integralmente al Fondo di compensazione dell'assicurazione il punto percentuale IVA riscosso in favore dell'AVS. Il 30 giugno 2004, il Consiglio federale aveva deciso di attendere una revisione finalizzata al consolidamento a lungo termine dell'AVS (12ª revisione AVS) prima di tornare sul tema della separazione tra il bilancio dell'AVS/AI e quello della Confederazione, che implica anche la separazione chiesta dalla mozione dei flussi finanziari derivanti dal punto percentuale IVA in favore dell'AVS. La separazione dei conti dell'AVS da quelli della Confederazione è per altro indicata esplicitamente nella verifica dei compiti della Confederazione. Nel quadro del primo pacchetto di misure della 6ª revisione AI, è prevista l'introduzione di un nuovo meccanismo di finanziamento dell'assicurazione grazie al quale i conti dell'AI saranno separati da quelli della Confederazione. Conformemente alla modifica proposta, il contributo federale sarà pertanto fissato secondo l'andamento generale dell'economia e sarà indipendente dall'evoluzione delle uscite dell'AI.

2005 P 03.3570 Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)

La legge federale del 13 giugno 2008 sul risanamento dell'assicurazione invalidità (RS 831.27), la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2011, istituisce un Fondo AI autonomo e sancisce la separazione della contabilità dell'AI da quella dell'AVS. La riduzione del consiglio d'amministrazione è effettiva dal 1° gennaio 2008. Le modalità d'intervento in caso di difficoltà finanziarie saranno disciplinate per l'AI nel quadro del secondo pacchetto di misure della 6ª revisione (revisione 6b), per l'AVS in occasione della preparazione di una riforma più incisiva.

2005 P 05.3070 Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)

Il Consiglio federale terrà conto della richiesta nel quadro del secondo pacchetto di misure della 6ª revisione AI (revisione 6b). Nel relativo messaggio, la cui approvazione è prevista nel corso della prima metà del 2011, proporrà di togliere di ruolo il postulato

2005 M 04.3623 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)

Poiché il 1° ottobre 2010 il Parlamento ha bocciato la nuova versione dell'11ª revisione AVS, nel corso del 2011, con la collaborazione degli ambienti interessati, il Consiglio federale rielaborerà le proiezioni finanziarie dell'AVS secondo nuovi scenari demografici. Il Governo intende presentare un messaggio nel corso della prossima legislatura. Nel quadro dei lavori preliminari saranno studiati anche modelli conformi alle richieste della mozione.

2006 P 06.3003 Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)

Il postulato chiede al Consiglio federale di valutare una serie di proposte volte ad armonizzare la legislazione in materia di anticipo e incasso degli alimenti e di redigere un rapporto in materia. Il progetto del rapporto è stato sottoposto al parere della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali. L'approvazione del Governo è prevista per la prima metà del 2011.

2007 P 06.3783 Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani)

Il rapporto sulla trasparenza nella previdenza professionale sarà integrato nel rapporto sul futuro del secondo pilastro e sottoposto al Parlamento alla fine del 2011.

2007 P 07.3325 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completiva nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein)

Poiché il 1° ottobre 2010 il Parlamento ha bocciato la nuova versione dell'11ª revisione AVS, nel corso del 2011, con la collaborazione degli ambienti interessati, il Consiglio federale rielaborerà le proiezioni finanziarie dell'AVS secondo nuovi scenari demografici. Il Governo intende presentare un messaggio nel corso della prossima legislatura. Al momento tutte le strade sono ancora aperte ed è troppo presto per dire se il messaggio, oltre alle possibilità di flessibilizzazione già realizzate nella PP con la riforma strutturale (che sarà in vigore dal 1° gennaio 2011), proporrà altri provvedimenti destinati a incoraggiare la permanenza sul mercato del lavoro oltre l'età pensionabile e ne specificherà la tipologia.

2007 P 07.3725 Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)

Il postulato chiede al Consiglio federale di proporre misure concrete per migliorare la protezione dei bambini dalla violenza domestica. L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali sta allestendo il relativo rapporto, che dovrebbe essere portato a termine nel corso del 2011.

2007 P 07.3778 Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)

Parallelamente agli accertamenti che è stato necessario svolgere, si sono dovute introdurre misure preventive per evitare nuovi abusi. Questo ha ritardato la conclusione del rapporto, ora prevista per la prima metà del 2011.

2008 P 08.3235 Rendite vedovili (N 18.9.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 07.3276)

Il mandato di ricerca, sulla cui base sarà redatto il rapporto, sarà presumibilmente concluso nel primo trimestre del 2011. Questo permetterà un coordinamento con i lavori di base per la 12<sup>a</sup> revisione dell'AVS.

2008 M 06.3466 Determinazione del reddito da invalido (N 22.6.07, Robbiani; S 18.12.08)

Il Consiglio federale terrà conto della richiesta nel quadro del secondo pacchetto di misure della 6<sup>a</sup> revisione AI (revisione 6b). Nel relativo messaggio, la cui approvazione è prevista nella prima metà del 2011, proporrà di togliere di ruolo la mozione.

2008 M 07.3430 No a tariffe e costi ospedalieri più elevati per i pazienti dell'assicurazione invalidità (N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08)

La richiesta formulata con la mozione dovrebbe essere adempiuta nel quadro della corrente revisione della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (RS 832.20).

#### Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES

Con il rapporto La formazione musicale in Svizzera, elaborato in adempimento di diversi interventi parlamentari (P 99.3502, P 99.3528, P 99.3507, P 01.3482) e approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005, il mandato d'esame è stato assolto. Nel rapporto Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005, il Consiglio federale ha pertanto proposto di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura del Consiglio nazionale, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura. Questa legge è stata approvata dal Parlamento nel dicembre del 2009 (cfr. art. 12 Promozione della formazione musicale; FF 2009 7631). Il 17 giugno 2010 il Consiglio nazionale ha deciso di sospendere lo stralcio dell'intervento parlamentare fino alla decisione sull'iniziativa popolare federale «Gioventù + Musica».

2000 P 00.3283 Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES

La richiesta avanzata nel postulato è trattata dagli organi competenti per la politica universitaria ed esaminata nel quadro degli sviluppi in atto nei Cantoni, relativi all'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (concordato sulle borse di studio).

2001 P 01.3490 Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2001 P 01.3546 La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radicale; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2002 P 00.3276 Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neirynck) – in precedenza ASR

La richiesta avanzata nel postulato sarà esaminata nel quadro delle discussioni sulla governance del settore dei PF e di un'eventuale revisione parziale della legge federale del 4 ottobre 1991 sui politecnici federali (RS 414.110).

2002 P 01.3456 Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES

Per non arrecare pregiudizio al progetto di NPC, il Parlamento ha rinunciato al progetto iniziale di integrare nuovi contenuti nella legge federale del 6 ottobre 2006 sui sussidi alle spese dei Cantoni per borse e prestiti di studio nella formazione terziaria (RS 416.0) entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Ciononostante ritiene urgentemente necessario migliorare in altro modo l'armonizzazione nel settore dei sussidi all'istruzione. In questo contesto occorrerà tenere conto anche di altri interventi parlamentari (M 06.3178, P 06.3300, P 06.3304, P 06.3342) dal tenore leggermente diverso da quello del presente postulato. Il sistema svizzero delle borse di studio va migliorato sulla base dell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio (concordato sulle borse di studio), adottato dalla Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione nel giugno del 2009 e la cui entrata in vigore è prevista nel 2011.

2003 P 03.3182 Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza UFES

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2003 P 03.3185

Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2004 M 04.3484

Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2004 M 04.3506

Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2004 P 04.3601

Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2005 P 04.3658

Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)

La richiesta avanzata nel postulato e correlata al messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (FF 2007 1131) è stata trattata nel quadro dei dibattimenti e delle decisioni relative a questo messaggio. Un equilibrio ottimale tra insegnamento e ricerca nel settore universitario e un ruolo di primaria importanza dell'insegnamento sono preoccupazioni costanti del Consiglio federale e saranno pertanto trattati e discussi anche nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013-2016.

2005 M 04.3206

Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2006 M 04.3105

Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06; proposta di stralcio 2009 6979)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 21 ottobre 2009 relativo alla legge federale concernente la ricerca sull'essere umano (09.079).

2006 M 05.3360

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2006 M 05.3378

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2006 M 05.3379

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2006 M 05.3380

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2006 M 05.3381

Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2006 P 06.3342

Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)

Cfr. P 01.3456

2006 P 06.3304

Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)

Cfr. P 01.3456

2006 M 06.3408 Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2006 P 06.3497 Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)

Su incarico della Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca, i promotori del Dizionario storico della Svizzera (DSS) hanno elaborato una descrizione del progetto sul futuro del DSS (aprile 2010), nel quale sono state definite le possibili attività e priorità e chiarite le possibili forme d'organizzazione. Informazioni e proposte sull'ulteriore procedura in quest'ambito saranno presentate al Parlamento nel quadro del messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013-2016.

2007 P 06.3695 Giovani senza una formazione di livello secondario II (N 23.3.07, Widmer)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 3 dicembre 2010 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel 2012 (10.109).

2007 P 07.3285 Dichiarazione di Bologna. Stato dell'attuazione, in particolare del passaggio dal bachelor al master (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 3 dicembre 2010 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel 2012 (10.109).

2007 M 07.3283 Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07; S 25.9.07)

Sulla base del rapporto su una nuova politica della Confederazione in materia di formazione continua, redatto dal Dipartimento federale dell'economia (DFE) in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno, il Consiglio federale ha incaricato il DFE di elaborare entro la fine della legislatura 2011 un avamprogetto di legge sulla formazione continua. L'obiettivo è una legge quadro senza definizione di campi tematici da promuovere. Questi campi saranno disciplinati nelle relative leggi speciali. Nel quadro dell'elaborazione dell'avamprogetto occorrerà inoltre esaminare le modalità per garantire l'accesso alla formazione continua a coloro che incontrano maggiori difficoltà a causa della loro origine o appartenenza sociale, che non sono integrati nel sistema di istruzione e formazione professionale oppure che rischiano di venirne esclusi (formazione di recupero, illetteratismo ecc.). Fino all'approvazione di una futura legge sulla formazione continua, la lotta all'illetteratismo resta di competenza dell'Ufficio federale della cultura.

2007 P 07.3315 Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi)

Le domande sollevate saranno discusse nel quadro dei lavori di attuazione del rapporto sulla *corporate governance* del Consiglio federale, come pure in vista dei prossimi messaggi concernenti il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI) 2012/2013-2016. Il Consiglio federale si pronuncerà in merito nel messaggio ERI 2013-2016.

2007 P 07.3478 Accreditamento e garanzia della qualità delle università svizzere (N 5.10.07, Markwalder Bär; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 29 maggio 2009 concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2007 P 07.3552 Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)

Il 29 maggio 2009, il Consiglio federale ha deciso di attuare il Piano nazionale svizzero per il calcolo di grande potenza e la sua messa in rete (HPCN). Il Parlamento ha approvato i relativi crediti nel quadro del preventivo 2010; la strategia si trova ora in fase di attuazione

2008 P 08.3073 Valutare il processo di Bologna (N 13.6.08, Widmer)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 3 dicembre 2010 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel 2012 (10.109).

# Dipartimento di giustizia e polizia

#### Ufficio federale di giustizia

2000 M 97.3401	Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00; proposta di stralcio FF 2010 6645) – in precedenza DFF/AFF
2000 M 97.3306	Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 6645) – in precedenza DFF/AFF
2005 P 05.3069	Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.2005, Nordmann; proposta di stralcio FF 2010 6645)

Lo stralcio è stato proposto nel rapporto del 1° ottobre 2010 concernente lo stralcio di interventi parlamentari pendenti sugli averi non rivendicati (FF 2010 6645).

2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)

Nel suo messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895) il Consiglio federale ha proposto lo stralcio del postulato. Sulla scorta della decisione di rinvio presa il 4 marzo 2004 dal Consiglio nazionale e di numerosi interventi parlamentari che rilevano la necessità di una riforma e chiedono nuove proposte, il 26 agosto 2009, dopo una discussione di principio, il Consiglio federale ha deciso di proseguire la riforma. Ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia, in collaborazione con la Cancelleria federale, di presentare un messaggio aggiuntivo sulla riforma del Governo contenente proposte tese a rafforzare il Collegio governativo e la presidenza della Confederazione. Il 13 ottobre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio aggiuntivo concernente la riforma del Governo (FF 2010 6895). Il disegno verte in particolare sul prolungamento del mandato del presidente della Confederazione, sul ricorso a ulteriori segretari di Stato a sostegno dei capi dipartimentali e sul perfezionamento della preparazione delle sedute governative.

2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)

Secondo l'articolo 35 della legge federale del 19 giugno 1992 sulla protezione dei dati (LPD; RS 235.1), è punibile «chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati». Le categorie professionali menzionate nel postulato sono comprese nell'articolo 35 LPD se l'esercizio della professione richiede la conoscenza di dati personali segreti e degni di particolare protezione. L'articolo 173 del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007 (CPP; RS 312.0) garantisce anche a tali persone la facoltà di non deporre. Il Parlamento ha invece rinunciato a menzionare tutti gli operatori sanitari nell'articolo 321 lettera 1 del Codice penale svizzero (CP; RS 311.0) e a garantire loro la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP (Facoltà di non deporre per segreto professionale). Contrariamente alle persone menzionate nell'articolo 321 CP e a quelle aventi la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP, i professionisti summenzionati non sottostanno in ogni caso a un'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP che possa liberarle dall'obbligo del segreto professionale. In questo contesto va tenuto conto dei lavori in corso relativi a una legge federale sulle professioni psicologiche. Il disegno, approvato dal Consiglio federale il 30 settembre 2009 (FF 2009 6005), vincola anche gli psicologi al segreto professionale secondo l'articolo 321 CP. Inoltre, andrà integrato anche l'articolo 171 CPP, aggiungendo gli psicologi all'elenco delle persone con la facoltà di non deporre. Il 15 giugno 2010 il Consiglio degli Stati ha accolto il disegno di legge quale Camera prioritaria.

2002 P 01.3261	Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio FF <i>2008</i> 1321)
2002 P 01.3329	Società per azioni. Principi della corporate governance (N 5.10.01, Walker Felix, S 5.6.02; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-3
2002 P 02.3086	Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)
2002 P 02.3489	Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-5 e 7-9
2003 M 02.3470	Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)
2006 P 06.3026	Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali; 08.011).

2002 P 01.3673	Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 5667)
2002 P 02.3474	Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 5667)
2002 P 02.3475	Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2010 5667)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio dell'8 settembre 2010 sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (Procedura di risanamento; 10.077).

2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga Simonetta; S 4.6.02)

Nel 2002-2003 le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito dei lavori di revisione totale della legge federale dell'8 giugno 1923 concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate (RS 935.51). Sono state altresì formulate proposte di attuazione che prevedevano modifiche, oltre che nel diritto in materia di lotterie, anche in quello in materia di concorrenza sleale. Tuttavia, una volta conclusa la consultazione, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di revisione. Alla luce della mutata situazione il Dipartimento federale dell'economia ha deciso di attuare varie richieste della mozione – insieme ad altre tese a rafforzare la protezione materiale dalla concorrenza sleale – nell'ambito di una revisione parziale della legge federale del 19 dicembre 1986 contro la concorrenza sleale (LCSI; RS 241). Il 2 settembre 2009 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la modifica della LCSI (FF 2009 5337). Le modifiche chieste mirano ad aumentare la protezione contro le pratiche d'affari sleali e in particolare offrono maggiori possibilità di procedere contro sistemi piramidali, condizioni commerciali generali abusive e promesse di vincita ingannevoli (art. 3. lett. r e art. 10 cpv. 3-5 disegno LCSI). Altre richieste della mozione saranno esaminate in occasione degli imminenti lavori nell'ambito della legislazione federale sui giochi in denaro.

Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)
Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

Nel 2008 il Consiglio federale ha nuovamente affrontato il tema dell'eutanasia: il 2 luglio 2008 ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di esaminare accuratamente, in collaborazione con il Dipartimento federale dell'interno (DFI), se sia necessario l'intervento del legislatore federale in materia di aiuto al suicidio e di presentare un rapporto all'inizio del 2009. Tale rapporto, del 15 maggio 2009, è stato trattato dal Consiglio federale il 17 giugno 2009. Di conseguenza, il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di elaborare, in collaborazione con il DFI, un avamprogetto contenente diverse varianti, nonché un rapporto esplicativo, da mandare in consultazione. Il 28 ottobre 2009 il Consiglio federale ha approvato un avamprogetto con due varianti e ha aperto la procedura di consultazione, che si è conclusa il 1° marzo 2010. Il 17 settembre 2010 il Consiglio federale ha preso atto della sintesi dei risultati della consultazione, definendo l'ulteriore modo di procedere.

2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)

2007 M 03.3212 Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07)

Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha posto in consultazione il pertinente avamprogetto e il 16 dicembre 2009 ha preso atto dei risultati. In considerazione dell'esito controverso della consultazione, ha poi incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di verificare nuovamente un eventuale rafforzamento della protezione dal licenziamento. Il 1° ottobre 2010 il Consiglio federale ha posto in consultazione il corrispondente avamprogetto di legge, che conferma il principio secondo cui la disdetta pronunciata contro il «whistleblower» è valida anche se è abusiva. Va tuttavia aumentata l'indennità massima dovuta, che sarà pari a 12 mesi di salario invece dei sei previsti finora.

2005 M 04.3224 Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05 Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05; proposta di stralcio FF 2010 4263) – in precedenza fedpol

In merito all'attuazione della mozione, con decisione del 1º luglio 2009 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di avviare una consultazione sul rapporto e l'avamprogetto di modifica del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0) e del Codice penale militare del 13 giugno 1927 (CPM; RS 321.0) concernente i simboli razzisti. La procedura di consultazione si è conclusa il 31 ottobre 2009. Visti i dubbi e le riserve avanzati in sede di consultazione, il 30 giugno 2010 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a integrare il CP e il CPM con nuove disposizioni che puniscono l'utilizzo e la diffusione in pubblico di simboli razzisti e di sottoporre al Parlamento un rapporto in cui propone lo stralcio della mozione 04.3224 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N). Il 4 novembre 2010 la CAG-N ha preso atto all'unanimità del rapporto del Consiglio federale. La CAG del Consiglio degli Stati lo tratterà probabilmente nel primo semestre del 2011.

2005 P 04.3250 Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)

Dal 1° gennaio 2000 i genitori non coniugati o divorziati hanno la possibilità di esercitare l'autorità parentale in comune. Tuttavia, l'esercizio dell'autorità parentale congiunta presuppone l'accordo di entrambi i genitori (art. 133 cpv. 3 e 298a CC; RS 210). In particolare i padri divorziati criticano aspramente questa soluzione, perché secondo loro, in caso di mancata intesa, il giudice attribuirebbe l'autorità parentale sistematicamente alla madre. Per questo motivo il Consiglio federale esamina come promuovere l'autorità parentale congiunta, ovviamente continuando a tenere conto del bene del figlio (art. 301 cpv. 1 CC). Il 28 gennaio 2009 il Consiglio federale ha posto in consultazione un corrispondente avamprogetto. Il 16 dicembre 2009 ha preso atto dei risultati della consultazione e ha fissato la procedura da seguire, sottolineando l'importanza dell'autorità parentale congiunta, indipendentemente dallo stato civile dei genitori. Al Parlamento verrà sottoposto un pertinente messaggio.

2006 M 05.3232 Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 4.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG

Il 5 agosto 2010 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa a una nuova disposizione costituzionale sul servizio universale, procedura che si è conclusa il 30 novembre 2010.

2006 M 05.3713 Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 4.405; S 18.12.06)

- 1. L'Ufficio federale di giustizia ha incaricato una commissione peritale di elaborare proposte per una revisione delle disposizioni in materia di compensazione previdenziale (art. 122-124 del Codice civile; RS 210). Oltre a ottimizzare il quadro legislativo, occorre soprattutto riesaminare il regime legale per i divorzi successivi al sopraggiungere di un caso di previdenza: in futuro il coniuge beneficiario non dovrà più accontentarsi di un'adeguata indennità, ma avrà diritto alla metà del capitale di copertura, purché sia stato finanziato durante il matrimonio e sia ancora disponibile al momento del divorzio. La commissione peritale ha concluso i lavori nella prima metà del 2009. Sulla base delle proposte formulate, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha elaborato un pertinente avamprogetto, che il Consiglio federale ha poi posto in consultazione il 16 dicembre 2009. Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati perlopiù positivi della consultazione e ha incaricato il DFGP di elaborare un messaggio entro la fine del 2011.
- 2. Il 16 dicembre 2009 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione su un avamprogetto che prevede in linea di principio l'autorità parentale congiunta del padre e della madre, indipendentemente dallo stato civile dei genitori (cfr. P 04.3250, Wehrli). Il Consiglio federale è a favore di tale principio e sottoporrà al Parlamento un pertinente messaggio.

2007 P 07.3420 Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer)

Con il sostegno di un gruppo composto da rappresentanti dei tribunali della Confederazione, dei tribunali cantonali e del mondo della scienza, nel 2008 l'Ufficio federale di giustizia ha conferito il mandato per uno studio scientifico e per una valutazione completa da effettuare sull'arco di oltre quattro anni. Il 18 giugno 2010 il Consiglio federale ha presentato un rapporto sui risultati intermedi della valutazione della nuova organizzazione giudiziaria federale (FF 2010 4251). Il rapporto finale del Consiglio federale verrà probabilmente pubblicato nel 2013.

2007 M 06.3554 Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)

2007 M 06.3170 Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07)

Le mozioni chiedono al Consiglio federale di elaborare un disegno di legge che punisca il mero consumo di pornografia dura e rappresentazioni di cruda violenza. Tale richiesta sarà attuata nell'ambito del previsto progetto di armonizzazione dei limiti di pena della Parte generale del Codice penale (oggetto incluso nelle grandi linee del programma di legislatura 2007-2011; cfr. FF 2008 665).

Il Consiglio federale viene inoltre incaricato di portare a 12 mesi l'obbligo di conservazione dei dati marginali (cfr. art. 15 cpv. 3 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni [LSCPT; RS 780.1]) e di prevedere una sanzione per l'inosservanza di questo obbligo. Tali richieste sono già confluite nella modifica in corso della LSCPT; il pertinente avamprogetto con rapporto è stato posto in consultazione nel 2010. Attualmente sono valutati i risultati della consultazione.

Per il resto, è stata richiesta l'armonizzazione dell'elenco dei reati per l'«inchiesta mascherata» (art. 4 della legge federale del 20 giugno 2003 sull'inchiesta mascherata [RS 312.8]) e la «sorveglianza delle telecomunicazioni» (art. 3 LSCPT), nonché l'inserimento delle fattispecie di «possesso di pornografia dura» e di «possesso di rappresentazioni di atti di cruda violenza» in questi elenchi. Tali richieste sono già state soddisfatte con l'approvazione del nuovo Codice di procedura penale (cfr. art. 269 cpv. 2 lett. a e art. 286 cpv. 2 lett. a del Codice di diritto processuale penale del 5 ottobre 2007 [RS 312.0]).

Infine, il Consiglio federale è invitato a verificare le misure giuridiche necessarie per impedire la pedopornografia e le rappresentazioni di atti di cruda violenza in Internet; in particolare, deve esaminare se i provider possano essere obbligati: (a) a mettere gratuitamente a disposizione degli utenti di Internet i programmi necessaria a filtrare i contenuti, nonché ogni altra informazione necessaria al loro impiego e (b) a scansionare regolarmente i loro server, per garantire la liceità dei dati ivi memorizzati. L'esame è ancora in corso.

2007 P 07.3764 Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici (SS)

Il 5 marzo 2010 il Consiglio federale ha adottato il rapporto sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale in adempimento dei postulati 07.3764 della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati e 08.3765 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale (FF 2010 2015). Il rapporto tocca anche la questione del passaggio da un sistema monistico a uno dualistico. Inoltre, il Consiglio federale presenterà probabilmente nel primo semestre del 2011 un rapporto complementare con raccomandazioni e proposte d'intervento che contribuiscano a evitare contraddizioni tra le iniziative popolari e gli obblighi di diritto internazionale della Svizzera.

2008 M 06.3658 Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati (S 21.3.07, Heberlein Trix; N 12.3.08; S 2.6.08)

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia ha elaborato un disegno di legge corredato di messaggio, che sarà sottoposto al Consiglio federale all'inizio del 2011. Il disegno prevede adeguamenti di legge riguardanti il diritto privato, il diritto privato internazionale, il diritto penale e il diritto in materia di stranieri. Anche la «strategia globale» nell'ambito della protezione alle vittime e della prevenzione chiesta dalla mozione sarà elaborata in adempimento della mozione Tschümperlin 09.4229.

2008 M 07.3763 Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile (N 12.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 06.404 e 06.473; S 2.6.08)

Il 21 gennaio 2009 il Consiglio federale ha deciso di non proseguire la revisione e l'unificazione del diritto in materia di responsabilità civile in base all'avamprogetto del 2000. In attuazione della mozione ha invece incaricato il Dipartimento federale di giustizia e polizia di presentare un disegno e il relativo messaggio di modifica del Codice delle obbligazioni (RS 220) ed even-

tualmente delle leggi speciali che hanno per oggetto la prescrizione in senso lato. Il Consiglio federale avvierà la relativa consultazione nel 2011.

2008 M 07.3281

Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti (N 19.6.07, Commissione degli affari giuridici CN 5.092, S 2.6.08; proposta di stralcio FF 2010 3595)

Il 4 giugno 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della consultazione, decidendo di rinunciare a elaborare una legge sui giuristi d'impresa. Per la maggior parte dei partecipanti alla consultazione, una legge sui giuristi d'impresa presenta vantaggi poco chiari, ma comporta inconvenienti manifesti, in particolare ostacola e prolunga i procedimenti amministrativi, civili e penali. Lo stralcio è stato proposto nel rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 4 giugno 2010 (FF 2010 3595).

2008 P 08.3142 Taser. Analisi delle conseguenze (S 2.6.08, Marty Dick)

Il rapporto è in fase di redazione e sarà adottato all'inizio del 2011.

2008 M 06.3884 Nessuna pornografia commerciale sui cellulari (94.6.07, Schweiger; N 25.9.08)

La mozione chiede al Consiglio federale di presentare un progetto di legge (completamento dell'art. 197 del Codice penale; RS 311.0) che punisca l'offerta e la diffusione commerciale, ossia finalizzata direttamente o indirettamente a conseguire un guadagno, di immagini pornografiche (immagini singole o sequenze di immagini) mediante dispositivi di telecomunicazione. In alternativa, il Consiglio federale è incaricato di modificare l'ordinanza del 9 marzo 2007 sui servizi di telecomunicazione (RS 784.101.1) obbligando i fornitori di prestazioni del servizio universale a bloccare tutte le comunicazioni verso servizi a valore aggiunto con contenuti erotici o pornografici per i minori di 16 anni, nonché imponendo ai fornitori di servizi a valore aggiunto di non offrire ai minori di 16 anni contenuti erotici o pornografici.

Nell'ambito della valutazione del mercato delle telecomunicazioni (cfr. rapporto del Consiglio federale in adempimento del postulato 09.3002 della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio degli Stati), il Consiglio federale ha esaminato più in dettaglio anche il settore dei servizi a valore aggiunto con contenuti erotici o pornografici, individuando determinate lacune nella protezione e abbozzando proposte di soluzione per una revisione della legislazione in materia di telecomunicazioni. Nell'ambito del programma nazionale «Protezione della gioventù dai rischi dei media e competenze mediali» si sta attualmente esaminando la necessità di una regolamentazione supplementare.

2008 P 08.3377 Valutazione del diritto penale minorile (N 3.10.08, Amherd)

2008 P 08.3381 Valutazione del sistema di sanzione penale delle aliquote giornaliere (N 3.10.08, Sommaruga Carlo)

Questi postulati invitano il Consiglio federale a stilare rapporti sulle conseguenze del nuovo Diritto penale minorile (DPMin; RS 311.1) e sul sistema di sanzione delle aliquote giornaliere previsto dalla revisione della Parte generale del Codice penale (PG-CP; RS 311.0), entrata in vigore il 1° gennaio 2007 insieme al DPMin. Rispondendo al postulato Amherd, il Consiglio federale ha osservato che, per esperienza, occorre attendere circa cinque anni dall'entrata in vigore prima di poter trarre conclusioni attendibili sulle esperienze maturate con la nuova legge. Le valutazioni della PG-CP e del DPMin sono state affidate all'Ufficio federale di giustizia. Viste le aspre critiche mosse al nuovo sistema sanzionatorio della PG-CP e le richieste di una revisione parziale in tempi rapidi, è stato tuttavia necessario concentrare i lavori di valutazione svolti dal 2008 al 2010 e il rispettivo rapporto intermedio sulle norme al centro delle critiche, riguardanti la sostituzione delle pene detentive di breve durata con pene pecuniarie e lavoro di pubblica utilità. Con l'attribuzione, alla fine del 2010, degli ulteriori lavori di valutazione a due organizzazioni specializzate esterne all'Amministrazione, la valutazione è estesa alle disposizioni del CP sull'internamento di criminali pericolosi e al Diritto penale minorile. I pertinenti rapporti intermedi sono previsti per la metà del 2011 e il rapporto finale per l'autunno 2012.

2008 M 08.3169 Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale (N 13.6.08, Gruppo liberale-radicale; S 17.12.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di rivedere l'articolo 104 del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220) innalzando adeguatamente l'interesse moratorio attualmente vigente (pari al 5 %), in modo da consentire al creditore di coprire i costi. Chiede anche di adeguare le rispettive disposizioni federali sugli interessi (condizioni generali).

Il 18 agosto 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa all'avamprogetto di revisione del CO corredato di rapporto esplicativo.

#### Ufficio federale di polizia

2002 P 01.3009 Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)

Su proposta del Consiglio federale, secondo cui occorreva attendere la conclusione del progetto di esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Dalla conclusione del progetto USIS, nella primavera del 2004, il Consiglio federale ha adottato misure d'ordine strutturale volte a instaurare un coordinamento e una collaborazione efficaci, a livello federale, tra i servizi incaricati di compiti di sicurezza.

È stato pertanto deciso di istituire uno Stato maggiore interdipartimentale centrale per la gestione delle crisi (Stato maggiore GSic). Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano le analisi della situazione, le analisi della sicurezza interna e le pianificazioni preventive. Effettua esercitazioni di gestione delle crisi per il GSic e l'ODSic, sostiene gli organi federali incaricati della gestione delle crisi e assiste il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), il Dipartimento federale di giustizia e polizia e il Dipartimento federale degli affari esteri nel preparare pratiche interdipartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto per la gestione delle crisi su scala

federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale (RS 120.71) definisce le competenze. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione dello Stato maggiore GSic e ha deciso di continuare ad affidargli gli stessi compiti. Dalla valutazione risulta che lo Stato maggiore GSic opera soprattutto nella prevenzione e nella gestione delle crisi.

Il Consiglio federale ha esaminato inoltre la collaborazione tra i servizi d'informazione e i loro organi di direzione. Il 31 gennaio 2007 ha definito le competenze in materia di direzione, ha licenziato un rapporto in adempimento della mozione 05.3001 riformulata della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale, che chiedeva l'istituzione di adeguate basi legali, e ha stabilito i principi per la politica dei servizi d'informazione svizzeri. Allo Stato maggiore GSic è stato affidato il compito di assistere i dipartimenti GSic nel preparare pratiche inerenti ai servizi d'informazione.

Il 23 aprile 2008 il Consiglio federale ha espresso il proprio parere in merito al rapporto del 29 febbraio 2008 della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati sull'iniziativa parlamentare 07.404 Trasferimento dei compiti dei servizi informazioni civili a un dipartimento, dichiarandosi favorevole a integrare i servizi d'informazione civili nel medesimo dipartimento. In occasione della seduta del 21 maggio 2008, il Consiglio federale ha poi deciso di trasferire, il 1° gennaio 2009, la parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) incaricata di svolgere compiti nel settore dei servizi d'informazione, incluso il Centro federale di situazione, dall'Ufficio federale di polizia (fedpol) al DDPS. Inoltre, ha incaricato e autorizzato il capo del DDPS a garantire il coordinamento completo nel settore della politica di sicurezza, in collaborazione con i servizi federali interessati e con i Cantoni. Dopo aver effettuato il trasferimento entro il termine stabilito, il 25 marzo 2009 il Consiglio federale ha deciso di riunire, al 1° gennaio 2010, il SAP e il Servizio informazioni strategico in un unico ufficio federale. Di conseguenza, all'inizio dell'anno, il nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione, in quanto ufficio federale in seno al DDPS, ha avviato la propria attività come servizio informazioni civile interno ed esterno della Confederazione. Il 1° gennaio 2010 sono anche entrate in vigore la legge federale del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile (RS 121) e le ordinanze riguardanti la riorganizzazione del servizio informazioni.

Lo scorporo delle unità di informazioni del SAP da fedpol non costituisce soltanto una separazione in termini organizzativi, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione, per cui fedpol, in qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come autorità che assolve esclusivamente compiti di polizia. Il Consiglio federale intende far convergere i compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in diverse leggi speciali andranno riuniti in una nuova legge federale sui compiti di polizia, il cui avamprogetto è stato posto in consultazione dal 27 novembre 2009 al 15 marzo 2010. All'inizio del 2011 il Consiglio federale prenderà atto dei risultati della consultazione e deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere.

# 2003 P 02.3742 Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato il 14 maggio 2003. Sulla base delle esperienze maturate con le misure di sicurezza adottate in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e l'8 settembre 2004 ha deciso di rafforzare la capacità dirigenziale in materia di politica di sicurezza, adottando misure d'ordine strutturale. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) e ha incaricato la GSic di prevedere uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di istituire uno Stato maggiore centrale di crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005. Conformemente alla decisione del Consiglio federale dello stesso giorno, lo Stato maggiore GSic è stato oggetto di una valutazione alla fine del 2008. Il 5 dicembre 2008 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto di valutazione e ha deciso di continuare ad affidargli gli stessi compiti. Dalla valutazione risulta che lo Stato maggiore GSic opera soprattutto nella prevenzione e nell'analisi successiva alle crisi

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste, nelle questioni amministrative, la GSic e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano le analisi della situazione, le analisi della sicurezza interna e le pianificazioni preventive. Effettua esercitazioni di gestione della crisi per la GSic e l'ODSic, sostiene gli organi federali incaricati della gestione delle crisi e assiste il DDPS, il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) e il Dipartimento federale degli affari esteri nel preparare pratiche interdipartimentali inerenti ai servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'Amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto per la gestione delle crisi su scala federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale (RS 120.71) definisce i compiti e le competenze degli attori.

Il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DDPS di risolvere, entro febbraio 2008, la questione dell'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, coinvolgendo eventualmente il Dipartimento federale delle finanze. In occasione della seduta del 21 maggio 2008, ha poi deciso di trasferire, il 1° gennaio 2009, la parte del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) incaricata di svolgere compiti nel settore dei servizi d'informazione, incluso il Centro federale di situazione, dall'Ufficio federale di polizia al DDPS. Inoltre, ha confermato la propria volontà di proseguire la sua attività governativa mantenendo l'attuale struttura dipartimentale, ovvero la composizione vigente finora, rinunciando quindi all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza che riunisca tutti gli organi federali con compiti in materia di sicurezza.

Dopo che il Consiglio federale ha portato a termine il trasferimento deciso entro il termine previsto del 1° gennaio 2009, il 1° gennaio 2010 il nuovo Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC), nato dalla successiva unione del SAP e del Servizio informazioni strategico, ha avviato la propria attività come servizio informazioni civile interno ed esterno della Confederazione. Contemporaneamente, sono entrate in vigore la legge federale del 3 ottobre 2008 sul servizio informazioni civile (RS 121) e le ordinanze riguardanti la riorganizzazione del servizio informazioni.

Lo scorporo delle unità di informazioni del SAP da fedpol non costituisce soltanto una separazione in termini organizzativi, ma anche una concentrazione dei compiti di informazione e di polizia della Confederazione, per cui fedpol, in qualità di organo di polizia della Confederazione con competenze generali, si presenta oggi come un'autorità che assolve esclusivamente compiti di

polizia. Il Consiglio federale intende far convergere i compiti di polizia anche dal punto di vista legislativo: dal 27 novembre 2009 al 15 marzo 2010 ha posto in consultazione un avamprogetto di legge federale sui compiti di polizia, con l'obiettivo di riunire in un'unica legge federale i compiti di polizia generali della Confederazione attribuiti a fedpol e attualmente disciplinati in diverse leggi speciali. Nell'ambito della corrente riforma dei dipartimenti, il Consiglio federale esaminerà ulteriori misure di riorganizzazione.

2008 M 08.3401 Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica (N 3.10.08, Leutenegger Oberholzer; S 17.12.08)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 17 novembre 2010 concernente l'approvazione e la trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani e la legge federale sulla protezione extraprocedurale dei testimoni (10.097).

# Ufficio federale della migrazione

2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

Il postulato incarica il Consiglio federale di «raccogliere le convenzioni di domicilio tra la Svizzera o i Cantoni ed altri Stati non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere».

L'Ufficio federale della migrazione (UFM) è stato incaricato di dirigere l'elaborazione di un rapporto e di determinare le misure necessarie in risposta al postulato. Per la redazione del rapporto, l'UFM ha eseguito ricerche sulla validità delle convenzioni di domicilio in alcuni settori interessati dalle disposizioni di tali convenzioni, tenendo conto delle modifiche istituzionali e giuridiche successive alla loro conclusione. Il rapporto non si prefigge di esaminare la validità di tutte le disposizioni definite contrattualmente, bensì di trattare le questioni sollevate dal postulato che sono fondamentali riguardo alla validità delle convenzioni e all'ulteriore procedura.

Dopo un primo esame da parte dell'UFM, il coordinamento interno è stato garantito con gli altri uffici e dipartimenti interessati, ovvero l'Ufficio federale di giustiziala Segreteria di Stato dell'economia, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, l'Ufficio federale della sanità pubblica e l'Ufficio federale per il diritto del registro fondiario e del diritto fondiario, nonché con il Dipartimento federale degli affari esteri. Un rapporto è stato stilato e sottoposto per consultazione agli uffici nel marzo del 2010. Il testo è attualmente in fase di rielaborazione, poiché alcune questioni di principio richiedono ulteriori accertamenti da parte delle unità amministrative interessate.

Una volta rielaborato e adottato dal Consiglio federale, il rapporto sarà sottoposto al Parlamento probabilmente nell'estate 2011.

# Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

#### Segreteria generale

2008 M 07.3529 Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di condurre negoziati con la Turchia allo scopo di permettere a persone con la doppia cittadinanza svizzera e turca di prestare servizio militare in uno solo dei due Paesi.

Secondo la risposta del Consiglio federale del 12 settembre 2007 è nell'interesse dei cittadini aventi la doppia nazionalità svizzera e turca disciplinare sul piano bilaterale la questione dell'adempimento dei loro obblighi militari. Per questa ragione, nell'aprile di quest'anno il Dipartimento federale degli affari esteri ha condotto i primi colloqui esplorativi con la Turchia in collaborazione con l'addetto alla difesa svizzero accreditato ad Ankara. Dal momento che i negoziati richiederanno ancora tempo e che a breve termine non sarà concluso un accordo con la Turchia, il Consiglio federale propone di non togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3038 Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la pianificazione temporale dei servizi militari tenendo conto delle esigenze della vita civile.

La crescente complessità tanto della formazione civile quanto dell'istruzione militare ne impedisce in alcuni casi la coesistenza senza attriti. Ciò nonostante il modello che permette di iniziare la scuola reclute in tre momenti diversi nel corso dell'anno consente nella maggior parte dei casi una formazione senza interruzioni, nel rispetto delle esigenze della vita civile. Dal punto di vista dell'esercito, l'offerta di consulenza da parte delle regioni territoriali e degli istituti universitari è sufficiente, per cui non sono necessarie modifiche delle basi legali. Inoltre, si possono ottenere informazioni in ogni momento rivolgendosi ai capisezione militari, ai comandi di circondario competenti o alla hotline del Personale dell'esercito. Inoltre, la Commissione per la formazione civile e l'istruzione militare sta attualmente esaminando ulteriori possibilità per far sì che l'istruzione militare sia riconosciuta nell'ambito della formazione civile.

Nel quadro dei lavori programmatici relativi al rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito 2010 (FF 2010 7855) (concetto parziale «Modelli d'istruzione e di servizio») saranno esaminate altre misure. In tale contesto l'accento sarà posto in particolare sull'attrattiva dell'istruzione militare dei quadri. Il Consiglio federale attribuisce grande importanza al proseguimento degli sforzi volti all'ulteriore armonizzazione della formazione civile e dell'istruzione militare nel quadro del futuro sviluppo dell'esercito.

2008 P 08.3290 Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (S 15.9.08, Commissione degli affari giuridici CS)

Il postulato 08.3290 incarica il Consiglio federale di esaminare il trasferimento di tutti o di parte dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili. Il rapporto dovrà contenere in particolare informazioni sull'evoluzione delle attività della giustizia militare negli ultimi anni.

Le importanti decisioni che si profilano sul fronte politico in merito al futuro modello di esercito avranno ripercussioni sostanziali anche sulle attività della giustizia militare, ovvero su un servizio ausiliario dell'esercito. Non si escludono cambiamenti
nell'organizzazione dell'esercito (struttura di base, effettivi) e nella gamma di impieghi (in Svizzera e all'estero) nonché
nell'istruzione (modelli d'istruzione e di servizio). Nel rapporto in adempimento del postulato, queste eventuali fasi di sviluppo
dovranno essere trattate affinché possano avvenire gli adeguamenti necessari in relazione con la prevista revisione della legislazione militare (a partire dal 2012). Il rapporto sarà sottoposto al Consiglio federale nel primo trimestre del 2011.

2008 M 07.3597 Pool di trasporti a favore degli impieghi civili e militari all'estero (N 1.10.08, [Burkhalter]-Brunschwig Graf; S 4.12.08)

Il rapporto del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza (FF 2010 4511) descrive il futuro assetto degli impieghi di promovimento della pace dell'esercito. Il rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito 2010 (FF 2010 7855) illustra questa evoluzione in dettaglio, ma solleva anche spinose questioni relative all'allocazione delle risorse. Il Consiglio federale ritiene opportuno attendere i risultati dei dibattiti parlamentari relativi a entrambi i rapporti e tenerne conto nell'analisi dell'attuazione della mozione.

2008 P 08.3101 Proteggere meglio la Svizzera dalla criminalità informatica (S 2.6.08, Frick) – in precedenza DFGP

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sulla situazione e sulle prospettive della sicurezza pubblica in Svizzera nell'era digitale, con particolare riferimento a Internet. Il rapporto dovrà quantificare i danni arrecati dalla criminalità informatica, analizzare l'efficacia degli attuali strumenti protettivi e repressivi e indicare i provvedimenti necessari per una protezione efficace della popolazione e dell'economia.

Il Consiglio federale è consapevole delle minacce della criminalità informatica e le ritiene un problema di sicurezza acuto, persistente e complesso per lo Stato, l'economia e la società. Nel quadro del dispositivo di protezione contro tali minacce esistente a livello di Confederazione vengono allestiti anche rapporti sulla situazione e sull'evoluzione nel settore della sicurezza dell'informazione, quali i rapporti semestrali della Centrale svizzera d'annuncio e d'analisi per la sicurezza dell'informazione o i rapporti d'attività annuali del Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet, gestito congiuntamente da Confederazione e Cantoni. Il Consiglio federale intende sviluppare ulteriormente l'attuale dispositivo di protezione e prevenzione per tenere conto in misura ancora maggiore del costante progresso delle tecnologie dell'informazione e delle relative minacce per lo Stato, l'economia e la società. Al riguardo, verrà elaborato un nuovo concetto globale, che coinvolgerà tutti gli attori principali a livello di Confederazione. Tale concetto fornirà anche informazioni in merito alle attuali minacce informatiche e alla loro prevedibile evoluzione, all'attuale dispositivo di protezione e alle sue lacune nonché in merito alle misure necessarie per ottimizzare ulteriormente la prevenzione, la protezione e la difesa nei confronti della cibercriminalità. L'elaborazione di tale concetto è prevista per il 2011.

#### Difesa

2000 P 00.3490 Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

2000 P 00.3508 Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

I postulati Engelberger e Borer, accolti il 15 dicembre 2000 dal Consiglio nazionale, incaricano il Consiglio federale di presentare in modo trasparente, quale complemento dell'analisi dell'allora Stato maggiore generale, uno studio comparativo obiettivo e scientificamente fondato dei costi e dei benefici economici della difesa nazionale.

Il dibattito sui costi e sui benefici economici della difesa nazionale è iniziato 40 anni or sono e si è focalizzato principalmente sul calcolo dei costi. Manca invece ancora una valutazione scientifica dei benefici della difesa nazionale ed è dunque impossibile esprimersi in modo fondato al riguardo.

Tutti gli sforzi materiali e immateriali nell'ambito della difesa nazionale contribuiscono a rafforzare la sicurezza della Svizzera. I benefici devono dunque essere valutati in funzione dell'entità di tale contributo. Nel rapporto del Consiglio federale del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza (FF 2010 4511) è evidenziata l'importanza degli sforzi per la difesa nazionale e la loro interrelazione con gli altri strumenti di politica di sicurezza. Le spese per la difesa nazionale giovano anche all'economia, poiché forniscono un contributo alla sicurezza e all'attrattiva della piazza economica svizzera. Dal momento che la sicurezza non è quantificabile in termini assoluti, non vi può essere alcun metodo scientificamente fondato per rilevare il valore o i benefici della sicurezza. Nel migliore dei casi è possibile quantificare unicamente alcuni aspetti della stessa. Un esempio al riguardo è il contributo dato dalle ordinazioni dell'esercito al portafoglio ordini delle imprese svizzere. Grazie al Centre for Security Economics and Technology dell'Università di San Gallo, in Svizzera vi è attualmente un istituto in grado di analizzare simili questioni dal punto di vista scientifico. Il Consiglio federale esaminerà quali aspetti dei benefici della difesa nazionale è possibile rilevare con un metodo che soddisfi gli standard scientifici.

2006 P 06.3418 Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)

Il postulato della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale incarica il Consiglio federale di esaminare quali misure devono essere adottate per facilitare un eventuale potenziamento dell'esercito. Si tratta in particolare dello sviluppo di una politica industriale e tecnologica in Svizzera e del miglioramento della formazione degli specialisti per funzioni chiave mediante una maggiore professionalizzazione e la cooperazione in materia d'istruzione. In data 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato la nuova «Strategia del Consiglio federale basata sul rapporto di proprietà per le imprese d'armamento della Confederazione/RUAG 2007-2010». Nella sua «Strategia» il Governo federale ha ribadito l'importanza delle imprese d'armamento per l'adempimento del mandato in materia di politica di difesa. L'intenzione di procedere alla revisione dei «Principi del Consiglio federale in materia di politica d'armamento del DDPS» del 29 novembre 2002 è stata accantonata. Il Consiglio federale ha altresì sottolineato il carattere indispensabile delle esportazioni per il mantenimento dell'industria dell'armamento.

La formazione di specialisti per funzioni chiave è già oggi garantita in misura sufficiente dai collaboratori militari e civili del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e dal personale della RUAG. I quadri militari professionisti e gli specialisti sono distaccati in maniera mirata presso l'industria e all'estero ai fini del loro perfezionamento professionale. Quanto alle truppe di milizia previste per il mantenimento delle competenze, procedure di impiego sono esercitate e sviluppate ulteriormente nel quadro delle possibilità legali, tenendo conto dello stato delle conoscenze acquisite a livello internazionale.

Nel rapporto sull'esercito trasmesso dal Consiglio federale al Parlamento il 1° ottobre 2010 (FF 2010 7855) è illustrata l'importanza del mantenimento e dell'ulteriore sviluppo della competenza di difesa nel contesto globale. Inoltre, nel quadro dell'elaborazione del concetto per l'ulteriore sviluppo dell'esercito, entro la fine del 2011 saranno realizzate basi supplementari. Dopo la conclusione dei relativi lavori il Consiglio federale presenterà al Parlamento entro la fine del 2012 un messaggio sull'ulteriore sviluppo dell'esercito che consentirà una valutazione definitiva dell'importanza futura del potenziamento.

2007 M 07.3270 Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN (06.050); S 20.9.07, proposta di stralcio FF 2008 2685)

La mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale incarica il Consiglio federale di intraprendere tutti i passi necessari affinché entro il 2010 possa essere garantito un effettivo di almeno 500 militari per compiti di mantenimento della pace.

Nel nuovo rapporto del 23 giugno 2010 sulla politica di sicurezza (FF 2010 4511) il Consiglio federale spiega la sua intenzione di incrementare a livello qualitativo e quantitativo i contributi al promovimento militare della pace. L'entità di tale incremento e il tipo di mezzi da impiegare in futuro sono descritti nel rapporto del 1° ottobre 2010 sull'esercito (FF 2010 7855). Parallelamente al dibattito parlamentare su tale rapporto, il Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport elaborerà i necessari concetti dettagliati che illustreranno come sviluppare le relative capacità e in che maniera renderle disponibili.

Tali concetti dovranno altresì indicare se per realizzare detto incremento occorrerà adeguare le condizioni quadro legali, segnatamente la legge federale del 3 febbraio 1995 sull'esercito e sull'amministrazione militare (RS 510.10) e l'ordinanza dell'Assemblea federale del 4 ottobre 2002 sull'organizzazione dell'esercito (RS 513.1). La mozione non potrà essere tolta di ruolo finché questi concetti dettagliati non saranno elaborati.

2007 M 07.3278 Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)

La mozione chiede di riunire in seno a un unico dipartimento tutti gli ambiti rilevanti della politica di sicurezza (segnatamente l'esercito, i servizi delle attività informative e i servizi di polizia a livello di Confederazione).

La mozione non può ancora essere tolta di ruolo. I servizi della Confederazione incaricati delle attività informative sono raggruppati in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport dal 1° gennaio 2009. Sono

ancora in sospeso decisioni in merito al trasferimento di altri ambiti rilevanti in materia di politica di sicurezza. Il Consiglio federale riprenderà la discussione in merito alla riforma dei dipartimenti e dell'Amministrazione.

# Dipartimento delle finanze

#### Segreteria generale

2005 M 05.3470

Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 26.8.05, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06)

La mozione chiede di determinare norme e standard più vincolanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) da attuare in maniera coerente, di rafforzare la posizione del delegato dell'Organo strategia informatica della Confederazione e di introdurre un controlling ancora più significativo.

Determinazione di norme e standard: negli ultimi anni il numero degli standard emanati dal Consiglio informatico della Confederazione è aumentato. Contribuiscono al processo di standardizzazione anche programmi interdipartimentali, ad esempio nell'armonizzazione dei posti di lavoro elettronici, della gestione elettronica degli affari o della promozione di un'architettura orientata ai servizi.

Attuazione di norme e standard: il 27 ottobre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF) di presentare entro aprile 2011 un progetto volto a chiarire e migliorare il sistema di conduzione e di gestione dell'informatica della Confederazione. In questo modo si creano le basi per attuare norme e standard con maggiore efficacia.

Controlling TIC ancora più significativo: i primi miglioramenti sono stati constatati nell'ambito della documentazione complementare prodotta dal DFF, che accompagna il consuntivo e il piano finanziario. Entro aprile 2011, nel quadro del menzionato progetto sarà fornito un nuovo assetto al sistema di controlling e reporting TIC a livello federale e in particolare all'attenzione del Consiglio federale.

Rafforzamento della posizione del delegato: questo aspetto sarà trattato entro aprile 2011 nell'ambito del progetto da presentare al Consiglio federale. La mozione dovrebbe essere tolta di ruolo nel 2012.

2008 M 07.3452 Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08)

Il Consiglio federale ritiene al momento inopportuno ridurre i fornitori di prestazioni dell'Amministrazione federale da 5 a 2 secondo le modalità indicate nella mozione. Esso è del parere che la mozione si concentri esclusivamente sui vantaggi legati alla creazione di sinergie, trascurando le altrettanto importanti esigenze dei dipartimenti, che chiedono un supporto ottimale ai loro specifici processi aziendali. A fronte dell'eterogeneità delle strutture dell'Amministrazione federale e del principio secondo cui la conduzione operativa di un dipartimento compete alla persona che presiede il dipartimento e non al Collegio governativo, il Consiglio federale ritiene che l'attuazione della mozione non sia la soluzione migliore. Vanno altresì presi in considerazione la carente maturità di alcuni fornitori di prestazioni e gli elevati costi di attuazione. Per queste ragioni, il 27 ottobre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di presentargli entro aprile 2011 un rapporto inteso a togliere di ruolo la mozione. Esso ha altresì chiesto che entro aprile 2011 gli sia sottoposto un progetto volto a chiarire e migliorare il sistema di conduzione e di gestione dell'informatica della Confederazione. Nell'ambito di questi lavori sarà chiarito in quale misura sia possibile conseguire almeno una parte degli obiettivi e dei risultati prospettati dalla mozione mediante un adeguamento del sistema di conduzione e di gestione TIC.

2008 M 07.3545 Attuazione entro il 2009 degli scambi elettronici con le autorità (N 5.10.07, Barthassat; S 5.3.08; N 26.5.08)

Il Consiglio federale è incaricato di fare in modo che le imprese e i cittadini possano fruire il più rapidamente possibile per via elettronica delle prestazioni di cui hanno più frequentemente bisogno o che comportano un onere consistente. Ne sono interessati tre settori importanti: il numero unico di identificazione delle imprese (IDI), i «moduli intelligenti» e la firma elettronica. Sia il Consiglio federale sia la Commissione delle finanze del Consiglio degli Stati non hanno ritenuto realistica la scadenza di fine 2009 indicata dall'autore della mozione. La mozione è stata accolta in una versione modificata e con scadenze diverse a seconda dei settori.

Nel complesso, i progetti prioritari della Strategia di e-government in Svizzera sono tutti giunti al termine della fase preliminare, e un quarto di essi è prossimo all'attuazione. Si verificano ritardi laddove il finanziamento non è ancora stato assicurato interamente, mancano le basi giuridiche o sussistono difficoltà di coordinamento a livello cantonale. Per quanto riguarda i progetti specifici menzionati nella mozione, la situazione è la seguente.

### IDI entro il 2011:

- 1. entro il 2011 la Svizzera necessita di un'IDI per tutti i settori di scambio elettronico con le autorità (ad es. assicurazioni sociali, IVA, registro di commercio e statistica). Attuato.
- 2. Entro il 2012 le prestazioni maggiormente richieste e onerose devono poter essere fornite interamente per via elettronica e in modo compatibile, in particolare negli scambi con le assicurazioni sociali, nelle inchieste statistiche e nella trasmissione di dati concernenti gli stipendi. In buona parte attuato.

# «Moduli intelligenti»:

3. la Confederazione, i Cantoni e i Comuni promuovono il principio del «modulo intelligente». I dati già registrati dalle autorità vengono inseriti automaticamente nei moduli elettronici. Lo Stato rileva i dati una sola volta, con riserva delle disposizioni sulla protezione dei dati. In parte attuato.

# Firma elettronica entro il 2009:

- 4. la Confederazione definisce esigenze realistiche e applicabili alla prassi in materia di firma elettronica. A questo scopo crea tutte le applicazioni necessarie allo scambio con le autorità. In parte attuato (SuisseID e diverse applicazioni attuate, altre in fase di sviluppo).
- 5. I privati titolari di una firma elettronica devono poter effettuare rapidamente operazioni amministrative complesse e frequenti (quali iscrizioni, mutazioni e dichiarazioni delle imposte) per via elettronica, utilizzando canali compatibili tra loro. Attuato

in parte (a seconda del Cantone). Dal 2011 nelle procedure civili e penali e nelle procedure di esecuzione e di fallimento le autorità possono ricevere ed elaborare anche dati in forma elettronica.

#### Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali

2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)

La crisi finanziaria ha confermato il fatto che le ristrutturazioni dei debiti sono processi in genere complessi, che richiedono molto tempo. La crisi ha anche evidenziato che i problemi di insolvenza degli Stati non sono ancora stati risolti. Il caso dell'Argentina ha già dimostrato che sarebbe stato utile introdurre un meccanismo per regolamentare il processo di ristrutturazione del debito di Stati sovrani. Negli ultimi anni la Svizzera si è adoperata affinché fosse elaborato un simile meccanismo, ma prima della crisi finanziaria ed economica la questione non risultava prioritaria. Nel frattempo nell'UE si sta profilando un dibattito che potrebbe rivelarsi in grado di imprimere un nuovo impulso alla creazione di un meccanismo di ristrutturazione del debito sovrano. La comunità internazionale, dal canto suo, riconosce nel debito di molti Paesi in sviluppo un grave ostacolo per la crescita, che deve pertanto essere eliminato. Nel quadro dell'iniziativa «Heavily Indebted Poor Countries» e dell'iniziativa «Multilateral Debt Relief», il Fondo monetario internazionale e la Banca mondiale hanno avviato, in collaborazione con i principali Paesi donatori bilaterali, la cancellazione dei debiti multilaterali dei Paesi poveri fortemente indebitati. Essa deve permettere ai suddetti Paesi di investire maggiormente nella riduzione della povertà e nell'incentivazione della crescita. La Svizzera sostiene queste iniziative.

2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) - in precedenza AFF

L'obbligo della limitazione temporale delle riserve al momento di concludere una nuova assicurazione complementare ai sensi della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1), che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, lede la libertà contrattuale. Tuttavia, di fronte all'erosione delle assicurazioni complementari descritta nella motivazione del postulato, neppure gli assicuratori possono restare indifferenti. Si tratta in definitiva di questioni riguardanti l'esame e la valutazione del rischio che, nel campo dell'assicurazione privata, rientrano nelle responsabilità dell'impresa. Queste questioni devono pertanto essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e la Segreteria di Stato dell'economia di effettuare un'analisi d'impatto dei punti maggiormente contestati nell'ambito della consultazione sulla LCA. Il rapporto finale è stato pubblicato il 14 ottobre 2010. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nell'estate del 2011.

2001 P 00.3542 Agevolazioni assicurative in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) - in precedenza AFF

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito per legge e l'articolo 105 della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (RS *832.10*) prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati. Nelle assicurazioni complementari rette dalla legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA; RS *221.229.1*) il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma in particolare anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato. Il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe perciò essere pure sancito nella LCA, ciò che costituirebbe un attacco alla libertà contrattuale. Queste questioni devono essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e la Segreteria di Stato dell'economia di effettuare un'analisi d'impatto dei punti maggiormente contestati nell'ambito della consultazione sulla LCA. Il rapporto finale è stato pubblicato il 14 ottobre 2010. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nell'estate del 2011.

2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs) - in precedenza AFF

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1) (pari a due anni) corrisponde al pensiero della dottrina. Ciononostante, occorre esaminare in modo approfondito se a livello pratico e giuridico è possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine generale del Codice delle obbligazioni (10 anni), anche per quanto concerne la normativa in materia di responsabilità civile. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e la Segreteria di Stato dell'economia di effettuare un'analisi d'impatto dei punti maggiormente contestati nell'ambito della consultazione sulla LCA. Il rapporto finale è stato pubblicato il 14 ottobre 2010. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nell'estate del 2011.

2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione. (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01) - in precedenza AFF

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale in merito all'articolo 46 della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1), il termine di prescrizione di due anni decorre dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando se ne viene a conoscenza. Ne consegue che le pretese assicurative potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza dell'evento, ad esempio in caso di furto. La mozione intende sopprimere questa iniqua conseguenza giuridica. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e la Segreteria di Stato dell'economia di effettuare un'analisi d'impatto dei punti maggiormente contestati nell'ambito della consultazione sulla LCA. Il rapporto finale è stato pubblicato il 14 ottobre 2010. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nell'estate del 2011.

2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scompenso (N 21.3.03, Robbiani) - in precedenza AFF

Secondo la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1), l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione è sospeso quando lo stipulante è in arretrato con il pagamento dei premi e la diffida dell'assicuratore rimane senza effetto. Nel caso di un contratto collettivo nell'ambito dell'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia ciò significa che i lavoratori assicurati non godono più di una copertura assicurativa quando il datore di lavoro (stipulante) è in arretrato con il pagamento dei premi. Sebbene sia lecito supporre che in tal caso gli assicurati debbono essere informati sulla sospensione della copertura assicurativa, la situazione giuridica attuale non offre loro alcuna possibilità legale di passare all'assicurazione individuale. Tuttavia, già oggi esiste una prassi che tiene parzialmente conto delle richieste del postulato; nelle condizioni generali di assicurazione, alcuni assicuratori prevedono l'obbligo di comunicazione nonché il diritto di passaggio. Ciò consente di mitigare la situazione insoddisfacente descritta nel postulato. Nonostante ciò, è giustificato esaminare accuratamente la questione in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e la Segreteria di Stato dell'economia di effettuare un'analisi d'impatto dei punti maggiormente contestati nell'ambito della consultazione sulla LCA. Il rapporto finale è stato pubblicato il 14 ottobre 2010. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nell'estate del 2011.

2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406) - in precedenza AFF

Il Consiglio federale ha inteso il mandato della Commissione quale invito a illustrare le differenze tra l'assicurazione malattie di base secondo la legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) e l'assicurazione malattie complementare ai sensi della legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1) e, in particolare, a esporre il rapporto fra i due sistemi e la loro interazione, ponendo l'accento, alla luce delle domande sollevate, sull'assicurazione malattie fondata sul diritto privato. Per quanto concerne le richieste di elaborare proposte di legge al riguardo, il Consiglio federale ha rinviato ai lavori di revisione in corso (revisione LAMal e revisione totale LCA), poiché i loro risultati non dovrebbero essere anticipati. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e la Segreteria di Stato dell'economia di effettuare un'analisi d'impatto dei punti maggiormente contestati nell'ambito della consultazione sulla LCA. Il rapporto finale è stato pubblicato il 14 ottobre 2010. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nell'estate del 2011.

2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher) - in precedenza AFF

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare come sia possibile rendere socialmente più accettabile l'aumento dei premi a seguito del passaggio da un'assicurazione collettiva d'indennità giornaliera, secondo la legge federale del 2 aprile 1908 sul contratto di assicurazione (LCA; RS 221.229.1), a un'assicurazione individuale. A titolo di esempio è stata evocata la riformulazione delle disposizioni concernenti il passaggio o l'introduzione di un tetto all'ammontare dei premi. Queste questioni devono essere accuratamente chiarite in un contesto più ampio. A questo scopo si presta la revisione totale della LCA. Il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze e la Segreteria di Stato dell'economia di effettuare un'analisi d'impatto dei punti maggiormente contestati nell'ambito della consultazione sulla LCA. Il rapporto finale è stato pubblicato il 14 ottobre 2010. Il messaggio sarà sottoposto al Parlamento nell'estate del 2011.

2006 M 06.3426 Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading (S 6.3.08, Wicki; N 13.3.08)

L'autore della mozione chiede al Consiglio federale di sottoporre a una revisione totale gli articoli 161 (Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali) e 161<sup>bis</sup> (Manipolazione dei corsi) del Codice penale svizzero (RS *311.0*) concernenti l'insider trading e di presentare all'Assemblea federale il relativo progetto. La mozione dovrebbe essere attuata mediante una modifica della legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (RS *954.1*; Reati borsistici e abusi di mercato). Il 13 gennaio 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2010. L'8 settembre 2010 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un messaggio entro la primavera del 2011.

# Amministrazione federale delle finanze

2003 P 03.3071 SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.06.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Con il postulato il Consiglio federale è invitato a esercitare la propria influenza affinché vengano intentate azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich), la Confederazione dovrebbe agire autonomamente sfruttando le possibilità di esercitare azioni legali che le sono conferite dal diritto societario. Avendo appurato, sulla base di accertamenti approfonditi, la responsabilità degli ex organi di SAirGroup per una serie di azioni, il liquidatore ha adottato le misure necessarie, fra cui quelle volte a interrompere i termini di prescrizione. Secondo la nostra valutazione, in collaborazione con il comitato dei creditori, il liquidatore sta facendo il possibile per far valere eventuali diritti di responsabilità civile secondo l'articolo 754 seg. del Codice delle obbligazioni (CO; RS 220). Non è dunque possibile né opportuno che la Confederazione intervenga. A questo proposito rammentiamo che la Confederazione potrebbe essere chiamata a rispondere per l'attività dei propri rappresentanti in seno al consiglio d'amministrazione di SAirGroup secondo l'articolo 762 capoverso 4 CO. Ciononostante, finora non è stato formulato alcun rimprovero imputabile individualmente a queste persone. Riassumendo, siamo giunti alla conclusione che la soluzione delle controversie finanziarie relative alla crisi di Swissair potrebbero richiedere ancora molto tempo. L'intervento parlamentare, che va nella stessa direzione del postulato Leutenegger Oberholzer 03.3155, non deve quindi essere tolto di ruolo.

2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.06.03, Leutenegger Oberholzer)

Il contenuto del postulato Leutenegger Oberholzer, approvato con il consenso del Consiglio federale, corrisponde in larga misura al postulato 03.3071. In aggiunta, l'autrice del postulato chiede però al Consiglio federale di provvedere all'avvio di procedure penali e all'impugnazione di dichiarazioni di non luogo a procedere. Per quanto riguarda l'ultimo punto è necessario aggiungere che con sentenza del giugno del 2007 il Tribunale distrettuale di Bülach ha assolto una prima «serie» di 16 consiglieri di ammini-

strazione di SAirGroup e tre persone esterne dall'accusa di danno dei creditori, amministrazione infedele, cattiva gestione, favori concessi a un creditore e falsità in documenti. Le assoluzioni sono state determinate soprattutto da motivi di carattere giuridico. Nel frattempo le procedure ancora aperte della «seconda serie» sono state archiviate. Il Cantone di Zurigo ha eseguito la procedura di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Stando al proprio rapporto del 30 marzo 2009, il Ministero pubblico zurighese ha tuttavia tratto insegnamenti a livello organizzativo. Il postulato Leutenegger Oberholzer non va quindi tolto di ruolo per le stesse ragioni per le quali non è tolto di ruolo quello del Gruppo dell'Unione democratica di centro (03.3071).

2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2010 2215)

Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto sulla situazione relativa al finanziamento della Cassa pensioni delle FFS e a illustrare le misure necessarie al suo risanamento. Esso dovrà inoltre rispondere a diversi interrogativi riguardanti l'evoluzione del grado di copertura della Cassa pensioni delle FFS, l'età di pensionamento presso le FFS e il rapporto tra coloro che versano i contributi e i beneficiari di prestazioni.

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 5 marzo 2010 concernente la modifica della legge federale sulle Ferrovie federali svizzere (Risanamento della Cassa pensioni delle FFS; 10.036).

2006 P 06.3331 Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC

Il postulato del Gruppo popolare-democratico invita il Consiglio federale a presentare una panoramica delle conseguenze della privatizzazione delle imprese di telecomunicazione in Europa, in particolare su servizio universale, investimenti, concorrenza, prezzi nonché politica di sicurezza e dei media. Il postulato della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale 06.3636 chiede al Governo di rispondere alle domande poste in varie mozioni (trasmesse solo in parte) sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom e di esaminare il modello del limite del 5 per cento delle azioni. Infine, la mozione Escher 06.3306 invita il Consiglio federale a sottoporre al Parlamento un progetto sul futuro della partecipazione della Confederazione in Swisscom. Il progetto è inteso a garantire che Swisscom sia permanentemente sottratta al controllo di investitori stranieri come pure che sia in grado di fornire il servizio universale e svilupparsi in modo sostenibile. La Confederazione dovrebbe sostanzialmente limitarsi a esercitare il proprio ruolo di legislatore e regolatore.

Le richieste dei tre interventi saranno trattate nel quadro del rapporto del Consiglio federale sulla partecipazione della Confederazione in Swisscom. L'adozione del rapporto ha subito un ritardo in quanto le priorità politiche sono state ridefinite. Il rapporto è redatto sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, coadiuvato dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni e dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2007 P 05.3662 Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.03.2007, Leutenegger Oberholzer)

Il postulato incarica il Consiglio federale di elaborare un rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica. Nella stessa direzione va la mozione Studer Heiner 06.3190, nella quale si chiede al Consiglio federale di sottoporre alle Camere un progetto per l'introduzione di una riforma fiscale ecologica. Il Consiglio nazionale ha approvato la mozione il 21 marzo 2007. Il Consiglio degli Stati ha approvato una versione modificata della mozione il 27 maggio 2009. Conformemente alla nuova versione, il Consiglio federale è incaricato di presentare al Parlamento un rapporto sull'idoneità delle attuali condizioni quadro a favorire una gestione sostenibile delle risorse naturali e una proposta di miglioramento di tali condizioni. La proposta deve altresì introdurre nel sistema fiscale una dimensione ecologica, che tuttavia non incida sugli introiti fiscali. Nelle sue considerazioni la commissione incaricata dell'esame preliminare condivide sostanzialmente la richiesta della mozione, osservando tuttavia che il Popolo e i Cantoni hanno respinto a più riprese una riforma fiscale ecologica. Essa intende quindi estendere il campo delle ipotesi e prendere in considerazione anche nuovi modelli di riforma fiscale ecologica. Concretamente chiede al Consiglio federale «di esaminare l'attuale sistema di tasse, imposte, sovvenzioni e deduzioni fiscali per chiarire se comportano incentivi inopportuni nell'ottica di un avvicinamento dell'economia e della società alle esigenze dettate dal sistema ecologico e di presentare al Parlamento le relative proposte di correzione». Il 15 marzo 2010 il Consiglio nazionale ha approvato la versione modificata. L'Amministrazione federale delle finanze sta attualmente elaborando, insieme all'Ufficio federale dell'ambiente, il rapporto richiesto. Esso tratta della riforma fiscale ecologica, ma, conformemente alle aspettative del Parlamento, pone l'accento in particolare su una riforma ecologica del sistema fiscale. Esso illustrerà anche il contesto internazionale e le basi teoriche relative alle possibilità di influenzare la gestione delle risorse, adempiendo così a grandi linee le richieste del postulato. Il rapporto è elaborato sotto la responsabilità dell'AFF e si prevede che, unitamente al relativo progetto di miglioramento delle condizioni quadro, sarà disponibile nel 2012

2007 P 06.3636 Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 06.3331

2007 M 06.3306 Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4 10 07)

Cfr. P 06.3331

2008 M 06.3811 Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza (N 1.10.07, Steiner; S 5.3.08)

La mozione lamenta la mancanza di trasparenza nella riscossione di emolumenti da parte dell'ente pubblico. Il Consiglio federale è incaricato di stilare e pubblicare una statistica annua riguardante gli emolumenti in Svizzera analogamente alla statistica annua «Onere fiscale in Svizzera». Nel quadro dei dibattiti parlamentari si è convenuto che la statistica non deve essere esaustiva e che il Consiglio federale deve attuare la mozione limitando i costi (cfr. verbale del Consiglio degli Stati del 5.3.2008).

Nel corso del 2010 l'Amministrazione federale delle finanze ha elaborato un indicatore per il confronto intercantonale dell'onere in termini di emolumenti. L'obiettivo primario era ottenere la massima trasparenza possibile nell'ambito della riscossione degli emolumenti da parte dell'ente pubblico limitando al minimo il dispendio legato all'operazione. Si è quindi cercato di utilizzare prevalentemente dati già esistenti, rinunciando a effettuare una nuova rilevazione. Grazie ai dati relativi alla statistica finanziaria, che costituiscono una base comparabile per tutti i Cantoni e Comuni, gli emolumenti riscossi dall'ente pubblico in determinati settori amministrativi possono essere confrontati con i relativi costi. In questo modo la richiesta di aumentare la trasparenza nella riscossione degli emolumenti dovrebbe essere soddisfatta. L'indice degli emolumenti sarà pubblicato annualmente e per la prima volta nel corso del 2011.

2008 P 07.3772 Rapporto sul governo d'impresa: rapporto supplementare sulla rappresentanza degli interessi della Confederazione nelle società anonime di diritto privato (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 6.072)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel rapporto del Consiglio federale che integra il rapporto sul governo d'impresa (09.037).

2008 P 07.3773	Rapporto sul governo d'impresa: equa rappresentanza dei sessi e delle regioni linguistiche nel profilo dei requisiti dei consigli d'amministrazione e d'istituto (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 6.072)
Cfr. P 07.3772	
2008 P 07.3774	Rapporto sul governo d'impresa. Principi guida a complemento della politica del personale e delle casse pensioni (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 6.072)
Cfr. P 07.3772	
2008 P 07.3775	Principi guida del Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN 6.072)
GC D 05 2552	

Cfr. P 07.3772

2008 P 08.3347 Guadagni di efficienza con la ripartizione dei compiti (S 30.9.08, Maissen)

Il Consiglio federale è incaricato di indicare in un rapporto quali guadagni di efficienza sono già stati realizzati nell'Amministrazione federale, attraverso l'introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) e attraverso ulteriori progetti di riforma tesi a favorire il trasferimento di competenze ai Cantoni, nonché di indicare in quali settori sono ancora possibili guadagni d'efficienza. Di questi ultimi occorre tener conto nell'ambito della verifica dei compiti della Confederazione in corso.

Come evidenziato dal Consiglio federale nel primo rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria per il periodo 2011-2015, importanti risultati in termini di efficacia ed efficienza sono attesi a seguito del trasferimento del settore delle strade nazionali tra le competenze esclusive della Confederazione. Nell'anno d'introduzione della NPC (2008) i guadagni realizzati in termini di efficienza oscillavano tra i 120 e 205 milioni di franchi; nei prossimi anni, anche grazie all'introduzione di accordi programmatici pluriennali, dovrebbero ulteriormente aumentare. Come già spiegato nel primo messaggio sulla NPC, questi guadagni sono realizzabili solo a medio termine e pertanto non possono essere ancora quantificati. Guadagni in termini di efficienza sono attesi anche in altri settori a seguito della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, ma al momento non si possono fare affermazioni concrete in merito, fatta eccezione per il settore delle strade nazionali. Nel quadro del secondo rapporto sull'efficacia, il Consiglio federale sarà tuttavia in grado di tracciare un bilancio conformemente a quanto chiesto nel postulato Maissen.

# Ufficio federale del personale

Modifica del diritto del personale federale. Accelerare la procedura in caso di controversia tra datore di lavoro e dipendente (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN; S 30.9.08)

La mozione chiede che il datore di lavoro possa risolvere rapidamente il rapporto di lavoro con i dipendenti con cui sono venute meno le condizioni per una collaborazione fruttuosa, che le possibilità di ricorso dei collaboratori siano modificate in modo che, in questi casi, si giunga rapidamente a una decisione e che sia fatto un uso molto restrittivo della possibilità di versare un'indennità.

Il 19 settembre 2008 il Consiglio federale ha avviato la consultazione concernente la revisione della legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (LPers; RS *172.220.1*). Il 12 marzo 2010 il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione e sospeso la revisione della LPers fino all'approvazione di un'ampia strategia in materia di personale federale. Il 10 dicembre 2010 il Consiglio federale ha adottato la Strategia per il personale dell'Amministrazione federale 2011-2015. Nel 2011 ci si occuperà dunque nuovamente della revisione della LPers. Il Consiglio federale chiederà di togliere di ruolo la mozione nel quadro dell'adozione del messaggio.

# Amministrazione federale delle contribuzioni

2005 M 04.3179 Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2010 2497)

Il 21 aprile 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio e il disegno di legge sull'esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco. Nel messaggio (10.040) il Consiglio federale propone anche lo stralcio della mozione.

2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2009 4095)

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre quanto prima al Parlamento un avamprogetto di legge che preveda il passaggio dall'imposizione dei coniugi e della famiglia all'imposizione individuale indipendente dallo stato civile.

Le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi, entrate in vigore il 1° gennaio 2008, sopprimono la penalizzazione fiscale del matrimonio per i due terzi delle coppie sposate, mentre per le rimanenti la attenuano ma senza eliminarla del tutto. Un'imposizione dei coniugi equilibrata e giusta oltre che compatibile con il diritto costituzionale dovrebbe pertanto essere affrontata nel quadro di un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Dapprima bisognerebbe però decidere se per i coniugi debba continuare a valere l'imposizione congiunta o se debba invece essere introdotta quella individuale indipendente dallo stato civile, come richiesto nella mozione. La procedura di consultazione sulla scelta del sistema di imposizione dei coniugi avviata alla fine del 2006 non ha però prodotto un risultato chiaro (le opinioni, soprattutto all'interno dei partiti, divergono considerevolmente). Attualmente non è possibile giungere a una soluzione ampiamente condivisa e, dunque, apportare una modifica fondamentale al sistema vigente. Per queste ragioni, il 12 novembre 2008 il Consiglio federale ha deciso di rinunciare temporaneamente alla scelta del sistema e di perseguire miglioramenti nell'imposizione delle famiglie con figli realizzabili in tempi brevi, tenendo maggiormente conto dei costi causati dai figli. Nel frattempo, il 25 settembre 2009 le Camere federali hanno approvato la legge federale del 25 settembre 2009 sullo sgravio fiscale delle famiglie con figli (RU 2010 455). In futuro, le famiglie con figli beneficeranno di una riduzione dell'imposta federale diretta – mediante l'applicazione di una tariffa per genitori – e, a livello cantonale, di una deduzione nel caso in cui la custodia dei figli sia affidata a terzi. Queste misure entreranno in vigore il 1º gennaio 2011. Negli ultimi tempi la situazione politica non è cambiata in maniera significativa; viste le opinioni contrastanti in seno ai partiti e la conseguente situazione di stallo in cui si trovano, si pone la questione se l'applicazione di un'imposizione individuale troverebbe un sostegno sufficiente sotto il profilo della politica sociale.

2006 P 06.3042 Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)

Il postulato invita il Consiglio federale ad analizzare nel quadro di un rapporto l'imposta duale sul reddito, nel senso di una possibile ampia riforma del sistema fiscale svizzero. Nel caso di un'imposta duale sul reddito, il reddito è suddiviso in reddito da capitale e reddito da lavoro. Il reddito da capitale è assoggettato a una tariffa proporzionale, mentre il reddito da lavoro soggiace a una tariffa progressiva.

La perizia di Christian Keuschnigg sugli effetti in termini di efficienza, ridistribuzione e crescita di un sistema fiscale svizzero orientato al futuro e alla crescita («Ein zukunfts- und wachstumsorientiertes Steuersystem für die Schweiz: Analyse der Effizienz-, Verteilungs- und Wachstumswirkungen»), pubblicata nel mese di ottobre del 2007, analizza tra le varie proposte fondamentali di riforma anche l'imposta duale sul reddito. La perizia giunge alla conclusione che dipende dall'impostazione concreta se un passaggio dall'attuale sistema all'imposta duale sul reddito comporta effetti positivi sulla crescita. Al riguardo è considerata vantaggiosa una variante che sgrava gli investimenti in modo mirato; per contro, uno sgravio del risparmio potrebbe ostacolare la crescita. Nel complesso, la perizia sostiene la tesi secondo cui l'imposta duale sul reddito rappresenta ancora un modello di riforma degno di esame per la Svizzera se impostato in maniera adeguata. Dato che il passaggio all'imposta duale sul reddito comporta altresì una semplificazione del sistema fiscale, si potrebbero registrare ulteriori guadagni in termini di efficienza che non sono stati quantificati nella perizia.

Nel rapporto sulla semplificazione dell'imposta sul reddito («Vereinfachung der Einkommensbesteuerung»), pubblicato dall'AFC nel mese di ottobre del 2010, sono stati spiegati i motivi a favore di un'imposta duale sul reddito. Inoltre, sono state trattate diverse domande sull'implementazione di un'imposta liberatoria sulla sostanza mobiliare privata (principio dell'agente debitore contrapposto a quello dell'agente pagatore, integrazione nel sistema federalistico della Svizzera, struttura dell'oggetto dell'imposta, importo dell'aliquota dell'imposta liberatoria, aspetti di diritto costituzionale e di equità fiscale). L'imposta duale sul reddito è un tema correlato altresì con i lavori all'interno dell'Amministrazione per l'esame di una ritenuta con o senza effetto liberatorio prelevata dagli agenti pagatori.

Questi elementi, unitamente alla descrizione – non ancora effettuata – dell'evoluzione internazionale nell'ambito dell'imposta duale sul reddito, consentiranno di completare il rapporto richiesto nel postulato.

2007 M 05.3864 Vecchiaia senza debiti. Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa (S 20.6.06, Kuprecht; N 25.9.07; proposta di stralcio FF 2010 4667)

La mozione incarica il Consiglio federale di abolire l'imposizione del valore locativo di una proprietà abitativa adibita a uso proprio nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS *642.11*) e nella legge federale del 14 dicembre 1990 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (RS *642.14*). Anche in avvenire gli interessi passivi e le spese di manutenzione devono poter essere dedotti in misura limitata.

Il 23 gennaio 2009, la Società svizzera dei proprietari fondiari (HEV) ha depositato l'iniziativa popolare «Sicurezza dell'alloggio per i pensionati». L'iniziativa vuole accordare ai pensionati il diritto di decidere in maniera irrevocabile che l'uso della proprietà abitativa non soggiaccia all'imposta sul reddito. Come contropartita, queste persone non potranno più dedurre dal reddito imponibile gli interessi sui debiti relativi all'abitazione. Secondo l'iniziativa dovranno per contro rimanere deducibili le spese di manutenzione fino a un importo massimo di 4000 franchi all'anno nonché le spese complessive per misure volte al risparmio energetico, alla protezione dell'ambiente e alla conservazione dei monumenti.

Con il messaggio del 23 giugno 2010 il Consiglio federale raccomanda di respingere l'iniziativa popolare della HEV. Nel contempo sottopone al Parlamento per approvazione un controprogetto indiretto e chiede di togliere di ruolo la mozione Kuprecht.

Il controprogetto indiretto prevede che l'imposizione del valore locativo sia soppressa per tutti i proprietari di abitazioni. In contropartita, le attuali possibilità di deduzione devono essere ridotte a due eccezioni (deduzione limitata nel tempo e in ordine all'importo degli interessi passivi in caso di primo acquisto nonché una deduzione delle spese per misure di risparmio energetico e di protezione dell'ambiente particolarmente efficaci sotto il profilo qualitativo). Gli interessi passivi possono essere dedotti soltanto nella misura dell'80 per cento dei redditi patrimoniali imponibili.

2007 M 06.3540 Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi: N 25.9.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di negoziare e concludere una modifica della Convenzione di doppia imposizione con la Germania (CDI-D), che garantisca un'equa imposizione del personale di volo impiegato presso le compagnie aeree tedesche.

Analogamente alla regolamentazione applicabile ai frontalieri, allo Stato del luogo di lavoro deve essere concesso il diritto di tassare una determinata percentuale del reddito.

Nel 2008 la Germania ha escluso una revisione parziale della CDI-D su questo punto. A seguito della decisione del Consiglio federale del 13 marzo 2009 di ritirare la riserva sullo scambio di informazioni conforme al modello di convenzione dell'OCSE, la Svizzera e la Germania si sono risolte ad avviare negoziati volti a integrare nella CDI-D una disposizione sullo scambio di informazioni secondo lo standard OCSE. Le parti hanno concordato di scindere i negoziati in due *tranche* distinte: la prima riguardante lo scambio di informazioni e altre disposizioni afferenti e la seconda la revisione generale della convenzione.

La Svizzera ha colto l'occasione dei negoziati sullo scambio di informazioni per concordare anche una soluzione per il personale di volo. La Germania si è rifiutata di approvare una soluzione duratura, ma nei negoziati si è mostrata disposta a rinunciare al proprio diritto di imposizione fino al 2016 per il personale di volo che, al momento dell'entrata in vigore della modifica della legge in materia di imposte sul reddito, ovvero il 1° gennaio 2007, era già impiegato presso una compagnia di volo tedesca e da allora ha continuato a lavorare ininterrottamente presso tale compagnia. Il protocollo è stato firmato il 27 ottobre 2010.

Nel verbale dei negoziati firmato congiuntamente è stato concordato di avviare i negoziati sulla seconda *tranche* entro due anni dalla firma del protocollo di modifica. L'Amministrazione federale delle contribuzioni intende ridiscutere l'imposizione del personale di volo in questi negoziati e auspica una soluzione duratura.

2007 P 06.3570 Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)

Il postulato invita il Consiglio federale a indicare possibili soluzioni volte ad attenuare o compensare gli svantaggi che il personale di volo residente in Svizzera e impiegato in Germania subisce a causa della modifica entrata in vigore il 1° gennaio 2007 della legge tedesca in materia di imposte sul reddito.

A seguito dell'urgenza di altri progetti di cui l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha dovuto occuparsi (attuazione della nuova politica svizzera in materia di assistenza amministrativa, trattative e attuazione della revisione di numerose convenzioni contro la doppia imposizione) e della revisione imminente della Convenzione contro la doppia imposizione con la Germania, nella quale si è perseguita una soluzione duratura per il personale di volo residente in Svizzera, l'AFC ha potuto iniziare ad occuparsi del rapporto richiesto solo da poco tempo.

2008 M 04.3736 Soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio (N 12.3.08, Bührer; S 28.5.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di sopprimere la tassa d'emissione sul capitale proprio. Per ragioni di politica finanziaria, nel 2007 il Consiglio federale aveva rinunciato ad occuparsi di questa richiesta nell'ambito dell'allora imminente riforma II dell'imposizione delle imprese (USTR II). Aveva però lasciato intendere che ne avrebbe tenuto conto in una riforma successiva.

Nel frattempo la riforma II dell'imposizione delle imprese è entrata gradualmente in vigore il 1° gennaio 2009, 2010 e 2011. Nel mese di dicembre del 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto – da sottoporre a consultazione – per un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (USTR III). Un elemento centrale di questa riforma è la soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio. Gli adeguamenti a livello degli statuti fiscali cantonali, proposti nel progetto, sono ancora oggetto di discussione con l'UE e stanno causando un certo ritardo.

Nel 2009 sono stati presentati anche altri interventi in materia di tasse di bollo. Essi vanno oltre la richiesta avanzata nella presente mozione e trattano tutte le tasse di bollo, cioè anche la tassa di emissione sul capitale di terzi, la tassa di negoziazione e quella sui premi assicurativi. Nella sua risposta al postulato Bischof 09.4314 il Consiglio federale si è dichiarato disposto a presentare al Parlamento un rapporto con alcune proposte per abolire le tasse di bollo senza incidere sul bilancio.

Il 22 dicembre 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione sul progetto «Too big to fail», in cui propone come misura fiscale l'abolizione della tassa d'emissione sul capitale di terzi. La soppressione delle tasse di bollo sarà uno degli obiettivi principali del Consiglio federale anche nel 2011.

2008 M 07.3309 Rafforzamento della concorrenzialità con un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (N 1.10.07, Gruppo liberale radicale; S 5.3.08; N 24.9.08)

La mozione invita il Consiglio federale a preservare e rafforzare l'attrattiva della piazza economica svizzera riducendo l'aliquota d'imposta sull'utile delle imprese nel quadro dell'imposta federale diretta e rendendo flessibile l'imposizione di diversi tipi di redditi.

In considerazione del suddetto obiettivo, alla fine del 2008 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze di elaborare un progetto di riforma dell'imposizione delle imprese (USTR III) da porre in consultazione. Questo incarico era direttamente collegato al dialogo avviato con l'Unione europea (UE). Nel frattempo l'UE ha trasmesso alla Svizzera la richiesta di avviare un «nuovo» dialogo in merito al codice di condotta UE in materia di tassazione delle imprese. Attualmente il Consiglio federale sta discutendo con l'Unione europea le condizioni di tale dialogo. Il seguito della procedura relativa all'imposizione delle imprese sarà pianificato alla luce di questo «nuovo» dialogo e implicherà l'elaborazione di una serie di proposte equilibrate per la promozione della piazza economica in linea con le condizioni quadro internazionali. Nell'ambito di questi lavori si terrà conto delle misure richieste con la mozione, poiché continuano a rappresentare opzioni possibili per rafforzare in maniera mirata la piazza economica svizzera.

### Amministrazione federale delle dogane

2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Cfr. P 99.3626

2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)

Nonostante diverse misure di ottimizzazione, la scarsità di risorse in termini di personale e, di conseguenza, l'insufficiente frequenza dei controlli sono tuttora all'ordine del giorno. Anche con Schengen gli effettivi del Corpo delle guardie di confine (Cgcf)

sono impiegati interamente per l'adempimento dei compiti dell'Amministrazione federale delle dogane (compiti in materia doganale e di sicurezza). La lacuna di sicurezza creatasi con la soppressione della possibilità di controlli sistematici di persone ai confini e con la probabile riduzione del supporto fornito dalle autorità partner degli Stati vicini alla frontiera svizzera (ora confine interno dello spazio Schengen) deve essere compensata con una gestione ottimizzata delle informazioni e con misure nazionali (in collaborazione con la polizia). Nel quadro della partecipazione svizzera a Schengen devono essere vieppiù potenziate le risorse in termini di personale in modo da consentire la regolare partecipazione ai diversi gruppi di lavoro del Consiglio d'Europa e della Commissione europea a Bruxelles e la collaborazione con l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea a Varsavia. Nel 2010 sono stati assegnati al Cgcf 11 posti per far fronte a questi oneri supplementari.

Il sostegno in materia di sicurezza fornito al Cgcf dai membri della Sicurezza militare, con l'avallo del Consiglio federale, è stato ulteriormente ridotto nel 2010 a causa della sottodotazione di personale. Nel 2002 erano originariamente stati autorizzati 290 membri della Sicurezza militare. Nel 2010 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport ha potuto mettere a disposizione solo 50 agenti della polizia militare per un tempo di lavoro annuo di 1550 ore (equivalente a un impiego giornaliero netto di circa 25 agenti della polizia militare). Ciò rimarrà invariato anche nel 2011.

La mozione Hans Fehr 08.3510 e il risultante postulato 09.3737 della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati invitano il Consiglio federale ad alimentare in modo adeguato gli effettivi del Cgcf. In tale contesto, all'inizio del 2011 sarà redatto un rapporto che illustrerà le esperienze fatte con l'applicazione di Schengen e analizzerà la situazione in materia di personale

2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer Thomas) - in precedenza SG

Visto che la situazione di partenza non è cambiata, il postulato rimane d'attualità.

Contrariamente alla parte civile dell'Amministrazione federale delle dogane (AFD), il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) non ha dovuto effettuare importanti tagli dei crediti per il personale nell'ambito dei Programmi di sgravio 2003/2004, visto che il decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'adesione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino (RS 362) consente al Cgcf di mantenere gli effettivi allo stesso livello del 31 dicembre 2003 (1938 unità di personale). Nel 2010, il Consiglio degli Stati ha trasmesso il postulato 10.3888 al Consiglio federale che chiede la soppressione dell'effettivo minimo del Cgcf stabilito nel decreto federale relativo a Schengen. Il Consiglio federale presenterà un rapporto al riguardo entro l'autunno del 2011.

Con i decreti del Consiglio federale del 30 maggio 2007 concernenti gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo (FF 2007 4485) e con il decreto federale del 19 dicembre 2007 concernente l'impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini (FF 2008 131), l'impiego di membri della Sicurezza militare a sostegno del Corpo delle guardie di confine è prorogato al massimo fino al 31 dicembre 2012.

A causa della sottodotazione della Sicurezza militare, gli impieghi di sostegno sono stati progressivamente ridotti. Analogamente al 2010, nel 2011 il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport metterà verosimilmente a disposizione solo 50 agenti della polizia militare per un tempo di lavoro annuo di 1550 ore (equivalente a un impiego giornaliero netto di circa 25 agenti).

Dal 2007 è anche in corso di realizzazione un progetto per l'impiego di militari in ferma continuata che assolvono la formazione interna del Cgcf. Le spese di formazione sono elevate, ma le esperienze fatte dimostrano che i militari in ferma continuata rappresentano un potenziale bacino di reclutamento di grande interesse per l'AFD. Il progetto sarà pertanto continuato fino alla fine del 2012.

2007 P 07.3091 Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)

Con il postulato Büttiker il Consiglio federale è invitato a presentare regolarmente un rapporto sullo sviluppo nel settore dei carburanti provenienti da materie prime rinnovabili (carburanti biogeni).

Le quote di mercato dei carburanti biogeni in Svizzera sono modeste rispetto a quelle di altri Paesi. L'introduzione sul mercato è resa difficoltosa dai prezzi dei carburanti che sono bassi rispetto a quelli di altri Paesi europei, dai requisiti relativamente elevati per la concessione dell'agevolazione fiscale e in particolare dai dibattiti pubblici sugli effetti potenzialmente negativi della produzione di carburanti biogeni.

A seguito della crisi alimentare del 2008 sono stati presentati diversi interventi parlamentari sui carburanti biogeni, fra cui l'iniziativa parlamentare Rechsteiner 08.480 con la quale è stata chiesta una moratoria quinquennale sull'importazione di carburanti biogeni e di materie prime necessarie per la loro produzione. Nel mese di maggio 2009 la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale (CAPTE-N) ha dato seguito all'iniziativa parlamentare Rechsteiner. Nell'agosto 2009, invece, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati l'ha respinta ed ha chiesto alla sua omologa di riformulare la richiesta dell'iniziativa parlamentare. Nel mese di ottobre 2009 la CAPTE-N ha elaborato l'iniziativa 09.499, con la quale chiede di tenere in debita considerazione le ripercussioni indirette della produzione di carburanti biogeni e delle relative materie prime (minaccia della sicurezza alimentare, cambiamento indiretto della destinazione dei suoli e allontanamento della popolazione locale) e possibilmente di evitarle. Il progetto chiede, inoltre, di emanare disposizioni per ammettere sul mercato i carburanti biogeni invece di stabilire criteri per la loro esenzione fiscale. Non sono interessati dal progetto i biocarburanti ottenuti dai rifiuti. Nei mesi di gennaio e febbraio 2010, le due Commissioni hanno deciso che una sottocommissione avrebbe dovuto presentare un rapporto – da redigersi in collaborazione con l'Amministrazione federale – sull'attuazione dell'iniziativa parlamentare entro la fine di settembre 2010. Questo rapporto è stato adottato dalla CAPTE-N il 9 novembre 2010 e sarà in consultazione fino a marzo 2011.

I rapporti del 2008 e del 2009 relativi ai postulati Stadler 08.3270 Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse e Stähelin 06.3474 Produzione di bioetanolo in Svizzera, nonché il rapporto esplicativo della CAPTE-N sull'iniziativa parlamentare 09.499

«Agrocarburanti. Tenere in considerazione le ripercussioni indirette» del 2010 si occupano in modo dettagliato della situazione dei carburanti biogeni. Visti il carattere esaustivo dei summenzionati rapporti e l'esiguo volume degli scambi, si continua a non ritenere opportuna la stesura di un rapporto separato. L'Amministrazione federale delle dogane monitora costantemente la situazione e lo sviluppo nel settore dei carburanti biogeni. Se si dovesse profilare la necessità di attuare l'iniziativa parlamentare in questione (09.499), si prenderebbe in considerazione la stesura di un resoconto solamente a partire dal 2014/2015.

### Regìa federale degli alcool

2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 17.03.05, Hegetschweiler)

La mozione chiede di modificare la legge sull'alcool nell'intento di limitare il monopolio della Confederazione in materia di importazione di bevande distillate alle sole bevande destinate alla consumazione. Le bevande distillate utilizzate per altri fini, ad esempio quali carburanti, devono essere escluse dal monopolio.

La Confederazione ha rinunciato al monopolio per l'importazione del bioetanolo destinato ad essere utilizzato come carburante a partire dal 1° luglio 2008. In quest'ottica la mozione è adempiuta.

Attualmente la Confederazione ha ancora il monopolio dell'etanolo e i monopoli per la produzione di etanolo e di bevande spiritose, a cui dovrà rinunciare nell'ambito della revisione totale della legge sull'alcool.

#### Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)

L'intervento è stato presentato come mozione e trasmesso in forma di postulato. Esso chiede che la legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.076.1) venga adeguata affinché tutti i Cantoni che richiedono sussidi e contributi della Confederazione applichino in maniera vincolante le direttive di aggiudicazione della LAPub.

Nell'ambito della procedura di consultazione sulla revisione totale della LAPub, che si è conclusa il 15 novembre 2008, è stato proposto di uniformare almeno in parte, a livello nazionale, la normativa sugli acquisti pubblici. Questa proposta è stata respinta praticamente da tutti i Cantoni, mentre la maggioranza delle associazioni economiche ha espresso parere favorevole. Inoltre, dalla consultazione concernente l'avamprogetto, la situazione economica si è deteriorata e la conclusione della revisione dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici (RS 0.632.231.422) è slittata ulteriormente. In base a questa situazione, il 17 giugno 2009 il Consiglio federale ha deciso di non procedere all'auspicata uniformazione giuridica a livello nazionale e di avviare una revisione dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11). Il 18 novembre 2009 il Consiglio federale ha approvato l'OAPub riveduta fissandone l'entrata in vigore per il 1° gennaio 2010. Questa modifica dell'ordinanza doveva garantire un rapido sostegno anche ai programmi congiunturali.

La revisione dell'OAPub ha portato all'introduzione della disposizione secondo cui si applica il diritto federale se più committenti sottoposti al diritto federale e al diritto cantonale procedono a un'aggiudicazione in comune e il committente della Confederazione assume la quota di finanziamento più elevata. Inoltre, ha migliorato, rendendole più efficaci, le condizioni quadro del diritto in materia di acquisti pubblici per gli appalti della Confederazione. Le procedure di aggiudicazione sono state aggiornate e rese flessibili. L'OAPub regolamenta anche l'impiego delle nuove tecnologie dell'informazione, dispone che l'organo di pubblicazione è la piattaforma elettronica simap.ch e disciplina il cosiddetto bando «funzionale» nonché il dialogo. Queste e altre novità possono contribuire a risparmiare tempo e costi e creano condizioni quadro giuridiche più chiare per gli offerenti e il settore pubblico.

Inoltre, nel messaggio del 19 maggio 2010 concernente la modifica della legge federale sugli acquisti pubblici (FF 2010 3569) il Consiglio federale ha proposto alle Camere federali una revisione parziale della LAPub con misure volte ad accelerare la procedura di aggiudicazione. Esse prevedono che i ricorsi non abbiano più effetto sospensivo nel caso di opere pubbliche urgenti di importanza nazionale.

La revisione della LAPub era parte integrante anche del pacchetto di misure del Governo per la promozione della crescita economica in Svizzera poiché offre un grande potenziale per l'intera economia sia a medio che a lungo termine. Come evidenziato dal Consiglio federale nel suo rapporto del 17 febbraio 2010 sullo stato di attuazione della politica di crescita 2008-2011 alla fine del mese di dicembre 2009, il programma di crescita nell'ambito degli acquisti pubblici ha dovuto essere modificato a causa delle obiezioni dei Cantoni. Pertanto, una revisione mirata della legge sarà proposta in un secondo tempo.

Per quanto riguarda le deroghe al calendario e ai contenuti della revisione il rapporto precisa che si registrano notevoli ritardi per quanto concerne le scadenze e che la conclusione ancora in sospeso delle consultazioni su una riforma delle normative in materia di aggiudicazione di appalti pubblici nell'OMC è solo una spiegazione parziale. Sul fronte pratico, invece, le procedure di aggiudicazione migliorano costantemente. La moderazione dimostrata dai Cantoni nel procedere verso un'armonizzazione estesa del diritto era l'ostacolo principale alla completa realizzazione del potenziale economico della riforma prevista. Quando sarà raggiunto un accordo nell'ambito degli acquisti pubblici nell'OMC, la situazione dovrà essere riesaminata. I Cantoni hanno segnalato la loro disponibilità ad affrontare la revisione del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici parallelamente alla revisione della legislazione federale.

2003 P 03.3535 Legge sui mercati pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)

Il postulato è stato presentato come mozione e trasmesso in forma di postulato. Esso chiede che l'articolo 25 della legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (RS 172.056.1) venga completato, affinché l'obbligo di rilevazione statistica si traduca in rilevazioni suddivise per regioni e Cantoni e affinché vengano rilevate anche le prestazioni di servizi e le commesse edili.

Il progetto di revisione totale del diritto in materia di acquisti pubblici prevedeva l'introduzione di una disposizione sulla statistica degli acquisti a livello svizzero. Poiché il Consiglio federale ha successivamente sospeso questo progetto a favore di una modifica dell'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) (cfr. P 01.3515) e in questo

contesto non ha potuto adeguare la disposizione sulle statistiche (art. 31 OAPub) nel senso chiesto dal postulato non disponendo della necessaria competenza, la disposizione in questione non è ancora disponibile.

Nel 2010 un gruppo di lavoro composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni ha elaborato uno strumento statistico per la piattaforma Internet comune <a href="www.simap.ch">www.simap.ch</a>. Con questo strumento saranno rilevati statisticamente gli acquisti della Confederazione, dei Cantoni e di alcune grandi città che sono pubblicati su simap.ch. La prima statistica potrà essere effettuata nel 2011.

2007 M 04.3061 Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.6.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)

La mozione invita il Consiglio federale a tenere maggiormente in considerazione nell'aggiudicazione di commesse pubbliche le imprese che offrono posti di tirocinio e di formazione, inserendo nella legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1) la formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione. Chiede inoltre che se ne tenga conto anche a livello cantonale e comunale nell'ambito della revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 (RS 943.02) sul mercato interno.

L'avamprogetto di revisione totale della legge sugli acquisti pubblici (AP LAPub), posto in consultazione nel 2008, conteneva – come proposto dal Parlamento – una disposizione secondo la quale si doveva tenere conto dell'offerta di posti di tirocinio in sede di aggiudicazione di commesse pubbliche. Come spiegato nel resoconto relativo al postulato 01.3515, ad essere modificata è stata l'ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici (OAPub; RS 172.056.11) con effetto dal 1° gennaio 2010.

La proposta del Parlamento è quindi stata recepita in occasione della modifica dell'OAPub, avvenuta nel rispetto delle attuali basi legali. L'articolo 27 capoverso 3 OAPub prevede che in caso di offerte equivalenti di offerenti svizzeri il committente tenga conto della misura nella quale l'offerente offre posti di formazione.

La piena attuazione del mandato parlamentare a livello legislativo sarà perseguita nel quadro dell'attuazione dell'iniziativa parlamentare Lustenberger 03.445 La formazione di apprendisti come criterio per l'aggiudicazione di appalti pubblici.

# Controllo federale delle finanze

2007 M 07.3282 Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 6.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07)
– in precedenza AFC

La mozione è stata presentata e trasmessa nel quadro dei dibattiti parlamentari concernenti la Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti (NPC). Essa incarica il Consiglio federale di esaminare in collaborazione con i Cantoni le possibilità di migliorare il controllo della riscossione e del pagamento dell'imposta federale diretta.

Il Consiglio federale ha preso atto dei risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della legge federale del 28 giugno 1967 sul controllo federale delle finanze (LCF; RS 614.0), condotta nell'estate del 2010. In considerazione delle critiche mosse al documento posto in consultazione da parte di singoli partiti e associazioni, da parte della maggioranza dei governi cantonali e dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare a una revisione della LCF e di conseguenza all'introduzione di una competenza di verifica a favore del Controllo federale delle finanze (CDF). La lacuna esistente nel processo di verifica dovrà invece essere colmata da una modifica della legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (LIFD; RS 642.11). Il Consiglio federale ha incaricato l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) di elaborare un progetto di legge che imponga ai Cantoni di procedere attraverso i loro Controlli cantonali delle finanze alla verifica annuale della regolarità della contabilità concernente l'imposta federale diretta e di attestarne la conformità all'AFC e al CDF. In fatto di legalità, la vigilanza sull'imposta federale diretta deve essere migliorata attraverso l'operato dell'AFC. La modifica della LIFD non necessita di una nuova consultazione poiché costituisce una risposta diretta ai risultati della procedura di consultazione concernente la revisione della LCF.

#### Dipartimento dell'economia

#### Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)

Il ciclo di negoziati in seno all'OMC avviato a Doha nel 2001 non ha ancora potuto essere concluso. I relativi negoziati proseguono, di modo che al momento attuale non è ancora stato raggiunto alcun risultato concreto.

In merito alla questione di una migliore presa in considerazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nella politica commerciale, in seno alla conferenza ministeriale dell'OMC di Doha non è stato possibile raggiungere un accordo in relazione a un mandato negoziale. La Svizzera si era allora impegnata affinché tale tematica venisse inclusa nel nuovo ciclo di negoziati. Ciò è stato però reso impossibile dall'opposizione esercitata dalla maggior parte dei Paesi in sviluppo. Ciononostante la Svizzera continua a perseguire una maggiore unità d'intenti tra OMC e OIL. Gli sforzi della Svizzera in seno all'OIL sono finalizzati alla coesione tra le attività di quest'ultima e quelle dell'OMC. Inoltre, anche quando vengono definite nuove disposizioni dell'OMC, la Svizzera vigila affinché esse siano coerenti con quelle adottate dall'OIL e da altre organizzazioni internazionali. Infine il Consiglio federale sostiene il postulato 10.3637, secondo cui il Consiglio federale deve valutare e suggerire le misure necessarie, sia per l'OIL che per l'OMC, affinché l'OIL ottenga lo status di osservatore in seno all'OMC

In merito alle questioni ambientali, l'OMC ha previsto un mandato negoziale conformemente ai paragrafi 31 segg. della dichiarazione di Doha. Nell'ambito delle corrispondenti attività negoziali la Svizzera svolge un ruolo molto attivo. Essa si impegna a favore dell'eliminazione dei dazi e degli ostacoli non tariffali che gravano sul commercio dei cosiddetti beni e servizi ecologici. Occorre incoraggiare il commercio e quindi la disponibilità di tali beni e servizi. Inoltre la Svizzera esige una migliore armonizzazione tra il diritto commerciale e il diritto ambientale. Tuttavia i negoziati su questo tema risultano difficili, poiché la maggioranza dei Paesi membri dell'OMC ritiene problematico trattare le questioni ambientali in seno a questa organizzazione.

2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale ritiene auspicabile una maggiore partecipazione dei Parlamenti ai processi negoziali dell'OMC e al ciclo di Doha in particolare. Un ruolo più attivo dei Parlamenti sarebbe opportuno non soltanto in relazione alla preparazione e alla negoziazione degli impegni da assumere a livello internazionale – e, se del caso, alla loro trasposizione nelle legislazioni nazionali – bensì anche per migliorare notevolmente il livello di conoscenza delle attività svolte dall'istituzione e dei problemi cui è confrontata

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba scaturire innanzitutto dalla volontà dei Parlamenti stessi. La promozione di questa idea potrebbe in particolare essere intensificata in occasione di opportuni contatti tra i Parlamenti, dal momento che la Svizzera non può imporre ad altri Stati il coinvolgimento dei loro Parlamenti nelle attività dell'OMC e quindi non può affrontare questo compito da sola. Inoltre l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati influisce sulle modalità di partecipazione dei rispettivi Parlamenti alle attività dell'OMC e, di conseguenza, sotto questo profilo è necessario consentire una varietà di approcci. Infine la partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi negoziali condotti in seno all'OMC è utile se la loro presenza è sufficientemente numerosa. Per questo motivo la partecipazione dei Parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo a lungo termine. Quale primo passo i Parlamenti stessi sono invitati a prendere l'iniziativa.

2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

L'8 settembre 2010, il Consiglio federale ha approvato il messaggio sulla modifica della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF, procedura di risanamento; FF 2010 5717). Il progetto è il risultato dei lavori iniziati all'epoca con il mandato affidato a un gruppo di esperti («groupe de réflexion»), incaricato di valutare la necessità di una revisione della LEF alla luce degli interventi parlamentari a seguito del caso Swissair. Il messaggio giunge alla conclusione che la legislazione attuale in materia di insolvenza offre soluzioni appropriate e praticabili in materia di risanamento delle imprese e che quindi non occorre effettuare una revisione totale. Tuttavia il progetto dovrebbe permettere di eliminare diverse lacune apportando alcuni miglioramenti specifici al diritto in vigore. Non si ritiene necessario creare un diritto speciale in materia di fallimenti dei gruppi di imprese, dal momento che la revisione parziale della LEF tiene già conto, in diversi punti, particolarmente della nozione di gruppo.

2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo democratico-cristiano; S 11.12.02)

In relazione alla sicurezza e alla qualità delle derrate alimentari, il Consiglio federale attribuisce un'importanza notevole alla protezione e all'informazione dei consumatori. In Svizzera le disposizioni e gli strumenti necessari a realizzare questi obiettivi sono contemplati da diversi atti normativi. La Svizzera continuerà a vigilare affinché tali questioni vengano prese adeguatamente in considerazione durante i negoziati in corso. In particolare la Svizzera si impegna a favore di un accordo di principio, affinché la questione della protezione delle indicazioni di provenienza geografica venga trattata e disciplinata quale parte integrale del ciclo di Doha.

2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7: Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Secondo la risposta del Consiglio federale, la protezione doganale nel settore agricolo è oggetto di una continua verifica alla luce dell'evoluzione seguita dalla politica agricola, degli eventuali risultati dei negoziati agricoli in seno all'OMC e degli sviluppi dei nostri rapporti con l'UE (possibilità di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare).

2006 P 06.3574 TIC: più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)

Il contenuto del postulato è identico a quello del postulato Amgwerd 06.3543. L'attuazione della strategia in materia di Governo elettronico, decisa dal Consiglio federale il 24 gennaio 2007, contribuisce in modo determinante a migliorare la produttività delle amministrazioni pubbliche e fornisce inoltre una risposta alle preoccupazioni espresse nel postulato. Questi provvedimenti di Governo elettronico fanno inoltre parte delle nuove misure destinate a rafforzare la crescita economica in Svizzera, definite nell'ambito della politica di crescita 2008-2011. Il Consiglio federale ritiene che occorra trarre i primi insegnamenti da questi progetti prima di redigere il rapporto richiesto dal postulato. Tale rapporto verrà elaborato a partire dal 2011.

2007 P 06.3543 Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)

Cfr. P 06.3574

2007 M 06.3661 Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)

Il 3 dicembre 2008 la Svizzera ha firmato la Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni. La Convenzione prevede sia il divieto globale di qualsiasi attività legata alle armi a submunizioni sia l'eliminazione delle scorte di munizioni entro otto anni dopo la sua entrata in vigore. Dal punto di vista materiale, la Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni soddisfa pienamente le richieste della mozione. Quest'ultima chiede di sancire nella legge federale del 13 dicembre 1996 sul materiale bellico (LMB; RS 514.51) il divieto delle armi a submunizioni che rappresentano un vero e proprio pericolo umanitario perché sono inaffidabili e/o imprecise. L'attuazione della Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni avviene tramite un cambiamento della LMB. Il 17 novembre 2010 il Consiglio federale ha avviato la consultazione relativa alla ratifica della Convenzione sul divieto delle armi a submunizioni. Nel 2011 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento il messaggio corrispondente.

2008 P 08.3112 Lotta contro il doping lavorativo (N 13.6.08, Rennwald)

La Segreteria di Stato dell'economia ha esaminato la diffusione del doping sul posto di lavoro nell'ambito di un sondaggio dettagliato relativo alle condizioni di lavoro («European Working Conditions Survey»). Il rapporto corrispondente è attualmente in fase di elaborazione e sarà pubblicato nel primo trimestre del 2011. Il sondaggio è stato completato da un'inchiesta tra gli esperti allo scopo di identificare eventuali problematiche impreviste. Anche i risultati dell'inchiesta saranno pubblicati all'inizio del 2011.

2008 P 06.3011 Per pratiche e regole commerciali umane (N 19.12.08, Commissione della politica estera CN 06.2001)

Il Consiglio federale si impegna attivamente a favore della realizzazione degli obiettivi menzionati nel postulato. Il capitolo introduttivo del rapporto del 13 gennaio 2010 sulla politica economica esterna 2009 (FF 2010 393), ad esempio, è stato dedicato al tema «Sostenibilità nella politica economica esterna» e il Consiglio federale ha definito come una delle sue priorità l'impegno a favore del miglioramento della coerenza tra i diversi dispositivi normativi internazionali. Inoltre la Svizzera si impegna molto attivamente in seno al Consiglio dei diritti dell'uomo dell'ONU, che tra l'altro è stato istituito grazie all'impegno concreto della Svizzera, che ne è membro.

La Svizzera si impegna a favore dell'attuazione concreta e della protezione del diritto all'alimentazione nelle organizzazioni competenti, come ad esempio in occasione del vertice mondiale della FAO sull'alimentazione che si è svolto a Roma nel novembre del 2009. Inoltre la Svizzera si è impegnata a favore della proroga del mandato del relatore speciale delle Nazioni Unite sul diritto all'alimentazione. Nel quadro dei negoziati del ciclo di Doha dell'OMC, attualmente in corso, la Svizzera esige la soppressione dei contributi all'esportazione per i prodotti agricoli e sostiene la proposta secondo cui i Paesi in sviluppo hanno il diritto di escludere certi prodotti agricoli dalla riduzione generale dei dazi doganali basandosi su criteri come la sicurezza alimentare.

L'obiettivo del postulato di garantire un equo accesso alle risorse idriche, alla formazione, ai servizi sanitari, all'informazione e al sapere deve essere perseguito, in modo complementare alla politica commerciale, mediante la cooperazione allo sviluppo. La Svizzera, per esempio, investe in media 68 milioni di franchi all'anno in progetti di cooperazione allo sviluppo intesi a migliorare la gestione delle risorse idriche. Grazie a questi programmi, ogni anno circa 370 000 persone hanno avuto accesso all'acqua potabile e all'approvvigionamento sanitario di base e circa 30 000 persone hanno avuto accesso ai sistemi di irrigazione. Nel settore della politica commerciale l'Accordo dell'OMC sul commercio di servizi (RS 0.632.20, Allegato 1B) concede alla Svizzera e a tutti gli altri Stati membri dell'OMC un margine di manovra sufficiente per soddisfare questo obiettivo del postulato.

Per quanto riguarda le regolamentazioni applicabili alle imprese transnazionali, la Svizzera ha sostenuto l'orientamento del rapporto finale, presentato nel giugno del 2008 dall'incaricato speciale delle Nazioni Unite per le questioni economiche e i diritti umani, John Ruggie. La Svizzera si è impegnata a favore della proroga del mandato di Ruggie fino al giugno del 2011 per permettergli di concretizzare il suo programma. Inoltre la Svizzera partecipa attivamente ai lavori di aggiornamento delle linee guida dell'OCSE per le imprese multinazionali, che sono stati avviati in occasione della conferenza ministeriale dell'OCSE nel maggio del 2010.

#### Ufficio federale dell'agricoltura

2005 M 04.3301 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)

La designazione dei prodotti agricoli e la dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione sono temi di attualità nel contesto di un'ulteriore apertura del mercato e in relazione all'accordo di libero scambio nel settore agroalimentare previsto tra la Svizzera e l'Unione europea. Il Consiglio federale attribuisce la massima importanza al mercato dei prodotti agricoli svizzeri e alla loro collocazione in questo nuovo contesto. Tale posizionamento richiede una dichiarazione che attesti le specifiche qualità dei prodotti svizzeri e un sistema efficace di lotta contro le frodi. La strategia di qualità sostenuta dal Consiglio federale (mozione Bourgeois 09.3612 Strategia di qualità nell'agricoltura svizzera) e la risposta ai temi sollevati dall'interpellanza Bourgeois 07.3789 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (revisione della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio [Cassis de Dijon; RS 946.51], revisione della legge federale del 28 agosto 1992 sulla protezione dei

marchi e delle indicazioni di provenienza [RS 232.11] e della legge federale del 5 giugno 1931 per la protezione degli stemmi pubblici e di altri segni pubblici [Swissness] e accordo con l'Unione europea in vista della protezione reciproca delle denominazioni di origine controllate e delle indicazioni geografiche protette) richiedono azioni da parte del Consiglio federale. Una prima tappa nell'attuazione della mozione è già stata compiuta con l'istituzione dell'Unità federale per la filiera alimentare, che ha iniziato la propria attività il 1° gennaio 2007. Essa sorveglia l'esecuzione della legislazione da parte dei Cantoni nei settori della sicurezza delle derrate alimentari, della salute animale e della protezione degli animali. Ulteriori misure nel senso di una procedura coordinata nei settori dell'importazione di derrate alimentari e della conformità dei prodotti la cui designazione o provenienza sono protette, oppure che sono stati prodotti secondo un determinato metodo di fabbricazione, devono essere trattate nel contesto globale della riorganizzazione dell'Amministrazione federale.

2008 P 08.3296 Sicurezza alimentare. Quali misure? (N 3.10.08, Grin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di analizzare le ripercussioni che un accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare avrebbe sul nostro autoapprovvigionamento tra 5, 10 e 15 anni nonché di prestare un'attenzione particolare al mantenimento di un'agricoltura svizzera diversificata e produttiva.

Il messaggio concernente l'accordo di libero scambio con l'UE nel settore agroalimentare analizzerà le sue ripercussioni sul nostro autoapprovvigionamento tra 5, 10 e 15 anni, mentre il messaggio relativo alla politica agricola 2014-2017 proporrà misure intese ad aumentare la produttività e la diversificazione dell'agricoltura svizzera. Il postulato potrà pertanto essere tolto di ruolo conformemente a quanto proposto nell'ambito di questi messaggi.

#### Ufficio federale di veterinaria

2007 M 06.3270 Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)

Nell'UE è vietato l'utilizzo di resti e sottoprodotti alimentari per l'elaborazione della cosiddetta broda per suini. In Svizzera tale utilizzo è attualmente ancora permesso. Un divieto si renderà tuttavia necessario. Nel caso contrario, tra la Svizzera e l'UE non potranno più essere garantite né l'equivalenza delle normative sulle epizoozie né le agevolazioni in materia di commercio raggiunte. È stato però possibile negoziare un periodo transitorio con l'UE. La trasformazione dei resti alimentari in broda per suini dovrà essere vietata solo a partire dal 1º luglio 2011 (cfr. Condizioni speciali di cui all'allegato 11 appendice 6 capitolo 1 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli; RS 0.916.026.81). In tale modo, i riciclatori di resti alimentari hanno sufficientemente tempo per ammortizzare gli impianti e per sviluppare altri metodi di rivalorizzazione. L'utilizzo dei resti alimentari, per esempio, come fonte di energia in impianti per la produzione di biogas è tutt'ora permesso. Per la corrispondente revisione totale dell'ordinanza del 23 giugno 2004 concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (RS 916.441.22) è stata svolta un'indagine conoscitiva dal 2 settembre al 22 novembre 2010. Il Consiglio federale ha l'intenzione di mettere in vigore il relativo divieto il 1º luglio 2011.

2008 M 07.3848 Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (N 20.3.08, Barthassat; S 18.9.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento una revisione parziale della legge federale del 16 dicembre 2005 sulla protezione degli animali (LPAn; RS 455) che vieti il commercio e l'esportazione di pelli di gatto.

Il Consiglio federale ha messo in consultazione dal 12 maggio al 31 agosto 2010 una revisione parziale in tal senso della LPAn. L'attuale divieto d'importazione di pelli di cane e di gatto nonché di loro derivati dovrebbe essere estesa al transito, all'esportazione e al commercio di tali prodotti, come è già previsto nell'Unione europea. Il Consiglio federale approverà presumibilmente nella prima metà del 2011 il relativo messaggio da sottoporre all'attenzione del Parlamento.

2008 M 08.3012 Prevenzione delle epizoozie (N 13.6.08, Zemp; S 10.12.08)

La mozione invita il Consiglio federale a modificare la legge del 1º luglio 1966 sulle epizoozie (LFE; RS *916.40*) al fine di garantire una prevenzione più attiva e soprattutto più rapida delle epizoozie e delle zoonosi.

Il Consiglio federale ha messo in consultazione dal 12 maggio al 31 agosto 2010 una revisione parziale in tal senso della LFE. Occorre infatti creare le basi legali di una prevenzione efficace delle epizoozie, in particolare rafforzando il ruolo direttivo della Confederazione in materia. Il Consiglio federale approverà presumibilmente nella prima metà del 2011 il relativo messaggio da sottoporre all'attenzione del Parlamento.

#### Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2006 P 06.3018 Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)

Nel suo parere in merito al postulato, il Consiglio federale ha sottolineato la diversità e la complessità delle domande, che non permettono di redigere un rapporto entro il termine richiesto. Nel frattempo i lavori dell'Ufficio federale di statistica destinati a modernizzare le statistiche sono progrediti come previsto. Il progetto dura fino al 2012. Un'analisi inerente alla disponibilità delle aziende all'attività formativa è stata pubblicata nell'autunno del 2008. Nel 2010 sono stati pubblicati uno studio sul rapporto tra costi e benefici della formazione professionale di base biennale con certificato federale di formazione pratica nonché il primo barometro dei giovani che arrivano sul mercato del lavoro, che esamina la situazione delle persone in formazione dopo il tirocinio. Due volte all'anno il barometro dei posti di tirocinio fornisce varie informazioni in merito alla situazione sul mercato dei posti di tirocinio. Nella prospettiva di ottenere risultati di carattere scientifico, quattro «leading houses» universitarie sono attualmente impegnate in alcune ricerche nel settore dell'economia della formazione professionale. Nel 2010 ne sono state messe a concorso altre due.

2006 P 06.3546 Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 3 dicembre 2010 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione nel 2012 (messaggio ERI 2012, 10.109).

2006 P 06.3613 Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder-Bär; proposta di stralcio FF 2009 3925)

Proposta di stralcio nel messaggio concernente la legge federale sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero (09.057).

2008 P 08.3184 Definizione dei requisiti di qualità per i periodi di pratica professionale (N 13.6.08, Galladé)

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia sta attualmente trattando il tema della garanzia e dello sviluppo della qualità in un ambito che abbraccia tutti i settori della formazione professionale. Nel 2011 il convegno dei partner della formazione professionale sarà dedicato al tema «Vivere la qualità». Ciò deve permettere di iniziare un processo sull'arco di diversi anni che conduca a una partecipazione attiva dei partner della formazione professionale nell'affrontare il tema della qualità. Nell'ambito di questi sforzi gli operatori vengono sensibilizzati alle questioni inerenti alla qualità, anche per quanto riguarda i periodi di pratica. I periodi di pratica delle scuole medie di commercio (SMC) sono disciplinati nelle disposizioni d'esecuzione relative al Regolamento del 24 gennaio 2003 concernente il tirocinio e l'esame finale di tirocinio di impiegata / impiegato di commercio. Una guida per la garanzia della qualità, elaborata dalla Conferenza svizzera degli uffici cantonali della formazione professionale, verrà presumibilmente pubblicata nel corso del primo semestre del 2011.

2008 P 08.3465 Nuove iniziative tecnologiche dell'UE. La Svizzera rischia di perdere il treno verso il futuro (S 10.12.08, Burkhalter)

Le possibilità di partecipazione della Svizzera alle iniziative tecnologiche europee ENIAC e ARTEMIS sono state definitivamente chiarite dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia. Per quanto riguarda la seconda richiesta del postulato (margine di manovra per le future iniziative nel settore della ricerca e dello sviluppo) sono ancora in corso gli ultimi chiarimenti. È previsto che il relativo rapporto sia sottoposto al Consiglio federale nel primo trimestre del 2011.

#### Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

#### Ufficio federale dei trasporti

2001 P 99.3561 Futuro della linea ferroviaria storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Una volta realizzata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: essa servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di sgravio per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo poco prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2016-2019 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera. Con decisione dell''8 novembre 2006 il Consiglio federale ha affidato tale compito alla FFS SA che, quale futuro gestore della tratta, ha incluso questa importante questione nei lavori di pianificazione in corso, in modo da fornire per tempo il programma di offerta.

Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)

Con la legge federale del 20 marzo 2009 che modifica atti legislativi a seguito della riforma delle ferrovie 2 (RU 2009 5597), entrata in vigore il 1° gennaio 2010, è stata creata la base legale per l'attuazione della mozione. La modifica, concernente i settori ferroviario e della navigazione, è costituita dall'adeguamento della legge federale del 18 dicembre 2008 sul trasporto di merci per ferrovia o idrovia (RS 742.41), entrato anch'esso in vigore il 1° gennaio 2010. Sulla base di tali modifiche di legge, il Consiglio federale prevede di liberalizzare i controlli dei contenitori di merci pericolose e di introdurre disposizioni d'ordinanza che consentono l'effettuazione degli stessi da parte di ditte private riconosciute. Nel 2007 il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha emanato a titolo di soluzione transitoria una serie di direttive che permettono già oggi alle imprese di manutenzione svizzere di eseguire controlli periodici su cisterne e contenitori cisterna. Nel 2011 si prevede di elaborare l'ordinanza in materia e di avviare la relativa indagine conoscitiva.

2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)

In merito alle emissioni acustiche dei carri merci sono determinanti i valori limite della cosiddetta STI Noise (specifica tecnica per l'interoperabilità). Tali valori, applicabili in tutti i Paesi dell'UE, sono stati recepiti nelle disposizioni d'esecuzione del 15 dicembre 1983 dell'ordinanza sulle ferrovie (RS 742.141.11) e sono quindi vincolanti anche per la Svizzera. Per ridurre il rumore causato dai carri merci esistenti è necessario sostituire le suole dei ceppi frenanti in ghisa con suole di ultima generazione, realizzate in materiali organici (suole K) o sintetici (suole L o LL). L'impiego di questo genere di suole presuppone l'omologazione da parte dell'Unione internazionale delle ferrovie in quanto si tratta di componenti rilevanti ai fini della sicurezza. Attualmente vengono omologate solo le suole K.

Per le suole LL sono ancora in corso le prove d'esercizio; si stanno effettuando inoltre corse di prova nell'ambito del progetto «EuropeTrain». L'Ufficio federale dei trasporti partecipa al finanziamento di questi test. Le corse di prova, che si protrarranno per circa 1-2 anni, serviranno a chiarire tutte le questioni pendenti ai fini dell'omologazione di tali suole. Nei Paesi dell'UE si procederà con ogni probabilità alla sostituzione delle suole esistenti con suole LL, che sono decisamente meno costose e non richiedono preparativi dispendiosi (adeguamento del sistema di frenaggio) come nel caso delle suole K.

Una sostituzione in tempi rapidi è però resa difficile dal fatto che il diritto europeo non prevede la possibilità di utilizzare fondi destinati a misure antirumore infrastrutturali per interventi sui veicoli. Per questo motivo si è orientati a favorire la sostituzione delle suole mediante appositi sistemi d'incentivazione (p.es. prezzi di traccia).

A livello europeo (UE) come pure in numerosi Stati sono in corso ulteriori progetti sia di ricerca che di sperimentazione (p.es. il progetto «Leiser Rhein» in Germania, che prevede di equipaggiare 5000 carri merci con suole poco rumorose e l'introduzione di prezzi delle tracce orarie differenziati in funzione delle emissioni acustiche). Di particolare importanza per la Svizzera è l'operato dell'organizzazione IQ-C competente per il corridoio A Rotterdam – Genova, un asse per il trasporto di merci molto trafficato che attraversa anche il nostro Paese. In relazione a questa linea vengono portate avanti varie iniziative a livello internazionale per ottimizzare tutta una serie di aspetti, compreso quello della protezione contro il rumore. La Svizzera partecipa al gruppo di lavoro istituito specificamente per trattare la problematica legata al rumore su questo asse di trasporto. Nell'aprile del 2011 inizierà la sua attività anche un nuovo gruppo di esperti della Commissione europea, incaricato di definire le condizioni generali per l'introduzione in Europa di prezzi delle tracce orarie differenziati in funzione delle emissioni acustiche. Anche in questo caso la Svizzera partecipa ai lavori per poter scambiare esperienze e rappresentare i propri interessi.

Inoltre, la Svizzera svolge da tempo un ruolo attivo e importante in diversi gruppi di lavoro e organizzazioni internazionali che si occupano del risanamento acustico del materiale rotabile sotto il profilo tecnico.

#### Ufficio federale dell'aviazione civile

2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

Nel quadro della parte concettuale del Piano settoriale dell'infrastruttura aeronautica, approvata dal Consiglio federale nel 2000, era stato affidato all'Ufficio federale dell'aviazione civile (UFAC) l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna e di stabilire se, e in quale misura, fosse opportuno continuare a praticare l'elisci. Approvando gli obiettivi e le condizioni concettuali, nel giugno del 2007 il Consiglio federale ha dato via libera al riesame concreto delle singole aree di atterraggio in montagna.

Il riesame regione per regione viene condotto sotto l'egida dell'UFAC e in collaborazione con le autorità, le imprese e le organizzazioni interessate. Anche la questione relativa alle aree su cui continuare a praticare l'elisci e alla portata di tale attività viene chiarita nell'ambito di questo riesame. In una prima fase, l'UFAC ha esaminato la regione del Vallese sudorientale (Zermatt). La relativa scheda di coordinamento, rielaborata sulla base dei risultati del riesame, è stata adottata dal Consiglio federale il 24 settembre 2010. Parallelamente a questi lavori, si è pure iniziato il processo di coordinamento per la regione Aletsch Susten (compresa la zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn). Per questa seconda regione, nel novembre del 2009 si è tenuto un primo incontro di coordinamento che ha visto la partecipazione delle cerchie interessate. Attualmente si sta elaborando la bozza della scheda di coordinamento. Il progetto definitivo verrà sottoposto a una procedura di partecipazione pubblica prevista dalla legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (RS 700) presumibilmente nell'estate del 2011. Il riesame dell'intera rete delle aree di atterraggio in montagna si protrarrà probabilmente fino alla fine del 2013.

2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)

Il disegno di legge federale sul controllo della sicurezza tecnica (LCSic), adottata dal Consiglio federale nel giugno del 2006, conteneva misure di riduzione dei rischi anche in relazione all'aviazione. La LCSic avrebbe obbligato gli aeroporti a presentare un rapporto sulla sicurezza analogo al rapporto contemplato nell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (OPIR; RS 814.12). Tuttavia, né il Consiglio degli Stati (nel giugno 2009) né il Consiglio nazionale (nel settembre 2009) sono entrati in materia sulla LCSic.

Attualmente, dopo il rigetto della LCSic da parte delle Camere federali, si stanno valutando diverse opzioni. Accanto all'opzione concernente l'integrazione dell'infrastruttura aerea nell'OPIR, saranno valutate in particolare le varianti applicate in altri Paesi.

L'elaborazione dei dati di base si protrarrà fino alla fine del 2011 a seguito del notevole dispendio dovuto all'acquisizione di dati comparabili provenienti da altri Stati. Non appena saranno disponibili i dati necessari, si procederà alla scelta della variante da seguire.

#### Ufficio federale dell'energia

2006 M 05.3683 Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)

Il rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035 dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) è stato pubblicato nel febbraio del 2007. Il rapporto contiene informazioni circa le tendenze di sviluppo nell'ambito dell'approvvigionamento energetico della Svizzera e presenta possibili strumenti atti a influenzare questi sviluppi. I risultati costituiscono poi la base per la discussione politica sul futuro delle politiche climatiche ed energetiche della Svizzera. Nel febbraio del 2007, basandosi sul rapporto relativo alle prospettive energetiche 2035 Il Consiglio federale, ha deciso di dare un nuovo orientamento alla politica energetica. La strategia si fonda su quattro pilastri (efficienza energetica, energie rinnovabili, impianti di grande potenza e politica estera in materia energetica).

Le prospettive energetiche coprono buona parte degli aspetti formulati nelle mozione, ovvero lo sviluppo atteso del consumo energetico per i vari vettori energetici, le ripercussioni economiche nei diversi scenari e pertanto anche i diversi pacchetti di misure, nonché le dichiarazioni sui costi e sui benefici delle energie rinnovabili.

Sulla base dei risultati emersi dal rapporto, sono già stati decisi numerosi strumenti, tra i quali vanno annoverati il programma nazionale per gli edifici e l'aumento della rimunerazione per l'immissione in rete di energia a copertura dei costi per l'energia elettrica proveniente da fonti rinnovabili. Altre misure, come ad esempio l'aumento dell'efficienza energetica per le nuove automobili messe in circolazione oppure il rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento elettrico, sono oggetto di discussione politica.

Nel 2010 l'UFE ha definito una griglia di base per l'aggiornamento delle attuali prospettive energetiche 2035 e per l'elaborazione di nuove prospettive energetiche 2050. In una prima fase, in vista della procedura di rilascio dell'autorizzazione di massima per nuove centrali nucleari, è stato creato uno strumento d'analisi che fornisce in tempi rapidi risultati aggiornati e le basi necessarie. Questo strumento tiene conto delle condizioni economiche generali e degli sviluppi più recenti in materia di politica ed economia energetica. Sono pure previsti un aggiornamento dei modelli di offerta di elettricità, un nuovo calcolo delle ripercussioni economiche e l'estensione dell'orizzonte temporale al 2050, facendo tuttavia riferimento alle ipotesi semplificate a partire dal 2035. Al fine di creare la base necessaria per la futura politica energetica, in una seconda fase verranno elaborate nuove prospettive energetiche con un orizzonte temporale 2050. L'UFE ha già conferito mandato per i relativi lavori preliminari, che dovranno rifarsi alle prospettive e alle basi economiche globali aggiornate. Le ipotesi riguardanti i futuri sviluppi della crescita economica, demografica e del traffico sono determinanti per stabilire la domanda nel settore energetico. Poiché le prossime prospettive sul traffico ad opera dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale sono previste nel corso del 2013, i lavori per le nuove prospettive energetiche potranno essere avviati solo verso la fine del 2013. Il rapporto finale è previsto per l'inizio del 2016. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni ha preso atto con favore di questa procedura in due fasi.

Nel quadro dell'aggiornamento e del nuovo orientamento delle prospettive energetiche, il Consiglio federale prenderà di nuovo in considerazione le richieste formulate nella mozione.

2007 P 05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)

Il 19 aprile 2006, accogliendo il postulato Heim Bea 05.3703 Promovimento di veicoli a basso consumo, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a eseguire nuovi studi sulle misure e gli strumenti per la promozione di automobili ad alta efficienza energetica e a bassa emissione di inquinanti. Già nel 2005, il Cantone di Berna aveva depositato l'iniziativa Differenziazione dell'imposta sugli autoveicoli a livello federale cui è stato dato seguito nel 2006. Tale iniziativa soddisfa le richieste del postulato sul piano contenutistico. Nel 2007, sotto la responsabilità dell'Ufficio federale dell'energia, l'Amministrazione ha redatto e sottoposto all'attenzione della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) un rapporto sulle diverse varianti e i diversi modelli d'esecuzione. Sulla base di tale inventario e di numerosi allegati, la CAPTE-S ha avviato il dibattito sull'iniziativa e il 13 novembre 2008 ha posto in consultazione un rapporto esplicativo e un avamprogetto. Gli esiti della consultazione sono stati resi noti il 14 aprile 2009. Il 16 dicembre 2008 il Consiglio degli Stati ha prorogato il termine fino alla sessione invernale 2010. In occasione della seduta del 29 ottobre 2009, la CAPTE-S ha sospeso il dibattito fino alla presentazione del messaggio del Consiglio federale in adempimento della mozione 07.3004 Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera, depositata dalla Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio nazionale, nel quadro della modifica della legge federale dell'8 ottobre 1999 sulla riduzione delle emissioni di CO<sub>2</sub> (RS 641.71). Quest'ultima costituisce un controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» (cfr. messaggio del 20 gennaio 2010; FF 2010 855). Attualmente il progetto si trova nella fase dei dibattiti parlamentari. Nella sua seduta del 19 novembre 2010, la CAPTE-S ha proposto alla propria Camera di rinviare la presentazione dell'avamprogetto alla sessione invernale 2012. Il 16 dicembre 2010 il Consiglio degli Stati ha accolto la proposta. La CAPTE-S riprenderà i dibattiti durante la sessione primaverile 2011.

Allo stato attuale si sta delineando un compromesso tra il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati circa il controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Per veicoli a misura d'uomo» (10.017). L'obiettivo del controprogetto è ridurre entro il 2015 le emissioni di CO<sub>2</sub> delle automobili nuove messe in circolazione in Svizzera a un valore medio di 130 grammi per chilometro. Gli effetti connessi a questa misura di riduzione sono nettamente superiori a quelli del modello bonus/malus.

2008 P 08.3280 Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica (S 1.10.08, Stähelin)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto sull'evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica che illustri l'evoluzione dei prezzi dell'elettricità a breve, medio e lungo termine; i fattori che influiranno sui prezzi; le ripercussioni sull'economia svizzera e gli effetti dell'evoluzione della domanda di energia elettrica sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Il 1° ottobre 2008 il Consiglio degli Stati ha accolto il postulato. Il rapporto elaborato dall'Ufficio federale dell'energia verrà sottoposto per approvazione al Consiglio federale nella primavera del 2011.

2008 M 07.3286 Produzione di calore dalle energie rinnovabili (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (Revisione della legge sul CO<sub>2</sub> e iniziativa popolare «Per un clima sano»; 09.067).

2008 M 07.3560 Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia (LEne) (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08)

A seguito della richiesta formulata nella mozione 07.3560, il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha aperto, fino al 7 gennaio 2011, una consultazione concernente la modifica dell'articolo 8 della legge del 26 giugno 1998 sull'energia (RS 730.0). Sulla base degli esiti della consultazione, il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio con il quale chiederà di togliere di ruolo la mozione.

2008 P 08.3522 Rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza energetica (N 12.12.08, Gruppo liberale-radicale)

Il postulato chiede al Consiglio federale di elaborare un rapporto sulla sicurezza energetica in Svizzera, in particolare nel settore dell'approvvigionamento elettrico, considerando quattro diversi orizzonti temporali di 10, 20, 30 e 50 anni. Oltre all'evoluzione della domanda e dell'offerta in ambito energetico nel nostro Paese, il rapporto dovrà mettere in evidenza la quota di energia importata dall'estero e l'infrastruttura necessaria per garantire un approvvigionamento sicuro. Il 19 dicembre 2008 il Consiglio nazionale ha accolto il postulato. Il rapporto elaborato dall'Ufficio federale dell'energia (UFE) può essere sottoposto al Consiglio federale per approvazione.

2008 M 08.3570 Promozione del risanamento energetico degli edifici (S 16.12.08, Sommaruga Simonetta; N 19.3.09; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (Revisione della legge sul CO<sub>2</sub> e iniziativa popolare «Per un clima sano»; 09.067).

#### Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)

Nel 2002, l'avamprogetto del Piano settoriale delle strade (e di quello delle ferrovie) era stato sottoposto a un'ampia consultazione. In base ai suoi risultati, il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) aveva deciso di riunire i due piani. Il Piano settoriale dei trasporti, risultato da questa fusione, è finalizzato a creare le basi a lungo termine per le infrastrutture di trasporto di responsabilità della Confederazione. Nella parte programmatica, già ora disponibile, sono descritti i criteri funzionali in base ai quali è definita la rete stradale di importanza nazionale (rete delle strade nazionali e principali). Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha approvato la parte programmatica del Piano settoriale Trasporti, incaricando il DATEC della sua attuazione.

Nel quadro del Piano settoriale dei trasporti è stata messa a punto una prima proposta per la configurazione della rete. Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha inoltre adottato la legge federale concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (RS 725.13).

Nel corso del secondo semestre del 2008 si è svolta e conclusa la consultazione sulla revisione del decreto federale del 21 giugno 1960 concernente la rete delle strade nazionali (RS 725.113.11). Gran parte degli adeguamenti della rete proposti sono stati accolti favorevolmente. Tuttavia, in mancanza di un accordo tra Confederazione e Cantoni in merito alla compensazione finanziaria, non è stato possibile approvare il relativo messaggio come previsto nel 2008.

2000 M 00.3201	Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S $16.6.00$ , Commissione speciale CS $00.016$ ; N $20.6.00$ )
Cfr. M 99.3456	
2000 M 00.3217 Cfr. M 99.3456	Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 P 99.3238	Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)
Cfr. M 99.3456	

2000 M 99.3374 Cfr. M 99.3456	Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)
2000 P 99.3421 Cfr. M 99.3456	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
2000 P 00.3302 Cfr. M 99.3456	Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)
2000 P 00.3381	Classificazione del raccordo autostradale J20 -A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)
Cfr. M 99.3456	
2001 P 99.3545	Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Sistema efficiente di gestione del traffico merci stradale attraverso le Alpi: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (p. es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e a evitare la formazione di code.

Messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale: nel 2003 l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha ideato un piano di gestione del traffico a livello nazionale (VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Sono inoltre stati vagliati gli aspetti giuri-dico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto.

Creazione di aree di sosta supplementari e aree di attesa obbligatorie per evitare la formazione di code sulla carreggiata: in questo ambito si tratta principalmente di allestire un numero sufficiente di aree di sosta al di fuori della carreggiata. Da allora, sono stati fatti passi determinanti in direzione di quanto chiesto dal postulato: il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR), con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei mezzi è stato inaugurato nel 2009. Il centro di controllo sull'ex sedime della Monteforno (TI) entrerà presumibilmente in funzione nel 2015.

Centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile struttura rientra nel progetto «Gestione del traffico a livello nazionale». L'USTRA ha reso operativa la Centrale nazionale di gestione del traffico (VMZ-CH) di Emmen il 1° febbraio 2008. Dal 1° settembre 2008 la VMZ-CH assicura anche la gestione del traffico pesante sulle strade nazionali. Gli operatori della VMZ-CH lavorano con la configurazione iniziale; sono però previsti ulteriori sviluppi dei sistemi in vista dell'attuazione delle linee guida.

Le linee guida sulla telematica stradale ITS-CH 2012 sono state pubblicate.

2001 P 01.3007 Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)
Cfr. M 99.3456
2001 P 01.3402 Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico, ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze di mobilità presenti e future della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, in collaborazione con gli uffici federali interessati, rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha elaborato una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nel 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica del trasporto viaggiatori. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche come anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati, nonché alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Attualmente l'USTRA concentra le proprie limitate risorse in primo luogo sulle misure direttamente applicabili, atte a promuovere il traffico lento. Tra queste si annoverano l'adeguata integrazione del traffico lento nei progetti d'agglomerato, conformemente alla legge federale del 6 ottobre 2006 sul fondo infrastrutturale (RS 725.13), l'intensificazione degli sforzi di attuazione della legge federale del 4 ottobre 1985 sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici (RS 704) e la messa a punto di diversi strumenti ausiliari in quest'ambito. Inoltre, il 16 aprile 2008 il Consiglio federale ha approvato l'aggiornamento della sua strategia per uno sviluppo sostenibile. Definendo come nuova priorità la «promozione del traffico lento» quale componente del piano di misure «Infrastrutture di trasporto per il futuro» il Consiglio federale intende aumentare, per mezzo di misure specifiche, la quota di traffico lento nella mobilità globale, come chiesto dal postulato. A tale scopo il DATEC (USTRA) è incaricato di elaborare entro la fine del 2011 una strategia e un piano con i provvedimenti (federali) più opportuni per promuovere il traffico lento che integri, e al contempo aggiorni, i principali risultati dei lavori realizzati fino ad ora nel quadro delle linee direttive. I provvedimenti concernenti il traffico lento di competenza di Cantoni, agglomerati e Comuni non devono rientrare, o per lo meno solo indirettamente, in detto piano (almeno in una prima fase). Nel 2009, il Comitato interdipartimentale sullo sviluppo sostenibile ha pubblicato un bilancio intermedio sullo stato dei lavori di attuazione all'interno dell'Amministrazione. Infine, il rapporto (strategia e piano di misure) previsto per fine 2011 dovrebbe servire da base per togliere di ruolo il postulato.

2001 P 01.3308 Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen) Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3264	Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)
Cfr. M 99.3456	
2002 P 01.3098	Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)
Cfr. M 99.3456	
2002 P 01.3111	Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)
Cfr. M 99.3456	
2002 P 01.3759	Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di stazionamento adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, prima della galleria del San Gottardo; in linea di massima, i veicoli surriscaldati possono quindi essere individuati. Visto quanto precede, la questione del portale termografico dovrebbe essere riesaminata.

Nel 2007, l'Ufficio federale delle strade (USTRA) ha demandato l'attuazione di questa misura alla direzione della galleria stradale del San Gottardo, la quale ha provveduto ad avviare la progettazione dell'impianto pilota. A metà 2008, la direzione del progetto è stata assunta dall'USTRA.

Nel 2009, nel corso della prima fase, è stata verificata la bontà della soluzione tecnica adottata. Tramite un impianto mobile di misurazione sono state effettuate riprese termografiche di camion in movimento. Questi test hanno mostrato che è possibile rilevare le temperature esterne di un camion e associarle alle varie componenti del veicolo (ad es. pneumatici, cuscinetti delle ruote, tubo di scappamento, motore). Dato che i fabbricanti non pubblicano le soglie delle temperature critiche, questi valori possono essere stabiliti unicamente nel quadro di campagne di misurazione. Durante la seconda fase svoltasi nel 2010, tali misurazioni sono state effettuate sul posto mediante un apparecchio di misurazione fisso. La terza e ultima fase, nel 2011, servirà a verificare l'attuazione operativa dell'impianto in condizioni normali.

2002 P 02.3216	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)
Cfr. M 99.3456	
2002 P 01.3735	Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)

L'allestimento di analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi offre la possibilità di riconoscere i pericoli. Dall'ottobre del 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria autostradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza è considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Su questa base sono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, tenendo conto delle reali possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nelle gallerie autostradali, dal 1° gennaio 2008 (introduzione della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e dei compiti tra Confederazione e Cantoni) la Confederazione è tenuta a elaborare scenari di incidenti, analizzare sistematicamente i rischi e adottare tutte le misure organizzative necessarie a ridurre al massimo il pericolo per gli utenti della strada. In futuro, il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato.

Quale parte contraente dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR; RS 0.741.621), la Svizzera è tenuta a classificare le gallerie sottoposte a restrizioni per il trasporto di merci pericolose nelle categorie fissate nell'ADR del 2007. Dal 1° gennaio 2010 la segnaletica stradale deve essere conforme al nuovo sistema. Sulle strade nazionali tale competenza spetta all'Ufficio federale delle strade, sulla rete stradale subordinata ai Cantoni. Attualmente in Svizzera le gallerie interessate sono 15. Dopo aver raffrontato le restrizioni precedenti secondo l'appendice 2 dell'ordinanza del 29 novembre 2002 concernente il trasporto di merci pericolose su strada (RS 741.621) con la nuova regolamentazione, queste 15 gallerie sono state classificate nella categoria «E».

Per quanto concerne l'obiettivo di protezione perseguito nel postulato, nel frattempo il Consiglio federale ha optato per una variante più completa, adottando nel 2002 una nuova politica di sicurezza del traffico. Questa strategia di sicurezza contempla tutte le superfici stradali, tutti i veicoli e tutti gli utenti della strada. Le misure sono elencate in un rapporto elaborato da un gruppo di esperti sotto l'egida dell'Ufficio federale delle strade. L'ampio ventaglio di provvedimenti verte soprattutto sulla migliore formazione e sui corsi di ripetizione per conducenti, sull'adeguamento dell'infrastruttura stradale, ma anche sull'intensificazione dei controlli sul traffico. Il 20 ottobre 2010 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente Via sicura (FF 2010 7455) a destinazione dell'Assemblea federale.

2003 P 02.3385	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle
	telecomunicazioni CN 02.300)

Cfr. M 99.3456

2004 P 04.3249 Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin; proposta di stralcio FF *2010* 7455) Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 20 ottobre 2010 concernente Via sicura (09.697).

2004 P 04.3404	Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin; proposta di stralcio FF 2010 7455)	
Cfr. P 04.3249		
2004 P 04.3315	Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr )	
Cfr. M 99.3456		
2004 P 04.3516	LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder; proposta di stralcio FF 2010 7455)	
Cfr. P 04.3249		
2004 P 04.3512	Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher; proposta di stralcio FF 2010 7455)	
Cfr. P 04.3249		
2004 P 04.3472	Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener; proposta di stralcio FF 2010 7455)	
Cfr. P 04.3249		
2004 P 04.3496	Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)	
Cfr. M 99.3456		
2005 P 03.3352	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 7455)	
Cfr. P 04.3249		
2005 P 05.3317	Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder; proposta di stralcio FF 2010 7455)	
Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 20 ottobre 2010 concernente Via sicura (09.697).		

2006 P 05.3452 Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)

Il progetto è già in fase di progetto esecutivo/di deposito pubblico. Nel frattempo, la chiave di ripartizione dei costi tra la Confederazione, il Cantone e la città è stata concordata; l'Ufficio federale delle strade e la città di Schwamendingen hanno firmato il relativo accordo; il Cantone di Zurigo lo sottoscriverà presumibilmente nel primo trimestre 2011. Una volta siglato l'accordo, il progetto esecutivo/di deposito pubblico elaborato potrà essere inoltrato al Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. L'approvazione per il deposito pubblico dei piani è pertanto attesa per il primo semestre del 2011. Per garantire che il progetto resti fedele ai principi del rapporto standard, il Cantone e la città di Zurigo partecipano in misura significativa ai costi di realizzazione.

2006 P 06.3119 Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann; proposta di stralcio FF 2010 7455)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 20 ottobre 2010 concernente Via sicura (09.697).

2007 M 06.3374 Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07)

Emanando l'ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i trattori agricoli e i loro rimorchi (RS 741.413), il Consiglio federale aveva recepito nel diritto nazionale le prescrizioni comunitarie allora armonizzate conformemente alla direttiva 74/150/CEE. Quest'ultima è stata nel frattempo sostituita dalla direttiva 2003/37/CE di portata molto maggiore. Tutte le prescrizioni armonizzate della CE vigenti in materia di esigenze tecniche per i veicoli agricoli vengono così riconosciute in Svizzera.

In merito alle macchine e ai veicoli speciali agricoli non disciplinati nel diritto europeo armonizzato, con i rappresentanti dei fornitori di macchine e apparecchi agricoli è stato convenuto quanto segue (cfr. risposta del Consiglio federale): in un primo tempo i fornitori stileranno un elenco delle norme svizzere che si discostano da quelle vigenti nei Paesi limitrofi e che sono, in larga misura, responsabili dei costi supplementari. Successivamente l'elenco sarà sottoposto all'esame dell'Ufficio federale delle strade, dopodiché sarà possibile stabilire il seguito della procedura.

2007 M 06.3470 Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)

La modifica di legge necessaria all'attuazione della mozione è stata emanata nell'autunno del 2009; è quindi possibile procedere alla modifica dell'ordinanza, come richiesto dal parlamentare. Tuttavia, vanno ancora chiariti diversi aspetti, quali ad esempio: chi assumerà i compiti ufficiali legati ai controlli dei contenitori di merci pericolose? Come andrà garantito l'approvvigionamento? L'indagine conoscitiva concernente la modifica dell'ordinanza sarà presumibilmente avviata nel 2011.

2007 P 05.3002 Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Nel 2009 è stato inaugurato il centro di controllo del traffico pesante a Ripshausen (UR) con un'area adibita al controllo e allo stazionamento dei camion. In questa struttura vengono realizzati controlli a campione, sottoponendo i conducenti, i veicoli e i carichi selezionati a verifiche approfondite. Oltre che a contribuire al miglioramento della sicurezza lungo l'asse di transito nordsud, il centro funge pure da area di attesa prima del portale nord della galleria autostradale del San Gottardo, dove viene applicato il sistema del contagocce, nonché da parcheggio per i camion in presenza di perturbazioni lungo questo tratto stradale.

I tempi di realizzazione del progetto del centro di controllo presso Bodio (TI) dipendono in particolare dall'esame delle opposizioni. Inizialmente era previsto che i lavori preliminari fossero svolti nel 2012 e quelli principali nel corso del biennio 2013-2014.

Poiché il progetto esecutivo non è ancora stato approvato, si presume che la realizzazione e la messa in servizio previste nel 2015 saranno ritardate.

Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) - in precedenza UFAM

Tra le altre cose, la mozione mira a introdurre controlli regolari che verifichino il rispetto delle prescrizioni in materia di gas di scarico ed emissioni acustiche anche da parte dei motocicli e dei ciclomotori, analogamente a quanto già avviene per gli autoveicoli. Il test dovrebbe consentire di accertare se tali veicoli continuano a rispettare i limiti fissati in materia di emissioni acustiche e dei gas di scarico al momento della prima immatricolazione.

Dagli accertamenti finora svolti risulta che attualmente non esiste alcun metodo di misurazione che consenta di effettuare in modo semplice e con costi ragionevoli una verifica attendibile del rumore e dei gas di scarico emessi da motocicli e ciclomotori. I costi per lo sviluppo di un nuovo metodo di misurazione da impiegare anche nelle autofficine sarebbero notevoli. Inoltre, gli accertamenti fatti mostrano che oggi, grazie ai progressi tecnologici, il tasso di emissioni rilasciate dai nuovi veicoli in seguito all'invecchiamento e all'usura è minore che in passato. La causa principale di differenze rilevanti tra lo stato iniziale e quello attuale è piuttosto da ricercare in modifiche volontarie effettuate a posteriori sui veicoli. Inoltre, il Controllo federale delle finanze ha svolto un'indagine approfondita su larga scala incentrata sui costi e sui benefici legati alla manutenzione del sistema antinquinamento dei veicoli a motore. I risultati di questa ricerca e le raccomandazioni che ne sono seguite sono disponibili da poco; resta ora da esaminare qual è il loro influsso sulle misure richieste e in che misura si deve tenerne conto.

Nell'ottobre del 2010 la Commissione europea ha proposto un inasprimento graduale (2014, 2017, 2020) delle prescrizioni sui gas di scarico per motocicli. Le nuove prescrizioni, che mirano a ravvicinare il livello di emissioni di questi veicoli a quello delle automobili, includeranno probabilmente anche esigenze in materia di durevolezza, di sistemi di diagnostica a bordo, di esami della conformità e di lotta alle modifiche a posteriori ai veicoli («tuning»). Queste esigenze supplementari consentono di contrastare l'aumento delle emissioni dei veicoli messi in circolazione. Nella valutazione delle misure richieste si deve tenere conto anche di tutte queste eventuali nuove prescrizioni sui gas di scarico.

2008 M 07.3611 Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente (N 21.12.07, Triponez, S 26.5.08)

La mozione chiede che, nel caso di un ordine collettivo di carte del conducente effettuato da un'impresa di trasporto per i suoi dipendenti, le carte siano spedite tramite un invio unico al datore di lavoro (spese di spedizione uniche), al posto di essere imballate e inviate individualmente.

L'esecuzione di simili ordini collettivi con spese di spedizione per un unico invio non presenta inconvenienti. L'Ufficio federale delle strade ha già riconosciuto tale esigenza e sta avviando le pratiche necessarie. Secondo quanto previsto dalla revisione dell'ordinanza del 29 marzo 2006 sul registro delle carte per l'odocronografo (RS 822.223), a fine 2011 dovrebbe essere possibile ordinare collettivamente e ricevere tramite un unico invio le carte del conducente.

2008 P 08.3007 Maggiore sicurezza stradale sul passo del Sempione (N13.6.08, Schmidt Roberto)

Al momento, sul passo del Sempione sono attuate le seguenti misure infrastrutturali:

- uscita di scampo di Ramserna: realizzata nel 2009, già in esercizio;
- uscita di scampo di Haselkehr: realizzazione avviata nell'agosto del 2010; ultimazione e messa in esercizio previste per fine 2011;
- adeguamenti volti a incrementare la sicurezza nel quadro del risanamento globale dei manufatti Kaltwassergalerie, Kulmgalerie e Josefgalerie; in particolare sono previsti dispositivi ottici di delimitazione, un'illuminazione continua, nicchie SOS, rilevatori antincendio, la costruzione di un camino per l'evacuazione del fumo, condutture di acqua per spegnere incendi (allacciamenti per idranti inclusi), una conduttura di scarico continua con collegamento a bacini di ritenuta delle acque di scarico e separatori d'olio;
- analisi dei rischi conforme alla prevenzione così come sancita nell'ordinanza del 27 febbraio 1991 sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (RS *814.12*) conclusa a fine 2010: le misure necessarie per prevenire gli incidenti rilevanti potranno essere dedotte dal relativo rapporto:
- risanamento globale del manufatto Schallbergtunnel, inclusa l'attuazione di diverse misure volte ad incrementarne la sicurezza (dispositivi ottici di delimitazione, illuminazione continua, nicchie SOS, rilevatori antincendio, condutture di acqua per spegnere incendi, allacciamenti per idranti inclusi, conduttura di scarico continua con collegamento a bacini di ritenuta delle acque di scarico e separatori d'olio) e preparazione per il deposito pubblico del progetto per la realizzazione di un cunicolo di fuga che sbocchi nella galleria stessa. Stando alle previsioni attuali, la sua realizzazione dovrebbe iniziare nel 2012 (con riserva dell'approvazione dei piani e dei crediti).

Inoltre, sono state attuate diverse misure d'esercizio atte a migliorare la sicurezza:

- al valico di frontiera di Gondo distribuzione ai conducenti di camion di un volantino che illustra come frenare correttamente sul passo del Sempione;
- costruzione di un centro di controllo del traffico pesante a Saint Maurice che dovrebbe entrare in esercizio il 1° gennaio 2012. Esso dovrà consentire un controllo sistematico dello stato dei veicoli e del carico come anche delle condizioni dei conducenti e, in caso di contestazioni, impedire loro di proseguire il viaggio.

#### Ufficio federale dell'ambiente

2001 P 01.3628 Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)

La questione della viabilità forestale è stata affrontata anche da altri interventi parlamentari (interpellanza 07.3903 de Buman, mozione 08.3431 von Siebenthal). In tali interventi si chiede peraltro la partecipazione della Confederazione al miglioramento e

alla manutenzione dell'infrastruttura forestale esistente sull'insieme della superficie forestale della Svizzera. Sulla base di un'analisi dello stato degli allacciamenti e di un'indagine in merito alle esigenze dei Cantoni, il Consiglio federale ha deciso che la questione degli allacciamenti forestali verrà inserita nel quadro dell'ulteriore sviluppo del Programma forestale Svizzera e che, in tale sede, verranno illustrate le eventuali modifiche legislative e gli oneri aggiuntivi. Il Consiglio federale deciderà probabilmente nel corso del 2011 in merito a detto programma.

2006 M 04.3572 Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (Revisione della legge sul CO<sub>2</sub> e iniziativa popolare federale «Per un clima sano»; 09.067)

2007 P 07.3131 Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)

Le richieste del postulato vengono adempiute nel quadro della revisione attualmente in corso dell'ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione dei mammiferi e degli uccelli selvatici (RS 922.01). Inoltre, l'Ufficio federale dell'ambiente sostiene attivamente i Cantoni nella delimitazione e nella segnalazione di zone di tranquillità secondo criteri unitari e il 1º dicembre 2009 ha lanciato, in collaborazione con il Club Alpino Svizzero e numerosi partner attivi nei settori dello sport, del commercio, del turismo, della protezione della natura e della caccia, la campagna nazionale di sensibilizzazione «Chi rispetta protegge».

2007 M 04.3595 Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (N 21.3.07, Lustenberger; S 4.10.07; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 26 agosto 2009 concernente la politica climatica della Svizzera dopo il 2012 (Revisione della legge sul CO<sub>2</sub> e iniziativa popolare federale «Per un clima sano»; 09.067)

2007 M 06.3085 Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07)

Con la mozione si incarica il Consiglio federale di adeguare l'ordinanza tecnica del 10 dicembre 1990 sui rifiuti (OTR; RS 814.600) in modo tale che i privati abbiano la possibilità di raccogliere rifiuti misti provenienti dal settore industriale e artigianale, in particolare quelli che si prestano a essere riciclati, e di gestirne il riciclaggio e il trattamento. La mozione verrà realizzata mediante una precisazione del concetto di rifiuti urbani nel quadro della revisione totale dell'OTR attualmente in corso. L'argomento è stato affrontato durante appositi incontri con i rappresentanti delle organizzazioni cantonali, cittadine e comunali interessate dalla liberalizzazione e del mondo economico. L'indagine conoscitiva sulla modifica dell'ordinanza verrà avviata alla fine del 2011.

2008 M 06.3461 Politica climatica attiva dopo Kyoto (N 21.3.07, Wyss; S 12.3.08; proposta di stralcio FF 2009 6467)

Cfr. M 04.3572

2008 M 07.3161 La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny; N 6.12.07; S 12.3.08)

Con la mozione si incarica il Consiglio federale di provvedere affinché tutti i motori diesel vengano equipaggiati con le migliori tecnologie disponibili al fine di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici. Diverse misure sono già state realizzate o sono in fase di realizzazione per ridurre nettamente le emissioni di fuliggine di diesel mediante filtri antiparticolato e quelle di ossidi di azoto mediante catalizzatori DeNOx. Per quanto concerne i veicoli stradali, si registrerà a breve un sensibile miglioramento, in coordinamento con le prescrizioni dell'UE. Per i motori *non-road*, malgrado la tecnica abbia fatto molti progressi, i valori limite europei continuano ad essere meno severi. Per le macchine di cantiere, nell'ordinanza del 16 dicembre 1985 contro l'inquinamento atmosferico (RS 814.318.142.1) è stata fissata una limitazione supplementare del numero di particelle. Lo stesso provvedimento è previsto per altri motori che emettono inquinanti atmosferici impiegati nell'industria e nell'artigianato. Tali misure non si applicano per il momento alle macchine agricole e forestali, vista la situazione particolarmente difficile in cui versa l'agricoltura svizzera (cfr. M 10.3405).

#### Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2005 P 05.3393 Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)

Il postulato chiede la stesura di un rapporto sulle possibilità di applicare in modo più sistematico il principio di causalità nel finanziamento dei trasporti. I modelli da valutare devono contemplare l'adeguamento dell'attuale sistema di finanziamento, in modo da garantire che almeno al momento del passaggio al nuovo regime non siano generati costi supplementari.

Il finanziamento dei trasporti riveste grande importanza. Quello corrente è garantito dal Fondo FTP e dalla nuova legge federale del 6 ottobre 2006 concernente il fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali, nonché le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche (RS 725.13). Tuttavia, poiché le risorse finanziarie saranno scarse anche in futuro, occorrerà stabilire un rigoroso ordine di priorità. Nel traffico merci, tramite la tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni, la sistematica applicazione del principio di causalità è già ampiamente realizzata. Nel traffico viaggiatori, invece, si intende compiere un primo passo in questa direzione attraverso progetti pilota incentrati su cosiddette «tasse sulle code». Nel quadro di una strategia sul futuro delle reti infrastrutturali svizzere, il Consiglio federale intende esaminare l'attuale sistema di finanziamento dei trasporti e la relativa economicità. Il 17 settembre 2010, il Consiglio federale ha adottato il Rapporto sul futuro delle reti infrastrutturali nazionali in Svizzera. Nel rapporto si giunge alla conclusione, tra l'altro, che la garanzia di un finanziamento duraturo e sostenibile costituisce un elemento imprescindibile per le reti infrastrutturali finanziate dallo Stato (strade e ferrovia). A lungo termine, il Consiglio federale prende in considerazione la possibilità di sostituire tutte le attuali tasse infrastrutturali nazionali con un'unica tassa, per tutti i vettori di trasporto e per l'intero territorio, commisurata alle prestazioni («mobility pricing»). Valuterà le possibili varianti e chiarirà le questioni aperte.

2008 M 07.3507 Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di adottare misure adeguate per eliminare le insicurezze giuridiche in merito agli impianti di compostaggio ad uso agricolo e di creare in questo modo le premesse per una legislazione unitaria in tutti i Cantoni.

Nel frattempo, per l'attuazione della mozione è stato istituito un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione (Ufficio federale dell'ambiente e Ufficio federale dello sviluppo territoriale), dei Cantoni, delle ditte che operano nel settore del compostaggio e dell'Unione svizzera dei contadini. Il gruppo di lavoro sta esaminando in particolare l'opportunità di elaborare una guida pratica o una scheda informativa, focalizzate sì sulla valutazione del compostaggio nell'ottica della legislazione in materia di pianificazione del territorio, ma che considerino in primo luogo il mero riciclaggio del compost (e non quello in relazione alla produzione di biogas). Il gruppo di lavoro concluderà i suoi lavori verso la fine del 2011.

2008 M 07.3280 Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 22.9.08)

La mozione incarica il Consiglio federale di disciplinare la politica regionale urbana mediante una revisione parziale della legge federale del 22 giugno 1979 sulla pianificazione del territorio (LPT; RS 700). In particolare, occorrerà porre l'accento sulla ripresa nel testo di legge dei programmi d'agglomerato, sulla creazione di una base legale atta a sostenere i progetti modello di collaborazione tra gli agglomerati e sull'impegno, da parte della Confederazione, a coordinare la politica regionale con le altre politiche settoriali.

Le richieste formulate nella mozione sono state integrate nell'avamprogetto di legge sullo sviluppo territoriale che avrebbe dovuto sostituire l'attuale LPT. Il testo posto in consultazione è stato respinto dalla maggioranza dei partecipanti. Tuttavia, l'esigenza di una regolamentazione nel senso auspicato dalla mozione ha riscontrato notevoli consensi. Il 21 ottobre 2009 il Consiglio federale ha deciso di non integrare i temi che non sono strettamente connessi all'iniziativa popolare «Spazio per l'uomo e la natura» (Iniziativa per il paesaggio) – la cui necessità d'intervento era però emersa nella consultazione – nel controprogetto indiretto all'iniziativa, ma nel quadro della seconda tappa della revisione LPT. Le richieste della mozione sono ora prese in esame da un gruppo di lavoro che si occupa in particolare degli spazi funzionali. I relativi lavori sono stati avviati. Il Consiglio federale intende avviare la consultazione per la seconda fase della revisione LPT alla fine del 2011.

## Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2010

## a) Mozioni e postulati stralciati nel rapporto Mozioni e postulati 2009

I numeri di pagina si riferiscono al rapporto Mozioni e postulati dello scorso anno.

## Cancelleria federale

Nessuno		1
Dipartimento d	legli affari esteri	
2002 P 02.3394	Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)	2
2007 P 06.3679	Energia quale tema principale della cooperazione allo sviluppo svizzera (N 21.3.07, Gruppo radicale-liberale)	2
2007 P 06.3417	Rapporti periodici del Consiglio federale alle Commissioni della politica estera (S 20.3.07, Commissione della politica estera CS)	2
2007 P 06.3632	Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN)	2
Dipartimento d	lell'interno	
2007 P 07.3514	Integrazione professionale delle persone con disabilità (N 5.10.07, Bruderer)	3
2007 P 07.3262	La legislazione tiene conto delle esigenze dei disabili? Necessità di analisi (N 22.6.07, Suter)	3
2005 P 05.3694	Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)	3
2002 P 01.3397	Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)	3
2003 P 03.3302	Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS	3
2004 P 04.3000	Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)	3
2004 P 04.3436	Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM	4
2005 P 05.3708	Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)	4
2008 P 08.3223	Analisi sull'esposizione della popolazione alle sostanze chimiche (N 13.6.08, Moser)	4
2009 M 09.3356	Diagnosi precoce del cancro al seno (N 27.5.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.467; S 22.9.09)	4
2003 P 03.3298	Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC	4
2007 P 06.3646	Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione (N 23.3.07, Amherd)	4
2007 P 07.3665	Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento (N 19.12.07, Galladé)	4
2006 M 05.3468	Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)	4
2007 P 07.3396	Aggiornamento dei dati sull'AVS (N 5.10.07, Schelbert)	5
2007 M 07.3119	Migliore panoramica delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani (N 22.6.07, Hubmann; S 17.12.07)	5
2008 M 06.3284	Incentivi per prolungare la partecipazione al mercato del lavoro (S 19.9.06, Heberlein; N 5.3.08)	5
2005 P 05.3595	Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)	5
2006 P 06.3068	Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)	5
2006 P 06.3321	Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline)	5
2006 P 06.3278	Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid Carlo)	5
2007 M 07.3284	Riforma della maturità liceale (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07)	6

Dipartimento di giustizia e polizia 2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer; N 20.9.01) Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli 2002 M 01.3196 Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza fedpol Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) – in 2002 M 01.3012 precedenza fedpol 2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza fedpol 2006 P 06.3402 Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli) 2007 P 06.3861 Fanciulli senza identità in Svizzera (N 23.3.07, Vermot-Mangold) 7 2008 M 07.3116 Matrimonio. Diritti e doveri devono essere noti e comprensibili a tutti (N 22.6.07, Haller; 7 S 24.9.08) 2001 P 01.3271 Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny) 2004 P 03.3579 Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione 8 della politica di sicurezza CN) 2007 M 07.3553 Allestimento di un sistema «Allarme rapimento» (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici 8 CN; S 11.12.07) 2007 P 05.3294 Stop alla violenza (N 19.12.07, Gruppo socialista) 2008 P 08.3042 Compiti basilari di polizia: esperienze tratte dall'Euro 2008 (N 13.6.08, Segmüller) 2008 P 08.3002 Conformità delle misure legislative in materia di asilo e stranieri alla Convenzione sui diritti del 9 fanciullo. Esame (N 12.6.08, Commissione delle istituzioni politiche CN 06.491) Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport 10 2008 P 08.3446 Nomina del capo dell'esercito. Esame della procedura (N 1.10.08, Commissione della politica di sicurezza CN) 2009 P 08.3875 Rapporto sulla politica di sicurezza (N 20.3.09, Segmüller) 10 2005 P 05.3221 Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi) 10 2007 M 07.3277 Consegna della munizione da tasca (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS 10 06.3351; N 27.9.07; S 19.12.07) 10 2008 P 08.3000 Violenza durante le manifestazioni sportive. Misure preventive (S 17.3.08, Commissione degli affari giuridici CS 06.454) Sport, movimento e alimentazione dei bambini tra i cinque e i dieci anni (N 19.12.08, Kiener 11 2009 M 06.3159 Nellen; S 11.6.08; N 24.9.09) Dipartimento delle finanze 12 2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale) Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 10.5.06, Commissione della 12 2006 M 06.3176 gestione CN; S 5.10.06) 2009 M 09.3020 Piazza finanziaria: sistema di rimunerazione equo per un'avveduta gestione dei rischi (N 9.3.09, 12 Commissione delle finanze CN; S 27.5.09) 2009 P 09.3209 Strategia della politica dei mercati finanziari (S 27.5.09, Graber Konrad) 12 2009 P 09.3282 Misure congiunturali: effetti finanziari per i Cantoni (N 12.6.09, Grin) 13 2009 P 09.3348 Trattamento del prestito di UBS obbligatoriamente convertibile in azioni e delle azioni UBS 13 detenute dallo Stato (S 27.5.09, Fetz) 2007 M 05.3469 Trasparenza sull'evoluzione dei casi AI nella Confederazione (S 21.3.06, Commissione della 14 gestione CS; N 7.3.07) 2007 P 06.3030 Parità. Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito extraprofessionale (N 8.3.07, 14 Heim Bea) 2007 M 06.3298 200 nuovi posti di praticantato nell'amministrazione federale (N 22.6.07, Galladé; S 26.9.07) 14 2007 M 07.3217 Panoramica degli affari in corso con ripercussioni sul gettito fiscale (N 22.6.07, Kiener Nellen; 15 S 1.10.07) 2007 P 07.3291 Ripercussioni fiscali della previdenza privata per la vecchiaia (N 1.10.07, Commissione 16 dell'economia e dei tributi CN 96.412) 2009 M 07 3031 Incentivi fiscali per misure di risanamento ad alta efficienza energetica (N 1.10.07, Gruppo 16 PPD-PEV-glp; S 10.6.08; N 11.6.09)

# Dipartimento dell'economia

2006 P 06.3634	Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)	17	
2005 P 05.3375	Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)	17	
2006 M 03.3603	Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N 11.5.06 Fehr Jacqueline; S 21.9.06)	17	
2007 P 06.3888	Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (S 12.3.07, Wicki)	18	
2007 P 06.3732	Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (N 23.3.07, Gruppo popolare-democratico)	18	
2007 M 06.3007	Accordo commerciale con gli Stati Uniti (N 15.6.06, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 5.6.07)	18	
2007 M 06.3022	Istituzione di un forum di cooperazione svizzero-americano e conclusione di accordi di libero scambio con gli Stati Uniti (S 19.6.06, Briner; N 26.9.07)	18	
2007 M 06.3379	Imprese svizzere e libera circolazione (N 6.10.06, Robbiani; S 5.12.07)	19	
2008 P 08.3310	Derrate alimentari di base e prodotti finanziari (N 3.10.08, Zemp)	19	
2008 P 08.3764	La situazione economica svizzera e le misure di stabilizzazione (N 8.12.08, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	19	
2009 P 08.3768	Misure di stabilizzazione. Seconda tappa. Estendere l'azione ad altri attori, in particolare ai Cantoni e alle città (S 11.3.09, Hêche)	19	
2006 P 06.3637	Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038)	19	
2007 M 06.3635	Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038; N 14.3.07)	19	
2007 P 07.3299	Lotta efficace contro il fuoco batterico (N 5.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	19	
2007 P 07.3466	Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (N 5.10.07, Schmied)	20	
2007 P 07.3497	Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (S 18.9.07, Maissen)	20	
2007 P 07.3511	Lotta al fuoco batterico (N 5.10.07, Büchler)	20	
2008 M 06.3735	Disciplinamenti del mercato nell'ambito della politica agricola. Ulteriore sviluppo (S 20.3.07, Büttiker, N 3.3.08)	20	
2008 P 08.3269	Rapporto dell'ONU sull'agricoltura mondiale (N 3.10.08, Graf Maya)	20	
2008 P 08.3270	Crisi alimentare, penuria di materie prime e risorse (S 18.9.08, Stadler)	20	
2006 M 05.3812	Articoli 7a e 7c legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06)	20	
2006 M 05.3790	Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (S 16.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.092; N 15.6.06)	21	
2006 M 06.3062	Cani pericolosi. La miglior protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06)	21	
2007 M 05.3768	Libera circolazione degli animali da reddito (N 24.3.06, Dupraz; S 20.3.07)	21	
2007 M 06.3534	Negoziati di politica commerciale. Presa in considerazione delle esigenze in materia di protezione dell'ambiente, degli animali e della salute (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 5.12.07)	21	
2007 M 06.3443	Lezioni di educazione fisica nelle scuole professionali: rispettare le leggi e assicurare la qualità (N 20.12.06, Bruderer; S 19.9.07)	21	
2009 P 09.3004	Ricerca e innovazione per contrastare la recessione economica (S 16.3.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 08.079)	22	
Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni			
2004 P 03.3439	È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC? (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)	23	
2006 P 05.3856	Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)	23	
2007 P 06.3541	Sostegno alla navigazione (S 21.3.07, Fetz)	23	
2008 P 07.3743	Migliore copertura assicurativa per i velivoli sperimentali (S 19.3.08, Fetz)	24	
2007 P 06.3339	Indipendenza dell'approvvigionamento energetico (N 21.3.07, Freysinger)	24	

2007 P 06.3452	Certificato energetico per gli edifici. Promozione dell'efficienza energetica (N 21.3.07, Heim Bea)	24
2007 P 06.3714	Costi effettivi dell'energia nucleare (S 7.3.07, Ory)	24
2007 M 06.3624	Smaltimento delle scorie radioattive: assicurare un rapido svolgimento della procedura di elaborazione del relativo piano settoriale (S 7.3.07, Hofmann Hans; N 5.6.07)	25
2007 M 06.3835	Programma di ricerca per la geotermia in strati geologici profondi (N 21.3.07, Theiler; S 21.6.07; N 1.10.07)	25
2007 M 07.3288	Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07)	25
2007 M 07.3004	Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera (N 21.3.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 4.10.07)	25
2001 P 01.3147	Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)	25
2002 P 01.3396	Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)	26
2002 P 01.3103	Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)	26
2002 P 01.3680	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)	26
2007 P 05.3257	Norme più severe sui motori a due tempi (N 21.3.07, Nordmann)	26
2007 M 05.3520	Superamento del carico massimo ammissibile sugli assi (S 15.12.05, Schmid Carlo; N 1.10.07)	27
2007 M 06.3169	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale concernente il trasporto dei componenti delle gru (S 21.3.07, Hess Hans; N 6.12.07)	27
2000 M 00.3184	Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)	27
2004 P 03.3590	Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)	27
2005 P 05.3476	Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307)	27
2006 P 06.3000	Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307)	27
2003 P 02.3733	Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)	28
2007 P 07.3006	Chiarire la nozione di «economia para-agricola» (N 14.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.038)	28
2007 P 07.3332	Trasporti. Accelerare l'attuazione dei progetti d'agglomerato (N 5.10.07, Burkhalter)	28

#### b) Proposta di stralcio in messaggi del 2010

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati). Una menzione speciale segnala che si tratta del Bollettino ufficiale dell'anno precedente. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

## Cancelleria federale

Nessuno

#### Dipartimento degli affari esteri

2007 P 07.3459	Assistenza giudiziaria nel caso dei «Failing States» (N 5.10.07, Gutzwiller)	N 1198
Dipartimento dell'	interno	
2002 P 02.3446	Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico) – in precedenza UFAS	N 1056
2003 P 02.3644	Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS	N 1056
2008 M 07.3618	Impedire il cumulo di assegni familiari (S 19.12.07, Schiesser; N 18.9.08)	N 204 / S 582
2008 M 07.3619	Impedire il cumulo di assegni familiari (N 21.12.07, [Zeller]-Engelberger; S 18.12.08)	N 204 / S 582
2009 P 08.3818	Integrazione professionale dei non udenti (S 18.3.09, Ory)	S 665
2009 P 08.3933	LAI. Partecipazione alle spese d'assistenza (S 18.3.09, Hêche)	S 665
2003 P 03.3518	Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR	S 1005
2001 P 01.3568	La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR	S 1005
2009 M 08.3449	Custodia di bambini complementare alla famiglia. Finanziamento iniziale (N 19.3.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 4.6.09)	N 966 / S 823
2002 M 02.3007	Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)	S 69 / N 1295
2004 M 03.3578	Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04)	S 69 / N 1295
2009 P 04.3625	Integrazione e autonomia dei portatori di handicap (N 19.3.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.2002)	N 2127
2005 M 05.3154	Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)	S 665 / N 2127
2009 M 09.3156	Mercato degli apparecchi acustici. Non serve un intervento statale, ma più concorrenza (S 04.06.09, Germann; N 7.12.09)	S 665 / N 2127

## Dipartimento di giustizia e polizia

Nessuno

## Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Nessuno

#### Dipartimento delle finanze

2007 M 06.3211	Acquisto di prodotti duty-free al rientro dall'estero (N 20.12.06, Kaufmann; S 26.9.07)	N 1311 / S 1159
2005 P 05.3363	ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)	S 1145

## Dipartimento dell'economia

Nessuno

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

2007 M 06.3134	Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica (N 23.6.06, Leuthard; S 21.6.07;	2009: S 1127 / N 995
	N 1.10.07)	

2008 M 07.3558	Introduzione in Svizzera di un certificato energetico per gli edifici unitario e obbligatorio (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08; S 16.12.08)	2009: S 1127 / N 995
2007 M 07.3141	Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07; S 4.10.07)	S 157 / N 599
2006 M 05.3321	Revisione totale della legge sulla navigazione aerea (S 4.10.05, Stadler; N 23.3.06; S 14.6.06)	N 421 / S 677
2006 P 06.3316	Protezione del clima: definizione degli obiettivi a lungo termine (N 6.10.06, Noser)	N 662
2007 P 06.3594	Rapporto nazionale sul clima (N 21.3.07, Gruppo dei Verdi)	N 662
2007 P 06.3627	Per una politica climatica coerente. Un programma nazionale sul clima (N 21.3.07, Riklin)	N 662
2009 P 09.3054	Controprogetto diretto all'iniziativa per il paesaggio. Per uno sviluppo sostenibile del territorio svizzero (S 11.6.09, Luginbühl)	S 908
2003 P 02.3236	Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)	N 1416
2007 P 06.3655	Rapporto del Consiglio federale sul futuro della Posta (N 23.3.07, Gruppo radicale-liberale)	2009: S 1160 / N 1559
2007 M 06.3584	Indipendenza dell'autorità di regolazione postale (N 23.3.07, Germanier; S 4.10.07)	2009: S 1160 / N 1559

# Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2010

## Cancelleria federale

2005 M 04.3755	Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)
2008 M 07.3615	Sfoltimento materiale del diritto federale (S 17.12.07, Stähelin; N 3.3.08)
2009 P 06.3245	Riforma del governo. Ricomposizione dei dipartimenti in funzione delle priorità a lungo termine (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois)
2009 P 06.3653	Riforma del governo. Ruolo del presidente della Confederazione (N 20.3.09, [Burkhalter]-Bourgeois; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 6895)
2009 M 09.3155	Riforma del governo: una priorità del prossimo programma di legislatura (S 11.6.09, Burkhalter; N 17.9.09)
2010 M 07.3681	Semplificare le regolamentazioni in tutti i dipartimenti (N 17.9.09, Hochreutener, S 17.6.10)
2010 M 10.3393	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)
2010 M 10.3394	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 17.12.10)
2010 M 10.3632	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (3) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)
2010 M 10.3633	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (4) (S 14.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 17.12.10)

# Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396	Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)
2002 P 02.3591	Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)
2004 P 04.3571	La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)
2005 P 05.3564	Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)
2006 M 05.3900	Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)
2008 M 06.3666	Strumenti di condotta strategica del Consiglio federale e basi legali (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)
2008 M 06.3667	Concentrazione geografica e tematica (S 6.6.07, Commissione della gestione CS; N 20.3.08)
2008 M 06.3804	Sopprimere l'aiuto allo sviluppo in favore della Corea del Nord (N 13.6.08, Pfister Gerhard; S 18.9.08)
2008 P 08.3141	Relazioni fra la Svizzera e le agenzie europee (S 27.5.08, David)
2008 M 06.3539	Coordinamento delle attività di politica estera del Consiglio federale (S 20.3.08, Stähelin; N 1.10.08)
2008 M 08.3242	0,4 per cento del RNL per la cooperazione pubblica allo sviluppo a partire dal 2009 (N 10.6.08, Commissione della politica estera CN 08.028; S 18.9.08)
2008 M 08.3308	Divieto concernente le bombe a grappolo (N 3.10.08, Hiltpold; S 8.12.08)
2008 M 08.3359	Ampliamento delle zone denuclearizzate (N 3.10.08, Markwalder Bär; S 8.12.08)
2008 P 08.3445	Il diritto internazionale umanitario e i conflitti armati in corso (S 8.12.08, Commissione della politica estera CS)
2009 M 08.3321	Divieto concernente le bombe a grappolo (S 18.9.08, Maury Pasquier; N 17.3.09)
2009 M 08.3444	Consenso di Dublino (S 18.9.08, Commissione della politica di sicurezza CS 05.452; N 17.3.09)
2009 P 07.3331	Partecipazione degli Svizzeri all'estero alle elezioni del Consiglio degli Stati (N 20.3.09, Fehr Mario)
2009 P 09.3003	Strategia globale in materia di promovimento della pace e di disarmo (S 2.3.09, Commissione della politica di sicurezza CS)
2009 P 09.3006	Programma di sostegno ai Rom (N 10.6.09, Commissione della politica estera CN 08.300)
2009 P 08.3541	Contributo della Svizzera all'inserimento scolastico di un milione di bambini in Africa (N 7.9.09, Gross)
2009 P 09.3472	Commissione internazionale d'inchiesta per lo Sri Lanka (N 16.9.09, Commissione della politica estera CN)
2009 P 09.3720	Affrontare il problema della pirateria marittima, in particolare in Somalia (S 8.9.09, Recordon)
2009 P 09.3560	Politica europea: valutazione, priorità, provvedimenti urgenti e passi futuri verso l'integrazione (N 24.11.09, Markwalder)
2010 M 08.3213	Strategia globale e obiettivi unitari nel settore dell'aiuto allo sviluppo (N 7.9.09, Mörgeli; S 8.3.10)
2010 M 09.3719	I fondamenti del nostro ordine giuridico scavalcati dall'ONU (S 8.9.09 Marty; N 4.3.10)
2010 P 10.3004	Compatibilità della riveduta Carta sociale europea con l'ordinamento giuridico svizzero (S 8.3.10, Commissione della politica estera CS)
2010 M 10.3005	Misure che permettono di informare rapidamente il Parlamento sui progetti di atti legislativi europei importanti (S 8.3.10, Commissione della politica estera CS 09.052; N 13.9.10; S 9.12.10)
2010 M 10.3212	Chiaro orientamento strategico della politica estera (N 18.6.10, Müller Walter; S 9.12.10)

## Dipartimento dell'interno

## Segreteria generale

Nessuno

## Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

Nessuno

#### Ufficio federale della cultura

2000 P 00.3466	Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)
2010 M 09.3974	Legge federale concernente il promovimento dell'istruzione dei giovani Svizzeri all'estero. Revisione (N 7.12.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 09.3465; S 9.3.10)
2010 M 09.3972	Promuovere gli autori svizzeri di libri (S 2.12.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.430; N 28.9.10)

#### Ufficio federale di meteorologia e climatologia

2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

#### Archivio federale

Nessuno

## Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025	Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)
2000 M 98.3543	Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00; proposta di stralcio FF <i>2009</i> 6979)
2000 P 00.3342	Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS
2000 P 00.3435	Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)
2001 M 00.3615	Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)
2001 M 00.3646	Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01; proposta di stralcio FF 2009 6005)
2002 P 00.3368	Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3544	Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3177	Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS
2002 P 00.3536	Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS
2002 P 02.3383	Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3046	Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch; proposta di stralcio FF <i>2008</i> 4703) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3643	Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3424	Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3425	Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3520	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi; proposta di stralcio FF 2008 4703) – in precedenza UFAS
2004 P 02.3122	Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)
2004 P 02.3641	Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)
2004 P 04.3440	Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)
2004 P 04.3509	Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime; proposta di stralcio FF 2008 4703)
2005 M 04.3614	Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05; proposta di stralcio FF <i>2008</i> 4703)

2005 M 05.3009	Verifica periodica dei prezzi dei medicamenti dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)
2005 M 05.3136	Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05; proposta di stralcio FF 2009 6979)
2005 M 04.3439	Autorizzazione della diagnosi preimpiantatoria (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)
2005 P 05.3650	Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon; proposta di stralcio FF 2008 4703)
2006 M 05.3119	Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicamenti (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)
2006 M 04.3624	Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433; S 14.6.05; N 14.3.06)
2006 P 05.3693	Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)
2006 P 05.3878	Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)
2006 M 05.3436	Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)
2006 M 05.3392	Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincaro (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06; proposta di stralcio FF 2008 4703)
2006 P 06.3063	Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)
2006 M 05.3591	Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)
2006 P 06.3380	Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicamenti (N 6.10.06, Robbiani)
2006 P 06.3438	Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)
2007 M 04.3243	eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07)
2007 M 06.3210	Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)
2007 P 07.3279	Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 06.2009)
2007 M 05.3589	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)
2007 M 05.3590	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)
2007 M 05.3592	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)
2007 M 05.3235	Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)
2007 M 06.3009	Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 22.3.07; S 24.9.07)
2007 M 04.3742	Procedura unitaria per le sperimentazioni cliniche (N 19.3.07, Hochreutener; S 13.12.07; proposta di stralcio FF 2009 6979)
2007 M 05.3391	Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07)
2007 M 06.3786	Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07)
2007 M 07.3275	Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)
2007 M 07.3287	Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)
2007 M 07.3555	Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)
2007 P 07.3769	Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)
2008 M 06.3420	Precisazioni sull'articolo 33 della legge sugli agenti terapeutici (S 13.12.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.308; N 5.3.08)
2008 P 08.3238	Diagnosi precoce del cancro del colon (S 10.6.08, Hêche)
2008 P 07.3821	Studio su cancro infantile e centrali nucleari in Svizzera (N 13.6.08, Girod)
2008 M 06.3413	Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicamenti (1) (N 5.3.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 2.10.08)
2008 M 07.3290	Nuovo disciplinamento dell'automedicazione (N 4.10.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 05.410; S 2.10.08)
2008 M 07.3838	Cancro e centrali nucleari. Chiarimenti (N 20.3.08, Rechsteiner-Basel; S 18.12.08)

2008 M 05.3016	Indipendenza nella prescrizione e dispensazione di medicamenti (N 19.3.07, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.08)
2008 P 08.3475	Studio sulle radiazioni a bassa intensità delle centrali nucleari (N 19.12.08, Fehr Hans-Jürg)
2008 P 08.3493	Protezione dei dati dei pazienti e protezione degli assicurati (N 19.12.08, Heim)
2009 M 05.3522	Potenziale di risparmio in materia di mezzi e apparecchi medici (N 19.3.07, Heim; S 2.10.08; N 3.3.09)
2009 M 05.3523	Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi (N 19.3.07, Humbel Näf; S 2.10.08; N 3.3.09)
2009 P 08.3935	Aumento dei parti cesarei (S 18.3.09, Maury Pasquier)
2009 P 04.3797	Promozione di una sana alimentazione (N 19.3.09, Humbel Näf)
2009 P 07.3561	Valorizzazione della medicina di famiglia (N 20.3.09, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 06.2009)
2009 M 08.3519	Modifica della legge sui trapianti (S 18.12.08, Maury Pasquier; N 27.5.09)
2009 M 08.3608	Una strategia per combattere la mancanza di medici e promuovere la medicina di base (N 19.12.08, Fehr Jacqueline; S 4.6.09)
2009 M 08.3670	Controllo regolare dei prezzi dei medicinali (N 19.12.08, Robbiani; S 4.6.09)
2009 M 08.3827	Swissmedic. Maggiore trasparenza (S 18.3.09, Altherr; N 11.6.09)
2009 P 09.3061	Forfait per caso. Esperienze e stato dell'attuazione (N 12.6.09, Goll)
2009 P 09.3159	Statuto dei medici generici (S 4.6.09, Cramer)
2009 P 09.3521	Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (S 17.9.09, Forster)
2009 P 09.3569	Cure palliative (N 25.9.09, Heim)
2009 P 09.3579	Pericolosità di Internet e dei giochi in rete (N 25.9.09, Schmid Barbara)
2009 P 09.3665	Studio sulla farmacodipendenza e sul fenomeno dei medicamenti assunti come «smart drugs» (N 25.9.09, Fehr Jacqueline)
2009 M 09.3055	Piano di eliminazione del morbillo in base alle direttive dell'OMS (S 04.06.09, Gutzwiller; N 10.12.09)
2009 M 09.3088	Formazione del prezzo dei medicamenti. Revisione della LAMal (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09)
2009 M 09.3089	Costi dei medicamenti e parte propria alla distribuzione (S 04.06.09, Diener; N 10.12.09)
2009 M 09.3208	Facilitare l'accesso ai medicamenti riconosciuti (S 04.06.09, Maury Pasquier; N 07.12.09)
2010 M 08.4046	Riequilibrare le quote delle riserve cantonali degli assicuratori malattie entro il 2012 (S 18.3.09, Fetz; N 2.3.10)
2010 P 09.3484	Sans-papiers. Assicurazione malattie e accesso all'assistenza sanitaria (N 3.3.10, Heim)
2010 P 09.4008	Caos vaccinale. Potenziale di ottimizzazione in vista di pandemie future (N 19.3.10, Heim)
2010 P 09.4028	Rapporto sulla futura gestione delle pandemie (N 19.3.10, Gruppo dei Verdi)
2010 P 09.4078	Per un approvvigionamento di medicamenti più economico (N 19.3.10, Humbel)
2010 P 09.4170	Nanotecnologia. Analisi della necessità di legiferare (S 9.3.10, Stadler)
2010 P 09.4239	Riduzione del numero di ospedali in Svizzera (N 19.3.10, Stahl)
2010 P 09.4327	Affidare a un organo neutrale la vigilanza di diritto finanziario sulle assicurazioni sociali (N 19.3.10, Humbel)
2010 P 09.3976	Migliorare la vigilanza e irrigidire i controlli sulle casse malati (N 14.6.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2010 P 10.3137	Chirurgia ambulatoriale in aumento. Ripartizione dei costi (N 18.6.10, Grin)
2010 P 10.3327	Attuazione della strategia e-health (N 18.6.10, Humbel)
2010 M 09.3150	Misure per contrastare l'aumento dei premi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (N 12.6.09, Gruppo PCD-PEV-glp; S 20.9.10); esclusi i punti 1, 2 e 3
2010 M 07.3168	Medicina complementare nell'assicurazione di base. Verifica (S 25.9.07, Forster; N 28.9.10)
2010 M 10.3009	Acquisizione di adeguate conoscenze di medicina complementare durante la formazione (S 9.3.10, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 09.463; N 28.9.10)
2010 P 10.3007	Fondi confiscati al narcotraffico per la riabliltazione dei tossicodipendenti (N 28.9.10, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.450)
2010 P 10.3255	Il futuro della psichiatria (S 20.9.10, Stähelin)
2010 P 10.3261	Rimborso dei medicamenti in caso di uso off label e malattie orfane (S 20.9.10, Berberat)
2010 M 08.3365	Promuovere la sicurezza dei medicamenti per l'infanzia (N 3.10.08, Heim; S 15.12.10)
2010 M 08.3972	Protezione contro i perturbatori endocrini. Applicare le conoscenze acquisite (N 20.3.09, Graf Maya; S 15.12.10)
2010 P 10.3701	Modello dell'opposizione per il prelievo di organi (N 17.12.10, Amherd)

2010 P 10.3703	Per un maggior numero di donatori di organi (S 2.12.10, Gutzwiller)	
2010 P 10.3711	Donazione di organi. Valutazione del modello dell'opposizione (N 17.12.10, Favre Laurent)	
2010 P 10.3754	Introdurre a livello nazionale un sistema di valutazione dei costi e dei benefici delle prestazioni mediche (N 17.12.10, Humbel)	
2010 P 10.3776	Adottare misure contro l'impiego di laser pericolosi (N 17.12.10, Bugnon)	
Ufficio federale di st	tatistica	
2002 P 01.3733	Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)	
2002 P 01.3788	Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)	
Ufficio federale delle	e assicurazioni sociali	
2000 P 97.3068	Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)	
2001 P 00.3400	Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss; proposta di stralcio FF 2010 5991) – in precedenza UFC	
2003 P 03.3434	Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)	
2005 M 03.3454	Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)	
2005 P 03.3570	Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)	
2005 P 05.3070	Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)	
2005 M 04.3623	Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05 )	
2006 P 06.3003	Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	
2006 M 06.3001	Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)	
2007 P 06.3783	Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani)	
2007 P 07.3325	Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completiva nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein)	
2007 P 07.3725	Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)	
2007 P 07.3778	Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)	
2008 P 08.3235	Rendite vedovili (N 18.9.08, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 07.3276)	
2008 M 06.3466	Determinazione del reddito da invalido (N 22.6.07, Robbiani; S 18.12.08)	
2008 M 07.3430	No a tariffe e costi ospedalieri più elevati per i pazienti dell'assicurazione invalidità (N 5.10.07, Müller Walter; S 18.12.08)	
2009 P 08.3934	Visione d'insieme delle nostre assicurazioni sociali (S 18.3.09, Kuprecht)	
2009 P 09.3161	Sicurezza sociale. Esame delle conseguenze degli effetti soglia (S 4.6.09, Hêche)	
2009 M 08.4045	Prescrizioni d'investimento per le casse pensioni. Meno rischi a carico degli assicurati (S 11.3.09, Sommaruga Simonetta; N 16.9.09)	
2009 P 05.3781	Assicurazioni sociali. Piano dettagliato del finanziamento fino al 2025 (N 9.3.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	
2009 M 07.3033	Legge federale concernente il promovimento e la protezione dell'infanzia e dei giovani (N 19.12.07, Amherd; S 18.12.08; N 11.6.09; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 5991)	
2009 P 09.3655	Assicurazione universale di reddito (N 25.9.09, Schenker Silvia)	
2010 M 08.3702	Adeguamento della legislazione sul libero passaggio e sul fondo di garanzia (N 19.12.08, Stahl; S 3.3.10)	
2010 M 08.3821	Versamento di prestazioni di vecchiaia (N 20.3.09, Amacker; S 3.3.10)	
2010 P 10.3057	Aliquota di conversione. Quali sono i prossimi passi? (N 18.6.10, Parmelin)	
2010 M 08.3956	Previdenza professionale. Equa ripartizione della prestazione d'uscita in caso di divorzio (N 20.3.09, Humbel, S 2.12.10)	
Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca		
2000 P 00 3528	Incorpagiamento della formazione musicale (N.24.3.00, Bangartar), in precedenza LIEES	

2000 P 99.3528	Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES
2000 P 00.3283	Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES

2001 P 01.3490	Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR
2001 P 01.3546	La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR
2002 P 00.3276	Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neirynck) – in precedenza ASR
2002 P 01.3456	Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES
2002 P 02.3569	Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES
2003 P 03.3182	Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089; proposta di stralcio FF <i>2009</i> 3925) – in precedenza UFES
2003 P 03.3185	Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03; proposta di stralcio FF <i>2009</i> 3925) – in precedenza ASR
2003 P 03.3282	Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES
2004 M 04.3484	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04; proposta di stralcio FF <i>2009</i> 3925) – in precedenza ASR
2004 M 04.3506	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04; proposta di stralcio FF <i>2009</i> 3925) – in precedenza ASR
2004 P 04.3601	Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin; proposta di stralcio FF 2009 3925) – in precedenza ASR
2005 P 04.3658	Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)
2005 M 04.3206	Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2005 P 05.3508	Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)
2006 M 04.3105	Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06; proposta di stralcio FF 2009 6979)
2006 M 05.3360	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3378	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3379	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3380	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 M 05.3381	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2006 P 06.3342	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)
2006 P 06.3304	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)
2006 M 06.3408	Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06; proposta di stralcio FF <i>2009</i> 3925)
2006 P 06.3497	Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)
2007 P 06.3695	Giovani senza una formazione di livello secondario II (N 23.3.07, Widmer)
2007 P 07.3285	Dichiarazione di Bologna. Stato dell'attuazione, in particolare del passaggio dal bachelor al master (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012)
2007 M 07.3283	Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012; N 20.9.07; S 25.9.07)
2007 P 07.3538	Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener)
2007 P 07.3315	Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi)
2007 P 07.3478	Accreditamento e garanzia della qualità delle università svizzere (N 5.10.07, Markwalder Bär; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2007 P 07.3552	Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)
2007 P 05.3454	Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)
2007 P 07.3747	Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon] Thorens Goumaz)
2008 P 07.3810	Più studenti in ingegneria e scienze naturali (N 20.3.08, Widmer)
2008 P 08.3073	Valutare il processo di Bologna (N 13.6.08, Widmer)

2009 M 07.3582	Creazione di un parco svizzero dell'innovazione (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 4.6.09)
2009 P 09.3961	I 10 anni della riforma di Bologna (S 09.12.09, David)
2010 P 09.4123	Promozione nazionale dell'eccellenza a livello universitario (N 19.3.10, Noser)
2010 P 10.3495	Educazione, ricerca e innovazione. Quadro generale per il periodo 2011-2016 (S 2.12.10, Fetz)
2010 P 10.3733	Quale strategia per le infrastrutture di ricerca nelle scuole universitarie? (N 17.12.10, Häberli-Koller)
2010 P 10.3764	Gestire efficacemente e sensatamente l'afflusso di studenti stranieri (S 2.12.10, Bischofberger)
2010 P 10.3812	Gestire efficacemente e sensatamente l'afflusso di studenti stranieri (N 17.12.10, Pfister Gerhard)
2010 P 10.3774	Migliorare la promozione delle nuove leve scientifiche (N 17.12.10, Schmid-Federer)

## Consiglio dei Politecnici federali

Nessuno

## Swissmedic

2009 P 09.3894	Medicamenti a buon mercato da utilizzare finché possibile (S 08.12.09. Maury Pasquier)
2010 P 09.4009	Omologazione di medicamenti e vaccini (N 19.3.10, Heim)
2010 M 09.4155	Decessi e costi milionari derivanti da errori nella terapia farmacologica (S 3.3.10, Sommaruga Simonetta; N 28.9.10)

## Dipartimento di giustizia e polizia

## Segreteria generale

Nessuno

## Commissione federale delle case da gioco

2007 P 07.3264 Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)

2000 M 97.3401	Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00; proposta di stralcio FF 2010 6645) – in precedenza DFF/AFF
2000 M 97.3306	Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00; proposta di stralcio FF 2010 6645) – in precedenza DFF/AFF
2000 P 00.3189	Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)
2000 P 00.3344	Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)
2000 M 99.3656	Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)
2002 P 01.3261	Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02; proposta di stralcio 2008 1321)
2002 P 01.3673	Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 5667)
2002 M 00.3169	Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)
2002 P 01.3329	Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02; proposta di stralcio 2008 1321), punti 1-3
2002 P 02.3086	Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix; proposta di stralcio FF 2008 1321)
2002 P 02.3489	Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer; proposta di stralcio FF 2008 1321), punti 1-5 e 7-9
2002 P 02.3474	Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 5667)
2002 P 02.3475	Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 5667)
2003 M 02.3470	Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03; proposta di stralcio FF 2008 1321)
2003 P 01.3523	Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)
2003 P 03.3344	Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)
2004 M 03.3180	Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)
2005 M 04.3224	Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05, Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05; proposta di stralcio FF 2010 4263) – in precedenza fedpol
2005 P 05.3069	Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 6645)
2005 P 04.3250	Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)
2005 P 05.3443	Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)
2006 M 05.3232	Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG
2006 P 06.3026	Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06 Imfeld; proposta di stralcio FF 2008 1321)
2006 M 06.3049	Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)
2006 M 05.3713	Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN 04.405; S 18.12.06)
2007 M 03.3212	Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07)
2007 P 07.3360	Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer)
2007 P 07.3420	Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer)
2007 M 06.3554	Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)

2007 M 06.3170	Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger; N 22.6.07; S 11.12.07)
2007 P 07.3682	Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger)
2007 P 07.3764	Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS)
2008 M 06.3658	Misure contro i matrimoni forzati e i matrimoni combinati (S 21.3.07, Heberlein; N 12.3.08; S 2.6.08)
2008 M 07.3763	Termini di prescrizione nel diritto in materia di responsabilità civile (N 12.3.08, Commissione degli affari giuridici CN 06.404 e 06.473; S 2.6.08)
2008 M 07.3281	Obblighi e diritti di impiegati attivi in qualità di consulenti giuridici o di rappresentanti in giudizio. Assimilazione agli avvocati indipendenti (N 19.6.07, Commissione degli affari giuridici CN 05.092, S 2.6.08)
2008 P 08.3142	Taser. Analisi delle conseguenze (S 2.6.08, Marty Dick)
2008 M 06.3884	Nessuna pornografia commerciale sui cellulari (94.6.07, Schweiger; N 25.9.08)
2008 P 08.3377	Valutazione del diritto penale minorile (N 3.10.08, Amherd)
2008 P 08.3381	Valutazione del sistema di sanzione penale delle aliquote giornaliere (N 3.10.08, Sommaruga Carlo)
2008 M 08.3169	Morale di pagamento. Porre un freno all'andazzo attuale (N 13.6.08, Gruppo liberale-radicale; S 17.12.08)
2009 P 08.3765	Iniziative popolari e diritto internazionale (N 11.3.09, Commissione delle istituzioni politiche CN)
2009 P 09.3424	Il braccialetto elettronico quale mezzo d'esecuzione delle pene (N 3.6.09, Sommaruga Carlo)
2009 M 07.3449	Abuso virtuale di minori: un nuovo reato (N 19.12.07, Amherd; S 23.9.09)
2009 M 07.3629	Convenzione sulla criminalità informatica (N 20.3.08, Glanzmann-Hunkeler; S 23.09.09; proposta di stralcio FF 2010 4119)
2009 M 08.3806	Termini di prescrizione per i reati economici (N 03.06.09, Jositsch; S 10.12.09)
2009 M 09.3344	Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera (S 03.06.09, Luginbühl; N 10.12.09)
2009 M 09.3445	Maggiore considerazione per la sicurezza di potenziali vittime nel diritto penale (N 03.06.09, Hochreutener; S 10.12.09)
2009 P 09.3878	Più denunce, maggiore effetto deterrente (N 11.12.09, Fehr Jacqueline)
2010 M 08.3930	Termini di prescrizione per i reati economici (S 12.3.09, Janiak; N 3.3.10)
2010 M 09.3059	Arginare la violenza domestica (N 3.6.09, Heim; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3233	Eliminare la condizionale per il lavoro di pubblica utilità (N 3.6.09, Baettig; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3313	Codice penale. Eliminare il requisito del consenso per il lavoro di pubblica utilità (N 3.6.09, Stamm; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3344	Fondazioni. Aumentare l'attrattiva della Svizzera (S 11.6.09, Luginbühl; N 10.12.09; S 1.3.10)
2010 M 09.3422	Divieto per i videogiochi violenti (N 3.6.09, Allemann; S 18.3.10)
2010 M 07.3627	Obbligo di registrazione delle carte prepagate Wi-Fi (N 3.6.09, Glanzmann; S 18.3.10)
2010 M 07.3870	Divieto per i videogiochi violenti (N 3.6.09, Hochreutener; S 18.3.10)
2010 M 09.3427	Sospensione condizionale della pena: proroga del termine di revoca in caso di insuccesso del periodo di prova (N 3.6.09, Rickli Natalie; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3428	Pene superiori a due anni. Eliminare la sospensione parziale (N 3.6.09, Rickli Natalie; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3443	Reinserimento dei condannati (N 3.6.09, Sommaruga Carlo; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3444	Pene pecuniarie poco efficaci (N 3.6.09, Häberli; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.3450	Reintrodurre le pene detentive di breve durata (N 3.6.09, Amherd; S 10.12.09; N 3.3.10)
2010 M 09.4039	Votazione sull'iniziativa contro l'edificazione di minareti e integrazione (N 3.3.10, Maire; S 1.6.10)
2010 M 09.4229	Matrimoni forzati. Un aiuto efficace per le vittime (N 3.3.10, Tschümperlin; S 1.6.10)
2010 P 09.3676	Diritto internazionale pubblico - diritto nazionale. Passaggio dal sistema monistico a quello dualistico (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2010 P 09.4027	Musulmani in Svizzera. Rapporto (N 3.3.10, Amacker)
2010 P 09.4037	Maggiori informazioni sulle comunità musulmane in Svizzera (N 3.3.10, Leuenberger-Genève)
2010 P 09.4040	Limitazione dell'obbligo di conservazione? (N 19.3.10, Fässler; proposta di stralcio FF 2010 6645)
2010 M 09.3056	Accelerare la procedura di assistenza amministrativa e giudiziaria (N 12.6.09, Gruppo liberale-radicale; S 10.6.10)
2010 M 09.3362	Segreto professionale degli avvocati. Adeguare le disposizioni nei diversi atti legislativi processuali della Confederazione (N 17.9.09, Commissione degli affari giuridici CN; S 10.6.10)
2010 P 10.3097	Individuare i cibercriminali (S 10.6.10, Commissione degli affari giuridici CS)

2010 P 10.3018	Rapporto dettagliato sui musulmani in Svizzera (N 18.6.10, Malama)
2010 P 10.3045	Sicurezza interna: chiarire le competenze (N 18.6.10, Malama)
2010 M 08.3441	Perseguimento penale nei Paesi di provenienza (N 3.6.09, Stamm; S 23.9.10)
2010 M 07.3710	Migliorare l'efficienza nell'esecuzione delle pene (N 3.6.10, Darbellay; S 23.9.10)
2010 M 07.3847	Soglia massima d'età per misure protettive educative e terapeutiche nel diritto penale minorile (N 3.6.09, Galladé; S 23.9.10)
2010 M 08.3797	Giovani che commettono reati. Aumento della soglia d'età per misure (N 30.6.09, Galladé; S 23.9.10)
2010 P 10.3383	Adeguare la legge sulla protezione dei dati alle nuove tecnologie (N 1.10.10, Hodgers)
2010 P 10.3523	Quale reddito durante le otto settimane di divieto di lavoro che seguono il parto in caso di proroga del diritto all'indennità dell'assicurazione maternità in seguito al soggiorno ospedaliero prolungato del neonato? (S 14.9.10, Maury Pasquier)
2010 M 08.3131	Lesioni personali intenzionali: inasprimento del quadro penale (N 3.6.09, Joder; S 23.9.10; N 8.12.10)
2010 M 08.3587	Legge sui revisori a misura di PMI (S 17.12.08, Büttiker; N 8.12.10)
2010 M 08.3609	Inasprimento delle sanzioni penali in materia di pedopornografia (N 3.6.09, Fiala; S 10.6.10; N 8.12.10)
2010 M 08.3790	Proteggere i minori dai maltrattamenti e dagli abusi sessuali (N 3.6.09, Aubert; S 29.11.10)
2010 M 09.3449	Prostitute minorenni. Clienti passibili di pena (N 3.6.10, Kiener Nellen, S 29.11.10)
2010 M 10.3138	Ampliare la cognizione del Tribunale federale in caso di ricorsi contro sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale (S 10.6.10, Janiak; N 17.12.10)
2010 M 10.3366	Base legale per la conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (N 7.6.10, Commissione dell'economia e dei tributi CN 10.050; S 16.12.10)
2010 M 10.3354	Base legale per la conclusione di trattati internazionali da parte del Consiglio federale (S 9.6.10, Commissione della politica estera CS 10.038; N 17.12.10)
2010 P 10.3651	Attacchi alla sfera privata e minacce indirette alle libertà individuali (N 17.12.10, Graber Jean-Pierre)
2010 P 10.3693	Costi dell'esecuzione delle pene in Svizzera (N 17.12.10, Rickli Natalie)
Ufficio federale di po	olizia
2002 P 01.3009	Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)
2002 P 02.3441	Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)
2003 P 02.3742	Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)
2003 P 03.3188	Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)
2003 M 02.3723	Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)
2005 P 05.3006	Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)
2007 M 07.3554	Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)
2008 P 08.3050	Protezione dal bullismo elettronico (N 13.6.08, Schmid Barbara)
2008 M 07.3406	Trasparenza quanto all'origine dei criminali (N 19.12.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro, S 29.9.08)
2008 M 08.3401	Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Firma e ratifica (N 3.10.08, Leutenegger Oberholzer; S 17.12.08)
2009 M 08.3928	Convenzione di partenariato per l'introduzione dell'allarme rapimento (S 12.3.09, Burkhalter; N 27.4.09)
Ufficio federale della	migrazione
2004 P 04.3464	Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES
2008 M 06.3445	L'integrazione in quanto compito sociale e statale di fondamentale importanza (S 21.3.07, Schiess; N 19.12.07; S 11.3.08)
2008 M 06.3765	Piano d'azione «Integrazione» (N 19.12.07, Gruppo socialista; S 2.6.08)
2009 P 08.3501	Esame di misure nei confronti di spacciatori stranieri con permesso B o C (N 3.6.09, Heer)
2009 M 08.3094	Espulsione di stranieri che rifiutano di integrarsi (N 3.6.09, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 23.9.09)
2009 M 09.3005	Buone conoscenze di una lingua nazionale e integrazione quali requisiti per la naturalizzazione (N 28.5.09, Commissione delle istituzioni politiche CN 08.468; S 23.9.09)
2009 M 09.3727	Prolungare la durata del soggiorno per formazione e perfezionamento universitari (N 17.9.09, Commissione delle istituzioni politiche CN; S 23.11.09)

2010 M 08.3499	Buone conoscenze di una lingua nazionale e integrazione quali requisiti per la naturalizzazione (N 3.3.10, Schmidt Roberto; S 14.6.10)
2010 M 09.3821	Prolungare la carcerazione ordinata durante la permanenza nei centri di registrazione (N 3.3.10, Müller Philipp; S 1.6.10)
2010 M 09.4230	Integrazione degli stranieri. Offerta di corsi di lingua commisurata alle necessità (N 3.3.10, Tschümperlin; S 1.6.10)
2010 M 09.4275	Cittadini UE disoccupati: limitare a un anno i permessi di dimora (N 3.3.10, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 10.6.10)
2010 P 09.3498	Durata delle procedure di naturalizzazione nei Cantoni e nei Comuni (N 3.3.10, Hodgers)
2010 P 09.4301	Rapporto sugli effetti della libera circolazione delle persone (N 3.3.10, Girod)
2010 P 09.4311	Conservare la sovranità in materia di migrazione: controllare l'immigrazione e il rimpatrio (N 3.3.10, Bischof)
2010 M 08.3616	Giovani in situazione irregolare. Accesso all'apprendistato (N 3.3.10, Barthassat; S 14.9.10)
2010 M 09.3489	Statuto dello straniero in seguito all'annullamento della naturalizzazione (N 3.3.10, Müller Philipp; S 14.6.10; N 20.9.10)

## Ministero pubblico della Confederazione

Nessuno

## Ufficio federale di metrologia

Nessuno

## Istituto Federale della Proprietà Intellettuale

2009 M 08.3589	Diritto d'autore. Compensi per gli autori invece che per processi (S 17.12.08, Stadler; N 28.5.09)
2010 P 10.3263	La Svizzera ha bisogno di una legge contro lo scaricamento illegale di musica da Internet? (S 10.6.10, Savary)
	Savary)

## Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

Segreteria generale		
2008 M 07.3529	Negoziati con la Turchia sulla prestazione del servizio militare (N 5.10.07, Fehr Mario; S 17.3.08)	
2008 P 08.3038	Istruzione di base e servizi di perfezionamento della truppa nell'esercito. Pianificazione conforme alle esigenze dell'economia e della formazione (N 1.10.08, Wasserfallen)	
2008 P 08.3290	Trasferimento dei compiti della giustizia militare alle autorità giudiziarie civili (S 15.9.08, Commissione degli affari giuridici CS)	
2008 M 07.3597	Pool di trasporti a favore degli impieghi civili e militari all'estero (N 1.10.08, [Burkhalter]-Brunschwig Graf; S 4.12.08)	
2008 P 08.3101	Proteggere meglio la Svizzera dalla criminalità informatica (S 2.6.08, Frick) – in precedenza DFGP	
2008 P 08.3682	Rapporto globale sulla politica di sicurezza (N 19.12.08, Segmüller)	
2009 M 08.3100	Strategia nazionale per combattere la criminalità su Internet (S 2.6.08, Burkhalter; N 3.6.09) – in precedenza DFGP	
2009 M 07.3751	Lotta al terrorismo (N 3.6.09, Büchler; S 23.9.09) – in precedenza DFGP	
2010 M 09.3609	Misure più particolareggiate in materia di non reclutamento e di esclusione dall'esercito (N 25.9.09, Eichenberger; S 16.3.10)	
2010 P 10.3260	Più volontà dirigenziale e rapidità nell'eliminazione delle carenze in seno all'esercito (S 8.6.10, Graber Konrad)	
2010 P 10.3136	Valutazione della minaccia in materia di cyberguerra (S 8.6.10, Recordon)	
2010 M 09.4081	Prontezza più elevata per il servizio di polizia aerea anche al di fuori dei normali orari di lavoro (S 16.3.10, Hess; N 15.9.10)	
2010 M 09.4332	Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Gutzwiller; N 15.9.10)	
2010 M 09.4333	Agire invece di lamentarsi. Eliminare finalmente le carenze dell'esercito (S 16.3.10, Schwaller; N 15.9.10)	
2010 M 10.3346	Efficienza energetica ed energie rinnovabili presso gli impianti del DDPS (N 18.6.10, Commissione della politica di sicurezza CN 10.027; S 29.9.10)	
2010 P 10.3688	Rapporto sulla pubblica sicurezza (N 17.12.10, Segmüller)	
Difesa		
2000 P 00.3490	Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)	
2000 P 00.3508	Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)	
2004 P 04.3049	Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)	
2006 P 06.3418	Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)	
2007 M 07.3270	Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050; S 20.9.07; proposta di stralcio FF 2008 2685)	
2007 M 07.3278	Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)	
2007 P 07.3556	Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)	
2007 P 07.3765	Proporzione di militari in ferma continuata (N 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)	
2008 P 05.3060	Rapporto sulla condotta interna dell'esercito (N 1.10.08, Widmer)	
2010 M 09.3466	CISIN IV (N 24.9.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; S 9.12.09; N 17.3.10)	
2010 P 09.4167	Maggior sicurezza interna grazie a un migliore coordinamento (N 19.3.10, Segmüller)	
2010 P 10.3350	Costi della distribuzione di compresse allo iodio (N 3.6.10, Commissione delle finanze CN 10.007)	
Protezione della popolazione		
2009 M 08.3747	Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di	

Concretizzazione del rapporto concernente il punto della situazione nel campo degli impianti di protezione e dei rifugi (N 8.6.09, Commissione delle finanze CN; S 7.9.09); proposta di stralcio FF 2010 5293)

## **Sport**

Nessuno

## Dipartimento delle finanze

Dipartimento delle finanze	
Segreteria generale	
2005 P 05.3239	Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)
2006 M 05.3470	Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06)
2008 M 07.3452	Centralizzazione dei fornitori di prestazioni IT (N 5.10.07, Noser; S 5.3.08)
2008 M 07.3545	Attuazione entro il 2009 degli scambi elettronici con le autorità (N 5.10.07, Barthassat; S 5.3.08; N 26.5.08)
2009 M 09.3266	Sicurezza della piazza economica Svizzera (N 3.6.09, Büchler; S 09.12.09)
2010 P 09.4011	Trasparenza per i mandati di esperti nell'Amministrazione federale (N 19.3.10, Häberli)
Segreteria di Stato pe	er le questioni finanziarie internazionali
2000 P 00.3103	Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann) – in precedenza AFF
2001 P 00.3541	Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza AFF
2001 P 00.3542	Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza AFF
2001 P 00.3570	Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs) – in precedenza AFF
2001 M 00.3537	Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01) – in precedenza AFF
2003 P 02.3693	Indennità giornaliera LCA: un particolare scompenso (N 21.3.03, Robbiani) – in precedenza AFF
2004 P 03.3596	Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406) – in precedenza AFF
2007 P 07.3395	Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher) – in precedenza AFF
2008 M 06.3426	Revisione totale delle norme penali in materia di insider trading (S 6.3.08, Wicki; N 13.3.08)
2009 P 08.4039	Chiarimento dell'atteggiamento della vigilanza sui mercati finanziari nella crisi finanziaria (S 17.2.09, David)
2009 M 09.3010	Verificare il funzionamento della FINMA (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 27.5.09; N 14.9.09) – in precedenza SG
2010 P 10.3628	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054)
2010 P 10.3629	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (2) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054)
2010 M 10.3391	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CN 10.054; N 9.12.10)
2010 M 10.3630	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (S 15.9.10, Commissione della gestione CS 10.054; N 9.12.10)
2010 P 10.3389	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (1) (N 9.12.10, Commissione della gestione CN 10.054)
2010 P 10.3390	Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti (2) (N 9.12.10, Commissione della gestione CN 10.054)
Amministrazione fede	erale delle finanze
2003 P 03.3071	SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2003 P 03.3155	Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)
2003 P 03.3345	Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)
2003 P 03.3348	Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)
2005 M 04.3811	Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)
2005 P 05.3148	Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 2215)
2005 M 04.3810	Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)
2006 P 05.3783	Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2006 M 05.3287	Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)

2006 P 06.3331	Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza DATEC
2007 P 05.3662	Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer)
2007 P 06.3636	Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2007 M 06.3306	Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)
2008 M 05.3639	Trasparenza sulle partecipazioni della Confederazione in imprese di diritto privato (N 6.12.05, Borer; S 20.6.06; N 12.3.08)
2008 M 06.3811	Onere a titolo di emolumenti. Trasparenza (N 1.10.07, Steiner; S 5.3.08)
2008 P 07.3772	Rapporto sul governo d'impresa: rapporto supplementare sulla rappresentanza degli interessi della Confederazione nelle società anonime di diritto privato (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
2008 P 07.3773	Rapporto sul governo d'impresa: equa rappresentanza dei sessi e delle regioni linguistiche nel profilo dei requisiti dei consigli d'amministrazione e d'istituto (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
2008 P 07.3774	Rapporto sul governo d'impresa. Principi guida a complemento della politica del personale e delle casse pensioni (N 12.3.08, Commissione della gestione CN 06.072)
2008 P 07.3775	Principi guida del Consiglio federale nel rapporto sul governo d'impresa (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN 06.072)
2008 P 08.3347	Guadagni di efficienza con la ripartizione dei compiti (S 30.9.08, Maissen)
2009 M 08.3649	Impedire rischi insostenibili per l'economia svizzera (N 8.12.08, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 27.5.09)
2010 M 06.3190	Riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Studer)
2010 P 09.4045	Comitato europeo per il rischio sistemico. Interesse della Svizzera (S 17.3.10, Sommaruga Simonetta)
2010 M 09.3019	Meno rischi per il mercato finanziario (N 9.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 11.8.09; N 10.6.10)
2010 M 09.3965	Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (S 9.12.09, Bischofberger; N 3.6.10)
Ufficio federale del p	ersonale
2001 P 01.3262	Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)
2004 P 04.3416	Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)
2005 M 05.3152	Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)
2006 M 05.3174	Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)
2008 M 07.3289	Modifica del diritto del personale federale. Accelerare la procedura in caso di controversia tra datore di lavoro e dipendente (N 12.3.08, Commissione delle finanze CN; S 30.9.08)
2010 M 09.3066	Ampliamento dell'offerta di lavoro a tempo parziale e ripartito (N 15.9.09, Prelicz; S 25.11.09; N 18.3.10)
2010 P 09.3987	Rafforzamento del plurilinguismo in seno all'Amministrazione (S 17.3.10, Hêche)
2010 M 09.4331	Un Ombudsman all'UFPER per promuovere l'italianità nell'amministrazione federale (S 17.3.10, Lombardi; N 16.9.10)
2010 M 10.3301	Padronanza delle lingue nazionali ufficiali da parte dei quadri dell'amministrazione federale (N 18.6.10, de Bumann; S 15.9.10)

## **PUBLICA**

Nessuno

## Amministrazione federale delle contribuzioni

2005 M 04.3179	Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2010 2497)
2005 M 04.3276	Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05; proposta di stralcio FF 2009 4095)
2006 P 06.3042	Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)
2007 M 05.3864	Vecchiaia senza debiti. Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa (S 20.6.06, Kuprecht; N 25.9.07; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 4667)
2007 M 06.3540	Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi; N 25.9.07)
2007 P 06.3570	Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)

2008 M 04.3736	Soppressione della tassa d'emissione sul capitale proprio (N 12.3.08, Bührer; S 28.5.08)
2008 M 07.3309	Rafforzamento della concorrenzialità con un'ulteriore riforma dell'imposizione delle imprese (N 1.10.07, Gruppo liberale radicale; S 5.3.08; N 24.9.08)
2009 P 08.3244	Assistenza amministrativa e giudiziaria in ambito fiscale. Parità di trattamento (N 18.3.09, Gruppo socialista)
2009 M 09.3014	Maggiore effettività ed efficienza nelle deduzioni fiscali a titolo di risanamento energetico degli edifici (S 19.3.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 11.6.09; proposta di stralcio FF 2010 4667)
2009 M 07.3607	Semplificazione dell'imposizione delle persone fisiche (S 17.12.07, [Pfisterer Thomas]-Schiesser; N 11.6.09)
2009 M 08.3239	Soppressione degli ostacoli fiscali nel finanziamento delle società di gruppo (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 11.6.09)
2009 P 07.3504	Nuovo certificato di salario (N 11.6.09, Engelberger)
2009 M 05.3299	Misure urgenti in vista del passaggio all'imposizione individuale (N 9.5.06 Gruppo radicale-liberale; S 10.8.09)
2009 M 08.3450	Trattamento fiscale corretto delle spese di formazione e perfezionamento (S 30.9.08, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 23.9.09)
2009 M 08.3544	Assettare la LIFD (S 15.12.08, Leumann; N 23.9.09)
2009 P 09.3935	Perdite fiscali in caso di esenzione delle giovani imprese che sviluppano innovazioni (N 11.12.09, Darbellay)
2010 M 10.3013	Future convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Nessuna assistenza amministrativa in caso di dati ottenuti illegalmente (S 17.03.10, Commissione della politica estera CS; N 10.6.10)
2010 M 08.3854	Per uno Stato snello. Semplificare il sistema fiscale vereinfachen (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 17.3.10)
2010 M 09.3343	Esenzione fiscale delle associazioni (S 27.5.09, Kuprecht; N 15.3.10)
2010 M 09.3361	Convenzioni di doppia imposizione. Consultazione delle Commissioni della politica estera (N 23.9.09, Commissione della politica estera CN; S 17.3.10)
2010 M 09.3619	Ripristino delle attività della Conferenza fiscale svizzera sul piano informale (S 15.9.09, Büttiker; N 18.3.10)
2010 P 09.4298	Agevolazioni fiscali per le imprese formatrici o che impiegano persone svantaggiate sul mercato del lavoro (N 10.3.10, Hodgers)
2010 M 09.3319	Rendere l'assistenza amministrativa più efficiente e consona allo Stato di diritto (N 12.6.09, Bischof; S 10.6.10)
2010 M 08.3111	La piazza Svizzera tra le prime cinque (N 11.6.09, Gruppo PCD-PEV-glp; S 15.9.10)
2010 M 08.3853	Introduzione di misure di sostegno fiscali per rafforzare la ricerca svizzera (N 9.3.09, Gruppo liberale radicale; S 9.12.10; N 9.12.10)
2010 P 10.3894	Misure di sostegno fiscali nel campo della ricerca e dello sviluppo (N 9.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CN 08.3853)
Amministrazione fed	lerale delle dogane
2000 P 00.3378	Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)
2001 P 99.3626	Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)
2005 P 04.3645	Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer) – in precedenza SG
2007 P 07.3091	Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)
2009 P 07.3583	Riduzione delle emissioni di CO2: imporre il consumo anziché i veicoli (N 30.4.09, Gruppo liberale radicale)
2009 P 08.3513	Analisi degli effettivi dell'AFD (N 11.6.09, Fässler)
2009 P 09.3737	Effettivo del Corpo delle guardie di confine (S 09.12.09, Commissione della politica di sicurezza CS)
2010 M 09.3986	IVA: restituzione in caso di esportazione nel traffico turistico (S 17.3.10, Briner; N 16.9.10)
2010 M 09.4209	Ridurre gli ostacoli commerciali nel commercio on line transfrontaliero (N 19.3.10, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.10)
2010 P 10.3888	Valutazione della soppressione dell'effettivo minimo del corpo delle guardie di confine nel decreto federale relativo a Schengen (S 7.12.10, Commissione della gestione CS)

## Regìa federale degli alcool

2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 9.5.06, Hegetschweiler; S 6.3.07)

## Ufficio federale dell'informatica

Nessuno

## Ufficio federale delle costruzioni e della logistica

2001 P 01.3515	Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)
2003 P 03.3535	Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)
2007 M 04.3061	Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.6.05, Galladé; S 6.3.06; N 4.6.07)
2010 M 08.3298	Determinazione dei termini di pagamento della Confederazione (N 11.6.09, von Rotz; S 9.12.09; N 16.9.10)

#### Controllo federale delle finanze

2007 M 07.3282	Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN; S 12.6.07; N 14.6.07)	

#### Dipartimento dell'economia

#### Segreteria generale

2009 M 09.3008 Revisione della legislazione speciale in materia di sicurezza dei prodotti (S 5.3.09, Commissione

dell'economia e dei tributi CS 08.055; N 29.4.09)

#### Organo d'esecuzione del servizio civile

2010 M 10.3003 Modifica della legge federale sul servizio civile (N 1.3.10, Commissione della politica di sicurezza CN;

S 16.3.10)

2010 M 10.3006 Modifica della legge federale sul servizio civile (N 1.3.10, Commissione della politica di sicurezza CS,

S 16.3.10

2010 P 10.3723 Integrare le persone inabili o esonerate nella riflessione sul servizio civile (S 1.12.10, Hêche)

#### Ufficio del consumo

2010 P 09.4283

Fässler)

Nessuno

#### Commissione della concorrenza

2010 M 07.3856 Un sistema di sanzioni più equilibrato ed efficace per la normativa svizzera sui cartelli (S 6.3.08,

Schweiger; N 3.12.09; S 21.9.10)

#### Segreteria di Stato dell'economia

segreteria ar stato ac	ar Contonia
2000 P 00.3198	OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)
2002 P 01.3681	Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)
2002 P 01.3644	Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)
2002 P 01.3067	Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)
2005 P 05.3121	Potere d'acquisto e prezzi 7. Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)
2006 P 06.3333	Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)
2006 P 06.3574	TIC. Più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)
2007 P 06.3543	Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)
2007 P 07.3232	Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)
2007 M 06.3661	Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)
2007 M 06.3415	Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.9.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.2010; N 26.9.07)
2008 P 08.3112	Lotta contro il doping lavorativo (N 13.6.08, Rennwald)
2008 P 06.3011	Per pratiche e regole commerciali umane (N 19.12.08, Commissione della politica estera CN 06.2001)
2009 M 08.3311	Sicurezza alimentare e istituzioni di Bretton Woods (N 3.10.08, Gruppo socialista; S 5.3.09)
2009 P 08.4047	Piccoli lavoratori in proprio. Trascurati in tempi di crisi (S 11.3.09, Savary)
2009 M 08.4043	Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (S 11.3.09, David; N 15.9.09), punti 1b, 1c, 2b, 2c, 3a – resto respinto
2009 P 08.3969	Strategia per il turismo svizzero (N 20.3.09, Darbellay)
2009 P 09.3297	Conseguenze del programma congiunturale per le donne (N 14.9.09, Gruppo dei Verdi)
2009 M 08.3968	Potenziamento di posti di lavoro, PMI, economia d'esportazione e potere d'acquisto (N 9.3.09, Gruppo PPD-PEV-glp; S 02.12.09)
2009 P 07.3901	Legge sui lavoratori distaccati. Ripercussioni sugli spazi economici transfrontalieri (N 11.12.09, Müller Walter)
2010 M 09.3589	Contro il finanziamento delle armi vietate (N 10.3.10, Hiltpold; S 17.6.10)
2010 M 09.3618	Contro il finanziamento delle armi vietate (S 10.9.09, Maury Pasquier; N 10.3.10)
2010 P 09.4199	Congedo remunerato di durata sufficiente per i genitori che assistono figli con gravi problemi di salute (S 2.3.10, Seydoux)

Disoccupazione: conseguenze dell'attuale revisione della LADI per Cantoni e Comuni (N 10.3.10,

2010 P 10.3076	Legge federale sulle società d'investimento in capitale di rischio - quali i prossimi passi? (N 18.6.10, Fässler)
2010 P 10.3429	Misurazione dei costi della regolamentazione (S 21.9.10, Fournier)
2010 P 10.3592	Misurazione dei costi della regolamentazione (N 1.10.10, Zuppiger)
2010 P 10.3622	Stesse condizioni per l'industria svizzera della tecnica di difesa e di sicurezza nel confronto con la concorrenza europea (S 21.9.10, Frick)
2010 M 09.3360	Chi dirige l'OCSE. Il Consiglio dei ministri o il G-20? (N 22.9.09, Commissione della politica estera CN; S 2.3.10; N 6.12.10)
2010 M 10.3279	Contro la discriminazione nelle forniture di servizi transfrontalieri nell'ambito dell'accordo sulla libera circolazione delle persone (N 18.6.10, Gruppo liberale radicale; S 1.12.10)
Ufficio federale dell'	'agricoltura
2005 M 04.3301	Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.305)
2007 P 07.3362	Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann)
2008 M 07.3448	Più ricerca per la frutticoltura (N 5.10.07, Müller Walter; S 6.3.08)
2008 P 08.3296	Sicurezza alimentare. Quali misure? (N 3.10.08, Grin)
2009 M 08.3356	Obbligo di dichiarazione per la carne di coniglio da allevamento in batteria (N 3.10.08, Moser; S 11.6.09)
2009 P 09.3188	Politica agricola e ammoniaca (N 12.6.09, Bourgeois)
2009 P 09.3397	Potenziale di risparmio sui prodotti fitosanitari chimici (N 25.9.09, Noser)
2009 P 09.3981	Contributi per l'eliminazione dei rifiuti derivanti dal bestiame bovino e dal bestiame minuto (misure contro la BSE) (N 02.12.09, Commissione delle finanze CN 09.041)
2009 P 08.3039	Ricerca sul fuoco batterico conforme alla pratica (N 03.12.09, Graf Maya)
2009 P 08.3040	Introduzione di una strategia di lotta al fuoco batterico conforme alla pratica (N 03.12.09, Graf Maya)
2009 P 08.3263	Escludere i prodotti agroalimentari dagli accordi di libero scambio (N 03.12.09, Thorens Goumaz)
2009 P 09.3768	Rapporto OCSE «The Bioeconomy to 2030: Designing a Policy Agenda» (N 11.12.09, Gruppo liberale radicale)
2010 M 08.3194	Garanzia dell'autoapprovvigionamento della popolazione svizzera attraverso la politica agricola 2015 (N 3.12.09, von Siebenthal; S 11.3.10)
2010 M 09.3973	Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti. Realizzazione del piano (S 10.12.09, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 10.3.10)
2010 P 09.4033	Sicurezza della produzione di derrate alimentari svizzere (N 19.3.10, Bourgeois)
2010 P 10.3092	Sostegno futuro alle aziende contadine dedite all'ingrasso di vitelli (N 18.6.10, Lustenberger)
2010 P 10.3156	Riduzione della burocrazia inutile nell'agricoltura (N 18.6.10, Gruppo PCD-PEV-glp)
2010 M 08.3443	Promozione del consumo di prodotti agricoli di prossimità (N 3.12.09, Germanier; S 10.3.10; N 14.9.10)
2010 M 09.3318	Protezione delle api. Divieto per la neurotossina clotianidina quale prodotto fitosanitario (N 3.12.09, Graf Maya; S 11.3.10; N 14.9.10)
2010 M 09.3612	Strategia di qualità nell'agricoltura svizzera (N 25.9.09, Bourgeois; S 11.3.10; N 14.9.10)
2010 P 10.3374	Misure di potenziamento degli strumenti del mercato agricolo (N 1.10.10, Bourgeois)
2010 M 09.3434	Prescrizioni nei programmi etologici conformi alle esigenze della pratica (N 3.12.09, von Siebenthal; S 1.12.10)
2010 M 09.3461	Contributi di declività (N 3.12.09, von Siebenthal; S 1.12.10)
2010 P 10.3884	Esame della direttiva relativa alla riduzione dei pagamenti diretti (S 1.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CS 09.3226)
Ufficio federale di v	eterinaria
2007 M 06.3270	Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)
2008 M 07.3848	Vietare il commercio e l'esportazione di pelli di gatto (N 20.3.08, Barthassat; S 18.9.08)
2008 M 08.3012	Prevenzione delle epizoozie (N 13.6.08, Zemp; S 10.12.08)
2009 P 09.3679	Lotta alla malattia della lingua blu. Verifica della strategia adottata (N 25.9.09, Müller Walter)
2009 M 08.3675	Obbligo di dichiarazione delle pellicce (N 12.6.09, Moser; S 10.12.09)
2009 P 08.3696	Libero scambio con l'UE nel settore agricolo: conseguenze per la protezione degli animali e la produzione zootecnica rurale (N 03.12.09, Graf Maya)
Ufficio federale della	a formazione professionale e della tecnologia

Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)

2000 P 98.3187

2001 P 01.3170	Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)
2001 P 01.3640	Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)
2001 P 01.3641	Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)
2002 P 01.3425	Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)
2005 M 05.3473	Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO
2006 P 06.3018	Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
2006 P 06.3546	Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)
2006 P 06.3613	Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder; proposta di stralcio FF 2009 3925)
2008 P 07.3832	Migliorare il trasferimento di sapere e tecnologia (N 20.3.08, Loepfe)
2008 P 08.3184	Definizione dei requisiti di qualità per i periodi di pratica professionale (N 13.6.08, Galladé)
2008 P 08.3272	Criteri d'ammissione alle scuole universitarie professionali (N 3.10.08, Häberli)
2008 P 08.3465	Nuove iniziative tecnologiche dell'UE. La Svizzera rischia di perdere il treno verso il futuro (S 10.12.08, Burkhalter)
2008 P 08.3739	Carenza di personale curante (N 12.12.08, Schenker)
2009 P 08.4025	Offensiva a favore della formazione continua (S 5.3.09, Sommaruga Simonetta)
2009 P 08.4024	Offensiva a favore della formazione continua (N 9.3.09, Fehr Mario)
2009 P 08.3778	Sostegno alla formazione duale (N 20.3.09 Favre Laurent)
2009 P 05.3716	Ordinanza sui titoli attribuiti dalle scuole universitarie professionali ( N 25.9.09, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
2009 M 07.3879	Campagna contro la discriminazione (N 29.4.09, Glanzmann; S 10.12.09)
2010 P 09.3168	Pari opportunità per i giovani di origine straniera nella ricerca di un posto di tirocinio (N 3.3.10, Aubert)
2010 P 09.3825	Favorire l'innovazione nelle PMI (N 10.3.10, Robbiani)
2010 P 10.3127	Cure agli anziani garantite (N 18.6.10, Heim)
2010 P 10.3128	Attrattiva della formazione in cure infermieristiche (N 18.6.10, Heim)

## Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese

Nessuno

## Ufficio federale delle abitazioni

2008 M 07.3777 Sapomp SA. Abolizione degli obblighi fino al 2010 (N 17.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041; S 6.3.08)

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

## Segreteria generale

Nessuno		
Ufficio federale dei trasporti		
2001 P 99.3561	Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)	
2006 M 05.3388	Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)	
2006 P 06.3179	Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 06.027)	
2006 M 05.3561	Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)	
2008 P 07.3610	Equità negli emolumenti per le licenze nel settore dei trasporti su strada (N 20.3.08, Triponez)	
2009 M 07.3272	Revisione dei prezzi di tracciato per ottimizzare le capacità ferroviarie, in particolare per quanto concerne il traffico di transito (N 5.10.07, Pedrina; S 26.5.08; N 28.4.09)	
2009 M 08.3545	Nuovo sistema tariffario (S 3.12.08, Büttiker; N 4.6.09)	
2009 M 08.3596	Determinazione del prezzo dei tracciati. Incentivare il trasporto delle merci su rotaia (N 19.12.08, Rime; S 11.6.09)	
2009 P 08.3763	Panorama ferroviario svizzero. Consolidamento da parte delle FFS (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)	
2010 M 09.3154	Risanamento acustico delle ferrovie. Prossimi passi (S 11.6.09, Bieri; N 8.3.10)	
2010 M 09.4013	Raccordo ferroviario per Euro-Airport Basilea-Mulhouse-Friburgo (S 10.3.10, Janiak; N 15.6.10)	
2010 M 10.3010	Trasferimento del traffico merci: per una riduzione a tappe del traffico pesante attraverso le Alpi (S 10.3.10, Commissione dei trasporti e delle telecommunicazioni CS; N 15.6.10)	
2010 P 10.3325	Priorità al trasferimento del trasporto di merci pericolose (N 18.6.10, Schmidt Roberto)	
2010 P 10.3479	Misure per ovviare alle carenze della rete delle Ferrovie federali svizzere (N 1.10.10, Segmüller)	
2010 P 10.3713	Introduzione di un sistema che consenta di differenziare i prezzi nei trasporti pubblici (S 16.12.10, Bieri)	
Ufficio federale dell	'aviazione civile	
2002 P 02.3339	Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)	
2002 P 02.3096	Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)	
2002 P 02.3472	Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)	
2006 M 04.3210	Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)	
2009 M 08.3240	Emissioni foniche dovute al traffico aereo. Indennità per espropriazione formale dei diritti di vicinato (S 12.6.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; N 4.6.09)	
Ufficio federale dell	'energia	
2006 M 05.3683	Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)	
2007 P 05.3703	Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)	
2008 M 07.3767	Introduzione di norme concernenti il consumo elettrico di macchine per ufficio, elettrodomestici, lampade, motori elettrici normalizzati e impianti domotecnici (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)	
2008 M 07.3768	Introduzione di un'etichetta Energia aggiornata periodicamente per impianti elettrici, veicoli e apparecchi (S 12.3.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 27.5.08)	
2008 P 08.3280	Evoluzione dei prezzi dell'energia elettrica (S 1.10.08, Stähelin)	
2008 M 07.3286	Produzione di calore dalle energie rinnovabili (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08; proposta di stralcio FF 2009 6467)	
2008 M 07.3560	Aumento dell'efficienza energetica. Modifica dell'articolo 8 della legge sull'energia (LEne) (N 27.5.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 16.12.08)	
2008 P 08.3522	Rapporto del Consiglio federale sulla sicurezza energetica (N 12.12.08, Gruppo liberale-radicale)	
2008 P 08.3756	Modifica della legge sull'approvvigionamento elettrico (S 16.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)	
2000 B 00 2757	A more delle design destricts. Discourse interface a 10 more infrared to 10 more infra	

Aumento delle tariffe elettriche. Riserve previste dalla legge sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)

2008 P 08.3757

2000 B 00 2750	
2008 P 08.3758	Misure contro l'aumento delle tariffe elettriche. Modifica della legge e dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (N 9.12.08, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2008 M 08.3570	Promozione del risanamento energetico degli edifici (S 16.12.08, Sommaruga Simonetta; N 19.3.09; proposta di stralcio FF 2009 6467)
2009 M 08.3138	Linee elettriche ad alta tensione (S 12.6.08, Fournier; N 4.6.09)
2009 P 09.3085	Effetti dei regimi di promozione delle energie rinnovabili (N 12.6.09, Parmelin)
2009 P 08.3241	Politica estera della Svizzera in materia di energia (N 8.9.09, Commissione della politica estera CN)
2009 P 09.3468	Rapporto complementare sulla politica energetica estera: rafforzamento della sicurezza di approvvigionamento e del ruolo della Svizzera come piattaforma per l'interscambio di energia elettrica (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 09.3724	Certificato energetico cantonale degli edifici (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 P 09.3725	Promozione dell'efficienza energetica nel settore degli edifici attraverso incentivi in termini di utilizzazione delle superfici edificabili (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2009 M 09.3083	Contratti di approvvigionamento elettrico con l'estero. Preservare la competitività delle nostre imprese (N 12.6.09, Gruppo liberale radicale; S 10.12.09)
2009 P 09.3773	Aumento dei prezzi dell'elettricità. Garantire i posti di lavoro (N 11.12.09, Heim)
2010 M 09.3726	Energie rinnovabili. Accelerazione delle procedure d'autorizzazione (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 9.3.10; N 15.6.10)
2010 P 09.4041	Stato attuale della rete elettrica svizzera (S 9.3.10, Stähelin)
2010 P 10.3348	Garantire l'efficienza della rete elettrica svizzera di trasporto e di distribuzione (N 30.9.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN)
2010 P 10.3708	Energia idroelettrica. Potenziale di produzione e capacità (N 17.12.10, Bourgeois)
2010 P 10.3722	Facilitare la costruzione di impianti a energia eolica nei boschi e nei pascoli alberati (S 16.12.10, Cramer)
Ufficio federale delle	e strade
2000 M 99.3456	Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)
2000 M 00.3201	Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)
2000 M 00.3217	Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 P 99.3238	Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)
2000 P 99.3374	
	Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)
2000 P 99.3421	Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard) Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
2000 P 99.3421 2000 P 00.3302	
	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
2000 P 00.3302	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier) Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk) Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier) Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk) Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter) Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier) Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk) Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter) Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi) Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401) Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher) Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007 2001 P 01.3402	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)  Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)  Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)  Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007 2001 P 01.3402 2001 P 01.3308	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)  Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)  Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)  Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)  Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)  Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007 2001 P 01.3402 2001 P 01.3308 2001 P 01.3264	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)  Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)  Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)  Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)  Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)  Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007 2001 P 01.3402 2001 P 01.3308 2001 P 01.3264 2001 P 01.3483	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)  Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)  Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)  Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)  Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)  Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)  Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007 2001 P 01.3402 2001 P 01.3264 2001 P 01.3264 2001 P 01.3483 2002 P 01.3098	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)  Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)  Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)  Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)  Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)  Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)  Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)  Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007 2001 P 01.3402 2001 P 01.3264 2001 P 01.3264 2001 P 01.3483 2002 P 01.3098 2002 P 01.3111	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)  Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)  Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)  Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)  Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)  Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)  Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)  Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)  Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)  Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02,
2000 P 00.3302 2000 P 00.3381 2001 P 99.3545 2001 P 01.3007 2001 P 01.3402 2001 P 01.3264 2001 P 01.3483 2002 P 01.3098 2002 P 01.3111 2002 P 01.3759	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)  Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)  Classificazione del raccordo autostradale J20–A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmied Walter)  Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)  Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)  Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)  Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)  Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)  Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)  Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)  Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)  Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi-Cortesi)  Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle

2003 P 02.3385	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)
2003 P 01.3684	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2004 P 04.3249	Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin; proposta di stralcio FF 2010 7455)
2004 P 04.3404	Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin; proposta di stralcio FF 2010 7455)
2004 P 04.3315	Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)
2004 M 03.3587	Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)
2004 P 04.3516	LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder; proposta di stralcio FF 2010 7455)
2004 P 04.3512	Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher; proposta di stralcio FF 2010 7455)
2004 P 04.3472	Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener; proposta di stralcio FF 2010 7455)
2004 P 04.3496	Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)
2005 P 03.3352	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 7455)
2005 P 05.3317	Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder; proposta di stralcio FF 2010 7455)
2006 P 05.3452	Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)
2006 P 06.3119	Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann; proposta di stralcio FF 2010 7455)
2007 M 06.3374	Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun; S 21.3.07)
2007 M 06.3470	Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)
2007 P 07.3113	Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea)
2007 P 05.3002	Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2007 M 06.3421	Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07) – in precedenza UFAM
2008 M 07.3611	Trasporto stradale. Semplificazione dell'invio delle carte del conducente (N 21.12.07, Triponez, S 26.5.08)
2008 M 07.3631	Progetto «Korridorvignette Pfänder». Necessità di tenere conto degli interessi della popolazione della Valle del Reno (N 21.12.07, Müller Walter; S 26.5.08)
2008 P 08.3007	Maggiore sicurezza stradale sul passo del Sempione (N13.6.08, Schmidt Roberto)
2008 P 08.3196	Più trasparenza per quanto riguarda la rete delle strade nazionali (N 13.6.08, Hochreutener)
2009 P 09.3000	Risanamento della galleria autostradale del San Gottardo (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 08.3594)
2009 P 09.3102	Più aree di sosta per gli autocarri lungo le strade nazionali e negli spazi urbani (S 11.6.09, Büttiker)
2010 M 09.3958	Progetti di costruzione di strade: durata dei cantieri e direttive in materia di aggiudicazione (N 11.12.09, Giezendanner; S 10.3.10)
2010 P 09.4203	Finanziamento delle strade (S 10.3.10, Brändli)
2010 M 09.3787	Stop alle code e agli intellerabili disagi legati alla costruzione delle strade nazionali (S 10.12.09, Jenny; N 15.6.10; S 28.9.10)
2010 P 08.3560	Risanamento della galleria del San Gottardo e realizzazione di un secondo tubo (N 22.9.10, Rime)
2010 M 10.3342	No agli autotreni di 60 tonnellate sulle strade svizzere (S 16.6.10, Commissione dei trasporti e delle telecommunicazioni CS; N 15.12.10)
Ufficio federale delle	e comunicazioni
2008 P 08.3285	Proteggere i cittadini dalle molestie telefoniche (stalking) (N 3.10.08, Schmidt Roberto)
2009 M 07.3484	Codifica dei set-top-box nella rete via cavo digitale (S 4.10.07, Sommaruga Simonetta: N 5.3.09; S 11.6.09; proposta di stralcio FF <i>2010</i> 6059)
2009 P 09.3002	Valutazione del mercato delle telecomunicazioni (S 4.3.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
2009 P 09.3012	Riesame dell'obbligo di pagare il canone e delle modalità di riscossione (N 8.9.09, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 08.456)
2009 P 09.3629	Mantenere la pluralità della stampa (N 25.9.09, Fehr Hans-Jürg)
2009 P 09.3709	Call center. Indicazione del numero chiamante (N 25.9.09, Baumann)

2010 P 09.4194	Concorrenza e abbassamento dei prezzi sul mercato delle telecomunicazioni (S 10.3.10, Sommaruga Simonetta)		
Ufficio federale dell'a	ambiente		
2001 P 01.3628	Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)		
2006 M 04.3572	Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06; proposta di stralcio FF 2009 6467)		
2007 P 07.3131	Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)		
2007 P 06.3853	Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya)		
2007 M 04.3595	Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (N 21.3.07, Lustenberger; S 4.10.07; proposta di stralcio FF <i>2009</i> 6467)		
2007 M 06.3085	Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid Carlo; N 1.10.07)		
2008 M 06.3461	Politica climatica attiva dopo Kyoto (N 21.3.07, Wyss; S 12.3.08; proposta di stralcio FF 2009 6467)		
2008 M 07.3161	La migliore tecnologia di depurazione dei gas di scarico per tutti i motori diesel (S 21.6.07, Jenny, N 6.12.07; S 12.3.08)		
2009 M 08.3003	Esigenza di efficacia (N 13.3.08, Commissione degli affari giuridici CN; S 15.3.09; N 4.6.09)		
2009 M 08.3748	Protezione dalle inondazioni: mezzi finanziari per i prossimi anni (N 19.12.08, Lustenberger; S 10.6.09)		
2009 M 08.3752	Prevenzione dei pericoli naturali. Mezzi finanziari per i prossimi anni (2008-2011) (N 5.3.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.6.09)		
2009 P 09.3285	Emissioni luminose e diversità delle specie (N 12.6.09, Moser)		
2009 M 08.3247	Protezione DOP/IGP per i prodotti forestali (N 20.3.09, Favre Laurent; S 14.9.09)		
2009 P 09.3448	Panoramica sull'attuazione dei progetti di infrastruttura dei trasporti (N 25.9.09, Häberli)		
2009 P 07.3661	CO2 e corporate governance (N 8.9.09, Zemp)		
2009 P 09.3600	Riciclaggio dei fogli di polietilene usati (N 25.9.09, Cathomas)		
2009 P 09.3794	Promozione del dibattito pubblico sull'ingegneria genetica nel settore non umano (S 30.11.09, Leumann)		
2010 M 09.3723	Misure per la regolazione degli effettivi di uccelli piscivori e l'indennizzo dei danni ai pescatori professionisti (N 8.9.09, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 10.3.10; N 15.6.10)		
2010 P 10.3011	Conservazione e ulteriore sviluppo della competenza in materia di ricerca nel settore della biotecnologia vegetale in Svizzera (N 8.3.10, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)		
2010 P 10.3349	Biocarburanti. Applicazione di criteri di sostenibilità a livello internazionale (S 2.6.10, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)		
2010 M 10.3264	Revisione dell'articolo 22 della convenzione di Berna (S 2.6.10, Fournier; N 30.9.10)		
2010 P 10.3533	Acqua e agricoltura. Le sfide del futuro (N 1.10.10, Walter)		
2010 P 10.3377	Strategia di rinuncia alla torba (S 28.9.10, Diener Lenz)		
2010 M 09.3702	Ordinanza sul traffico di rifiuti (N 25.9.09, Baumann J. Alexander; S 30.11.10)		
2010 P 10.3627	Sviluppo sostenibile. Ottimizzare l'informazione dei consumatori tramite marchi (N 13.12.10, Commissione dell'economia e dei tributi CN)		
Ufficio federale dello	Ufficio federale dello sviluppo territoriale		
2000 P 99.3459	Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)		
2005 P 05.3393	Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)		
2008 M 07.3507	Sicurezza giuridica per il compostaggio ad uso agricolo (N 5.10.07, Bigger; S 12.6.08)		
2008 M 07.3280	Per una politica degli agglomerati della Confederazione (N 5.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN; S 22.9.08)		
2009 M 08.3083	Consentire il trasporto di energia termica dalle aziende agricole alle zone edificabili (S 12.6.08, Luginbühl; N 28.4.09)		
2010 P 08.3017	Strade nazionali multifunzionali a favore del paesaggio (N 8.3.10, Rechsteiner-Basel)		
2010 P 10.3483	Cambiameno di destinazione degli edifici agricoli (N 1.10.10, Hassler)		